

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3 ^a , 5 ^a e 14 ^a Senato) | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e X) | » | 4 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) | » | 27 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 67 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 79 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 90 |
| DIFESA (IV) | » | 96 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 97 |
| FINANZE (VI) | » | 108 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 117 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 149 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 162 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 175 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 178 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

| | | |
|--|-------------|-----|
| AFFARI SOCIALI (XII) | <i>Pag.</i> | 188 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 203 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI .. | » | 224 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE | » | 232 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 237 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | » | 238 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI | » | 240 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI | » | 242 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE | » | 244 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | » | 245 |

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 8.35.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012.

(Svolgimento e conclusione).

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche con la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato CAMBURSANO (Misto) e Nicola FORMICHELLA (PdL), il senatore Giorgio TONINI (PD), i deputati Sandro GOZI (PD), Massimo VANNUCCI (PD), Isidoro GOTTARDO (PdL), Mario BARBI (PD), Daniele GALLI (FLpTP), Roberto SIMONETTI (LNP), Marco MAGGIONI (LNP), Antonio RAZZI (PT), Amedeo CICCANTI (UdCpTP) e Mario PESCANTE, *presidente*.

Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) | 4 |
| ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) | 17 |
| ALLEGATO 2 (Ulteriore emendamento e subemendamento presentato) | 22 |
| ALLEGATO 3 (Correzioni di forma) | 23 |
| Sull'ordine dei lavori | 15 |
| ERRATA CORRIGE | 16 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Francesco Profumo, il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, il viceministro per l'economia e le finanze Vittorio Grilli, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che, alla luce di quanto convenuto dalle Commissioni nella seduta notturna di ieri, le presidenze hanno scritto al Presidente della Camera per rappresentargli l'esigenza di approfondire il parere espresso dalla Commissione Bilancio ed hanno conseguentemente chiesto il differimento alle ore 16 di oggi dell'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo. Avverte altresì che la Conferenza dei presidenti di gruppo è stata conseguentemente convocata per le ore 11.30 di oggi.

Mario TASSONE (UdCpTP) esprime disappunto per le condizioni materiali in cui

le Commissioni sono costrette a lavorare questa mattina in un'aula troppo piccola per accogliere i componenti di due Commissioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'esigenza di protrarre i lavori nella giornata odierna è sorta solo nella tarda serata di ieri, il che ha impedito alla presidenza di richiedere per tempo alla Presidenza della Camera la disponibilità della Sala del Mappamondo.

Paolo ROMANI (PdL), constatata l'assenza del relatore per la X Commissione, on. Saglia, chiede che non si comincino i lavori finché non sono presenti entrambi i relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, in caso di assenza, i relatori sono normalmente sostituiti dai presidenti.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri la Commissione Bilancio ha formulato sul testo elaborato dalle Commissioni un parere con numerose condizioni, alcune delle quali espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Il principale problema evidenziato dalla Commissione Bilancio è tuttavia quello relativo all'articolo 50 del testo, come modificato dalle Commissioni: si tratta di un problema così rilevante, che la Commissione Bilancio ha segnalato « l'impossibilità di riformulare l'articolo al fine di superare le criticità dei relativi profili finanziari, che nella versione originaria non presentava profili problematici sotto il profilo finanziario » e ha deciso di non esprimere il parere sull'articolo 50, invitando le Commissioni di merito a modificarlo, con il concorso del Governo, al fine di superare le criticità evidenziate, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere da rendere all'Assemblea.

Conseguentemente, le Commissioni I e X, nella seduta svoltasi ieri sera, dopo che la Commissione Bilancio si era pronunciata, hanno convenuto di aggiornare i propri lavori alle ore 11 di oggi, in attesa che il Governo individuasse una soluzione a questo problema, fermo restando che le

modifiche che saranno a tal fine apportate al testo dovranno essere sottoposte anch'esse al parere della Commissione Bilancio.

Paolo ROMANI (PdL) osserva che, se — come sembra — sono attualmente in corso mediazioni informali per l'individuazione di una soluzione al problema evidenziato dalla Commissione Bilancio in relazione all'articolo 50, i lavori delle Commissioni dovrebbero essere sospesi in attesa che la soluzione sia resa nota e possa essere discussa, fermo restando che la sede propria per questo tipo di mediazioni dovrebbero essere le Commissioni.

Giovanni FAVA (LNP), considerato che una proposta del Governo sul problema della copertura finanziaria dell'articolo 50 costituisce la preconditione per iniziare i lavori di oggi e che allo stato tale proposta non esiste, ritiene che si debba sospendere la seduta in attesa di sviluppi su questo punto.

Mario TASSONE (UdCpTP) si dichiara contrario all'aggiornamento dei lavori delle Commissioni, ricordando che i problemi aperti sono diversi. Ritiene che il Governo, nel momento in cui ha scelto di introdurre nel decreto-legge la materia della scuola, debba poi anche accettare le modifiche che su questa materia il Parlamento sceglie di apportare al testo.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottolinea che in questa sede le Commissioni devono solo prendere atto delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio, alcune delle quali devono essere obbligatoriamente recepite ex dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, mentre altre possono essere approfondite in base alle osservazioni recate dal medesimo parere. Si tratta, in particolare, dei rilievi circostanziati contenuti nella premessa del parere, in base alle quali non è possibile riformulare l'articolo 50 per superare le criticità dei relativi profili finanziari, peraltro non presenti nella versione originaria del testo. Rileva, quindi, che la deci-

sione assunta dalla presidenza delle Commissioni è in continuità con il percorso delineato nella seduta notturna di ieri.

Alberto TORAZZI (LNP), intervenendo come esponente dell'unica forza di opposizione al Governo tecnico, lamenta che il ministro Patroni Griffi si rapporta unicamente con il relatore del Partito democratico, Giovanelli, per trovare una soluzione alle rilevanti questioni poste dalla Commissione Bilancio, escludendo di fatto il relatore del Popolo della libertà, Saglia. Chiede pertanto se all'interno della maggioranza che sostiene il Governo si sia creata una frattura per cui il Governo tecnico è diventato, in qualche modo, referente del PD.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica alle Commissioni che dovrà tra breve sospendere la seduta in quanto è stato invitato, insieme alla presidente Dal Lago, dal Presidente della Camera a partecipare ai lavori della Conferenza dei presidenti di gruppo. Prima di dare la parola al ministro Barca, ricorda quanto dichiarato ieri sera dal sottosegretario Gianfranco Polillo in relazione ai commi 5 e 6 dell'articolo 31-*bis*. Il sottosegretario – come risulta dal Bollettino delle Giunte e Commissioni permanenti del 6 marzo 2011 – ha sottolineato che è stata erroneamente posta dalla Commissione Bilancio una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, sui commi 5 e 6 dell'articolo 31-*bis*, preannunciando una valutazione favorevole da parte del Governo, qualora le Commissioni chiedessero il riesame di tale condizione.

Ricorda quindi di aver scritto, al termine della seduta di ieri, al Presidente della V Commissione per chiedere di procedere al riesame del parere reso in relazione ai commi 5 e 6 dell'articolo 31-*bis*.

Il ministro Fabrizio BARCA conferma la disponibilità ad una valutazione favorevole di riesame e chiarisce che, in merito ai finanziamenti per la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso (GSSI), parte delle risorse proven-

gono dallo Stato e parte da un accordo con la regione Abruzzo su risorse già stanziare. Auspica pertanto il riesame dei commi 5 e 6 dell'articolo 31-*bis* da parte delle Commissioni.

Giovanni FAVA (LNP), richiamando il suo intervento svolto nella seduta di ieri sera, fa presente che per la copertura in discussione si prevede l'utilizzo di fondi FAS. In proposito, ribadisce che la critica più volte rivolta al ministro Tremonti di utilizzare i fondi FAS come un bancomat, deve essere ora indirizzata al Governo tecnico.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che i fondi in questione sono relativi ai piani attuativi regionali (PAR) e sono risorse già assegnate alle regioni. Per le regioni del Centro Nord per cui queste risorse sono state liquidate nel 2009, mentre nelle regioni del Mezzogiorno non sono state utilizzate completamente. Ritiene pertanto che la copertura prevista per la scuola del Gran Sasso non presenti problematicità relativamente all'utilizzo dei fondi FAS.

Donato BRUNO, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.40, riprende alle 12.25.

Donato BRUNO, *presidente*, riferendo degli esiti della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo testé svoltasi, informa le Commissioni che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è stato fissato alle ore 16 di oggi. Avverte inoltre che, se – come è prevedibile – il Governo porrà nel pomeriggio di oggi la questione di fiducia, questa sarà votata nella giornata di domani. La discussione si concluderebbe quindi martedì 13 marzo prossimo, con l'illustrazione e la votazione degli ordini del giorno e la votazione finale del provvedimento. Conseguentemente la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha espresso l'auspicio che le Commissioni concludano i propri lavori

in tempo utile per permettere il rispetto del predetto programma di lavoro.

Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Santelli 14.011, cui aveva fatto riferimento nella seduta di ieri, è stato ritirato dalla presentatrice.

Avverte altresì che i relatori hanno presentato nuovi emendamenti per recepire tutte le condizioni espresse dalla Commissione Bilancio, ad eccezione di quella con cui si chiede di sopprimere l'articolo 50-*bis*, introdotto con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Pelino 50.01. I relatori hanno infatti invitato la presidenza a chiedere alla Commissione Bilancio il riesame del parere per quanto attiene a questa Commissione.

Avverte, ancora, che il Governo non ha ancora individuato una soluzione del problema relativo all'articolo 50, al quale — come già detto in precedenza — la Commissione Bilancio fa riferimento non nelle condizioni, ma nelle premesse del parere.

Renato BRUNETTA (PdL), preso atto che la Commissione Bilancio chiede di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 1 non debbano applicarsi nei procedimenti tributari — oltre che in quelli in materia di giochi pubblici — laddove le Commissioni riunite, contro il parere del Governo, si erano espressamente pronunciate per includere i procedimenti tributari dall'ambito di applicazione della norma, invita la presidenza a valutare la possibilità di chiedere alla Commissione Bilancio il riesame del parere anche per quanto riguarda questa condizione. Analogamente ritiene che dovrebbe essere chiesto il riesame della condizione con la quale la Commissione Bilancio prevede che le disposizioni dell'articolo 3 non si applichino agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene inopportuno, se si vuole rispettare il termine delle ore 16 per l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, innestare un contraddittorio con la Commissione Bilancio, il cui parere è frutto di un lungo e serrato dibattito.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene che la richiesta avanzata dal deputato Brunetta sia condivisibile, anche perché la fretta non è buona consigliera.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che le questioni debbano essere risolte il più possibile nell'ambito delle Commissioni riunite, evitando quindi il contraddittorio con la Commissione Bilancio.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che, se il Governo non è ancora pronto a fornire le risposte che nella seduta di ieri si era impegnato a rendere, la cosa migliore sia quella di procedere nel senso suggerito dal deputato Brunetta.

Sesa AMICI (PD) concorda sull'opportunità di attendere il riesame della Commissione Bilancio.

Giovanni FAVA (LNP) concorda che è inutile proseguire i lavori delle Commissioni prima di aver acquisito l'esito del riesame da parte della Commissione Bilancio.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la presidenza debba adoperarsi in ogni modo per tentare di assicurare che i lavori dell'Assemblea inizino alle ore 16. Per questa ragione ritiene che, in attesa che il Governo fornisca indicazioni sull'articolo 50, si possa procedere all'esame degli emendamenti dei relatori che recepiscono quelle condizioni della Commissione Bilancio sulle quali non vi sono obiezioni. Avverte quindi che gli emendamenti 1.7 e 3.11 dei relatori si intendono accantonati in attesa che la Commissione Bilancio si pronunci sulla richiesta di riesame relativa alle due condizioni ricordate dal deputato Brunetta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 4.9, 7.4, 12-*bis*.100, 25.17 e 31.2 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI rileva che, come già segnalato nella seduta di ieri dal sottosegretario Polillo, vi

è stata un'erronea riduzione del finanziamento relativo alla scuola di cui all'articolo 31-*bis*.

Conferma peraltro che, a quanto gli risulta, c'è la copertura finanziaria necessaria, che fa riferimento in parte ai fondi FAS regionali e in parte al Fondo sviluppo e ricostruzione. Per qualche errore, come detto dal sottosegretario Polillo, l'importo è stato modificato presso la V Commissione.

Ritiene quindi che le Commissioni riunite I e X potrebbero ripristinare l'importo già previsto e le modalità di copertura stabilite, chiedendo alla V Commissione di valutare nuovamente tale formulazione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda di avere inviato al termine della seduta di ieri una lettera al presidente della V Commissione per chiedere il riesame del parere espresso con riguardo ai commi 5 e 6 dell'articolo 31-*bis*.

Alberto TORAZZI (LNP) esprime forti perplessità sul comma 6 dell'emendamento 31-*bis*.100 dei relatori, che reca una copertura finanziaria a suo avviso inidonea in quanto relativa soltanto ad un periodo limitato, e non a tutto l'arco temporale di vigenza della norma. Chiede pertanto un chiarimento su questo punto.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che l'emendamento è stato predisposto dai relatori alla luce di quanto dichiarato nella seduta notturna di ieri dal sottosegretario Polillo, il quale ha affermato che l'introduzione, nel parere espresso dalla Commissione Bilancio, di una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in relazione all'articolo 31-*bis* è dovuta ad un mero errore.

Giovanni FAVA (LNP) fa presente che, sulla base delle dichiarazioni del sottosegretario Polillo, le Commissioni dovrebbero limitarsi a chiedere il riesame del parere per la parte avente ad oggetto l'articolo 31-*bis* come approvato dalle Commissioni nelle precedenti sedute, senza modificarlo. Non si vede quindi su

quale base i relatori presentino oggi un emendamento per modificare il predetto articolo.

Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea che l'emendamento 31-*bis*.100 propone una riformulazione del testo delle Commissioni diversa da quella richiesta dal parere della Commissione Bilancio. Non si comprende quindi per quale ragione i relatori proponano una riformulazione dell'articolo 31-*bis* prima che i termini di questa riformulazione siano stati indicati dalla Commissione Bilancio in sede di riesame.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che i relatori abbiano presentato l'emendamento 31-*bis*.100 per tentare di risolvere i problemi relativi al predetto articolo. Considerato peraltro che la condizione della Commissione bilancio è stata oggetto di richiesta di riesame già ieri sera, è preferibile attendere di vedere se una nuova riformulazione dell'articolo verrà indicata dalla Commissione Bilancio in sede di riesame. Avverte quindi che l'emendamento 31-*bis*.100 dei relatori si intende accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 32.101, 35.31, 47.31, 47.32 dei relatori.

Paolo ROMANI (PdL) ritiene che le Commissioni debbano chiedere il riesame anche delle condizioni con le quali la Commissione Bilancio ha chiesto, ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la soppressione del comma 2 dell'articolo 47-*bis*, nonché la soppressione dell'articolo 47-*sexies*.

Chiede pertanto alla presidenza di non porre in votazione gli emendamenti 47-*bis*.100 e 47-*sexies*.100 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Romani, avverte che i predetti emendamenti sono accantonati e che le condizioni poste dalla Commissione Bilancio alle quali essi fanno riferimento saranno anch'esse oggetto

della richiesta di riesame che la presidenza si accinge ad inoltrare alla Commissione Bilancio stessa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 47-*quater*.100, 49.35, 56.18 e 57.24 dei relatori.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quando le Commissioni potranno esaminare le questioni che attengono all'articolo 50.

Si tratta di un problema serio, non essendo oltretutto chiaro quale sia il testo che le Commissioni intendono trasmettere alla V Commissione per il relativo esame. Non potrà, infatti, certamente essere quello già votato in precedenza; ricorda infatti che la V Commissione, nel proprio parere, ha chiesto ai relatori, al Governo ed alle Commissioni di concordare un nuovo testo da trasmettere nuovamente alla V Commissione per le valutazioni di competenza.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la nuova formulazione dell'emendamento 50.10 è in corso di definizione da parte dei relatori e del Governo, che hanno preannunciato che a breve sarà disponibile.

Giovanni FAVA (LNP) segnala la necessità che le Commissioni si riuniscano non appena possibile per esaminare la nuova formulazione dell'articolo 50.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che le Commissioni esamineranno non appena possibile la nuova formulazione dell'emendamento 50.10 e sarà previsto un termine per la presentazione di subemendamenti.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede se con riguardo all'articolo 50-*bis* l'intenzione sia quella di trasmettere alla Commissione Bilancio il medesimo testo già approvato dalle Commissioni.

Donato BRUNO, *presidente*, conferma che le Commissioni chiederanno alla V

Commissione il riesame dell'articolo 50-*bis*, nel testo già approvato.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, fa presente che alle ore 13.45 è prevista la seduta delle Commissioni riunite VI e X per avviare l'esame del decreto-legge in materia di liberalizzazioni.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) segnala che vi sono sempre problemi dovuti alla sovrapposizione delle sedute delle Commissioni, essendo riunita sempre oggi anche la Commissione bicamerale per il contrasto alla contraffazione.

Giovanni FAVA (LNP) fa presente che la Commissione bicamerale per il contrasto alla contraffazione, di cui è presidente, è stata convocata per la giornata odierna la scorsa settimana, quando le previsioni sull'andamento dei lavori delle Commissioni riunite erano ben diverse. Sulla tempistica non si può certo dire che i ritardi siano dovuti alle opposizioni visto che si sta aspettando che la maggioranza trovi una soluzione. Chiede quindi al presidente di chiedere un nuovo rinvio dell'avvio della discussione in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che le Commissioni debbano prima cercare in ogni modo di concludere i lavori in tempo utile per l'avvio della discussione in Assemblea nei tempi fissati. Sospende quindi brevemente la seduta in attesa della presentazione del nuovo articolo 50.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.30.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 50.100 (*vedi allegato 1*), il cui termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 13.45 di oggi.

Giovanni FAVA (LNP) chiede al Governo un chiarimento sul comma 2-*ter* dell'emendamento 50.100 dei relatori, ai sensi del quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si limita a

verificare la possibilità di emanare misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A suo avviso, formulata in questi termini, la disposizione risulta eccessivamente discrezionale: non è chiaro su quali criteri dovrà basarsi la predetta amministrazione per decidere se emanare o meno le misure in questione.

Il viceministro Vittorio GRILLI chiarisce che la formulazione del comma tiene conto del fatto che l'attività dei giochi è oggetto di concessioni e di rapporti di carattere negoziale con i concessionari e che il Ministero dell'economia e delle finanze deve quindi verificare quali margini esistano per reperire maggiori entrate per questa via.

Giovanni FAVA (LNP) rileva che la copertura finanziaria dell'articolo è quindi incerta, in quanto il Governo non è in grado di quantificare fin d'ora le risorse che potrà reperire dall'adozione di misure in materia di giochi pubblici.

Il viceministro Vittorio GRILLI chiarisce che le risorse da reperire dai giochi pubblici non abbisognano di essere quantificate in quanto il comma 2-ter si limita a prevedere che le eventuali maggiori entrate che dovessero derivare dall'adozione di misure in materia di giochi saranno destinate alle finalità di cui all'articolo 50.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che il comma 2-ter non reca la copertura finanziaria dell'articolo, dal momento che i commi precedenti recano autonome misure di copertura finanziaria. Il comma 2-ter si limita ad introdurre anche per la scuola una misura analoga a quella già prevista dall'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996 per i beni culturali: in sostanza il comma 2-ter chiede al Governo di rinegoziare gli accordi con i concessionari dei giochi pubblici per verificare la possibilità di ricavare per quella via nuove risorse, le quali sarebbero destinate alle finalità di cui all'ar-

ticolo 50 in aggiunta rispetto alle risorse già stanziare nei commi precedenti del medesimo articolo.

Raffaele VOLPI (LNP) ringrazia il deputato Bressa per aver fornito i chiarimenti che erano stati chiesti al Governo, mettendo in questo modo in chiaro quali siano i referenti politici principali del Governo stesso. Sottolinea quindi nuovamente l'esigenza che i relatori non si facciano tramite di proposte emendative provenienti dal Governo, esponendo il Parlamento ai richiami del Capo dello Stato come quelli relativi all'introduzione nei testi dei decreti-legge di materie estranee al contenuto iniziale come è più volte avvenuto nel corso della discussione.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede se per finanziare le nuove disposizioni in materia di autonomia scolastica sia prevista l'introduzione di nuovi giochi. Sottolinea che il reperimento di risorse da giochi e lotterie implica delicate considerazioni di carattere etico, ricordando che in altre sedi parlamentari si sta affrontando il tema della dipendenza da giochi.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede di chiarire a quale provvedimento si riferisca l'espressione « predetto decreto » contenuta al capoverso 7 dell'articolo 2-bis.

Renato BRUNETTA (PdL) giudica risibile il contenuto dell'articolo 2-ter e ritiene che il testo dell'emendamento 50.100 dei relatori dovrebbe essere inviato al Comitato per la legislazione perché lo traduca in linguaggio giuridico. Dichiarò altresì di non comprendere come il comma 3-ter contribuisca alla semplificazione.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che la locuzione introdotta alla lettera b) « alunni con bisogni educativi speciali » rappresenti in realtà uno stratagemma per assumere insegnanti di sostegno soprattutto nelle regioni meridionali. Con riferimento alla copertura prevista dal comma 3-ter, lamenta che in Italia vi sono centinaia di

famiglie che hanno al proprio interno soggetti che soffrono di dipendenza dal gioco. Lo Stato, pertanto, dovrebbe intervenire con provvedimenti finalizzati a risolvere questa piaga sociale piuttosto che cercare maggiori entrate attraverso i giochi pubblici.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni. Sottolinea altresì che l'emendamento 50.100 dei relatori presenta correzioni sostanziali rispetto all'emendamento 50.10 approvato nella seduta di ieri.

Giovanni FAVA (LNP) facendo seguito a quanto evidenziato dal collega Brunetta, ritiene che il testo dovrebbe essere comunque trasmesso al Comitato per la legislazione. Ricorda quindi che alle 13.45 le Commissioni riunite VI e X sono convocate.

Rileva quindi che, se come emerge dagli organi di stampa si è giunti ad una crisi di questa maggioranza « posticcia », è opportuno dirlo con chiarezza e sospendere i lavori. Ritiene che mediazioni al ribasso come questa fanno male al Parlamento. Occorre infatti approvare leggi applicabili e sensate.

Donato BRUNO, presidente, avverte che è stato presentato il subemendamento Bragantini 0.50.100.1 (*vedi allegato 2*).

Matteo BRAGANTINI (LNP) illustra il subemendamento Bragantini 0.50.100.1, volto a sopprimere il comma 2-ter che, come è emerso anche dall'intervento del collega Bressa, si può eliminare senza stravolgere la volontà del Parlamento. Ricorda, infatti, che presso la VI Commissione sono da tempo oggetto di esame alcune proposte di legge che vertono sulla materia dei giochi, per prevedere un intervento complessivo e razionale dell'intera problematica. Ritiene quindi che il comma in discussione non sia necessario, mentre è importante che il Governo preveda quanto prima un intervento normativo di carattere generale

sulla materia, sia dal punto di vista delle entrate dello Stato sia per risolvere le questioni di carattere sociale legate ai giochi, nonché quelle relative alla localizzazione delle aree ed alle connessioni con la criminalità.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che il suo gruppo presentando l'emendamento 50.10 ha posto un problema molto serio che attiene alla qualità dell'offerta formativa in Italia, considerato che l'articolo 50 del decreto-legge non forniva risposte adeguate.

Fa presente di essere consapevole che il lavoro svolto costituisce un punto di mediazione che è solo l'inizio di una battaglia che il suo gruppo continuerà a fare. Vi sono infatti le condizioni affinché possano arrivare nuove risorse in relazione a quanto previsto dall'emendamento.

Rileva che il ministro Profumo, chiamato ad adottare le linee guida, potrà soddisfare le esigenze poste dal suo gruppo e che oggi non sono state soddisfatte.

Esprime quindi il voto favorevole anche se critico ribadendo che si tratta solo di un punto di partenza e non di arrivo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) invita tutti i gruppi a tenere conto di quanto previsto dal subemendamento Bragantini 0.50.100.1. Visto che vi è la possibilità di intervenire con il decreto-legge in materia fiscale sui giochi è opportuno prendere il tempo necessario evitando « colpi di mano ».

Rileva, infatti, che vi sono molte altre questioni importanti all'esame del Parlamento che attendono da tempo risposte. Quello della scuola è sicuramente un tema rilevante che non può tuttavia essere affrontato singolarmente. Se non è necessario il comma 2-ter per la copertura finanziaria del nuovo articolo 50 invita quindi tutti i gruppi a votare a favore del subemendamento Bragantini 0.50.100.1, adottando poi un intervento di portata generale sulla materia dei giochi. Non vanno invece destinati fondi a un intervento sicuramente importante che tuttavia non può essere esclusivo.

Stefano SAGLIA (Pdl), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Bragantini 0.50.100.1. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 50.100 dei relatori.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bragantini 0.50.100.1

Antonio BORGHESI (IdV) pur con tutti i limiti già evidenziati ritiene che il nuovo articolo 50 costituisca una prima risposta dopo tanto tempo ai problemi della scuola, a cui i fondi sono stati tagliati in modo inaccettabile in questi anni.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sottolineando che, poiché in questi anni sulla questione della scuola si è perso troppo tempo, occorre cominciare da questo emendamento per recuperare quanto possibile.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, richiamando l'importante lavoro svolto dalle Commissioni. Con l'intervento in questione si è potuto prevedere un intervento di sostegno alla scuola, che è stato temperato con l'obiettivo di grande importanza per il paese che è quello del contenimento della spesa pubblica e del rispetto delle indicazioni fissate, in particolare, dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica.

Giovanni FAVA (LNP) dichiara che il suo gruppo condivide la finalità dell'articolo 50, ma avrebbe preferito una copertura finanziaria che non inasprirebbe il prelievo fiscale sugli alcolici. Manifesta quindi forte perplessità che la Commissione Bilancio possa esprimere parere favorevole sul testo dell'emendamento 50.100, che senza risolvere i problemi del precedente testo appare sotto ogni punto di vista peggiore.

Le Commissioni approvano l'emendamento 50.100 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sarà inviata alla V Commissione la richiesta di parere di competenza. Avverte che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad oggi alle ore 15.10.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 15.55.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta di riesame, la Commissione Bilancio ha espresso un nuovo parere, alla luce del quale, i relatori hanno presentato i nuovi emendamenti 50.200 e 50-bis.100, nonché una nuova formulazione dell'emendamento 31-bis.100 (*vedi allegato 1*).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime parere favorevole sulle proposte emendative dei relatori.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce l'importanza della soppressione della voce 12-bis inserita nella tabella A recante l'elenco delle disposizioni abrogate.

Fa presente che l'abrogazione ivi prevista impedisce al Governo di intervenire qualora, nelle more della conversione del decreto in esame, dovesse verificarsi un evento calamitoso. La situazione che si determinerebbe è a tal punto grave che, ove le Commissioni decidessero di non rivedere la propria posizione su questo punto, il Governo sarebbe costretto a valutare la possibilità di porre la fiducia su un testo del decreto diverso da quello risultante dall'esame delle Commissioni ovvero, dal momento che risulterebbe un grave profilo di copertura finanziaria, di modificare il testo al Senato.

Fa appello pertanto alla responsabilità delle Commissioni perché queste non sopprimano il fondo di cui al comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del re-

latore per la X Commissione, onorevole Saglia, ribadisce al sottosegretario Polillo quanto già detto in precedenti occasioni, ossia che i relatori non intendono rivedere la propria posizione su questo punto.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene che l'ipotesi prospettata dal sottosegretario Polillo sia estremamente grave in quanto la prassi consolidata sotto questo Governo è che la questione di fiducia sia posta sul testo risultante dall'esame delle Commissioni.

Gianclaudio BRESSA (PD) prende atto che sull'articolo 50 il Governo compie un ulteriore passo indietro. Nel confermare che il suo gruppo, per senso di responsabilità, non modificherà la propria posizione rispetto al provvedimento, giudica tuttavia poco serio questo modo di comportarsi.

Ludovico VICO (PD) si dichiara perplesso per le dichiarazioni del sottosegretario Polillo, che ritiene prive di serenità. Ricorda che l'abrogazione del comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 non incide sul fondo per le spese impreviste. Ricorda che la Corte Costituzionale ha già annullato la disposizione ad esso connessa, ma non poteva incidere anche su questo comma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.7, 3.11, 31-*bis*.100 (*nuova formulazione*), 47-*bis*.100, 47-*sexies*.100 dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che quanto accaduto sia particolarmente grave: questa mattina le Commissioni hanno approvato l'emendamento 50.100 dei relatori che era frutto del lavoro svolto dai relatori con il Governo, nel corso di una riunione informale cui erano presenti anche il viceministro Grilli e il sottosegretario Polillo. Tale emendamento non è stato però poi avallato dal Governo nella Commissione Bilancio. Poiché non è immaginabile che la proposta di riformulazione concordata questa mattina non fosse

stata già valutata sotto il profilo dell'impatto sulle finanze pubbliche, quanto è accaduto è ingiustificabile e gravemente lesivo del rapporto di fiducia tra il Parlamento e il Governo. Ribadisce che per senso di responsabilità il suo gruppo non assumerà posizioni estreme, ma ritiene tutto ciò un gravissimo sopruso da parte del Governo.

Pierguido VANALLI (LNP) fa presente che quanto affermato dal collega Bressa sembra piuttosto la dichiarazione di voto di un gruppo di opposizione. D'altronde è evidente che ci si trova di fronte ad una maggioranza variegata che si disunisce quando si toccano interessi concreti. Peraltro è normale che questo Governo non possa sempre fare tutto quello che dice il Partito democratico.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, pur prendendo atto che sono stati accolti molti emendamenti del suo gruppo che hanno consentito di migliorare il testo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara di comprendere il collega Bressa in quanto l'articolo 50 come risulta dal nuovo parere della Commissione Bilancio è significativamente diverso da quello deliberato dalle Commissioni. Auspica d'altra parte che sui problemi della scuola si possa tornare costruttivamente in un'altra occasione, specificamente destinata alla discussione degli stessi, atteso che quello in esame non è il provvedimento indicato per questo tipo di interventi, essendo esso già stato aggravato, in sede di conversione, di modifiche di contenuto eterogeneo, con un esito finale che non è il migliore possibile.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 50.200 e 50-*bis*.100 dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda come il sottosegretario Polillo abbia più volte assunto un atteggiamento particolarmente disinvolto nei rapporti con il Parlamento. Chiede peraltro di chiarire se il

Governo intenda presentare un nuovo maxi emendamento sul quale porre la questione di fiducia, preannunciando che in tal caso il suo gruppo non voterà a favore.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che, nonostante tutte le problematiche emerse negli ultimi giorni in relazione al provvedimento in esame, il suo gruppo voterà a favore dello stesso, ritenendo che vada nella direzione di una semplificazione della vita dei cittadini e delle imprese.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, rilevando come ci si trovi di fronte ad una maggioranza sempre meno definibile. Ritiene che l'intervento testé svolto dal collega Borghesi renda ancora più confuso il quadro politico. Sottolinea l'importanza di quanto testé affermato dal collega Bressa, dando atto al ministro Patroni Griffi di essere stato sempre presente alle sedute delle Commissioni dando risposta a tutte le questioni poste, dimostrando un atteggiamento di correttezza verso il Parlamento non sempre verificatosi in passato da parte del Governo.

Sottolinea quindi come all'esito dei lavori delle Commissioni, che hanno svolto una discussione vera ed un dibattito aperto, sia stato definito un testo espressione della volontà del Parlamento. Qualora il Governo non ne tenga conto anche il suo gruppo muterà atteggiamento adottando misure ostruzionistiche.

Maurizio TURCO (PD) rileva come egli non faccia parte di questa maggioranza ma sostiene il Governo in carica. Sottolinea come, dopo la recente approvazione delle modifiche costituzionali da parte della Camera che hanno portato alla definizione del principio del pareggio di bilancio, il provvedimento in esame non ne sia il migliore esempio.

Preannuncia quindi il suo voto favorevole sul testo elaborato dalla Commissione così come su un eventuale maxi emendamento che il Governo dovesse ritenere di presentare.

Paolo ROMANI (PdL) rileva come nella definizione del testo in esame sia stato seguito un metodo positivo, improntato ad un confronto quasi sempre aperto e trasparente tra il Governo e il Parlamento. Evidenzia tuttavia come il provvedimento in esame contenga numerose disposizioni in materia di semplificazione ma poche norme finalizzate allo sviluppo.

Rileva infatti che a causa dei vincoli connessi all'ammissibilità degli emendamenti ed alle valutazioni della Commissione bilancio non è stato possibile introdurre interventi importanti, quali le misure sulle società di rete o sui regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 9 del 1991 e di cui al decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1995 (Alcoa).

Evidenzia come il valore aggiunto che il Parlamento potrebbe dare sui testi elaborati dal Governo viene in tal modo in parte vanificato: andrebbe quindi forse valutata l'opportunità di modificare tale modo di procedere almeno fin quando vi è una situazione di emergenza economica per il Paese. Diversamente infatti si rischia di non poter raggiungere gli obiettivi preposti. Ricorda infatti che sul decreto-legge sulle liberalizzazioni che la Camera si appresta ad esaminare vi sarà lo spazio per eventuali limitate modifiche e lo stesso avverrà al Senato con riguardo al provvedimento in esame.

Ricorda, infine, come su alcune misure di contenuto tipicamente industriale, come quelle riguardanti la filiera di alluminio in Sardegna, sia stato preso l'impegno da parte del sottosegretario De Vincenti per trovare soluzioni affinché sia salvata la filiera produttiva italiana.

Richiamate le considerazioni testé svolte preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, volto a realizzare politiche di semplificazione alle quali dovranno seguirne ulteriori.

Segnala quindi il rischio che si confonda l'alleanza tra forze responsabili in Parlamento con una palude consociativa in cui predominano norme gravate da diversi interessi.

Invita quindi tutti a tenere conto maggiormente delle esigenze di sostenibilità finanziaria delle disposizioni e della necessità di procedere con maggiore ordine.

Renato BRUNETTA (PdL) rileva come, in nome dell'emergenza economica, si stanno approvando una serie di decreti-legge *omnibus* che uniti ai recenti richiami del Presidente della Repubblica in relazione all'*iter* parlamentare dei provvedimenti di urgenza, porta ad uno svilimento dell'azione del Parlamento.

Sottolinea come i recenti provvedimenti assunti siano in realtà configurabili come disegni di legge, configurati con un'ampia varietà di disposizioni, con i caratteri dei decreti-legge. Invita quindi la Commissione affari costituzionali a svolgere un'approfondita riflessione su tali profili chiedendosi, in particolare, dove si stia andando con questa sequenza di decreti-legge che, se potevano essere giustificati in un primo momento come avvenuto con il decreto-legge n. 201 del 2011, non trovano ora più ragione di essere. Il Paese ha infatti bisogno di provvedimenti di riordino di carattere strutturale, che non abbiano i vincoli propri dei decreti-legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono state predisposte alcune correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 3*), che sottopone all'approvazione delle Commissioni.

Elena CENTEMERO (PdL) segnala la necessità di apportare la seguente correzione di forma all'emendamento 50.200 dei relatori che recepisce il parere della Commissione bilancio: al comma 2-*bis* dopo le parole « organici delle autonomie » inserire la seguente « e ».

Le Commissioni approvano le correzioni di forma proposte.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Chiedono inoltre di essere autorizzate a riferire oralmente.

Sull'ordine dei lavori.

Raffaele VOLPI (LNP) intende preliminarmente ringraziare le presidenze delle Commissioni e gli uffici per l'intenso lavoro svolto in relazione al provvedimento in esame. Rileva come anche da parte del ministro Patroni Griffi vi sia stata una grande disponibilità nell'ambito dei lavori delle Commissioni.

Deve peraltro esprimere un certo disagio rispetto alla situazione che si è verificata nella seduta odierna, quando il sottosegretario all'economia ed alle finanze, Gianfranco Polillo, ha espresso la propria posizione con modalità, quasi di ricatto, non consone ad un membro del Governo.

Rileva come l'Esecutivo in carica si caratterizzi per parlare poco in Parlamento e molto sugli organi di stampa, come è avvenuto di recente in merito alla legge per il contrasto alla corruzione. Ritiene che tale atteggiamento tuttavia debba finire.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva come probabilmente da parte del Governo in carica non vi sia ancora una completa dimestichezza con la dimensione della politica. A suo avviso, tuttavia, il collante della politica a volte può essere di ausilio ed è importante in ogni caso che sia sempre rispettato il ruolo del Parlamento.

Rileva in ogni modo come la questione posta dal collega Volpi, così come quella evidenziata dal collega Brunetta, potranno essere oggetto di un'attenta riflessione da parte della I Commissione. Sarà inoltre sua cura portare a conoscenza del sottosegretario Polillo quanto emerso nella seduta odierna.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda come tutti i ministri ed i sottosegretari sono stati chiamati uno per uno nelle sedute delle Commissioni I e X per fare quello che stanno effettivamente facendo, e molto bene, ovvero « rompere le scatole » a tutta l'Italia.

La seduta termina alle 16.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 614 del 29 febbraio 2012, a pagina 20, prima colonna, ventunesima riga, deve leggersi: « Gidoni 11.28 » in luogo di: « Montagnoli 11.28 », a pagina 28, prima colonna, decima riga, deve leggersi: « Mariani 20.013 » in luogo di: « Amici 20.013 », a pagina 37, seconda colonna, trentanovesima riga, deve leggersi: « Libè 43.03 » in luogo di: « Delfino 43.03 », a pagina 43, seconda colonna, ventitreesima riga, deve leggersi: « 56.012 Galli » in luogo di: « 56.012 Cicu », a pa-

gina 44, seconda colonna, decima riga, deve leggersi: « Froner 57.20 » in luogo di: « Giovanelli 57.20 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 616 del 6 marzo 2012, a pagina 10, prima colonna, ottava riga, dopo la parola « Commissioni. », deve aggiungersi il seguente periodo « Sull'articolo aggiuntivo 47.016 segnala peraltro che potrebbero esserci problemi di compatibilità comunitaria. » e, a pagina 16, seconda colonna, trentasettesima riga, dopo le parole: « carta acquisti », sono aggiunte le seguenti: « , ai sensi del decreto legislativo n. 251 del 2007 (direttiva qualifiche), secondo il quale « I titolari dello *status* di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria »; alla medesima colonna, quarantunesima riga, dopo le parole: « protezione internazionale » sono aggiunte le seguenti: « proprio in virtù della norma citata dal deputato Vassallo ».

ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI****ART. 1.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

1. 7. I relatori.

ART. 3.

Al comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

3. 11. I relatori.

ART. 4.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dell'autorizzazione aggiungere le seguenti: di spesa e al medesimo periodo, sostituire le parole: come rifinanziata con le seguenti: come integrata, da ultimo,.

4. 9. I relatori.

ART. 7.

Al comma 3, sopprimere, le parole da: e, a richiesta fino alla fine del comma.

7. 4. I relatori.

ART. 12-bis.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12-bis. 100. I relatori.

ART. 25.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

25. 17. I relatori.

ART. 31.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

31. 2. I relatori.

ART. 31-bis.

Al comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:

a) *al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;*

b) al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: a carico delle amministrazioni con le seguenti: per la finanza pubblica;

c) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.;

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

31-bis. 100. (nuova formulazione) I relatori.

ART. 32.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ri-

cerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

32. 101. I relatori.

ART. 35.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: delle finanze pubbliche con le seguenti: della finanza pubblica.;

35. 31. I relatori.

ART. 47.

Al comma 2, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

47. 31. I relatori.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: e a condizione che non si producano nuovi oneri con le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri.

47. 32. I relatori.

ART. 47-bis.

Sopprimere il comma 2.

47-bis. 100. I relatori.

ART. 47-quater.

Al capoverso comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

47-quater. 100. I relatori.

ART. 47-sexies.

Sopprimerlo.

47-sexies. 100. I relatori.

ART. 49.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: con riferimento *con la seguente:* limitatamente.

49. 35. I relatori.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 50.

(Attuazione dell'autonomia).

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni linee guida per conseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.

2-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con cadenza triennale, a decorrere dall'anno scolastico immediatamente successivo all'emanazione del predetto decreto, è definita la consistenza numerica massima degli organici dell'autonomia e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. A decorrere dal medesimo anno scolastico si continua a dare applicazione al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità ivi previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete. ».

2-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali

maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo Stato per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

50. 100. I relatori.

All'emendamento 50. 100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013 – 2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità previste per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.;

b) al comma 2-ter sostituire le parole: allo Stato con le seguenti: allo stato di

previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

50. 200. I relatori.

ART. 50-*bis*.

Sopprimerlo.

50-*bis*. 100. I relatori.

ART. 56.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

56. 18. I relatori.

ART. 57.

Al comma 7, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: non derivano fino alla fine del comma con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

57. 24. I relatori.

ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.**ULTERIORE EMENDAMENTO
E SUBEMENDAMENTO PRESENTATO**

ART. 31-*bis*.

Al comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:

a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6

milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

31-*bis*. 100. I relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 50.100.

All'emendamento 50.100, sopprimere il comma 2-ter.

0. 50. 100. 1. Bragantini, Vanalli, Fava, Torazzi, Meroni, Volpi, Pastore.

ALLEGATO 3

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.**CORREZIONI DI FORMA**

All'articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: « codice del processo amministrativo » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 »;

al capoverso 9, le parole: « nei termini » sono soppresse;

al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: « previsti » è sostituita dalla seguente: « previsto »;

al capoverso 9-quinquies, le parole: « è espressamente indicato » sono sostituite dalle seguenti: « sono espressamente indicati » e le parole: « di cui all'articolo 2 » sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 2-ter:

alla lettera d), dopo le parole: « secondo la disciplina del » sono inserite le seguenti: « codice dell'amministrazione digitale, di cui al »;

alla lettera e), le parole: « degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « delle stesse ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 381 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « decreto del Presidente della Repubblica » sono

sostituite dalle seguenti: « regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;

al secondo periodo, dopo le parole: « dall'articolo 76 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 3, dopo le parole: « dagli articoli 5 e 6 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « alle disposizioni » sono inserite le seguenti: « del codice »;

alla lettera d), dopo le parole: « all'articolo 1937 del » sono inserite le seguenti: « codice dell'ordinamento militare, di cui al ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « lettere c), d) ed e), del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al ».

All'articolo 8:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 65 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

al comma 3, capoverso 3:

al primo periodo, le parole: « di livello comunitario » sono sostituite dalle seguenti: « adottata al livello dell'Unione europea »;

al secondo periodo, le parole: « Con eguale procedura si stabilisce » sono sostituite dalle seguenti: « Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita ».

All'articolo 11:

il comma 2 è soppresso;

al comma 4, le parole: « dalla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « dalla lettera b) » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 5, lettera b), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata »;

al comma 6:

al primo periodo, la parola: « comunitarie » è sostituita dalle seguenti: « di altro Stato dell'Unione europea »;

al secondo periodo, le parole: « Restano fermi i corsi di formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione »;

al comma 7, dopo le parole: « all'articolo 73 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e le parole: « dell'articolo 30, del » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 30 del codice di cui al »;

al comma 9, le parole: « decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » sono sostituite dalle seguenti: « Codice della strada ».

All'articolo 12:

al comma 2, alinea, le parole: « , presenti e futuri » sono soppresse.

All'articolo 13:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

All'articolo 14:

al comma 1, la parola: « comunitaria » è sostituita dalle seguenti: « del-

l'Unione europea » e la parola: « burocratici » è sostituita dalla seguente: « amministrativi »;

al comma 4, alinea, dopo la parola: « imprenditoriali » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 16:

al comma 5, lettera c), le parole: « dell'ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) »;

All'articolo 17:

al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 38 e 38-bis del » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al ».

All'articolo 18:

al comma 1, dopo le parole: « terzo periodo, » è inserita la seguente: « del ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « sono inseriti i seguenti: » sono sostituite dalle seguenti: « è inserito il seguente: ».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera a), capoverso ART. 6-bis, comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 62-bis del » sono inserite le seguenti: « codice dell'amministrazione digitale, di cui al »;

al comma 3:

alla lettera a), alinea, le parole: « del dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole »;

alla lettera b), capoverso ART. 84, comma 2, primo periodo, le parole: « , dalla quale risultano » sono sostituite dalle seguenti: « ; da essa risultano »;

alla rubrica, le parole: « e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono soppresse.

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: « e della tutela territorio » sono sostituite dalle seguenti: « e della tutela del territorio ».

All'articolo 24:

al comma 1, lettera e), la parola: « comunitaria » è sostituita dalle seguenti: « dell'Unione europea ».

All'articolo 28:

al comma 1, capoverso, la parola: « effettuati » è sostituita dalla seguente: « effettuata ».

All'articolo 30:

al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: « l'ammissibilità » sono sostituite dalle seguenti: « l'ammissione » e le parole: « utilizzatrici finale » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzatrici finali ».

All'articolo 35:

al comma 2, lettera a), le parole: « e poteri » sono sostituite dalle seguenti: « e i poteri ».

All'articolo 37:

al comma 1, capoverso 6-bis le parole « entro il termine di cui al precedente comma » sono soppresse e dopo le parole « sospende la domanda » sono inserite le seguenti: « per tre mesi ».

All'articolo 38:

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: « 2-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis ».

All'articolo 39:

al comma 1, la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata ».

All'articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: « All'articolo 31 del » sono inserite le seguenti: « co-

dice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al ».

All'articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: « e 314 del » sono inserite le seguenti: « codice dell'ordinamento militare, di cui al » e le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore ».

All'articolo 44:

ai commi 1 e 2, le parole: « del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » sono sostituite dalle seguenti: del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

al comma 2, le parole: « dopo le parole: “la disposizione di cui al comma ” sono aggiunte le seguenti: “e al comma 1-bis, lettera a)” » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: “la disposizione di cui al comma 1 non si applica” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a)” ».

All'articolo 45:

al comma 1, alinea, le parole: « Al decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo ».

All'articolo 46:

al comma 2, dopo le parole: « lettera h), del » sono inserite le seguenti: « codice del consumo, di cui al ».

All'articolo 48:

al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: « avviene » è sostituita dalle seguenti: « sono eseguite ».

All'articolo 49:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono soppresse.

All'articolo 50:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « e le province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 52:

al comma 1, alinea, e al comma 2, alinea, dopo le parole: « e le province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 55:

al comma 1, le parole: « personale strutturato » sono sostituite dalle seguenti: « personale di ruolo ».

All'articolo 56:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo »;

alla lettera b), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata ».

All'articolo 57:

al comma 1, lettera b), le parole: « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 » sono soppresse;

al comma 4, le parole: « sono rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « sono rilasciati »;

al comma 8, le parole: « già in essere in capo ai suddetti stabilimenti » sono sostituite dalle seguenti: « già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti »;

al comma 10, le parole: « del relativo Regolamento di esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ».

All'articolo 60:

al comma 2, lettera a), le parole: « ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri » sono sostituite dalle seguenti: « ai cittadini di Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri ».

Alla tabella A:

dopo le parole: « Tabella A » sono aggiunte le seguenti: « (articolo 62, comma 1) ».

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (<i>Esame e rinvio</i>) | 27 |
|---|----|

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame del provvedimento in titolo sia rinviato ad altra seduta, in quanto la Commissione X è stata finora impegnata nell'esame del decreto-legge sulle semplificazioni ed è ulteriormente convocata, in congiunta con la I Commissione, tra meno di un'ora.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea che nella seduta odierna è prevista solamente la relazione da parte dei relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea come, dopo le relazioni che saranno svolte dai relatori sul provvedimento, i deputati che ritengano di intervenire già nella seduta di oggi debbano essere messi nelle condizioni di poterlo fare, rilevando, tuttavia, come l'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni già lamentata dal deputato Fava rischi di impedire tale possibilità, pregiudicando in tal modo l'esercizio delle prerogative parlamentari.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, assicura che a tutti i parlamentari sarà garantito il diritto di intervenire in discussione.

Francesco BARBATO (IdV) esprime grandi perplessità sulle modalità con le quali si sta procedendo all'inizio dell'esame in sede referente del provvedimento, lamentando come si stia realizzando una contrazione senza precedenti degli spazi di esame parlamentare di un provvedimento che era stato propagandato

dal Governo come un intervento legislativo di rilievo epocale, ma che in realtà non contiene alcuna misura realmente incisiva, anche in considerazione del fatto che non vengono toccate le rendite di posizione di cui godono le banche e le assicurazioni.

Sottolinea quindi come l'organizzazione dei lavori prospettata dalla presidenza, a partire dalla decisione di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di lunedì 12 marzo prossimo, risulti assolutamente insoddisfacente e, finanche, poco democratica, impedendo, di fatto, ai parlamentari, di svolgere la funzione che spetta loro.

Andrea LULLI (PD), considerata l'importanza del provvedimento d'urgenza in esame, propone di lavorare anche durante il fine settimana.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nel convenire che alla Camera è stato concesso un tempo molto ristretto per l'esame di un decreto-legge di notevole portata normativa, sottolinea che in sede di ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni, si valuteranno i tempi per un esame congruo del provvedimento in titolo.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede al Governo di indicare chiaramente quali siano i margini per la modifica del testo trasmesso dal Senato. Si associa alla richiesta del collega Fava di rinviare la seduta odierna, in considerazione degli impegni con la I Commissione sul cosiddetto decreto semplificazioni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) domanda alla presidenza se sussista la disponibilità a modificare la data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento al fine di assicurare alle Commissioni riunite maggiori spazi di esame del provvedimento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda che, già in occasione della riunione congiunta, svoltasi ieri, dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il suo

gruppo aveva sottolineato la necessità di disporre di tempi di esame più ampi di quelli ipotizzati, nonché di procedere ad alcune audizioni.

Dal momento che tali aspetti non sono stati ancora chiariti, non ritiene opportuno avviare, nella seduta odierna, l'esame del provvedimento, anche al fine di consentire ai componenti delle Commissioni di prendere conoscenza dei contenuti del decreto-legge.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) propone di convocare le Commissioni domani immediatamente dopo la probabile votazione di fiducia sul decreto-legge semplificazioni.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad intervenire per rispondere ai quesiti posti.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che il decreto-legge è stato molto approfondito e migliorato nel corso dell'esame al Senato. Sottolineata la necessità di convertire il provvedimento d'urgenza entro i termini previsti, non esclude tuttavia un confronto approfondito anche in questa sede; da tale confronto potranno scaturire per il Governo indicazioni e proposte di cui si terrà conto sia nell'applicazione delle disposizioni normative sia in eventuali successivi provvedimenti. Ritiene, tuttavia, prematuro manifestare la posizione del Governo in merito ad eventuali modifiche del testo.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rileva che è prerogativa di ogni singolo parlamentare presentare proposte emendative.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritiene che, alla luce delle dichiarazioni, testé rese dal sottosegretario De Vincenti, le quali sanciscono, di fatto, l'abdicazione all'autonomia politica della Camera, sia opportuno comprendere quale sia la posizione dei diversi gruppi parlamentari rispetto alle prospettive del provvedimento

Enzo RAISI (FLpTP), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Cosimo Ventucci, dichiara che è intenzione dei relatori iniziare nella giornata odierna l'esame del provvedimento in titolo. Chiede, quindi, al Governo di aprire un tavolo di confronto con i relatori e con le Commissioni poiché, finché vi è un sistema bicamerale perfetto, non può essere considerato esaustivo il lavoro svolto da un solo ramo del Parlamento.

Andrea LULLI (PD), osserva che il provvedimento reca disposizioni molto importanti e che vi è l'esigenza di convertirlo in legge entro il prossimo 24 marzo, ritiene che le possibilità di una modifica del testo dipendano dalla capacità delle Commissioni di lavorare in tempi molto stretti, e senza perdite di tempo, impegnando, se necessario, anche il fine settimana.

Alberto TORAZZI (LNP) sollecita il Governo a rispettare le prerogative di tutti i parlamentari. Atteso che il provvedimento è stato all'esame del Senato per oltre un mese, ritiene che non debbano essere compresi i tempi di lavoro della Camera.

Ignazio MESSINA (IdV), con riferimento alle dichiarazioni del deputato Formisano, rileva come il deputato Barbato abbia dovuto lasciare la seduta per svolgere un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea, sottolineando inoltre come i componenti delle Commissioni appartenenti a gruppi di minori dimensioni siano obbligati a seguire contemporaneamente più questioni, in sedi diverse e non possano assicurare la costante presenza a tutte le sedute.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, sottolinea come l'ipotesi, prospettata da alcuni, di proseguire nell'esame del provvedimento anche nelle giornate di venerdì, sabato e domenica prossimi, non sia vista dal suo gruppo come una minaccia, ma come una opportunità rispetto alla quale è pienamente favorevole.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore per la VI Commissione*, rileva innanzitutto come il provvedimento, che si componeva, nel testo originario, di 98 articoli, si sia arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di altri contenuti, giungendo a contare ben 119 articoli, i quali intervengono su ambito piuttosto ampio di materie.

Evidenzia quindi come il decreto-legge si articoli in tre Titoli, recanti rispettivamente misure in materia di concorrenza, misure in materia di infrastrutture e misure per consentire l'armonizzazione dell'ordinamento interno alla disciplina europea.

In tale contesto sottolinea come, secondo le intenzioni programmatiche dichiarate dal Governo nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione presentato al Senato, l'intervento normativo sia complessivamente orientato all'obiettivo di promuovere le condizioni per la ripresa economica del Paese attraverso la rimozione di quegli ostacoli che caratterizzano storicamente il sistema sociale ed economico italiano e che si sostanziano in norme protezionistiche o, comunque, di ostacolo allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali.

In tale prospettiva il decreto-legge intende rivedere il quadro normativo, eliminando gli ostacoli ingiustificati all'accesso al mercato e le rendite di posizione esistenti, ampliando le opportunità di lavoro e rafforzando le prospettive di mobilità e di promozione sociale.

In tale ambito investono precipuamente gli aspetti di interesse della Commissione Finanze soprattutto il Capo VI del Titolo I, recante disposizioni in materia di servizi bancari ed assicurativi, che si compone degli articoli da 27 a 35, quindi, nell'ambito del Capo III del Titolo II, gli articoli da 59 a 61, nonché, nell'ambito del Capo III del Titolo III, gli articoli da 90 a 97-*bis*.

Passando alla descrizione delle singole disposizioni, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della VI Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, che introduce nel capo VII del titolo V del libro V del Codice civile, relativo alle

società a responsabilità limitata, un nuovo articolo 2463-*bis*, il quale prevede, al primo comma, la nuova figura della società semplificata a responsabilità limitata, che può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

Il secondo comma stabilisce che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello *standard* da definire con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto per la società a responsabilità limitata ordinaria, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione; al riguardo la norma specifica che il conferimento del capitale deve farsi in denaro e essere versato all'organo amministrativo;

4) alcuni requisiti previsti dalla disciplina per la società a responsabilità limitata, vale a dire l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza, le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

5) il luogo e la data di sottoscrizione;

6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

Ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 2463-*bis*, la denominazione di so-

cietà a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Il quarto comma introduce il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età, prevedendo in tali casi la nullità dell'atto.

A tale riguardo evidenzia l'opportunità di specificare che tale nullità non si applica nel caso di cessioni *mortis causa*, in considerazione delle conseguenze improprie che avrebbe l'estensione della causa di nullità a tale tipologia di cessioni.

Per quanto non espressamente previsto dall'articolo, il quinto comma reca un rinvio generale alla disciplina della società a responsabilità limitata ordinaria (di cui al citato capo VII del titolo V del libro V del Codice civile).

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge prevede che, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sia tipizzato lo statuto standard della società e individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Ai sensi del comma 3, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria e per essi non sono dovuti onorari notarili.

Il comma 4 attribuisce al Consiglio nazionale del notariato compiti di vigilanza sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni dell'articolo da parte dei singoli notai, prevedendo che il Consiglio stesso pubblici ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

Nell'ambito delle misure generali di liberalizzazione recate dal Titolo I, Capo I, del decreto-legge, richiama, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 5 dell'articolo 1, il quale esclude dall'ambito di

applicazione delle misure di semplificazione e di abrogazione di norme autorizzative, limitative, restrittive o comunque condizionanti l'attività imprenditoriale, recate dal medesimo articolo 1, tra gli altri, i servizi finanziari (servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti).

L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle professioni regolamentate, con particolare riferimento all'abrogazione delle tariffe e alla regolamentazione del tirocinio.

Nell'illustrare il comma 1, il quale abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ricorda che le professioni interessate, in quanto aventi un ordine o un collegio e un albo professionale, sono le seguenti: agenti di cambio; agronomi e dottori forestali; agrotecnici e agrotecnici laureati; architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; assistenti sociali; attuari; avvocati; biologi; chimici; consulenti del lavoro; dottori commercialisti ed esperti contabili; farmacisti; geologi; geometri e geometri laureati; giornalisti; infermieri; ingegneri; medici chirurghi e odontoiatri; medici veterinari; notai; ostetriche; periti agrari e periti agrari laureati; periti industriali e periti industriali laureati; psicologi; revisori contabili; spedizionieri doganali; tecnici sanitari di radiologia medica; tecnologi alimentari.

Il comma 2 prevede che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, rinviando ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione dei parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe, in modo da salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

Il comma 3 reca una norma transitoria relativa alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 4 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. La disposizione vincola il professionista a rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

In ogni caso si prevede che la misura del compenso sia previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, debba essere adeguata all'importanza dell'opera e sia pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'ultimo periodo del comma stabilisce che al tirocinante deve essere riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Il comma 5 prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe, a loro volta abrogate per la determinazione del compenso del professionista.

Il comma 6 interviene sulla disciplina del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate, prevedendo che la durata del predetto tirocinio non possa essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni,

all'esito del corso di laurea. La disposizione fa comunque salva la normativa in materia di professioni sanitarie.

Il comma 7 reca alcune abrogazioni di coordinamento relative al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale ha stabilito che, fermo restando l'esame di Stato per l'accesso alle professioni, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9-bis novella le disposizioni della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) che prevedono la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile.

In particolare, la lettera a) prevede che, se la società tra professionisti assume la forma cooperativa, essa debba essere costituita da un numero di soci non inferiore a tre.

La lettera b) stabilisce che, in ogni caso, i soci professionisti per numero e partecipazione al capitale sociale devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e che il venir meno di tale requisito (senza che si ripristinino le condizioni precedenti entro 6 mesi) rappresenta causa di scioglimento della società con obbligo per i consigli dell'ordine (o collegi) di cancellare la società dall'albo.

La lettera c) impone di prevedere nell'atto costitutivo la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

La lettera d) consente al socio professionista di opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate.

La lettera e) fa salvi i diversi modelli societari già previsti dall'ordinamento e le associazioni professionali.

L'articolo 10 integra l'articolo 39, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha consentito l'ingresso nel capitale sociale dei confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi anche alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni e agli enti pubblici e privati, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione.

In tale contesto le modifiche apportate dall'articolo 10 precisano che le norme del predetto comma 7 si applicano anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti, vale a dire che l'ingresso nel capitale sociale di imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati è consentito anche nei confidi tra liberi professionisti.

L'articolo 12, comma 1, aumenta di 500 posti la tabella notarile, che determina il numero e la residenza dei notai all'interno dei cosiddetti distretti notarili.

Il comma 2 specifica che la distribuzione dei nuovi posti nei distretti e nei comuni dovrà essere effettuata da un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto dei parametri già dettati dalla legge n. 89 del 1913 (cosiddetta legge notarile).

Il comma 3 delinea la tempistica per l'espletamento delle procedure di concorso per la nomina di oltre 1.500 notai, disponendo che:

entro il 31 dicembre 2012 dovranno essere espletate le procedure per la nomina di 550 notai;

entro il 31 dicembre 2013 dovrà essere bandito un ulteriore concorso per un massimo di 500 posti;

entro il 31 dicembre 2014 dovrà essere bandito un ulteriore concorso per un massimo di 500 posti.

Concluse queste procedure ed assegnati i posti banditi, la tabella notarile dovrà

essere aggiornata ogni 3 anni e, annualmente, dovrà essere bandito un concorso per la copertura dei posti disponibili.

La disposizione specifica che tutte le procedure di selezione non devono durare più di un anno, dalla data di pubblicazione del bando a quella di nomina dei notai.

Il comma 4 novella l'articolo 26 della legge notarile, specificando il numero di giorni di presenza obbligatoria del notaio nella sua sede e prevedendo la possibilità per il notaio di aprire uffici secondari nel distretto notarile di appartenenza.

Il comma 5 novella l'articolo 27 della già citata legge notarile, estendendo l'esercizio della funzione notarile oltre il territorio del distretto notarile in cui è ubicata la sede e precisamente all'intero ambito territoriale della corte d'appello nella quale tale distretto notarile è inserito.

Il connesione con la modifica recata dal comma 5, il comma 6 interviene sull'articolo 82 della legge notarile, al fine di prevedere che le associazioni di notai, finalizzate a mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali, siano consentite purché i notai appartengano allo stesso distretto di corte di appello (in luogo della previgente limitazione di tale possibilità al solo distretto notarile).

Il comma 7 interviene invece sull'articolo 153 della legge notarile, ampliando i soggetti che possono promuovere l'azione disciplinare. A tale riguardo, in considerazione del fatto che il notaio potrà agire anche fuori dal proprio distretto notarile, all'interno del territorio della Corte d'appello, si prevede che l'azione disciplinare possa essere promossa anche dal procuratore della Repubblica e dal consiglio notarile competenti in relazione al luogo ove è stato commesso l'illecito disciplinare. Se l'infrazione è addebitata al presidente del consiglio notarile, l'iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio.

Il comma 8 reca una disposizione di coordinamento con la novella apportata

dal comma 7 all'articolo 155 della legge notarile, relativo al procedimento disciplinare.

Il comma 9 prevede che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 25 reca norme in materia di promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali.

In particolare, il comma 1 modifica alcuni profili della disciplina introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, mediante l'introduzione di un nuovo articolo 3-*bis* nel predetto decreto-legge.

Le novità principali introdotte sono:

a) l'obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali di estensione almeno provinciale da parte delle regioni entro giugno 2012 e, in caso di inadempimento, con poteri sostitutivi del Governo; a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, è riconosciuta alle Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale, individuando ambiti di dimensione diversa, a condizione che la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e rispetto a specifiche caratteristiche del servizio;

b) l'introduzione, ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 3-*bis*, di meccanismi premiali volti a incentivare gli affidamenti mediante gara, in termini di valutazione della « virtuosità » degli enti e di priorità nella distribuzione di finanziamenti statali; Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, qualifica come elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica la circostanza che siano stati adottati strumenti di tutela dell'occupazione; c) l'introduzione di un parere preventivo, obbligatorio e non vincolante dell'Autorità garante del mercato nel procedimento che gli enti locali devono effettuare per verificare le condizioni di affidamento in esclusiva piuttosto che di liberalizzazione dei servizi;

d) la prescrizione che, fin dal bando per l'affidamento, l'impresa concorrente si

impegni ad economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale;

e) la riduzione da 900.000 a 200.000 euro del valore economico massimo dei servizi che è possibile affidare *in house*;

f) la proroga dei termini di scadenza degli affidamenti *in house* non conformi, con possibilità di circostanziate deroghe e prescrizione della continuità nel servizio delle gestioni in scadenza;

g) l'estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale e fissazione delle scadenze degli affidamenti in essere, non conformi alla nuova disciplina.

Il comma 2 assoggetta le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali alle prescrizioni cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità interno, appalti, contratti e personale.

Il comma 3 riguarda le gare per l'attività di distribuzione del gas, ed integra la normativa vigente sull'ammissibilità dei soggetti alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Il comma 4 reca disposizioni volte a disciplinare l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani, prevedendo la possibilità di affidamento disgiunto di gestione degli impianti ed erogazione del servizio e disciplinando inoltre il caso in cui gli impianti non siano di titolarità degli enti locali di riferimento.

Il comma 5 novella l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che tale servizio è svolto, non in regime di privativa, ma mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva.

I commi 6 e 7 prevedono l'obbligo, assistito da sanzione, da parte dei concessionari e degli affidatari di servizio pubblico locale di fornire alcune informazioni economiche e finanziarie nei confronti degli enti locali che decidono di bandire una gara per l'affidamento del relativo servizio.

L'articolo 27, comma 1, modifica le disposizioni in materia di « conti correnti di base » e quelle relative alla riduzione delle commissioni interbancarie, introdotte dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 12 ha anzitutto ridotto la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore da 2.500 a 1.000 euro, imponendo inoltre alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ivi compresi gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione, nonché ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato di importo superiore a mille euro, mediante strumenti di pagamento elettronici e mediante le carte elettroniche istituzionali.

In conseguenza delle nuove soglie di utilizzo del contante, i commi da 3 a 8 dell'articolo 12 hanno demandato ad una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, Poste italiane SpA e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, il compito di definire le caratteristiche di un conto corrente di base o di un conto di pagamento di base che le banche sono tenute ad offrire senza prevedere costi di gestione.

In tale contesto la lettera a) del comma 1 sopprime il comma 7 dell'articolo 12, il quale, consentendo la tempestiva stipula della convenzione entro tre mesi dall'entrata in vigore decreto - legge n. 201 del 2011 (6 marzo 2012), configgeva con il comma 3 del predetto articolo 12, che fissa il termine per la tempestiva stipula della convenzione volta a definire le caratteristiche dei conti di base al 28 marzo 2012.

La lettera b) novella il comma 9 dell'articolo 12, fissando il termine per definire le regole per assicurare la riduzione delle commissioni interbancarie al 1° giugno 2012.

Rispetto alla formulazione originaria del comma 9, se ne dispone l'applicazione

entro i tre mesi successivi e si precisa che deve tenersi conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.

Si precisa inoltre che le regole generali siano definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, in particolare distinguendo le « componenti di servizio », ovvero quelle legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione, da quelle di natura variabile, legate al valore transatto, nonché valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.

Inoltre, dovrà essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare, per i soggetti che hanno diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.

La lettera *c)* riformula il comma 10 dell'articolo 12, il quale, ferma restando la valutazione di efficacia entro i sei mesi successivi, disciplina le conseguenze della mancata definizione e applicazione delle misure di riduzione dei costi, prevedendo, in tale ipotesi, che esse siano fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eliminando ogni riferimento al limite massimo di tali commissioni, che era in precedenza fissato all'1,5 per cento.

La lettera *d)* inserisce nel già citato articolo 12 un nuovo comma 10-*bis*, ai sensi del quale resta ferma la gratuità delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti per importi inferiori ai 100 euro, fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure di riduzione delle commissioni interbancario, ovvero che fissa le nuove misure.

La lettera *e)* modifica i criteri cui deve attenersi la convenzione (stipulata tra il MEF, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, Poste italiane SpA e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento) che definirà le caratteristiche del cosiddetto « conto corrente di base » o « conto di pagamento di base ».

In particolare, viene sostituita la lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 12, che – nella formulazione vigente – impone agli stipulanti la fissazione di un livello dei costi dei « conti di base » coerente con finalità di inclusione finanziaria, nonché conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base.

Si precisa inoltre che la convenzione stipulata dai soggetti istituzionali dovrà identificare le caratteristiche del conto « di base » anche in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della richiamata Raccomandazione, oltre che un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria, conformemente a quanto stabilito dalla richiamata Sezione IV.

Il comma 1-*bis* prevede che la delibera del CICR con cui deve essere dettata la disciplina di dettaglio in materia di remunerazione di banche e intermediari per affidamenti e sconfinamenti, di cui all'articolo 117-*bis* del Testo unico bancario (TUB), dovrà essere adottata entro il 31 maggio 2012, prevedendo altresì che la complessiva disciplina entri in vigore non oltre il 1° luglio 2012.

Il comma 2 obbliga banche e intermediari ad adeguare i contratti in corso alla predetta disciplina in materia di affidamenti e sconfinamenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 10-*bis*.

La norma precisa inoltre che l'adeguamento dovrà essere effettuato con l'introduzione di clausole conformi alla richiamata normativa sulla remunerazione per affidamenti e sconfinamenti.

Il comma 3 abroga i commi 1 e 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, che sancivano la nullità *ex lege*

di alcune clausole contrattuali onerose per il cliente bancario, relative ad affidamenti e sconfinamenti.

L'articolo 27-*bis* dispone la nullità delle clausole, comunque denominate, inserite nei contratti bancari che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte di concessione di linee di credito; messa a disposizione delle medesime e loro mantenimento in essere; utilizzo di linee di credito anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido.

Al riguardo rammenta che l'articolo 117-*bis* del TUB (introdotto dall'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011) ha introdotto un'articolata disciplina circa remunerazione di banche e intermediari per i contratti di apertura di credito e di conto corrente. In particolare, il comma 2 dell'articolo 117-*bis* prevede una remunerazione dell'intermediario nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, relativamente ai contratti di apertura di credito e di conto corrente. In particolare si contempla l'applicazione di una cosiddetta « commissione di istruttoria veloce », determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La disposizione sancisce inoltre la nullità *ex lege* delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dal medesimo articolo 117-*bis*, nullità che, peraltro, non si estende al contratto.

La norma affida la definizione delle relative norme di attuazione a una delibera del CICR (non ancora emanata), che può, tra l'altro, estendere l'applicazione dell'articolo 117-*bis* ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

L'articolo 27-*ter* semplifica le procedure per l'estinzione delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui, modificando a tal fine l'articolo 40-*bis* del TUB.

In particolare, la lettera *a*), novellando il comma 1 del richiamato articolo 40-*bis*, prevede che l'ipoteca iscritta a garanzia

del mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente anche in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di vent'anni dalla sua iscrizione (ai sensi dell'articolo 2847 del Codice civile), oltre che alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.

La lettera *b*) integra il comma 4 dell'articolo 40-*bis*, che disciplina la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca da parte del conservatore, prevedendo che l'ipoteca sia cancellata *ex officio* anche al verificarsi delle cause di estinzione legale della garanzia, come enumerate dall'articolo 2878 del Codice civile (nel caso di cancellazione dell'iscrizione; per la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di vent'anni; con l'estinguersi dell'obbligazione; per il perimento del bene ipotecato; per la rinuncia del creditore; per lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; con la pronuncia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche).

L'articolo 27-*quater* modifica i principi cui devono conformarsi gli statuti delle fondazioni bancarie al fine di definire l'assetto organizzativo, intervenendo sul dettato dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

In particolare si dispone che gli statuti delle fondazioni debbano, tra l'altro, prevedere modalità di designazione e di nomina dell'organo di indirizzo ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

Inoltre, mediante l'introduzione di una nuova lettera *g-bis*) nel comma 1 del predetto articolo 4, si inserisce un nuovo principio ai sensi del quale gli statuti delle fondazioni, tra le cause di incompatibilità con l'assunzione di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo dell'ente medesimo, dovranno contemplare anche l'assunzione o esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di

controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del gruppo.

L'articolo 27-*quinquies* innova la disciplina del danno risarcibile per ritardato perfezionamento delle procedure di surrogazione dei finanziamenti bancari, modificando a tal fine l'articolo 120-*quater*, comma 7, del TUB.

In particolare, si prevede che la surrogazione dovrà perfezionarsi entro di dieci giorni (e non più di trenta giorni lavorativi) computati dalla data della richiesta, formulata dal cliente al mutuante surrogato, volta ad acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del debito residuo (in luogo della computazione del termine dalla richiesta di avvio di procedure collaborative, formulata da parte del mutuante surrogato).

Qualora la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni per cause dovute al finanziatore originario, resta fermo l'obbligo di risarcire il cliente, in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Resta invece ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

L'articolo 28, comma 1, stabilisce che, ferme restando le previsioni dettate dall'articolo 183 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 e le disposizioni dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) in materia di regole di comportamento e di conflitti di interesse degli intermediari assicurativi, qualora le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono obbligati a sottoporre al cliente almeno due preventivi.

La disposizione specifica che i due preventivi devono essere di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente può, in ogni caso, scegliere sul mercato una po-

lizza più conveniente che la banca (o l'intermediario finanziario) è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo.

Il comma 2 prevede che l'ISVAP, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge, definisca i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita connesso all'erogazione del mutuo.

Il comma 3 modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), qualificando come scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

L'articolo 29, comma 1, dispone che, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto, disciplinato dall'articolo 150 del Codice delle assicurazioni, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

Il comma 1-*bis* affida all'ISVAP il compito di definire tale criterio e di stabilire annualmente il limite alle compensazioni dovute.

Al riguardo evidenzia come la disposizione del comma 1 recepisca quanto segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla necessità di integrare la disciplina della procedura di risarcimento diretto, prevedendo, nella regolazione contabile dei rapporti economici per la gestione del risarcimento diretto, l'adozione, con l'intervento dell'Autorità di vigilanza settoriale, di soglie ai rimborsi ricevuti dalla compagnia del danneggiato modulati in funzione degli obiettivi di efficienza che devono essere raggiunti dalle compagnie.

Segnala inoltre come nel corso dell'esame al Senato sia stato soppresso il comma 2, che dava facoltà alle compagnie

di offrire il risarcimento in forma specifica, in alternativa ai risarcimenti per equivalente, nel caso di danni a cose, prevedendo, qualora il risarcimento fosse accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, che il risarcimento per equivalente fosse ridotto del 30 per cento.

L'articolo 30 introduce, al comma 1, l'obbligo, per le imprese operanti nel ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, di trasmettere all'ISVAP una relazione annuale, predisposta secondo un modello dallo stesso stabilito con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, contenente informazioni sul numero dei sinistri per i quali la compagnia ha ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti.

Sulla base della relazione l'ISVAP esercita i suoi poteri di vigilanza al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

Il comma 1-bis sanziona il mancato invio della relazione con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'ISVAP, compresa tra un minimo di 10.000 ed un massimo di 50.000 euro.

Ai sensi del comma 2 le imprese di assicurazione sono tenute a indicare in bilancio e a pubblicare sui propri siti internet una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente alla attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Al riguardo ricorda come le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 riprendano sostanzialmente la soluzione prefigurata dal disegno di legge A.S. 2809, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, appro-

vato il 30 giugno 2011 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati in sede legislativa ed attualmente all'esame in sede referente presso la 10a Commissione Industria del Senato. Tale provvedimento contempla infatti, all'articolo 5, un sistema di valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi, in relazione, tra l'altro, al numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, all'utilizzo dell'archivio informatico integrato in materia previsto da quel provvedimento e alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.

L'articolo 31, al comma 1 affronta il problema della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, prevedendo la progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici.

A tal fine la norma demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, la predisposizione di un regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che fissa i requisiti dei predetti sistemi stabilisce in due anni il termine massimo per la conclusione dell'intero processo, per il quale ci si può avvalere anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS).

Il comma 2 pone a carico del Ministero dei trasporti il compito di formare un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con esclusione dei veicoli per i quali, con regolari contratti, sono stati disposti periodi di sospensione dell'assicurazione. Il Ministero comunica ai proprietari l'inserimento dei veicoli nel citato elenco, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. I soggetti iscritti

nel predetto elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione; trascorso tale termine, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti relativamente al luogo di residenza del proprietario del veicolo.

Il comma 2-*bis* precisa che le compagnie d'assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti e che la semplice esibizione della citata attestazione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo.

Il comma 3 consente di rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.

La disposizione specifica che la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto della tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

La norma demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali – la definizione delle caratteristiche dei predetti sistemi di rile-

vamento a distanza, nonché le modalità di attuazione del comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni.

In merito alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, segnala come il disegno di legge A.S. 2809, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato il 30 giugno 2011 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati in sede legislativa, ed attualmente all'esame in sede referente della Commissione Industria del Senato, rechi, all'articolo 4, analoghe misure volte a contrastare la contraffazione dei contrassegni assicurativi r.c. auto.

L'articolo 32 reca una serie di norme, per lo più di modifica al Codice delle assicurazioni, volte a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ed a contrastare in tal modo il preoccupante e massiccio fenomeno delle truffe assicurative che si registrano in questo settore.

In particolare, il comma 1, integrando il comma 1 dell'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, introduce, al primo e secondo periodo aggiunti nel citato comma 1, la possibilità, per le imprese assicurative, di richiedere l'ispezione volontaria del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto per i veicoli a motore, prevedendo in tal caso una riduzione delle tariffe.

Il terzo periodo aggiunto nel predetto comma 1 dell'articolo 132 prevede inoltre che, sempre con il consenso dell'assicurato, possono essere installati meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentono il monitoraggio (cosiddetta « scatola nera »). La disposizione specifica che con decreto ministeriale possono essere individuati ulteriori dispositivi analoghi alla scatola nera e che i costi di « installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità » sono a carico delle compagnie, le quali praticano inoltre una « riduzione significativa » delle tariffe.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* prevedono l'emanazione di un regolamento dell'ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l'autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca le modalità di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati raccolti dalle « scatole nere », nonché le modalità per assicurarne l'interoperabilità in caso di cambio dell'assicurazione.

Si demanda inoltre ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dello standard tecnologico comune *hardware* e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dalle « scatole nere », al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 134 del Codice delle assicurazioni, introduce alcune modifiche in materia di attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall'impresa al contraente. In particolare si stabilisce che l'attestazione debba contenere anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato e che essa sia trasmessa solo per via telematica, mediante le banche dati elettroniche già previste. Analoga modalità di acquisizione dalle predette banche dati dovrà essere esperita dall'impresa assicuratrice all'atto della stipula di un nuovo contratto per il medesimo veicolo. Inoltre, si stabilisce che il regolamento dell'ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione debba obbligatoriamente prevedere la trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria r.c. auto.

Il comma 3 modifica l'articolo 148 del Codice delle assicurazioni, in tema di disciplina del risarcimento del danno, in particolare per quanto concerne l'ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione per i sinistri con soli danni a cose.

In dettaglio, la lettera *a*), sostituisce il comma 1 del predetto articolo 148. Ri-

spetto all'attuale formulazione della norma si stabilisce che per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento debba indicare il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose stesse sono disponibili per non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione concernente l'accertamento dell'entità del danno. Nel caso in cui le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione, si prevede che la compagnia assicurativa valuti il danno solo in presenza di una fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati, fermo restando comunque il diritto dell'assicurato a non riparare il danno ed a ottenere comunque il risarcimento.

La lettera *b*), introducendo un nuovo comma 2-*bis* nel corpo del citato articolo 148, rende obbligatoria la consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del Codice da parte dell'impresa di assicurazione, a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti. In tale ambito si prevede una specifica procedura volta a consentire all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento, e di compiere ulteriori approfondimenti, ove dalla consultazione della banca dati sinistri si riscontrino almeno due « parametri di significatività »: in sostanza, ove emergano elementi che siano sintomo di frode, quali la ricorrente presenza della persona o della targa interessati in sinistri occorsi negli anni precedenti che hanno comportato risarcimenti di notevole entità.

Qualora, all'esito degli approfondimenti compiuti sul sinistro, l'impresa di assicurazione non ritenga di formulare una proposta di risarcimento, essa è vincolata a presentare querela per il reato di frode assicurativa, informandone l'assicurato.

La lettera *c*) sostituisce il comma 3 dell'articolo 148, stabilendo che il danneggiato non possa rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno, non solo nel caso di danni alla persona (come già previsto), ma anche nel caso di danni a cose.

Anche in tal caso evidenzia come le previsioni di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, 2 e 3, riprendano sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del disegno di legge A.S. 2809, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato dalla Commissione Finanze in sede legislativa.

Il comma 3-*bis* modifica l'articolo 135 del Codice delle assicurazioni, introducendo, accanto alla banca dati sinistri, due nuove banche dati: la banca dati « anagrafe testimoni » e la banca dati « anagrafe danneggiati ». La norma demanda ad un regolamento dell'ISVAP la definizione delle procedure di organizzazione e di funzionamento, delle modalità e condizioni di accesso alle banche dati da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché degli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

I commi 3-*ter* e 3-*quater* restringono la risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità, di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.

Il comma 3-*ter* integra il comma 2 l'articolo 139, prevedendo che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Il comma 3-*quater* prevede che il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui al suddetto articolo 139 possa essere risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. La disposizione non è espressamente riferita ad alcuna tipologia di danno biologico (temporaneo o permanente) e consente dunque di accertare la lesione anche solo visivamente.

L'articolo 33 inasprisce la normativa sanzionatoria per gli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente

uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1, attraverso alcune modifiche all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, estende le disposizioni sanzionatorie relative alla falsa attestazione di invalidità o di danni a cose conseguenti ad incidenti stradali a tutti gli stati di invalidità, mentre la disciplina previgente faceva riferimento esclusivamente alle false attestazioni di micro-invalidità.

Si specifica, inoltre, che la responsabilità disciplinare per gli esercenti una professione sanitaria consiste nella radiazione dall'albo nonché, qualora il medico sia dipendente di una struttura sanitaria pubblica o sia titolare di una convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nel licenziamento per giusta causa o, rispettivamente, nella decadenza dalla convenzione. Tali sanzioni conseguono alla sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il reato in oggetto (false attestazioni o certificazioni). Al riguardo ricorda che il reato, in base alla disciplina vigente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600 e che il medico è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 10-*bis* del citato decreto-legge n. 78.

La lettera *b*) estende la suddetta disciplina sanzionatoria, in quanto applicabile, ai periti assicurativi, con riferimento ai casi di accertamento e stima falsi di danni a cose conseguenti ad incidenti stradali, da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice.

La lettera *c*) apporta una modifica di coordinamento alla rubrica del citato articolo 10-*bis*.

Il comma 1-*bis* innalza la pena per il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, elevando la misura

minima della reclusione da sei mesi ad un anno e quella massima da quattro a cinque anni.

Le fattispecie considerate dal reato citato sono: fraudolento danneggiamento od occultamento dei beni assicurati, falsificazione o alterazione della polizza o della documentazione assicurativa, mutilazione fraudolenta della propria persona, denuncia di un sinistro non accaduto, manipolazione degli elementi di prova o di documentazione relativi al sinistro (vero o fittizio).

Anche in questo caso rammenta che le disposizioni dell'articolo riprendano il contenuto dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del disegno di legge A.S. 2809, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato il 30 giugno 2011 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati in sede legislativa.

L'articolo 34, comma 1, introduce l'obbligo, per gli intermediari assicurativi, prima della sottoscrizione del contratto, di informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.

Il comma 2 qualifica il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 come affetto da nullità, rilevabile solo a favore dell'assicurato.

Il comma 3 prevede, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, l'irrogazione da parte dell'ISVAP, a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, il quale risponde in solido, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 del Codice delle assicurazioni private per gli intermediari, quantificata in una cifra compresa tra 1.000 e 10.000 euro, anche

se commessa da dipendenti o altri ausiliari, con raddoppio nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito.

Il comma 3-bis demanda all'ISVAP il compito di predisporre uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, mentre il comma 3-ter prevede che l'ISVAP stesso predisponga, con cadenza semestrale, una relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.

L'articolo 34-bis integra il comma 1 dell'articolo 133 del Codice delle assicurazioni, in materia di disciplina del meccanismo del cosiddetto *bonus-malus* previsto nei contratti delle assicurazioni r.c. auto (si tratta, in sostanza, del meccanismo in base al quale il premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione varia in aumento od in diminuzione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno ovvero ancora in base a formule miste fra le due tipologie).

La modifica prevede che la variazione in diminuzione del premio si applichi automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.

L'ultimo periodo della disposizione prevede che il mancato rispetto di tale disposizione comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 euro e 50.000 euro.

L'articolo 34-ter inserisce nel Codice delle assicurazioni un nuovo articolo 150-bis, il quale prevede l'obbligo, per la compagnia di assicurazione, di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

Al riguardo ricorda che il certificato di chiusa inchiesta attesta l'esito di un procedimento penale ed è normalmente ri-

chiesto per ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice quando il procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della procura della Repubblica presso il tribunale, è stato archiviato dal G.I.P. del tribunale poiché non sono stati identificati i responsabili.

La disposizione specifica che il predetto certificato di chiusa inchiesta è richiesto, invece, per il risarcimento del danno derivante da furto o incendio di autoveicolo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona).

L'articolo 35, ai commi da 1 a 3-*bis*, reca alcuni interventi normativi finalizzati all'estinzione dei debiti pregressi dei Ministeri per l'acquisizione di servizi e forniture, anche attraverso l'assegnazione di titoli di Stato su richiesta dei soggetti creditori, entro l'importo complessivo di 4,7 miliardi di euro, nonché per debiti relativi a spese per consumi intermedi, rientranti tra le regolazioni debitorie pregresse, maturati alla data del 31 dicembre 2011, entro l'importo di 1 miliardo di euro.

Inoltre si prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di composizione bonaria con i propri creditori delle rispettive ragioni di credito e di debito.

I commi 4 e 5 dispongono la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica e, con tali risorse, provvedono, in gran parte, a coprire l'onere derivante dall'attuazione del comma 1 quantificato in 235 milioni di euro annui.

Il comma 6 reca due deroghe in tema di pubbliche amministrazioni: l'una, per i dirigenti delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, consente aumenti dei trattamenti economici rispetto a quelli di precedenti titolari dello stesso incarico, o del medesimo titolare in caso di rinnovo; l'altra, di

carattere generale, consente l'attribuzione, con decreto dell'organo di vertice politico per vacanza, di funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dell'organo di vertice amministrativo.

Il comma 7 abroga le disposizioni in base alle quali l'adozione dell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale deve avvenire d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

I commi 11 e 12 modificano la disciplina relativa al sistema di tesoreria unica mista prevista per gli atenei, sostanzialmente riportando i dipartimenti e i centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle università nel sistema di tesoreria unica statale e prevedendo che, al massimo dal 1° gennaio 2014, tutte le risorse liquide delle università sono gestite in maniera accentrata. Viene dunque meno la possibilità, per i dipartimenti, di utilizzare le proprie entrate per i pagamenti, senza versarle nella tesoreria statale.

I commi da 8 a 10 e il comma 13, prevedono la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del regime di tesoreria unica cosiddetto « misto », introdotto per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, università e dipartimenti universitari – secondo il quale gli enti sono tenuti a versare in tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato e non anche le entrate « proprie » – e il ripristino dell'originario regime di tesoreria unica. Conseguentemente, si dispone il versamento delle liquidità di tali enti, depositate presso il sistema bancario, sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere della tesoreria statale.

L'articolo 40, al comma 1, attraverso modifica l'articolo 10, comma 2, del decreto – legge n. 70 del 2011 definisce una tempistica graduale per il rilascio della carta d'identità elettronica a partire dai comuni che dovranno essere identificati con decreto interministeriale.

Il comma 2 prevede che le carte d'identità elettroniche devono essere munite an-

che della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Inoltre la disposizione riformula il comma 5 dell'articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), al fine di consentire che la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori, di età inferiore agli anni quattordici, riporti, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il comma 3 stabilisce che l'indice nazionale delle anagrafi (INA) promuova la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi a: generalità, cittadinanza, famiglia anagrafica, indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.

Il comma 4 stabilisce che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, siano apportate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le modifiche necessarie ad armonizzare il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240 (recante il Regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi), con le disposizioni introdotte dal comma 3.

Il comma 5 dispone che, per soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell'INA, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, può stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni.

Il comma 6 prevede che, allo scopo di individuare un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico

di connettività, l'Amministrazione finanziaria attribuisca d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

In relazione alle previsioni del comma 6, il comma 7 prevede che, all'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti debbano trasmettere all'anagrafe tributaria, tramite il Ministero dell'interno, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso degli iscritti con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE. La norma specifica che con le stesse modalità i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione, riguardante i cittadini iscritti nell'AIRE, che si verifichi nelle proprie anagrafi.

Il comma 8 stabilisce che la rappresentanza diplomatico-consolare territorialmente competente comunichi ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale, mentre il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che alle attività previste dall'articolo le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 41, comma 1, sostituisce l'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 contemplando, al comma 1 del novellato articolo, la possibilità, per le società di progetto e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato, di emettere obbligazioni e titoli di debito al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti circa l'emissione di obbligazioni di cui agli articoli 2412 e 2484 del Codice civile, a condizione che le obbligazioni e i titoli di debito sono nominativi, siano sottoscritte o trasferite solo a soggetti che non siano investitori qualificati (sostanzialmente si tratta di banche, società di gestione del

risparmio, SICAV, fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie).

Inoltre il comma 1 prevede, in relazione ai titoli emessi, che non si applichino gli articoli 2413 e da 2414-*bis* a 2420 del Codice civile, in materia di riduzione del capitale da parte della società che ha emesso obbligazioni, di costituzione delle garanzie, di deliberazioni dell'assemblea degli azionisti, di impugnazione delle stesse deliberazioni, di rappresentante comune degli obbligazionisti, di azioni individuali degli obbligazionisti, nonché di modalità per il sorteggio delle obbligazioni.

Il comma 2 del nuovo articolo 157 del Codice prevede che i titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

Il comma 3 dell'articolo 157 consente che tali obbligazioni e titoli di debito siano garantiti, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 4 dell'articolo 157 dispone che le norme introdotte dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche:

alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio;

alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;

alle società titolari delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

Il comma 2 dell'articolo 41, con una novella all'articolo 158, comma 2, del citato Codice dei contratti pubblici, prevede,

relativamente alla risoluzione del rapporto di concessione, che le somme rimborsate al concessionario vengano destinate prioritariamente, oltre che al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario, anche ai titolari di titoli di cui all'articolo 157 del medesimo Codice, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 3 estende l'applicabilità delle norme recate dal nuovo articolo 157 anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 54 aggiunge un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 35 della legge n. 724 del 1994, che disciplina l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, introducendo in sostanza un'ulteriore tipologia di prestito obbligazionario, che si aggiunge a quelle già previste dal predetto articolo 35.

La nuova disposizione autorizza gli enti locali ad attivare prestiti obbligazionari « di scopo », vale a dire finalizzati al finanziamento di singole (specifiche) opere pubbliche.

Gli enti locali interessati sono comuni, le province, città metropolitane, nonché unioni di comuni, comunità montane e i consorzi tra enti locali; per queste tre categorie si richiede la previa autorizzazione di ciascun partecipante.

Il finanziamento deve essere legato alla realizzazione di singole (specifiche) opere pubbliche e garantito da un apposito patrimonio formato da immobili disponibili di proprietà degli enti locali, per un valore almeno doppio dell'emissione obbligazionaria. Sul patrimonio possono soddisfarsi solo gli obbligazionisti, essendo escluse azioni da parte di qualsiasi altro creditore.

Le modalità di costituzione e di gestione del patrimonio saranno definite con regolamento, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 56 introduce, al comma 1, una nuova ipotesi di riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU), consentendo ai comuni di ridurre fino allo 0,38 per cento l'aliquota di base dell'imposta, con riferimento agli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati. La norma specifica che la riduzione deve essere comunque limitata ad un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il comma 1-*bis* integra le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 138 del 2011 che attribuiscono all'Agenzia del demanio il compito di procedere ad operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni, ovvero immobili appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato e ritenuti inadeguati.

In tale ambito si prevede che, qualora la permuta sia effettuata in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno essere ceduti anche immobili « già in uso governativo », i quali verrebbero utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta, mentre il restante 25 per cento della permuta dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili.

L'articolo 57 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi sociali.

In dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 novella il numero 8 dell'articolo 10, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633, il quale elenca le operazioni esenti da IVA, esentando dall'IVA le locazioni e gli affitti, le relative cessioni, risoluzioni e proroghe: di terreni e aziende agricole; di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,

per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata; di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

L'esenzione si applica qualora le predette operazioni:

siano effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

siano effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Rispetto alla normativa previgente, sono pertanto assoggettate ad IVA le locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

La lettera *b*) novella il numero 8-*bis* dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, escludendo dall'esenzione IVA:

le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appalta-

trici, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;

le cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata, ovvero destinati ad alloggi sociali.

La stessa lettera *b*) novella inoltre il terzo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, al fine di consentire l'adozione di una contabilità separata anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.

La lettera *c*) sostituisce il numero 127-*duodevicies* della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 10 per cento, al fine di chiarire che l'aliquota del 10 per cento si applica alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e alle locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. La norma specifica che ci si riferisce alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

L'articolo 59 novella l'articolo 18 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), al fine di attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti dallo stesso articolo 18 (possibilità di compensare l'ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura), anche una percentuale del 25 per cento del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore a 15 anni.

La lettera *a*) modifica la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 183, al fine di inserire, tra le misure agevolative già previste in favore delle società di progetto, anche il 25 per cento dell'incremento del gettito IVA relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. L'agevolazione, limitata alle grandi infrastrutture portuali, è prevista per un periodo non superiore ai 15 anni.

La lettera *b*) inserisce nel predetto articolo 18 i nuovi commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*.

Il nuovo comma *2-bis* individua le modalità per la determinazione, per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura, dell'incremento del gettito IVA su cui calcolare la citata quota del 25 per cento, prevedendo che il maggior gettito sia determinato:

per i progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno;

per i progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

Ai sensi del nuovo comma *2-ter* gli incrementi di gettito IVA in oggetto, regi-

strati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalità definite dal successivo comma 2-*quater*.

Il nuovo comma 2-*quater* prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – siano stabilite le modalità per l'accertamento, il calcolo e la determinazione dell'incremento di gettito sopra evidenziato, le modalità di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa delle precedenti disposizioni.

L'articolo 59-*bis* estende alle strutture dedicate alla nautica da diporto le previsioni del Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture del decreto legislativo n. 163 del 2006 relative alle procedure per la finanza di progetto.

L'articolo 59-*ter* inserisce nel Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, un nuovo articolo 49-*bis*, che disciplina l'attività di noleggio nautico occasionale.

In base ai commi 1 e 2 del nuovo articolo il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto può effettuare, in forma occasionale e senza che possa essere qualificato come uso commerciale, evidentemente ai fini fiscali, attività di noleggio della predetta unità.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della nuova disciplina, questa richiama espressamente le imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3 del predetto Codice.

La norma dispone altresì che il comando e la condotta dell'imbarcazione possano essere assunti dal titolare o dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica, in deroga in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Solo nel

caso di noleggio di navi da diporto la disposizione prevede che il conduttore sia provvisto del titolo professionale, cioè della patente per nave da diporto, come peraltro previsto dall'articolo 39, comma 2, del Codice della nautica da diporto per il comando delle unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri.

Circa le modalità di effettuazione del noleggio, ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 49-*bis* si prevede esclusivamente la previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL nel caso di impiego di personale diverso dal titolare o dall'utilizzatore. Le relative prescrizioni sono assistite da sanzione amministrativa.

Il comma 4 rinvia ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione del comma 3.

In tale ambito il comma 5 del predetto articolo 49-*bis* istituisce un regime tributario agevolato opzionale per i proventi derivanti dal noleggio occasionale, che possono essere assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del venti per cento, purché non superino i 30.000 euro annui, il percipiente ne faccia richiesta ed effettui l'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, pena l'impossibilità di fruire del regime agevolato o, se ne fruisce già, la decadenza dallo stesso.

La disposizione specifica che l'opzione per l'imposizione sostitutiva preclude la possibilità di detrarre o dedurre costi e spese sostenute in relazione all'attività di noleggio.

Per quanto concerne il versamento dell'imposta, esso si effettua al medesimo termine fissato per il versamento del saldo IRPEF e l'acconto IRPEF verrà calcolato senza tenere conto delle disposizioni così introdotte.

La norma rimanda all'ordinaria disciplina delle imposte sui redditi per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dell'imposta sostitutiva, demandando inoltre a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la

definizione di modalità semplificate di documentazione e dichiarazione dei predetti proventi, nonché la fissazione delle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva e delle altre disposizioni di attuazione.

L'articolo 60, comma 1, attraverso una modifica all'articolo 36 del Testo unico doganale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, esclude le navi da diporto costruite all'estero o provenienti da bandiera estera dall'obbligo di iscrizione nelle matricole o nei registri per la destinazione al consumo nel territorio doganale.

La disposizione specifica che le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori del territorio doganale su semplice dichiarazione, rispettivamente, di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore.

Il comma 2 amplia alle unità da diporto svolgenti attività commerciali e battenti bandiera di un paese extraeuropeo l'obbligo, già previsto per le unità battenti bandiera di uno dei paesi dell'Unione europea, di presentare all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.

L'articolo 60-bis apporta una serie di modifiche all'articolo 16, commi da 2 a 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha introdotto una tassa sulle unità da diporto.

In particolare, la lettera *a)* modifica il comma 2 dell'articolo 16 citato, prevedendo che la decorrenza per il pagamento della tassa non sia più il 1° maggio 2012, ma il 1° maggio di ogni anno, e stabilendo per le unità da diporto il pagamento di una tassa annuale – in luogo di una tassa giornaliera di stazionamento – nelle misure indicate.

Inoltre si elimina il riferimento al fatto che le unità « stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione

a privati », come indicato nel testo vigente, trasformando di fatto il tributo in una tassa di possesso.

La lettera *b)* novella il comma 3 dell'articolo 16, al fine di specificare che la riduzione della tassa al 50 per cento prevista per le unità a vela con motore ausiliario si applica quando il rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.

La lettera *c)* sopprime la previsione, contenuta al comma 4 dell'articolo 16, che esenta dalla tassa giornaliera le unità le quali si trovino in un'area di rimessaggio per i giorni di permanenza in tale area, in quanto la tassa ha ora valenza annuale.

La lettera *d)* modifica il comma 5-bis dell'articolo 16, esentando dalla tassa anche le unità che siano rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore; al medesimo comma 5-bis si prevede inoltre, al fine di sviluppare la nautica da diporto, la non applicazione della tassa alle unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione.

La lettera *e)* modifica il comma 7 dell'articolo 16, specificando che:

la tassa si applica ai proprietari, agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio o agli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o a cui sia attribuibile il possesso di unità da diporto;

la tassa non si applica invece ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità strumentale di aziende di locazione e noleggio.

La lettera *f)* sopprime il comma 8 dell'articolo 16, che prevede l'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa da parte del comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane, per l'annotazione

nei registri ed i controlli a posteriori al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante, mentre la lettera g) reca una modifica formale al comma 9.

L'articolo 61, comma 1, consente agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, prevedendo che la dichiarazione necessaria per fruire del relativo credito d'imposta sia presentata al competente ufficio, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, e non più fissata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare.

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, non si applichi il limite di utilizzabilità annuale dei crediti d'imposta, fissato in 250.000 euro dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, per i crediti di imposta riconosciuti agli esercenti le attività di trasporto merci.

Il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1, attraverso una riduzione di 26,4 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10, della legge di stabilità 2012, che ha autorizzato la spesa di 400 milioni di euro nel 2012 per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

Il comma 4 prevede che, in tutti i casi in cui disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante deve essere sempre rimborsato nei confronti degli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, nonché degli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico, le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Il comma novella inoltre l'articolo 33 della predetta legge di stabilità 2012.

Più in dettaglio, la lettera a) modifica il comma 30 dell'articolo 33 della legge di stabilità, al fine di prevedere che l'aumento dell'aliquota dell'accisa disposta dallo stesso comma in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro, si applica, tra le altre, alla benzina con piombo (anziché alla benzina senza piombo, come stabilito dal testo previgente).

La lettera b) aggiunge invece i nuovi commi 30-bis e 30-ter nell'articolo 33 della medesima legge di stabilità.

Il nuovo comma 30-bis prevede che all'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane di cui al predetto comma 30 dell'articolo 33 della legge di stabilità 2012, non si applica la previsione di cui l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 622 del 1996, secondo cui l'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.

Il nuovo comma 30-ter dispone che il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante disposto con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sia rimborsato, nei confronti degli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, nonché degli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico, le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

L'articolo 66 introduce una nuova normativa in materia di alienazione, in via prioritaria ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali.

In particolare, il comma 1 prevede che l'individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare o locare sia effettuata entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e, di conseguenza, lo assoggetta, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del Codice civile.

Sono, invece, espressamente esclusi dall'ambito applicativo di tali disposizioni gli immobili statali non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi delle norme sul federalismo demaniale di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010, ai fini della loro attribuzione ad enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), i quali ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale.

L'alienazione o locazione viene effettuata mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro, o mediante asta pubblica, per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato in base ai valori agricoli medi.

Il comma 2 prevede la possibilità, per i predetti beni, di formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario mediante acquisto o ampliamento di aziende con l'assistenza finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998.

Nelle procedure di alienazione o locazione dei terreni, per favorire l'inserimento di giovani nel mondo agricolo, il comma 3 attribuisce un diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli.

Ai sensi del comma 4 ai contratti di alienazione in parola si applicano la riduzione ad un sesto degli onorari notarili e l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere, in favore dei trasferimenti a qual-

siasi titolo di terreni agricoli effettuati nei confronti di coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e dei trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso, qualora gli acquirenti si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

Il comma 4-*bis* prevede che ai contratti di affitto stipulati ai sensi dell'articolo siano applicate specifiche agevolazioni, in particolare la riduzione degli onorari notarili ad un sesto e l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere e la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali ed agrari su terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli.

Il comma 4-*ter* novella il comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 441 del 1998, la quale prevede la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali e agrari per i periodi di imposta durante i quali i relativi terreni vengono concessi in affitto, per usi agricoli, a giovani che non hanno compiuto quaranta anni di età e che possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero che acquisiscano tali qualifiche entro un anno dalla data di stipula del contratto di affitto e sempreché la durata del contratto stesso sia almeno pari a cinque anni.

Per effetto delle modifiche operate dal comma 4-*ter* le disposizioni sulla mancata rivalutazione operano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; si specifica inoltre che, alla scadenza del contratto, il conduttore ha un diritto di precedenza.

Il comma 4-*ter* modifica altresì i requisiti per l'accesso al regime agevolativo, che spetta ai giovani sotto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (e non più di imprenditore agricolo a titolo principale) anche in forma societaria: in que-

st'ultimo caso si specifica che la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Infine, viene allungato da uno a due anni dalla stipula del contratto di affitto il periodo utile per l'acquisizione delle qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Il comma 5 consente ai giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati l'accesso ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 (contributi a fondo perduto e mutui agevolati di durata non superiore a 15 anni).

Il comma 6 dispone che per i terreni ricadenti all'interno di aree protette l'Agenzia del Demanio acquisisca preventivamente l'assenso alla vendita o, per effetto delle modifiche operate dal Senato, all'affitto da parte del enti gestori.

Il comma 7 riconosce alle regioni, alle province e ai comuni la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui al primo comma, all'alienazione o locazione dei beni agricoli e a vocazione agricola di cui siano proprietari, compresi quelli che siano stati loro attribuiti dallo Stato in base al decreto legislativo n. 85 del 2010, con il compito di garantirne la massima valorizzazione funzionale. Tanto per le alienazioni che per le cessioni in locazione, le regioni e gli enti locali possono avvalersi dell'Agenzia del Demanio che, in caso di vendita provvederà al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato, al netto dei costi sostenuti e documentati.

Per gli enti territoriali si stabilisce, pur nel rispetto della loro autonomia organizzativa, che più del 50 per cento dei beni assegnati debba essere riservato ai giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

Il comma 8 introduce un vincolo di destinazione per i terreni alienati o locati in base all'articolo, prevedendo che a tali terreni non possa essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella

agricola prima che siano decorsi di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

Il comma 9 destina le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione in parola – al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte – alla riduzione del debito pubblico. Inoltre si introduce l'obbligo, per gli enti territoriali, di destinare le risorse di loro pertinenza alla riduzione del proprio debito e – in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente – al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 10 abroga l'articolo 7 della legge n. 183, la cui disciplina viene integralmente sostituita dall'articolo 66, nonché l'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 78 del 2009, che disciplina l'affitto a giovani di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici.

L'articolo 67-*bis* interviene sulla disciplina inerente alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione, disponendo, al comma 1, che l'accertamento circa l'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta.

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 413 del 1984, le autorità marittime possono autorizzare la dismissione di bandiera, per vendita della nave a stranieri o per demolizione, a condizione di aver accertato presso l'INPS l'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave.

Il comma 2 prevede che le disposizioni del richiamato articolo 15 della legge n. 413 non trovano comunque applicazione in caso di demolizione dell'imbarcazione, con trasferimento della licenza di pesca a un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso si stabilisce l'obbligo, al momento del passaggio di proprietà, del trasferimento degli specifici privilegi, di cui all'articolo 552 del

codice della navigazione, dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza.

L'articolo 76, nel disciplinare il procedimento ed i principi per la determinazione dei diritti aeroportuali, stabilisce, al comma 1, che l'Autorità di vigilanza predisponga specifici modelli tariffari calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato nell'aeroporto, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti rispondano ai principi di cui al comma 1 dell'articolo 80 del decreto-legge.

La disposizione specifica che, nella predisposizione dei modelli tariffari, l'Autorità dovrà rispettare i principi ed i criteri stabiliti dall'articolo 11-*novies* del decreto-legge n. 203 del 2005, ai sensi del quale la misura dei diritti aeroportuali è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Con tali decreti sono fissati anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni.

La predetta normativa indica che, ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti.

Si stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale sono determinati tenendo conto di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi offerti sul sedime aeroportuale; del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; delle esigenze di recupero dei costi; dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale.

Il comma 2 impone al gestore di individuare un modello tariffario tra quelli proposti dall'Autorità e determini, sulla base di questo e previa consultazione degli utenti, l'ammontare dei diritti aeroportuali; tale modello tariffario ed il livello dei diritti aeroportuali sono sottoposti all'Autorità di vigilanza, che li verifica ed approva entro 40 giorni, valutandone anche la coerenza con gli obblighi di concessione.

Il comma 3 istituisce una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, prevedendo in tale ambito che il gestore deve garantire lo svolgimento di una consultazione periodica dell'utenza aeroportuale, almeno una volta all'anno, seguendo la stessa procedura.

Il comma 4 consente all'Autorità di vigilanza di richiedere motivatamente lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate. In particolare essa può disporre che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali, che incidono sulla determinazione della misura tariffaria e che siano stati approvati dalla Direzione centrale infrastrutture aeroporti dell'ENAC.

Il comma 5 demanda all'Autorità di vigilanza la pubblicazione di una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, con particolare riferimento a quelle sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.

Per quanto riguarda gli aeroporti con soglia di traffico annuo non superiore al milione di movimenti passeggeri, il comma 6 stabilisce che l'Autorità individui modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti aeroportuali, correlati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza. I suddetti modelli dovranno essere predisposti entro sessanta giorni dall'avvio dell'attività dell'Autorità.

L'articolo 80 interviene sulla disciplina delle gestioni aeroportuali in cui le infrastrutture e i servizi sono offerti in regime di esclusiva, ove, quindi, non vi sono alternative per gli utenti che utilizzano le infrastrutture o richiedono i servizi.

In particolare, il comma 1 elenca i principi che devono essere applicati nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva, prevedendo a tale riguardo:

a) la correlazione ai costi, la trasparenza, pertinenza e ragionevolezza;

b) la consultazione degli utenti aeroportuali;

c) la non discriminazione;

d) l'orientamento alla media europea dei diritti aeroportuali relativi a scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e di standard di servizio reso.

La disposizione specifica che l'applicazione dei principi è controllata dall'Autorità di vigilanza.

In base al comma 2 l'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.

Ai sensi del comma 3, durante il periodo di sospensione di cui al comma 2 l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.

Il comma 4 prevede che l'Autorità di vigilanza informi per iscritto il gestore aeroportuale delle violazioni contestategli, assegnandogli un termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.

Il comma 5 stabilisce che il gestore aeroportuale, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, può presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, la quale, ove ritenga che siano venute meno le cause

di sospensione di cui al comma 2, comunica per iscritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.

Il comma 6 prevede che, qualora i trenta giorni, assegnati al gestore ai sensi del comma 4, siano decorsi inutilmente, l'Autorità di vigilanza adotti i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.

L'articolo 88, comma 1, dispone l'applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi anche nei confronti delle società prevalentemente pubbliche fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione, in luogo del previgente regime agevolato di deducibilità illimitata delle componenti negative.

In particolare, viene novellato il comma 5 dell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, eliminando dal novero dei soggetti cui non si applica l'ordinario regime di deducibilità degli interessi passivi (dettato dall'articolo 96, commi da 1 a 4, del TUIR) le società aventi capitale sociale sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Al riguardo rammenta che il predetto regime ordinario consente la deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre l'eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile nel solo limite del 30 per cento del risultato operativo lordo (ROL) della gestione. Per i soggetti esclusi dal regime ordinario si applica la possibilità, stabilita dal comma 5-bis del citato articolo 96, di dedurre i componenti negativi nel limite del 96 per cento.

Il comma 2 prevede che l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 decorra dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto — legge, in deroga al principio di irretroat-

tività sancito dall'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000).

Il comma 3 destina le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo, stimate in misura pari a 4,4 milioni di euro per il 2013 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2014 – al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

L'articolo 90 opera alcune modifiche all'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale esenta da imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di *venture capital* (FVC) specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle imprese, a condizione che le società destinatarie dei fondi abbiano sede operativa in Italia e le relative quote o azioni siano direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche.

Il comma 1, lettera *a*), elimina il requisito per cui tali fondi, per fruire dell'agevolazione, debbano essere tra quelli armonizzati UE.

La lettera *b*) modifica alcune delle caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei FVC, prevedendo:

che le società debbano avere sede operativa in Italia (laddove la normativa vigente prevede che esse devono avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali);

che le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche (laddove la normativa vigente prevede che tali quote devono essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche).

Rimangono invece immutati i requisiti, previsti dalla normativa vigente, secondo cui le società non devono essere quotate, essere soggette all'imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né par-

ziale, svolgere attività di impresa da non più di 36 mesi e avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro.

La lettera *c*) precisa che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui devono essere stabilite, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC, nonché le sanzioni per il mancato rispetto di tali condizioni, deve anche disciplinare le modalità attuative, stabilendo inoltre che le quote di investimento oggetto delle misure devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.

Il comma 1-*bis* estende anche ai crediti erogati dalle società finanziarie la disciplina che attualmente riconosce, ai soli crediti derivanti dai finanziamenti concessi dal fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Foncooper), il privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

L'articolo 91, comma 1, inserisce due nuovi commi 2-*quater* e 2-*quinqües* nell'articolo 166 del TUIR, relativo a gli effetti tributari del trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, il quale stabilisce attualmente che tale trasferimento, ove comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, sia considerato come realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, a meno che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Al riguardo ricorda che la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione n. 2010/4141 nei confronti della Repubblica italiana in merito a tale regime fiscale, in relazione al trasferimento di residenza d'impresa in altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Al fine di consentire la chiusura della procedura di infrazione, il nuovo comma 2-*quater* dell'articolo 166 consente ai soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini

delle imposte sui redditi, in Stati UE o SEE inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR (cosiddetti Paesi *white list*, ovvero paesi coi quali vi è un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale), con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari, di chiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto.

A tale riguardo la disposizione rinvia ai principi sanciti in materia dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

Il nuovo comma 2-*quinquies* dell'articolo 166 affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 91, deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – legge), l'adozione delle modalità di applicazione delle nuove disposizioni, anche al fine di indicare le situazioni che potranno determinare le cause di decadenza dei citati effetti sospensivi della realizzazione, nonché i criteri di determinazione delle imposte e le modalità di versamento.

Il comma 2 dell'articolo 91 dispone l'applicazione delle novelle apportate all'articolo 166 del TUIR dal comma 1 ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 91-*bis* prevede, al comma 1, che, dal 2013, l'esenzione dall'IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette siano svolte con modalità non commerciali.

Al riguardo ricorda che l'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, modificato dal comma 1 dell'articolo 91-*bis*, nella formulazione vigente esenta dall'ICI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, qualora essi siano destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di

culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

Il comma 2 reca disposizioni relative agli immobili con utilizzazione mista, prevedendo che per gli immobili frazionabili, l'esenzione operi sulla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, qualora essa sia identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

In ordine alla frazione rimanente, purché dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, la disposizione specifica che saranno applicate le procedure di revisione catastale disciplinate dall'articolo 2, commi 41, 42 e 44 del decreto – legge n. 262 del 2006, prevedendo che le rendite catastali così dichiarate o attribuite produrranno effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013; a partire da tale data la frazione di immobile non esente sarà assoggettata a imposta secondo il valore determinato dalle predette risultanze catastali.

Il comma 3 disciplina invece l'ipotesi in cui non sia possibile procedere ai sensi del comma 2 (ad esempio, per gli immobili non frazionabili, ovvero in tutti i casi non sia possibile operare una distinzione in ordine al luogo di svolgimento di attività commerciali e non), stabilendo che, dal 1° gennaio 2013, l'esenzione sarà applicata secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione.

Le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, nonché quelle per l'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto – legge.

Il comma 4 abroga l'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 203 del 2005, il quale recava un'interpretazione del citato

articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 di segno opposto alle norme introdotte dal comma 1 dell'articolo, ovvero disponeva l'applicabilità dell'esenzione alle attività non aventi esclusivamente natura commerciale.

L'articolo 92 reca norme volte a predisporre una tutela procedimentale per l'operatore doganale, nel caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale.

In particolare, il comma 1 inserisce un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, che disciplina l'istituto della revisione dell'accertamento doganale.

La nuova disposizione prevede che, dopo la notifica all'operatore (qualora la revisione sia eseguita in ufficio) ovvero dopo il rilascio di copia del verbale delle operazioni di accertamento compiute (nel caso di effettuazione di accessi/ispezioni/verifiche), che deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di irregolarità, inesattezze o errori riscontrati nel corso del controllo, l'operatore abbia 30 giorni di tempo per comunicare osservazioni e richieste, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di rettifica dell'accertamento.

Il comma 2 novella il comma 7 dell'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), il quale disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, al fine di specificare che agli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali si applicano le procedure del novellato articolo 11, come modificato dal comma 1.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

L'articolo 93 modifica l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 633 del 1972, prevedendo che il contribuente, a seguito del pagamento dell'IVA o della maggiore imposta (e delle relative sanzioni e interessi), abbia il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari o committenti se viene garantita l'integrità del gettito IVA, vale a dire, solo a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

In caso di pagamento, il cessionario o il committente possono esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stata corrisposta l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.

Al riguardo rammenta che la formulazione previgente del citato comma 7 negava invece espressamente al contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, in deroga all'obbligo di rivalsa dell'IVA che, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633, il cedente/prestatore deve esercitare nei confronti del cessionario/committente.

L'articolo 94 consente il ricorso alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale, anche nelle ipotesi in cui la decisione sia stata trasmessa alla Commissione europea per le decisioni di competenza, ai sensi degli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993.

In merito ricorda che i citati articoli del Regolamento n. 2454/1993 conferiscono alla Commissione europea un potere decisionale nel caso in cui le autorità competenti ritengano sussistenti le condizioni affinché non si proceda alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario, e che, qualora la domanda di rimborso o di

sgravio sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare, risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale di decisione trasmette il caso alla stessa Commissione europea.

L'articolo 95 modifica in più parti l'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, con il quale è stata disposta l'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 novella il comma 7 del predetto articolo 2, sopprimendo il richiamo ivi contenuto ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria, i quali, pertanto, non sono più esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma 6 del medesimo articolo 2 che ha unificato la tassazione delle rendite finanziarie all'aliquota del 20 per cento.

La lettera *b)* modifica il comma 8 del medesimo articolo 2, inserendo anche gli utili derivanti da fondi pensione esteri tra le fattispecie cui non si applica l'aliquota unificata del 20 per cento: pertanto, sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta *white list* continua ad applicarsi l'aliquota ridotta all'11 per cento (in luogo dell'aliquota unificata del 20 per cento).

La lettera *c)* novella il comma 13, lettera *a)*, numero 3, dell'articolo 2, prevedendo, per i proventi dei pronti contro termine sui titoli pubblici, su quelli ad essi equiparati e sui titoli emessi dagli Stati cosiddetti *white list* l'applicazione dell'aliquota del 12,50 per cento (cioè la stessa aliquota cui sono assoggettati gli interessi e gli altri proventi su tali titoli) e non di quella ordinaria del 20 per cento.

La lettera *d)* inserisce un comma 18-*bis* nell'articolo 2, al fine di abrogare il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1996, ai sensi del quale su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è do-

vuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalle modifiche apportate dal comma 1, quantificate in 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, alle quale si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dalle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica previsti dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge.

L'articolo 96 reca una serie di novelle all'articolo 73 del TUIR, relative al regime tributario degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) residenti nel territorio dello Stato.

In particolare, la lettera *a)* sostituisce la lettera *c)* del comma 1 del citato articolo 73, aggiungendo, tra i soggetti all'imposta sul reddito delle società, gli Oicr residenti nel territorio dello Stato.

La lettera *b)* novella il comma 3 dell'articolo 73 del TUIR, stabilendo il regime della residenza nel territorio dello Stato per gli Oicr istituiti in Italia.

La lettera *c)* sostituisce il comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del TUIR stabilendo, in sostanza, l'esenzione dal regime IRES per gli Oicr il cui fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale, in armonia con il regime previgente, che prevede il non assoggettamento alle imposte sui redditi degli Oicr con sede in Italia.

Inoltre si prevede che le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo (e non più a titolo di imposta) e si dispone la non applicazione delle ritenute sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, sui redditi di capitale, anche derivanti dalla partecipazione ad Oicr italiani e lussemburghesi storici, nonché sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

L'articolo 97 modifica la normativa vigente in materia di controllo di autenticità ed idoneità alla circolazione delle

banconote e monete in euro, in conseguenza della revisione della normativa europea sulla materia.

In particolare, la disposizione interviene sulle modalità di trasmissione alla Banca d'Italia ed all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle banconote o monete false o non idonee alla circolazione, disciplina le competenze di tali organi, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine ai controlli sui gestori del contante e sulle apparecchiature dagli stessi utilizzate, regola la trasmissione di dati ed informazioni sul ritiro delle banconote e monete in questione ed, infine, reca misure sanzionatorie.

L'articolo 97-bis impone agli enti territoriali, al fine di favorire la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.

Auspica quindi un confronto ampio e costruttivo sui contenuti del provvedimento, al fine di rendere produttivo il lavoro delle Commissioni, e di prospettare al Governo gli eventuali rilievi sul testo che risultassero opportuni, ad esempio per quanto riguarda la formulazione del quarto comma del nuovo articolo 2463-bis del Codice civile, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge, in materia di cessione delle quote di società a responsabilità limitata semplificata.

Enzo RAISI (FLP), *relatore per la X Commissione*, procede quindi all'illustrazione del provvedimento in titolo volto a liberalizzare ampi settori dell'economia nazionale, al fine di favorire lo sviluppo della produttività, con l'obiettivo di ampliare le opportunità di lavoro e le prospettive di mobilità e di promozione sociale.

Sottolinea che nella sua relazione, seguendo l'ordine numerico degli articoli, concentrerà l'attenzione sulle norme che più da vicino riguardano la competenza

della Commissione Attività produttive, dando anche conto di altre disposizioni del provvedimento.

L'articolo 1, commi 1-3, è volto a conformare l'ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione europea, attraverso l'adeguamento delle normative statali e locali e delle prassi amministrative. Si prevede l'abrogazione delle norme che pongono limiti all'esercizio delle attività economiche, disciplinando una nuova procedura di abrogazione delle norme statali, e si introduce la regola dell'interpretazione in senso stretto delle norme limitative dell'attività economica. L'articolo in esame determina un ampio intervento di liberalizzazione dell'attività economica, riducendone i vincoli e gli obblighi burocratici.

Il comma 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'obbligo per comuni, province, città metropolitane e regioni di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2012, ai principi e alle regole di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sanciti ai commi precedenti. Tale adeguamento costituisce elemento positivo di valutazione della virtuosità degli enti, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno. I commi 4-bis e 4-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prorogano al 30 settembre 2012 il termine entro il quale lo Stato e gli enti locali devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, e realizzare pienamente la liberalizzazione delle attività commerciali, nello spirito dei principi generali dell'ordinamento, sia dell'Unione europea che nazionale, in tema di libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi. La norma in esame ha effetti di liberalizzazione del mercato. Il comma 5 elenca le attività che sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo.

L'articolo 2, sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione del « Tribunale delle imprese », ampliando in

misura significativa la sfera di competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite dal decreto legislativo n. 168 del 2003 presso alcuni tribunali e corti d'appello. Le sezioni specializzate in materia d'impresa, se non già previste, sono istituite presso tutti i tribunali e corti d'appello con sede nel capoluogo di ogni regione.

L'articolo 4, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di raccogliere le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative. La norma è finalizzata a fornire strumenti volti a garantire il processo di liberalizzazione.

L'articolo 5, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, introduce una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, che si aggiunge a quella civilistica già esistente, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la potestà declaratoria della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, e prevedendo sanzioni amministrative per l'inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità. La norma favorisce il rispetto della correttezza dei mercati, pur non avendo un immediato effetto di liberalizzazione.

L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella legge istitutiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prevedendo nuovi finanziamenti e risorse a favore di detta Autorità.

L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, promuove l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali. Si attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da un lato, il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie, dall'altro, di elaborare, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, un

rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale. La norma è volta a garantire la correttezza dei mercati.

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene ampiamente sulla formulazione dell'articolo 140-bis del Codice del consumo (decreto legislativo n. 205 del 2006) relativo all'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. La novella, in particolare, definisce l'ambito della tutela giudiziale attuabile attraverso l'azione, prevedendo la necessaria omogeneità dei diritti che si intendono far valere e la legittimazione ad agire anche delle associazioni dei consumatori.

L'articolo 7, parzialmente modificato al Senato, novella il Codice del consumo, estendendo alle microimprese gli strumenti di tutela nei confronti delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, attualmente previste a favore dei soli consumatori persone fisiche. La norma, che favorisce la correttezza del mercato, non ha un effetto diretto di liberalizzazione.

L'articolo 8 integra la disciplina relativa al contenuto delle carte di servizio, specificando che nelle stesse devono essere specificati i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti e le imprese possono esigere nei confronti dei gestori del servizio. L'obiettivo della disposizione è quello di rafforzare la funzione garantista delle carte, quali strumenti di tutela dei consumatori.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce i nuovi criteri per la pianta organica e l'assegnazione delle farmacie (commi 1-11 e 17), gli obblighi del medico e del farmacista nella prescrizione e vendita dei farmaci (comma 12), l'estensione della vendita dei farmaci nelle parafarmacie (commi 13-15), la dotazione minima di personale in farmacia (commi 16-17).

L'articolo 13 intende promuovere una riduzione del prezzo del gas per i « clienti vulnerabili », così da avvicinarlo ai valori europei, che risultano più bassi. A tal fine, essa consente all'AEEG di determinare dei prezzi di riferimento del gas per tale categoria di soggetti considerando i costi

di approvvigionamento sui mercati all'ingrosso europei, che risulterebbero tendenzialmente inferiori a quelli del mercato all'ingrosso nazionale.

L'articolo 14, modificato dal Senato, punta a ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese accrescendo le possibilità di accesso al gas già oggetto di stoccaggio strategico e di stoccaggio di modulazione (scorte accumulate nei periodi di minor consumo) e, più in generale, le possibilità di acquisizione di gas mediante infrastrutture di importazione di gas dall'estero.

L'articolo 15, sostituito dal Senato, è finalizzato ad assicurare la piena terzietà della società SNAM Spa nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas (ENI), nonché dalle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica.

L'articolo 16, sostituito al Senato, concerne l'individuazione delle maggiori entrate statali derivanti da nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, e la destinazione di una quota di esse per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti e dei territori limitrofi (comma 1). Il comma 2 disciplina le attività subacquee ed iperbariche al servizio dell'industria.

L'articolo 17, ampiamente modificato dal Senato, mira a promuovere, nel settore della distribuzione di carburanti, lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti multimarca, agendo anche sulla diversificazione delle tipologie contrattuali che legano produttori e distributori di carburanti. Inoltre, punta a favorire una più generale liberalizzazione delle attività svolte dai gestori di impianti di distribuzione carburanti.

La disposizione contenuta nell'articolo 18 incentiva la diffusione degli impianti automatizzati di distribuzione di carburante con pagamento anticipato, eliminando alcuni vincoli preesistenti e soprattutto consentendone l'operatività, fuori dei

centri abitati, anche senza personale di assistenza (impianti totalmente automatizzati).

L'articolo 19 tende ad accrescere la concorrenza e a favorire una potenziale diminuzione dei prezzi dei carburanti. A tal fine, assume a parametro per il calcolo del « prezzo medio del lunedì » da comunicare alla UE il prezzo al pubblico per il rifornimento senza servizio; standardizza e rende più chiara la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi esposta dai punti vendita.

La disposizione dell'articolo 20 mira, attraverso il potenziamento e l'estensione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, ad agevolare e promuovere l'uscita dal mercato degli impianti di distribuzione meno efficienti, stimolando anche una potenziale conseguente riduzione dei prezzi.

L'articolo 21, sostituito al Senato, al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l'energia elettrica, conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico.

L'articolo 22, per migliorare la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, espande le informazioni gestite dal Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico e favorisce la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita a tali dati.

L'articolo 23 reca disposizioni volte ad accelerare i tempi di approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto annualmente da Terna Spa ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93/2011.

L'articolo 24, modificato dal Senato, introduce una specifica procedura per l'accelerazione della valutazione e dell'autorizzazione dei progetti di disattivazione di impianti nucleari presentati da almeno dodici mesi, nonché di particolari operazioni e specifici interventi (ancorché attinenti alla disattivazione). Ulteriori disposizioni riguardano il conferimento dei ri-

fiuti radioattivi per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito nazionale, nonché la specificazione delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari dismessi.

L'articolo 24-*bis*, introdotto al Senato, per far fronte al conferimento, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (già appartenenti all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua), operato dal decreto-legge n. 201/2011, introduce un contributo a carico dei soggetti esercenti i servizi idrici e incrementa la pianta organica dell'Autorità.

L'articolo 24-*ter*, introdotto dal Senato, proroga al 30 aprile 2012 il termine scaduto del 31 gennaio 2011 entro cui adottare gli atti amministrativi per definire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti le procedure per le gare per concessioni idroelettriche.

L'articolo 26, modificato dal Senato, apporta alcune novelle alla disciplina in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio contenuta nel decreto legislativo n. 152/2006 (Codice ambientale), con specifico riguardo alla disciplina dei sistemi di gestione autonoma (alternativi all'adesione ai consorzi «di filiera») di cui all'articolo 221, comma 3, del medesimo decreto, al fine di favorire la concorrenza nel settore degli imballaggi.

L'articolo 36, nel testo approvato al Senato, istituisce nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481/1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti, attribuendogli la competenza nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori.

L'articolo 37, modificato dal Senato, stabilisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti definisce gli ambiti del servizio pubblico ferroviario e le modalità di finanziamento dello stesso. Prevede, inoltre, che le imprese che svolgono servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale, debbano applicare,

nella loro attività, anche la regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 38, modificato dal Senato, demanda all'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, la fissazione delle modalità di previsione, nella progettazione delle Autostrade, delle relative pertinenze.

Nell'articolo 39, modificato dal Senato, il comma 1 dispone ulteriori prescrizioni – che costituiscono norme imperative di legge – relative alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica da parte degli edicolanti, accogliendo, tra l'altro, una recente segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I commi 2 e 3 liberalizzano l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, allo scopo di favorire la creazione di nuove imprese. Le disposizioni sono tutte riferibili al libero esplicarsi di dinamiche concorrenziali.

L'articolo 40-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga il comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343/2001, che consente al Dipartimento della Protezione civile di utilizzare i poteri previsti dall'articolo 5 della legge n. 225/1992 (vale a dire poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e nomina di commissari delegati) anche con riferimento ai grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

L'articolo 42 introduce il diritto di prelazione a favore del promotore nell'ambito del *project financing* per le infrastrutture strategiche, analogamente a quanto previsto per le opere ordinarie, con l'intento dichiarato – nella relazione illustrativa – di attrarre capitali privati per la loro realizzazione.

L'articolo 43 disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie me-

dianche il sistema della finanza di progetto, c.d. *project financing*, di cui all'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 44 introduce nel Codice dei contratti pubblici una nuova fattispecie contrattuale di partenariato pubblico privato (PPP), il contratto di disponibilità, applicabile sia alle opere ordinarie che alle infrastrutture strategiche, nel quale il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione delle stesse opere.

L'articolo 45 integra la documentazione a corredo del Piano economico e finanziario (PEF) ai fini di un più rapido finanziamento da parte del CIPE delle infrastrutture strategiche.

L'articolo 46 rinvia al Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 207/2010) la definizione delle ulteriori modalità attuative della disciplina riguardante il dialogo competitivo di cui all'articolo 58 del medesimo Codice.

L'articolo 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici da destinare al loro abbellimento con opere d'arte, introducendo percentuali decrescenti al crescere dell'importo dei lavori.

L'articolo 48, modificato dal Senato, al comma 1 modifica la normativa in materia di dragaggi precedentemente regolata dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, che vengono conseguentemente abrogati dal comma 2 dell'articolo in esame, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 49, modificato dal Senato, demanda la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo ad un DM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

L'articolo 50, modificato al Senato, introduce alcune modifiche in materia di concessioni di opere pubbliche relative alla cessione di immobili, ai contenuti dei bandi e degli allegati ed ai requisiti richiesti all'eventuale subentrante nel caso

di risoluzione del rapporto concessorio, soprattutto, in tale ultima fattispecie, al fine di garantire l'effettivo completamento dell'opera in coerenza con lo stato di avanzamento dei lavori.

L'articolo 51 eleva dal 40 al 50 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. La norma verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 52 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ed al relativo regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, volte a semplificare la redazione e velocizzare l'approvazione dei progetti prevedendo, a determinate condizioni, la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione (preliminare e definitiva).

I commi 1 e 2 dell'articolo 53 recano norme sulla progettazione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed alta capacità. Il comma 3, soppresso nel corso dell'esame presso il Senato, interveniva sulla disciplina relativa alla modifica, da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, degli standard e delle norme di sicurezza nazionali. Il comma 4 esclude l'applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti (c.d. *over-design*), rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'UE, alla progettazione e alla costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e agli adeguamenti di quelle esistenti. Il comma 5 novella il decreto legislativo n. 264/2000 precisando, relativamente alle competenze della Commissione permanente per le gallerie, che tale Commissione non si occupa del collaudo ma delle verifiche funzionali. Il comma 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina in materia di obbligo di rendicontazione da parte dell'ente locale dell'utilizzo di somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e relative al potenziamento di infrastrutture, stabilendo che tale obbligo sorge a fronte di una richiesta dell'ente erogante il finanziamento e che la mancata osservanza del termine stabilito

per la presentazione del rendiconto non determina l'obbligo di restituzione del contributo.

L'articolo 55, modificato dal Senato, prevede che nella procedura relativa all'aggiudicazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche possa essere posto a base di gara anche il progetto definitivo. Reca, inoltre, disposizioni relative alla sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie, nonché misure che consentono l'assunzione di personale da parte del MIT per la vigilanza delle dighe e, da parte della società ANAS, per lo svolgimento di compiti attinenti alla sicurezza stradale.

L'articolo 55-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente alle amministrazioni centrali di avvalersi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa) per le attività economiche, finanziarie e tecniche occorrenti per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese.

L'articolo 58 semplifica le procedure per l'approvazione degli accordi di programma relativi all'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (c.d. « Piano casa »).

Il nuovo articolo 61-*bis*, introdotto dal Senato, ripristina la spesa di 1 milione di euro l'anno per il triennio 2012-2014, per il miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e l'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale, nell'ambito del progetto di UIRNet Spa, soggetto attuatore unico della Piattaforma.

L'articolo 62, modificato dal Senato, disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità le norme impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio. La nuova disciplina è volta a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare.

L'articolo 63 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) ad erogare prestiti agevolati utilizzando, nel limite di

5 milioni di euro annui per il triennio, le risorse finanziarie rientranti dei prestiti agevolati erogati per conto del MIPAAF. La norma consentirà l'attivazione di un volume di investimenti nel settore agroalimentare quantificabile in 250-300 milioni di euro.

L'articolo 64 prevede che ISMEA potrà erogare finanziamenti agevolati a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011. L'obiettivo è agevolare le imprese ad accedere a finanziamenti bancari, per contrastare la carenza di liquidità e consentire la realizzazione in particolare dei Programmi di sviluppo rurale.

L'articolo 65, sostituito dal Senato, al fine di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, impedisce agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi statali previsti dal decreto legislativo n. 28/2011, che ha ridefinito il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili.

L'articolo 67, modificato dal Senato, opera, da un lato, una semplificazione delle procedure per la stipula delle convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca, ampliandone il campo di operatività ad ulteriori settori, dall'altro, destina al finanziamento delle stesse le risorse residue del Fondo per il credito peschereccio. La misura è volta a potenziare le capacità produttive e generatrici di reddito dell'impresa ittica.

L'articolo 67-*ter*, introdotto al Senato, attribuisce, di fatto, funzioni di consulente del lavoro alle cooperative di imprese di pesca, ed ai relativi consorzi di imprese, per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese associate.

L'articolo 68 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici. La diversa distribuzione degli oneri definisce positivamente la procedura di infrazione comunitaria 2007/4516, aperta per violazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici.

L'articolo 69 elimina il termine temporale di 30 giorni entro il quale il prestatore di servizi proveniente da altro Stato membro, che intende eseguire per la prima volta le sue prestazioni sul territorio nazionale, deve fornire una dichiarazione scritta contenente informazioni sui servizi che intende svolgere, e sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.

L'articolo 70, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che la dotazione del Fondo istituito per il finanziamento di zone franche urbane da individuare nell'ambito dei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, sia destinata al finanziamento di aiuti *de minimis* a favore delle piccole e micro-imprese operanti nelle medesime aree geografiche.

Gli articoli da 71 a 82 definiscono la nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali, in attuazione della direttiva 2009/12/CE. In particolare, l'articolo 71 stabilisce che la nuova normativa si applica agli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale, con eccezione dei diritti per i servizi di navigazione aerea, di assistenza a terra e di assistenza alle persone con disabilità. Istituisce inoltre l'Autorità nazionale di vigilanza. Il comma 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disciplina la procedura di approvazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti di maggiori dimensioni.

L'articolo 72 definisce alcune espressioni utilizzate nel Capo II in esame.

L'articolo 73, interamente sostituito nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che, in attesa della costituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali siano svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 74 disciplina il procedimento per l'individuazione delle reti aeroportuali, per le quali l'Autorità di vigilanza può autorizzare l'applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente.

L'articolo 75 prescrive che l'applicazione dei diritti aeroportuali non deve dar luogo a discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto.

L'articolo 77 elenca le informazioni che devono essere fornite dal gestore agli utenti (commi 1-2) e quelle che devono essere fornite dagli utenti al gestore (comma 3) in occasione delle consultazioni di cui all'articolo 76.

L'articolo 78 disciplina la procedura per la conclusione di accordi tra utenti e gestore aeroportuale sul livello di servizio.

L'articolo 79 consente ai gestori degli aeroporti, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, di fornire servizi diversi agli utenti, differenziando l'ammontare dei diritti aeroportuali.

L'articolo 81 dispone che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, i diritti aeroportuali sono determinati tenendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare.

L'articolo 82 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 83 abroga una norma del Codice della proprietà industriale che ostacola la commercializzazione di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio solo a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto.

L'articolo 84 interviene in materia di tassa di ancoraggio e di tassa portuale prevedendo l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari.

L'articolo 85 modifica la procedura relativa alle sperimentazioni multicentriche di medicinali per uso clinico. In particolare, le modifiche intendono risolvere la procedura d'infrazione 2010/4212, semplificando la normativa interna in materia di pareri consultivi sulle sperimentazioni e adeguandola alla normativa comunitaria sul parere unico.

L'articolo 86 sopprime la norma che prevedeva l'affidamento diretto a Poste

italiane Spa, tramite convenzione con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, della gestione informatizzata di tutti i pagamenti conti correnti postali di competenza, e stabilisce che allo scadere dell'attuale convenzione il Ministero affidi l'espletamento del servizio nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

L'articolo 87 novella il Codice della proprietà industriale, prevedendo che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro Stato, possano essere iscritti all'albo dei consulenti in modo automatico, a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero. La norma liberalizza la professione di consulente in proprietà industriale nell'ambito dell'Unione europea.

L'articolo 89 prevede che il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro da parte dell'Italia, in esecuzione

della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011 (causa C-496/09), sia eseguito dall'INPS entro il giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame, con oneri e penalità a carico delle risorse recuperate dall'INPS in base alle decisioni comunitarie in oggetto.

L'articolo 98, infine, reca la norma sull'entrata in vigore del decreto, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per la giornata di domani, in un orario che sarà definito alla luce delle decisioni in merito alla discussione in Assemblea del disegno di legge C. 4940, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ».

La seduta termina alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni e C. 4956 Casini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4956</i>) | 67 |
| Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali. C. 4998, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 68 |
| COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: | |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. C. 4975 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 73 |
| ALLEGATO 1 (Parere approvato) | 77 |
| DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .. | 73 |
| ALLEGATO 2 (Parere approvato) | 78 |
| Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) . | 76 |
| AVVERTENZA | 76 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.15.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni e C. 4956 Casini.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4956*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 4956, presentata dal deputato Casini ed altri, recante «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e disposizioni per la democrazia interna e la trasparenza della gestione finanziaria dei medesimi». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno,

avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.

C. 4998, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, approvata al Senato in sede deliberante (A.S. 2998), che modifica il riferimento per la determinazione della popolazione residente, relativamente alla composizione dei consigli comunali e provinciali ed al sistema elettorale applicabile.

Ricorda che attualmente, a questi fini, la popolazione residente è calcolata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale (effettuato ogni 10 anni), come recepiti nel decreto del Presidente del Consiglio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. La proposta in esame intende quindi sostituire, come base di calcolo, i risultati del censimento con i dati (annuali) dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente.

Rileva che la relazione illustrativa che accompagna il progetto di legge presentato al Senato motiva l'intervento legislativo con la necessità di adottare « un parametro più dinamico e aggiornato, rispetto a quello emergente dal censimento ufficiale della popolazione » che ha cadenza decennale.

Osserva, in proposito, che stante la durata quinquennale della durata dei consigli comunali, la modifica introdotta dal testo in esame interesserebbe al massimo due tornate elettorali, salvo elezioni anticipate.

A questo scopo, l'articolo 1 della proposta di legge in esame novella l'articolo 37 del testo unico enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) che suddivide comuni e province in fasce di popolazione per la determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun consiglio comunale e provinciale (comma 1); l'articolo 2 della legge elettorale comunale (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960), relativo anch'esso alle fasce demografiche per la composizione dei consigli comunali (comma 2, lettera a)); gli articoli 28 e 32 relativi alle modalità di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione, rispettivamente, superiore e inferiore a 10.000 abitanti (comma 2, lettere b) e c)).

In ognuno degli articoli citati la novella consiste nella sostituzione del riferimento ai risultati dell'ultimo censimento (decennale), ai fini della determinazione della popolazione residente, con quello relativo ai dati ISTAT (annuali).

Rileva che l'articolo 2 dispone in ordine alla entrata in vigore del provvedimento, stabilita nel giorno successivo la sua pubblicazione.

Evidenzia che la modifica operata dall'articolo 1 della proposta di legge in esame all'articolo 32 del testo unico opera indirettamente anche nei confronti del sistema elettorale: in particolare interessa gli articoli 71 (sistema elettorale nei comuni fino a 15.000 abitanti) e 72-73 (sistema elettorale nei comuni con più di 15.000 abitanti) dello stesso testo unico, in quanto il riferimento al censimento generale contenuto nel citato articolo 37 (composizione dei consigli), si applica anche per la definizione della soglia dei 15.000 abitanti.

Inoltre, ricorda che verrebbe modificato anche il numero di assessori comunali, in quanto proporzionale a quello dei consiglieri (articolo 37 TUEL).

Richiama, in via preliminare, la disciplina elettorale e la composizione dei consigli comunali nelle parti novellate dalla proposta in esame. Non viene invece considerata la disciplina riguardante le province, in quanto le disposizioni relative contenute nel TUEL sono state superate dall'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 che ha trasformato i consigli provinciali in organi elettivi di secondo grado.

Ricorda che l'articolo 37 del TUEL divide i comuni in 8 classi demografiche determinando per ciascuna di esse il numero dei consiglieri comunali ad esse spettanti nella misura che segue (escluso il sindaco): 60 membri (più un milione di abitanti); 50 membri (più di 500.000 abitanti); 46 membri (più di 250.000 abitanti); 40 membri (più di 100.000 abitanti e capoluoghi di provincia); 30 membri (più di 30.000 abitanti); 20 membri (più di 10.000 abitanti); 16 membri (più di 3.000 abitanti); 12 membri (meno di 3.000 abitanti).

Successivamente, nell'ambito delle misure di riduzione della spesa pubblica, vi sono stati diversi interventi legislativi di riduzione del numero dei consiglieri comunali. In primo luogo, la legge finanziaria 2010 ha ridotto del 20 per cento con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei consiglieri comunali, computando a questo fine anche il sindaco. Il decreto-legge n. 2 del 2010 ha precisato che la riduzione si applica, a partire dal 2011, ai singoli enti in scadenza, a mano a mano che si procede con i rinnovi dei consigli.

È intervenuta poi una nuova riduzione che ha interessato le 3 classi demografiche più piccole, ossia quelle da 10.000 abitanti in giù come segue: fino a 3.000 abitanti, 6 consiglieri; da 3.001 e fino a 5.000 abitanti, 7 consiglieri; da 5.000 e fino a 10.000 abitanti, 10 consiglieri.

Nel numero dei consiglieri è compreso il sindaco e, anche in questo caso, la riduzione si applica a decorrere dalle prime elezioni successive alla riduzione (ossia le prossime elezioni amministrative del 6 maggio 2012).

Per quanto riguarda il sistema elettorale, si ricorda che attualmente vige un regime differenziato in base alla popolazione. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti eleggono contestualmente sindaco e consiglio provinciale, con un sistema proporzionale ad un turno unico (il turno di ballottaggio è previsto in via residuale solamente nel caso di parità di voti) con premio di maggioranza e voto di preferenza. Nei comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti il sistema è simile, ma prevede una soglia di sbarramento del 3 per cento, un diverso calcolo del premio di maggioranza, e, soprattutto, un turno di ballottaggio tra i candidati sindaci, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Si sofferma quindi sulle questioni aperte che attengono alla proposta di legge in esame.

In primo luogo, richiama la diversità di regime tra elezioni politiche e amministrative.

Il criterio di determinazione della popolazione ai fini del procedimento elettorale basato sul censimento generale della popolazione è attualmente utilizzato per tutte le elezioni. Per le elezioni politiche, tale criterio è stabilito in Costituzione, laddove si prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) è effettuato in proporzione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione. Anche nel caso dell'elezione dei membri del Parlamento europeo, l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione. Analoga disposizione si rinviene nella legge elettorale regionale.

Osserva, pertanto, che la modifica in esame introdurrebbe una differenziazione dei criteri di calcolo della popolazione, ai fini della determinazione dell'elettorato passivo, tra elezioni politiche, europee e regionali, da un lato, e elezioni amministrative dall'altro. Tale divaricazione assumerebbe particolare rilevanza in occasione, come spesso è avvenuto in passato, di effettuazione di più elezioni nello stesso

turno elettorale. In caso, ad esempio, di abbinamento contemporaneo di elezioni politiche e amministrative, la composizione dell'elettorato passivo verrebbe definita, per le prime, dal censimento, e, per le seconde, dai dati ISTAT.

Ricorda che il censimento generale della popolazione è effettuato dall'ISTAT ogni 10 anni. L'ultimo censimento risale al 2001. Sono in corso di completamento le rilevazioni relative al censimento 2011 che saranno resi noti, presumibilmente, nel 2013. Il regolamento di esecuzione del censimento 2001 prescrive che la popolazione residente censita è considerata popolazione legale e, come di consueto, le risultanze del censimento sono recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini, appunto, di provvedere a dichiarare popolazione legale le popolazione censita.

Si sofferma quindi sulle questioni che attengono alla diversità ed alla discrezionalità della metodologia ISTAT.

La proposta in esame intende sostituire il censimento generale, con i dati dell'ISTAT « comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente ». Dal momento che attualmente non risulta alcuna disposizione che disciplina la trasmissione di dati ufficiali dell'ISTAT al Ministero dell'interno, la proposta sembrerebbe introdurre una nuova fattispecie.

Osserva quindi che andrebbe specificato il tipo di dati e le procedure nonché i termini della loro trasmissione. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di prevederne anche la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale a fini di conoscibilità.

L'ISTAT effettua periodicamente rilevazioni statistiche sulla popolazione italiana basati sui dati forniti dagli uffici anagrafici dei comuni. Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento anagrafico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 1989) le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe (sindaco) in conformità ai

modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'ISTAT. Tutte le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche sono riportate in un apposito registro (in formato cartaceo o elettronico). Mensilmente gli uffici anagrafici effettuano un riepilogo dei dati che l'ISTAT utilizza per la rilevazione mensile e, a fine anno, per la rilevazione annuale della popolazione residente. I dati vengono pubblicati sul sito dell'ISTAT, dove è possibile scaricare i dati relativi a ciascun comune; l'ultima pubblicazione riguarda l'anno 2010: Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2010.

Mentre, dunque, il censimento generale è basato sulla comunicazione diretta dei dati dei residenti all'ISTAT tramite i questionari distribuiti capillarmente nel territorio, le rilevazioni periodiche dell'ISTAT si basano su tutt'altra metodologia, in quanto la fonte è rappresentata dagli uffici anagrafici comunali.

Si tratta, pertanto, di rilevazioni che possono essere soggette a margini di errore maggiori rispetto a quelle del censimento. Inoltre, va considerato che la fonte iniziale delle informazioni (il comune) sarebbe lo stesso soggetto sul quale ricadrebbero le principali conseguenze di una eventuale variazione decisiva (in positivo o in negativo) del numero della popolazione residente.

Rileva inoltre che manca ai dati forniti dall'ISTAT l'asseverazione giuridica assicurata dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che determina la popolazione legale sulla base del censimento generale della popolazione.

In proposito, richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale ai fini della determinazione del numero dei consiglieri comunali fa fede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pubblicazione e non i risultati dello stesso, più o meno provvisori, pubblicati dall'ISTAT (Consiglio di Stato, V sez., 861/1994).

Secondo il giudice amministrativo, nella decisione sopra citata, « il riferimento ai risultati dell'ultimo censimento

ufficiale [...] va inteso nel senso che il legislatore si è riferito non a dati fattuali, più o meno ufficiosamente resi pubblici dall'ISTAT, bensì a quelli derivanti dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, preso atto delle risultanze del censimento, accerta sotto il profilo giuridico (v. anche l'articolo 2, secondo comma, del regolamento adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991 n. 254) la sussistenza della circostanza considerata rilevante dalla legge. Tale atto ha un indubbio carattere autoritativo (anche se ha natura accertativa e costitutiva) e può essere impugnato da chi vi abbia interesse (ad esempio, per travisamento delle circostanze emerse), tenuto conto del fatto che la determinazione della popolazione legale dei Comuni incide sulla portata applicativa di molte leggi (riguardanti ad esempio anche la materia urbanistica, l'organizzazione burocratica degli enti locali, ecc). Al contrario, nessuna legge (neppure il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 222 [rectius 322], emanato sulla base della delega legislativa contenuta nell'articolo 24 della Legge 23 agosto 1988 n. 400) ha attribuito all'ISTAT il potere di determinare, con proprio atto, quale sia la popolazione legale residente nei Comuni: avverso la divulgazione dei dati da esso forniti, neanche potrebbe essere proposta una contestazione in sede giurisdizionale (non costituendo la divulgazione dei dati alcuna espressione di un potere amministrativo). [...] D'altra parte, il legislatore ha inteso riferirsi a un dato che per sua natura deve essere oggettivamente accertato, e per il quale deve sussistere il massimo grado di certezza: tale grado è con evidenza fornito dalla adozione dell'atto formale, cui segue la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Si potrebbe capovolgere addirittura il dato del censimento nelle elezioni del 2014.

In proposito, osserva che nel 2013 verranno presumibilmente resi noti i dati del censimento generale 2011 e verrà di conseguenza emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo: esso potrebbe contenere dati diversi ri-

spetto a quelli rilevati dall'ISTAT l'anno precedente. Le elezioni amministrative del 2014, ad esempio, secondo la proposta in esame, si svolgerebbero sulla base dei dati ISTAT della popolazione del 2012, anziché di quelli del censimento 2011.

Occorre, altresì, considerare i tempi del procedimento elettorale, ai fini della eventuale applicazione della disposizione in commento alle prossime elezioni comunali, fissate per il 6 e 20 maggio prossimi.

Si sofferma infine sulla questione che attiene ai termini per la presentazione delle candidature e all'incidenza sulle prossime elezioni.

I termini per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali sono fissati al 29° giorno antecedente le votazioni; lo stabiliscono gli articoli 28, 8° comma, (riferito ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) e 32, 8° comma (per i comuni sopra i 10.000 abitanti), del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Tale termine è stato anticipato al 33° giorno, esclusivamente per le prossime amministrative dal decreto-legge n. 15 del 2012 (in corso di conversione al Senato A.S. 3174) per evitare che cada a ridosso delle festività pasquali. Pertanto, il 3 aprile scadrà il termine per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali.

Ora, la consistenza della popolazione residente nel comune è un dato decisivo per la presentazione delle candidature, in quanto esse devono essere corredate da un determinato numero di firme di elettori, proporzionato appunto alla grandezza del comune: lo stabilisce l'articolo 3 della legge sull'elezione diretta del sindaco (legge n. 81 del 1993) che ha sostituito sul punto il decreto del Presidente della Repubblica del 1969.

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con

popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti; da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Ritiene che andrebbe, pertanto, valutata la congruità del tempo che intercorrerebbe tra l'approvazione della proposta di legge in esame e il 3 aprile 2012 (termine ultimo per la presentazione delle liste), in relazione alla raccolta, da parte dei partiti e delle forze politiche che intendono presentare candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale, delle firme, il cui numero varia a seconda della fascia demografica del comune interessato.

Per quanto riguarda le valutazioni di impatto sui destinatari delle norme, ricorda che le prossime elezioni amministrative sono fissate al 6 e 7 maggio prossimi, con eventuale ballottaggio – per i comuni con oltre 15.000 abitanti – il 20 e 21 maggio.

Nel complesso, sono interessati al rinnovo dei consigli comunali 1.017 comuni, compresi quelli nelle regioni a statuto speciale. I comuni delle regioni a statuto ordinario sono 777, di cui 137 sopra i 15.000 abitanti (di questi 22 sono capoluoghi di provincia) e 640, al di sotto.

Ovviamente, non tutti questi comuni potrebbero essere interessati dalla disposizione in esame, e, tra quelli coinvolti, non nella stessa misura. Per valutare l'impatto sui comuni devono essere presi in considerazione i seguenti fattori.

Innanzitutto, rileva la soglia del sistema elettorale: tra i comuni in cui si voterà a maggio, solamente 10, tra quelli al di sotto di 15.000 abitanti, superano la soglia, mentre 1 'retrocede' ad una soglia inferiore ai 15.000; questi 11 comuni, pertanto, voterebbero con un sistema diverso.

In secondo luogo, rilevano le classi demografiche dei comuni ai fini della composizione dei consigli e, come accennato, anche sulla composizione delle giunte. Considerando solo i comuni con oltre 15.000 abitanti, 7, tra quelli chiamati alle urne, hanno superato la soglia demografica di 30.000.

Uno soltanto, Piacenza, passa dalla fascia 30.000-100.000 a quella superiore, 100.000-250.000.

In terzo luogo, va considerato il passaggio tra classi demografiche ai fini della determinazione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali.

In conclusione, sottolinea come se da una parte la proposta di legge si muove nella direzione di una maggiore tempestività nella raccolta di dati, dall'altra parte vi sono alcune questioni aperte che devono essere risolte. Ritiene quindi che non vi siano le condizioni per una celere approvazione senza modifiche presso questo ramo del Parlamento, essendo necessarie ulteriori riflessioni per intervenire sui profili testè richiamati.

Il sottosegretario Saverio Ruperto si riserva di intervenire in sede di replica.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

C. 4975 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore illustra il provvedimento in esame.

Ricorda che il decreto-legge in titolo, a seguito delle modifiche apportate dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, si compone di 12 articoli.

L'articolo 1, come modificato dal Senato, si compone di 5 commi. I commi da 1 a 3 recano misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania e riguardano: la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in altre aree confinanti; l'ampliamento dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali e il differimento al 31 dicembre 2013 del termine fino al quale è autorizzato l'aumento fino all'8 per cento della capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali. Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e prevede, a decorrere dal 2013, la presentazione al Parlamento di una relazione circa i risultati raggiunti con tale Programma. Il comma 3-*ter* dell'articolo 1 prevede, invece, la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sulla gestione dei rifiuti.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali volte, in primo luogo, a modificare gli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) modificando le definizioni nonché le fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata dalla parte IV del Codice, al fine di agevolare il riutilizzo di tali materiali (comma 1). Il comma 2 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli con una serie di disposizioni volte a semplificare gli adempimenti per tali operatori. Il comma 3 introduce una

disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 4 consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia, o per il riutilizzo a fini agricoli, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, a determinate condizioni.

L'articolo 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esclude le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell'ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (comma 1), prevedendo che la realizzazione e l'esercizio di tali impianti siano soggetti a denuncia di inizio attività (comma 2).

L'articolo 1-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni concernenti taluni impianti della regione Campania e precisamente: il termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa, alla cui realizzazione non si fa più riferimento nelle norme oggetto di modifica (commi da 1 a 3); il termovalorizzatore di Acerra, di cui viene differito il termine per il trasferimento della proprietà (comma 4); l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano, di cui si prevede la realizzazione (commi 3 e 5).

L'articolo 2 prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci o per la spesa non biodegradabili (cosiddetti *shopper*), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione – entro il 31 luglio 2012 – di un apposito decreto interministeriale, che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. A decorrere dalla citata data si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di

commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo in esame.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di materiali di riporto e ulteriori norme, che riguardano in prevalenza la materia di rifiuti. In particolare: i commi da 1 a 4 recano norme riguardanti i materiali di riporto cosiddetti « storici », che sono inclusi nella definizione di « suolo » e, pertanto, esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti; i commi 5 e 6 novellano gli articoli 182-*ter* e 183 del Codice dell'ambiente, in ordine alla disciplina della raccolta dei rifiuti organici, modificando la definizione di rifiuti organici e autocompostaggio; i commi da 7 a 9, novellando gli articoli 187, 205 e 216-*bis* del Codice dell'ambiente, recano misure al fine di: prorogare gli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali; permettere la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti indicati nella norma; consentire la raccolta di materiali o indumenti usati ceduti da privati da parte delle associazioni di volontariato da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata; il comma 10 novella l'articolo 264 del Codice dell'ambiente, al fine di prevedere una procedura per l'integrazione e la modifica degli allegati alla parte IV del Codice; il comma 11 novella il decreto legislativo n. 49 del 2010, al fine di escludere dalla definizione di alluvione gli allagamenti causati da impianti fognari; il comma 12 novella il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, estendendo la portata della norma recante la facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sarà operativo dal 2013; i commi da 13 a 16 modificano la disciplina riguardante, per un verso, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta e, per l'altro, la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi; il comma

17 novella i commi 27 e 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di elevare la quota di gettito da destinare alle regioni per interventi principalmente connessi a rifiuti e bonifiche, nonché eliminare i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica; il comma 18 sostituisce la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 172 del 2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all'emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010; il comma 19 modifica il punto 5 dell'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

L'articolo 3-*bis* reca modifiche agli articoli 183 e 195 del Codice dell'ambiente in materia di gestione del compost, novellando la definizione di compost di qualità e introducendo una norma transitoria che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more dell'adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi.

L'articolo 3-*ter* novella gli articoli 195 e 206 del Codice ambientale, al fine di agevolare i cosiddetti « acquisti verdi », e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero. Le finalità che l'articolo si prefigge vengono perseguite, per un verso, attraverso la previsione di direttive statali per la definizione e l'aggiornamento dei capitoli speciali per le opere pubbliche e, per l'altro, attraverso la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che prevedano l'impiego di materiali provenienti dal ri-

ciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell'acquisto di beni.

L'articolo 3-*quater* è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero.

L'articolo 3-*quinqües* dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario e, in caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che verrà versata al bilancio dello Stato.

L'articolo 3-*sexies* prevede che il Ministero dell'ambiente pubblici sul proprio sito *web*, con un aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che, in base alla normativa vigente, sono riassegnate a capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero o a fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali. Si prevede, inoltre, che il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione riguardo all'andamento e alla quantificazione dei fondi effettivamente riassegnati.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio scorso.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel richiamare le previsioni del testo unificato in esame, rileva come la disposizione che attiene all'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole deve essere valutata tenendo conto delle scuole nelle zone di minoranza linguistica tedesca.

Tale previsione potrebbe essere, infatti, inopportuna in tale ambito e prospetta quindi l'opportunità di formulare un'osservazione nel parere da esprimere alla Commissione di merito affinché la disposizione in questione sia limitata alle scuole in cui vi è l'insegnamento in lingua italiana. In tale modo si terrebbe conto anche di tutte le scuole straniere presenti nel territorio italiano.

Alessandro NACCARATO (PD) nel ritenere condivisibile quanto testé evidenziato dal collega Zeller, prospetta l'opportunità di formulare un'osservazione evidenziando la problematica in questione con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche ed alla necessità di tenere conto del principio di autonomia scolastica, tanto più importante nelle regioni a statuto speciale.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) manifesta una serie di perplessità, anche sotto il profilo costituzionale, riguardo al testo unificato in esame.

Ritiene, in primo luogo, sussistere un certo contrasto con il principio costituzionale sancito dall'articolo 33 in materia di autonomia scolastica. Non è infatti opportuno stabilire con legge i contenuti degli insegnamenti.

In secondo luogo, ricorda come vi siano altre festività dedicate ai temi previsti dal

testo in esame ed è pertanto opportuno evitare di prevedere, in maniera estemporanea, giornate celebrative che si sovrappongono tra di loro, anche se ciò avviene sulla scia di un entusiasmo patriottico.

Rispetto alle considerazioni svolte dal collega Zeller, concorda sul fatto che non si possano obbligare le scuole straniere alle misure previste nel testo e ribadisce come sul provvedimento in esame vi siano comunque rilievi di carattere più generale che impongono un'ulteriore riflessione.

Souad SBAI (PdL) si riserva di intervenire nella prossima seduta sul provvedimento in esame.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ritiene che vi sia la necessità di distinguere tra le scuole straniere e quelle italiane di lingua tedesca. Evidenzia inoltre come le scuole presenti nelle regioni a statuto speciale siano pienamente equiparabili a quelle presenti in tutto il territorio nazionale.

Ricorda quindi che sul testo in esame vi è un consenso unanime presso la Commissione di merito. Tenuto conto di tali elementi si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

Testo unificato C. 749 Paniz ed abb.
(Parere alla II Commissione).

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

C. 3070, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997 (C. 4975 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4975 Governo recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997»,

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, ri-

serva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
(C. 4999 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4999 Governo, approvato dal Senato recante « DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che la

lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione del dott. Eugenio Selvaggi, Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini, recanti Squadre investigative comuni sovranazionali | 79 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>) | 79 |
|---|----|

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|---|----|
| Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco | 89 |
|---|----|

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 89 |
|------------------|----|

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 marzo 2012.

Audizione del dott. Eugenio Selvaggi, Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini, recanti Squadre investigative comuni sovranazionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 15.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lanfranco TENAGLIA (PD), *relatore*, preliminarmente rileva come il provvedimento contenga numerose disposizioni di estremo rilievo di competenza della Commissione giustizia, la quale è stata opportunamente convocata in sede consultiva

per esaminarle non appena il provvedimento le è stato assegnato. Nella propria relazione si soffermerà sulle norme relative all'istituzione del tribunale delle imprese nonché quelle in materia di costruzione di nuove carceri.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 2 in materia di tribunale delle imprese.

L'articolo 2 del decreto, modificato dal Senato, interviene, in particolare, sul decreto legislativo n. 168 del 2003 che ha istituito sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Il comma 1 dell'articolo 2 ne modifica la denominazione in «sezioni specializzate in materia di impresa».

Mentre il vigente articolo 2 del decreto (ovvero l'articolo 2 nella formulazione iniziale del decreto-legge) non prevede l'istituzione di nuove sezioni specializzate presso altri tribunali e corti d'appello, il testo approvato dal Senato – aggiungendo un comma 1-*bis* all'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 – istituisce nuove sezioni specializzate in tutti i tribunali e corti d'appello con sede nei capoluoghi di regione che finora ne erano sprovvisti (si tratta delle sedi di Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trento) nonché, in quanto sede di Corte d'appello, presso il tribunale e la Corte d'appello di Brescia. La competenza per il territorio della Valle d'Aosta è attribuita dal citato comma 1-*bis* al tribunale e alla Corte d'appello di Torino.

Per quanto attiene alla sede di Trento e quindi alla sezione distaccata di Bolzano, invita a riflettere sui rischi di incostituzionalità che la disposizione in esame potrebbe correre qualora non sia assicurato il rispetto del principio del bilinguismo.

La stessa norma specifica come l'istituzione delle nuove sezioni non comporta la necessità di incrementi di organico (previsione non contenuta nel testo iniziale dell'articolo 2 del decreto-legge).

Anche in questo caso a suo parere la norma merita un serio approfondimento

in quanto comporta, indipendentemente dall'entità del contenzioso in materia di impresa, un aggravio del carico di lavoro nei confronti di magistrati che già attualmente sono oberati dalle cause civili pendenti.

A suo parere la scelta di individuare a priori il tribunale con sede nel capoluogo di regione come quello ove istituire la sezione distaccata è sbagliata in quanto non tiene conto che in alcuni casi, quale ad esempio L'Aquila, tale tribunale non sia quello dotato di un maggiore organico nell'ambito regionale.

Inoltre ritiene che la scelta dell'istituzione di nuove sezioni specializzate dovrebbe essere accompagnata da un'altra scelta di natura legislativa circa il modello organizzatorio di tali sezioni. In particolare, sarebbe stato opportuno scegliere in via legislativa tra il modello delle sezioni agrarie e quello delle sezioni lavoro. Sottolinea quindi l'esigenza che la questione dell'organico sia risolta in via legislativa e non attraverso il criterio tabellare. Evidenzia come la sottovalutazione della questione dell'organico necessario per far funzionare in maniera efficace le sezioni specializzate in materia di impresa possa portare ad una paralisi delle stesse con un conseguente aumento degli arbitrati in tale materia che finirebbero per rimanere l'unico strumento di risoluzione delle controversie d'impresa. Per quanto attiene al modello organizzatorio da utilizzare esprime il proprio favore a quello delle sezioni lavoro, secondo cui l'organico dei giudici è predeterminato per legge, con conseguente redistribuzione anche del personale amministrativo.

Ulteriori modifiche hanno interessato la competenza per materia delle sezioni specializzate.

Nel testo presentato al Senato, l'articolo 2 del decreto-legge – modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003 – ha ampliato la competenza delle sezioni, specializzate (a seguito delle modifiche agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto legislativo) ora «in materia di impresa» (anziché di proprietà industriale ed intellettuale).

L'attribuzione delle controversie in materia di proprietà industriale di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) è volta sostanzialmente a conservare alle sezioni specializzate la materia già ad esse devoluta sulla base della citata normativa previgente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012. Sono ulteriormente attribuite alla competenza delle sezioni specializzate: le azioni di classe di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005; in relazione alle società per azioni e in accomandita per azioni – di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile – ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, le controversie: *a)* tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; *b)* relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; *c)* di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; *d)* tra soci e società; *e)* in materia di patti parasociali; *f)* contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; *g)* aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; *e)* relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3 (in materia di società cd. controllate, in quanto sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa), all'articolo 2497-*septies* (di società o ente che, fuori dalle ipotesi di controllo cui all'articolo 2497-*sexies*, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti), all'articolo 2545-*septies* (di contratti relativi a «gruppi cooperativi paritetici» ovvero gli accordi con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese); *i)* relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza co-

munitaria in cui sia parte una delle citate società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Dopo le modifiche introdotte dal Senato, l'articolo 2 in esame riformula il contenuto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003 relativo alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Rispetto a quanto già previsto dall'articolo 3 vigente a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge, il nuovo articolo 3 sottrae alla competenza del tribunale dell'impresa le azioni di classe di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del consumo.

Di converso, il testo Senato estende la competenza delle sezioni specializzate (comma 1): alle cause di cui all'articolo 33, comma 2, della L. n. 287/1990 (comma 1, lett. *c)* cioè alle azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché ai ricorsi per ottenere provvedimenti d'urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni sulla concorrenza di cui ai titoli dal I al IV della stessa legge n. 287 (sostanzialmente le norme sulle intese restrittive della concorrenza, l'abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione); alle controversie per la violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

In materia societaria, rispetto a quanto già previsto dalla versione iniziale dell'articolo 2 del DL, è prevista la competenza delle sezioni specializzate su specifiche controversie relative anche (articolo 3, comma 2 del decreto legislativo): alle società a responsabilità limitata (s.r.l.); alle società per azioni europee (SE) di cui al Reg. (CE) n. 2157 del 2001; alle società cooperative europee (SCE) di cui al Reg. (CE) n.1435 del 2003; alle «stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero».

Per quanto concerne la tipologia di controversie e procedimenti societari attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate, il testo Senato ne detta una più analitica descrizione. Si tratta, quindi, delle cause: relative a rapporti societari, compresi quelli concernenti l'accerta-

mento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni alla delibera dell'assemblea di riduzione del capitale sociale delle spa e delle srl (articoli 2445, terzo comma e 2482, secondo comma, del Codice civile), le opposizioni all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di destinazione di un patrimonio della società ad uno specifico affare (articolo 2447-*quater*, secondo comma, del Codice civile), le opposizioni alla revoca dello stato di liquidazione della società (articolo 2487-*ter*, secondo comma, del Codice civile), le opposizioni alle fusioni di società da parte dei creditori e dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti (articoli 2503 e 2503-*bis*, del Codice civile), le opposizioni alla scissione delle società (articolo 2506-*ter* del Codice civile); in materia di patti parasociali (il testo approvato dal Senato estende la competenza delle sezioni specializzate anche a quelli non regolati dall'articolo 2341-*bis* del codice civile).

Esprime forti perplessità sulla disposizione che aggiunge un comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 che prevede la competenza delle sezioni specializzate anche sulle cause che presentano ragioni di connessione con quelle sopraindicate, ritenendo che in tal modo si estendano eccessivamente con effetti moltiplicativi le cause di competenza delle nuove sezioni specializzate, determinandosi un aggravio di lavoro i cui effetti sarebbero un complessivo rallentamento di tutti i processi pendenti presso di esse.

Il testo approvato dal Senato riformula anche l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo alla competenza

territoriale delle sezioni specializzate, disposizione non modificata dal decreto-legge.

L'intervento ha natura di coordinamento con l'istituzione delle nuove sedi dei tribunali dell'impresa a livello regionale (con l'eccezione della regione Val d'Aosta e del distretto di Brescia) ex articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 168, come modificato dall'articolo 2 in esame.

La norma stabilisce che le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione (i tribunali circondariali) sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo della regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni istituite presso tribunali e corti d'appello non capoluoghi regionali sono attribuite le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corti d'appello.

Il comma 2 dell'articolo 2 in esame ha analoga natura di coordinamento con la prevista competenza delle sezioni specializzate sulle cause di cui all'articolo 33, comma 2, della Legge n. 287 del 1990.

Il comma 3 dell'articolo in esame aggiunge un comma 1-*ter* all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che raddoppia, per i processi di competenza delle sezioni specializzate, il contributo unificato previsto dal TU spese di giustizia.

Tale previsione, anch'essa modificata dal Senato, dimezza quindi l'importo, rispetto alla previsione dell'aumento del quadruplo, previsto dal testo iniziale del decreto-legge.

Il successivo comma 4 dell'articolo 2 dispone, nel testo introdotto dal decreto-legge (attuale comma 3), che il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge n. 98 del

2011. Con una modifica introdotta dal Senato si prevede che parte di tale maggior gettito, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, è destinato agli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia di impresa. Dal 2014, l'intero maggior gettito è, invece, versato al citato fondo.

Coerentemente con la soppressa competenza delle sezioni specializzate sull'azione di classe è stata soppressa dal Senato la previsione (comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge) con cui si stabilisce che la domanda con cui è esercitata la predetta azione di classe è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata.

Il contenuto del comma 5 dell'articolo 2 in esame è stato aggiunto dal Senato. La norma prevede invece che, per semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14 (si tratta delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della metà del contributo unificato ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso), del decreto legge n. 98 del 2011, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.

Infine, il comma 6 introduce una disposizione transitoria che stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2 in esame si applicano ai giudizi instaurati dopo il 180° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Anche tale disposizione è stata modificata dal Senato (l'analoga norma transitoria prevista dal testo iniziale del decreto-legge prevede un termine di 90 giorni).

Per esigenze di coordinamento con l'esigenza di nuove risorse, è stato soppresso dal Senato il comma 6 dell'articolo 2 che dispone che l'amministrazione prov-

vede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dall'articolo in commento senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ritiene infine opportuno soffermarsi su alcune inesattezze contenute nella relazione tecnica del Governo al maxiemendamento approvato al Senato, nella quale si legge che « gli adempimenti relativi alle competenze assegnate alle sezioni specializzate possono essere espletati dall'amministrazione con le risorse umane disponibili a legislazione vigente », evidenziando che « l'attuazione delle disposizioni in esame potrà avvenire attraverso una opportuna riorganizzazione interna degli uffici giudiziari già esistenti ». In particolare, secondo la relazione tecnica, si prevede « di assegnare, alle istituende sezioni, un contingente di magistrati dotati di specifiche competenze e commisurato ai presumibili carichi di lavoro nell'ambito di ciascun distretto di corte di appello ». Si tratta di affermazioni che non tengono conto della normativa vigente in materia di organizzazione degli uffici giudiziari.

Conclude rilevando come la disciplina prevista dall'articolo in esame, pur se condivisibile nei suoi obiettivi, susciti delle fortissime perplessità, anzi delle vere e proprie contrarietà, in merito alla sua applicazione concreta. Invita il Governo a fornire dati e statistiche relative alle cause che verrebbero attribuite alle nuove sezioni specializzate al fine di consentire al Parlamento di valutare l'effettiva fattibilità della riforma che si intende effettuare. Rappresenta inoltre l'opportunità che la Commissione giustizia svolga delle audizioni in materia sentendo i presidenti di quattro delle sezioni specializzate attualmente esistenti nonché il Presidente della VII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, competente tra l'altro in materia di composizione degli uffici giudiziari.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 43, che al comma 1 prevede che, per realizzare le strutture necessarie per superare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri, si debba ricorrere prioritariamente alla finanza di progetto di cui all'articolo

153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici). Tale indicazione di priorità fa salve peraltro le previsioni in materia di permuta, nonché la necessità di analizzare la convenienza economica dello strumento e di verificare l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica in relazione alla copertura finanziaria dell'eventuale corrispettivo da riconoscere al concessionario, come definito al comma 2.

Con decreto interministeriale – del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) – verranno quindi disciplinate le modalità attuative delle nuove disposizioni, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

La relazione illustrativa motiva tale scelta di ricorso al capitale privato con la difficoltà di reperire risorse pubbliche per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie.

Viene quindi previsto al comma 2, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, che l'amministrazione aggiudicatrice riconosca al concessionario, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura carceraria e dei servizi connessi, con esplicita esclusione della custodia, le cui modalità dovranno essere stabilite nel momento dell'approvazione del progetto, ma da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura.

Rimane a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera.

Viene, infine, previsto che la durata della concessione non debba superare i venti anni.

Il comma 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che qualora il concessionario non sia una società integralmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il concessionario « può prevedere » che le fondazioni di origine bancaria o altri enti pubblici o con fini non lucrativi contri-

buiscono alla realizzazione delle infrastrutture con il finanziamento di almeno il 20 per cento del costo dell'investimento. Tale previsione, nel testo originario del decreto legge, non è formulata in termini di facoltà in capo al concessionario.

Osserva che l'articolo 62 disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità le norme impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio. La nuova disciplina è volta a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, si sofferma in primo luogo sull'articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, che introduce nel capo VII del titolo V del libro V del codice civile, relativo alle società a responsabilità limitata, il nuovo articolo 2463-*bis* avente ad oggetto la società semplificata a responsabilità limitata. La nuova disposizione, modellata sullo schema dell'articolo 2463 prevede, al primo comma, che la società semplificata a responsabilità limitata possa essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

Il secondo comma stabilisce che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello standard da definire con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare tra l'altro l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto per la società a responsabilità limitata ordinaria, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e essere versato all'organo amministrativo (il consiglio di amministrazione ovvero il socio o i soci nominati amministratori ex articolo 2475 del Codice civile).

Esprime delle forti perplessità sulla disposizione in esame con particolare riferimento alla possibilità di costituire delle

società il cui capitale sociale possa ammontare alla cifra simbolica di un euro, ritenendo che in tal modo verranno introdotte nell'ordinamento delle società con garanzie patrimoniali non adeguate.

L'articolo 6 del decreto-legge, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 140-*bis* del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), relativo all'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6 con il quale il citato articolo 140-*bis* è stato più ampiamente modificato rispetto al testo iniziale dell'articolo 6, che riguardava i soli commi 2 e 6 dell'articolo 140-*bis* (e che si limitava a sostituire il concetto di identità del diritto tutelabile con l'azione di classe con quello di totale omogeneità).

Si sofferma in particolare sulla lettera *a*) che modifica il comma 1 dell'articolo 140-*bis* estendendo l'ambito della tutela attuabile attraverso l'azione di classe. Viene precisato, quindi, che – oltre ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti già previsti dalla formulazione vigente – sono oggetto di tutela anche gli interessi collettivi del resto riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 del Codice del consumo ed attorno ai quali era, invece, costruito il modello dell'azione collettiva risarcitoria prima della riforma del 2009.

Tale ultima modifica segna un ritorno alla legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori (come previsto dall'articolo 140-*bis* prima della riforma ad opera della legge n. 99/2009). Attualmente, invece, è al singolo che è attribuito un potere individuale di impulso, a cui è subordinata anche la legittimazione delle associazioni e dei comitati. Esprime perplessità su tale scelta ritenendo che le modifiche normative introdotte possano unicamente incrementare fortemente il contenzioso senza per tale ragione tutelare in maniera adeguata i cittadini.

L'articolo 9, nel testo integralmente sostituito dal Senato riguarda le professioni regolamentate ed in particolare

l'abrogazione delle tariffe e la disciplina del tirocinio. Il tema delle professioni è stato oggetto di alcuni recenti interventi legislativi. Si tratta in particolare del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Bersani) e del decreto-legge del 2011, da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2012. Si tratta a suo parere di modifiche normative non condivisibili che meriterebbero di essere soppresse.

Esprime la propria contrarietà al comma 1 dell'articolo 9 che abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Evidenzia come il sistema delle tariffe sia servito per parametrare i compensi dei professionisti anche a tutela del cliente, che, nel momento in cui viene meno tale parametro, rischia di rimanere sostanzialmente alla mercé del professionista.

Il comma 2 prevede che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della giustizia sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

Il comma 3 reca una norma transitoria relativa alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1, che continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 4 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i

dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso, la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Anche in questo caso dichiara di non condividere la norma in esame ritenendo che sia stata scritta da chi non ha esperienza in ambito professionale o quanto meno in relazione all'esercizio della professione forense, ritenendo del tutto impraticabile nei fatti la possibilità di effettuare un preventivo con il quale possano essere previamente configurare le spese relative all'incarico professionale conferito. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Il comma 5 prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviavano alle tariffe a loro volta abrogate per la determinazione del compenso del professionista.

Il comma 6 prevede che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente.

Il comma 7 reca alcune abrogazioni di coordinamento relative al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

Conclude illustrando l'articolo 9-bis in materia di costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari rego-

lati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e l'articolo 12 che incrementa di 500 unità l'organico dei notai e rafforza la concorrenza consentendo l'esercizio della professione nell'intero distretto di Corte d'appello nel quale è situata la sede notarile.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI interviene con particolare riferimento all'articolo 2, volto a introdurre nell'ordinamento le sezioni specializzate in materia di impresa, evidenziando come qualsiasi considerazione in merito ad esso non possa non tener conto della necessità di abbattere i tempi della giustizia civile relativamente alla materia dell'impresa, non essendo sostenibile per le imprese attendere dai quattro ai cinque anni per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

Non si può neanche non tenere conto che alla maggiore complessità del giudizio in materia di impresa debba corrispondere un maggiore costo dell'accesso alla giustizia, parificandolo almeno a quello già previsto per il giudizio amministrativo. Facendo particolare riferimento all'intervento dell'onorevole Tenaglia nella parte in cui paventa il rischio che la riforma che introduce nell'ordinamento il cosiddetto tribunale delle imprese possa di fatto determinare una notevole espansione dell'arbitrato in materia economica, rileva come in realtà tale riforma sia piuttosto volta a confermare la scelta già effettuata dal legislatore a favore del giudice togato. In particolare, l'obiettivo della riforma è quello di ridurre fortemente i tempi del giudizio civile che attualmente sono del tutto spropositati in merito a delle controversie che dovrebbero necessariamente essere risolte in termini non superiori ad un anno. La scelta a favore del giudice togato non può non tenere conto che nelle cause relative alle imprese il tempo del giudizio deve essere necessariamente parametrato sulle particolari esigenze economiche delle imprese, che non possono attendere per anni l'emanazione di una sentenza.

Illustra una serie di dati dai quali risulta chiaramente come la riforma in

esame non determinerà un eccessivo aggravio del carico di lavoro dei tribunali e delle corti di appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ritenendo che tale aggravio non supererà la soglia del 20 per cento. Non condivide pertanto le preoccupazioni dell'onorevole Tenaglia circa il rischio di paralisi degli uffici giudiziari presso i quali verranno istituite le sezioni specializzate in materia di impresa.

In relazione alle perplessità espresse dall'onorevole Cassinelli sulle società a responsabilità limitata semplificata rileva come tali enti siano una novità per il nostro ordinamento, ma siano ben conosciute da tutti gli altri ordinamenti europei. Si tratta quindi di un adeguamento del nostro ordinamento ad altri ordinamenti che consentirà anche in Italia di costituire delle società a responsabilità limitata senza tutti quei costi che attualmente rappresentano un ostacolo specialmente per i giovani. Ricorda come la costituzione di società sia comunque un ulteriore strumento di sviluppo economico per il Paese.

Manlio CONTENTO (Pdl) muove preliminarmente una critica generale alle continue modifiche dell'ordinamento processuale relative alla competenza territoriale soprattutto se introdotte, come nel caso di specie, attraverso la decretazione d'urgenza. Dubita, in particolare, dell'esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione e rileva come il quadro si stia ulteriormente complicando con le correzioni apportate al disegno di legge di conversione che interviene a rimodulare la materia. Sottolinea quindi la contraddizione dell'intervento di urgenza si coglie già nell'originaria formulazione del testo, allorché la materia « impresa » trascura la diversa competenza attribuita ai fenomeni patologici che la riguardano a cominciare dal fallimento e dalle correlate procedure concorsuali. A suo giudizio, altro elemento di perplessità si ricava dal passaggio da una competenza originariamente devoluta sulla base della specifica complessità delle questioni devolute ad una più generaliz-

zata competenza ma incardinata sulla distinzione tra tipologie societarie ovvero sui rapporti giuridici esistenti tra di esse o con i rispettivi soci. La strada perseguita finisce per snaturare la scelta originaria e diventa occasione per la corsa, puntualmente operata dal Senato, ad una classificazione delle controversie che cerca di ricondurre una miriade di ipotesi alla previsione della società di capitali e dei suoi rapporti interni od esterni come criterio di riferimento. Il rischio è che tale classificazione sia limitata, lasciando cioè al di fuori del campo di applicazione alcune controversie che meriterebbero di essere ivi ricomprese, ovvero troppo ampia al punto di eliminare il valore distintivo che giustifica una diversa competenza rispetto al quadro di riferimento previgente, come pare ricavarsi dall'intervento del Senato in tema di concorrenza o di violazione della normativa *antitrust*.

Ritiene, inoltre, che le modifiche non risultino supportate da una analisi degli effetti sull'organizzazione degli uffici giudiziari interessati, circostanza che ritiene deprecabile sia alla luce della necessità di interventi correttivi sulle sedi territoriali – comprovata dagli ampliamenti effettuati dal Senato – sia in ordine al maggior carico di lavoro che potrebbe derivare dall'esercizio della recente delega sulla cosiddetta « geografia giudiziaria ».

In ordine alla società a responsabilità limitata semplificata, fa rilevare che il divieto di cessione delle quote a chi non ha i requisiti di età non soddisfa la necessità di chiarire se la cessione possa avvenire *mortis causa* o in seguito a espropriazione della quota o in altri casi ipotizzabili. Esprime, invece, consenso alla ristabilita necessità dell'atto pubblico per la costituzione della società medesima.

Con riferimento all'articolo 6, riconosce l'utilità dell'introduzione del concetto di « omogeneità » ma richiama l'attenzione sulle conseguenze che l'estensione della tutela agli interessi collettivi può determinare sulla proliferazione di iniziative in sede giudiziaria.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di professioni regolamentate,

esprime il più netto dissenso sulle norme introdotte e sul metodo seguito. Ancora una volta, infatti, il Governo non tiene in considerazione il fatto che il Parlamento era già investito di alcuni progetti di riforma come, ad esempio, quello relativo alla professione forense. Quanto all'abolizione delle tariffe, segnala gli effetti singolari di essa se rapportati all'esigenza di introdurre, come avviene nel comma 2, dei parametri per la determinazione delle stesse in caso di controversia.

A suo giudizio, il comma 4 è un tipico esempio di norma inapplicabile, dal momento che, mentre la complessità dell'incarico e le informazioni circa gli oneri ipotizzabili appaiono coerenti con l'esercizio professionale, la redazione di un « preventivo di massima » appare singolare sia perché, nei casi in cui la durata dell'incarico non dipenda solo dall'attività dell'incaricato, ma anche da quella di terzi (quali potrebbero essere gli uffici pubblici e i magistrati), ogni valutazione non potrebbe che essere azzardata, sia perché tale prassi rischia di favorire ipotesi di concorrenza sleale basata su preventivi che, proprio perché tali, vengono « contenuti » in fase iniziale e « dilatati » al momento della parcella.

Esprime ulteriori perplessità in relazione non all'obbligo assicurativo, del tutto condivisibile, ma alla necessità di informarne il cliente al momento dell'incarico, circostanza singolare e comunque in contrasto con l'assenza del regolamento in materia già previsto da norme ancora vigenti.

Sulla società tra professionisti, dopo aver dichiarato il proprio favore all'introduzione di disposizioni sulle società professionali, precisa che esse dovrebbero essere costituite esclusivamente da professionisti, anche allo scopo di tutelare l'esistenza di quelle prerogative previste a favore degli stessi e a tutela del cliente, come nel caso del segreto. Critica, quindi, la soluzione di compromesso contenuta nel testo.

Interviene, quindi, con riferimento alle norme sull'assicurazione obbligatoria auspicando che esse siano rivolte a fare

diminuire le frodi e non a fare lievitare i costi per gli utenti che non utilizzano la « scatola nera ». Segnala, inoltre, la stesura equivoca delle nuove disposizioni in materia di risarcimento del danno da lesioni lievi. Segnala, altresì, come le banche dati contro le frodi avrebbero dovuto comprendere anche i nomi degli eventuali periti di ufficio o di parte.

Sottolinea, poi, come il criterio di priorità in materia di infrastrutture carcerarie non chiarisca gli effetti della norma sul piano straordinario per l'edilizia carceraria già avviato.

Conclude manifestando perplessità in ordine alla norma sulle relazioni commerciali in caso di cessione di prodotti agricoli o agroalimentari da cui potrebbero derivare eccessi burocratici e soprattutto ulteriori controversie.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di aderire ai rilievi dei colleghi Tenaglia e Contente per quanto concerne il tribunale delle imprese, precisando come nelle disposizioni in questione ravvisi la tendenza ad introdurre un'idea di giurisdizione non condivisibile, basata su una « iperspecializzazione » che non ritiene né necessaria né funzionale. Sottolinea quindi l'importanza del concetto tradizionale di giurisdizione fondato sul giudice togato professionale, razionalmente distribuito sul territorio e tendenzialmente fungibile nell'esercizio delle funzioni. Ritiene che la riforma prevista dall'articolo 2 non sia affatto a costo zero e che comunque la giurisdizione avrebbe bisogno di interventi sistematici, organici e definitivi.

Quanto alle disposizioni relative alla società a responsabilità limitata semplificata, ritiene che le osservazioni dell'onorevole Contente siano condivisibili e che dovrebbero essere ulteriormente sviluppate fino a configurare un modello generale di società semplificata.

Con riferimento alle disposizioni sulle professioni regolamentate, sottolinea come le tariffe siano pur sempre un utile, talvolta indispensabile, parametro di riferimento per la formazione del contratto e quindi per il mercato in generale. Condi-

vide i rilievi di chi evidenzia le difficoltà dall'avvocato di fare un preventivo, ma ritiene che non si possa neanche essere del tutto generici sull'indicazione delle spese che il cliente dovrà affrontare.

In ordine all'articolo 9-bis, ritiene che si dovrebbero stabilire dei modelli generali in via legislativa, lasciando però alle singole categorie la possibilità di scegliere modelli che prevedano o meno la presenza di soci di capitali in base alle peculiarità della specifica professione.

Esprime infine forti perplessità sull'articolo 62, recante la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, ritenendo inopportuno introdurre formalità che potrebbero ostacolare o rallentare le transazioni in settore del mercato dove spesso gli scambi avvengono in maniera estremamente informale.

Cinzia CAPANO (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire il senso di alcune sue affermazioni, in quanto sembrerebbe avere sostenuto, in merito alle disposizioni dell'articolo 2, che è stata effettuata una scelta in favore del giudice togato, che peraltro tale giudice deve essere reso efficiente e che quindi si debbano pagare i costi conseguenti. Si potrebbe quindi pensare che si voglia cambiare il modello di giurisdizione, che diventerebbe una sorta di servizio a domanda individuale con un costo da pagare: una giurisdizione di lusso per utenti di lusso.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI ribadisce di avere sostenuto cosa affatto diversa, ovvero che il costo della giurisdizione dovrebbe essere articolato in funzione della complessità del giudizio, anche in considerazione dei costi della giustizia in Italia che sono comparativamente più bassi per il cittadino rispetto a quelli degli

altri paesi europei. Ritiene che si debba essere responsabilmente convinti del fatto che un'impresa, ad esempio, di costruzione non possa assolutamente essere pagata in quindici anni, pena il fallimento dell'impresa medesima. Con l'arbitrato si potrebbe arrivare alla definizione della controversia in due anni. È stata invece fatta la scelta, da lui condivisa, del giudice togato, ma è evidente che occorre trovare una soluzione per rendere i tempi del giudizio ragionevoli.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 marzo 2012.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17 alle 17.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-06164 Melis: Sul fermo di un cittadino italiano all'aeroporto di Boston | 90 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 92 |
| 5-06315 Villecco Calipari: Sull'adesione dell'Italia alla Convenzione europea per la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne | 91 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 94 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00671 Verneti: Sulla violazione dei diritti umani dei popoli della Papua Occidentale (<i>Rinvio della discussione</i>) | 91 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 91 |

INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.05.

5-06164 Melis: Sul fermo di un cittadino italiano all'aeroporto di Boston.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*), sottolineando che, nel caso in oggetto, le autorità statunitensi hanno operato ritenendo che si trattasse di un caso di ricongiungimento familiare irregolare.

Guido MELIS (PD), replicando, prende atto della risposta illustrata dal sottosegretario Dassù, esprimendo gratitudine per la sollecita attivazione delle autorità di-

plomatico-consolari italiane in favore del concittadino Salaris. Ritiene che il trattamento riservato al connazionale, nei cui confronti non sono stati esperiti da parte statunitense i pur circoscritti approfondimenti che avrebbero consentito di chiarire subito la sua posizione, abbia comportato anche la limitazione di alcuni suoi diritti. Sottolinea, infine, che si tratta di un nuovo episodio sconcertante che dovrebbe indurre il Governo italiano a porre con le autorità degli Stati Uniti la questione del trattamento dei cittadini italiani.

Franco NARDUCCI, *presidente*, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, segnala l'opportunità che l'iniziativa nei confronti delle autorità statunitensi, prospettata dal collega Melis, sia assunta a livello europeo al fine di essere più efficace. Soltanto un'azione concordata con gli altri Paesi europei potrebbe, a suo avviso, indurre ad evitare che si reiterino casi come quello in oggetto o come il caso di Carlo Parlanti, considerata la sollecitu-

dine con cui, in circostanze analoghe, le autorità italiane hanno consegnato cittadini degli Stati Uniti alla giurisdizione del proprio Paese.

5-06315 Villecco Calipari: Sull'adesione dell'Italia alla Convenzione europea per la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*) osservando che il fenomeno della violenza sulle donne è in crescita anche nel nostro Paese. Richiama quindi il contributo assicurato anche dal Ministro del lavoro e delle pari opportunità, Elsa Fornero, in occasione della recente riunione annuale a New York della Commissione delle Nazioni Unite sullo *status* delle donne, all'attuazione dell'articolo 38 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle mutilazioni genitali femminili. Ribadisce, infine, che, malgrado il ritardo maturato dal nostro Paese rispetto alla firma della Convenzione, il Governo riconosce carattere prioritario a questo strumento di diritto internazionale e provvederà al più presto alla sua sigla.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), replicando, si dichiara particolarmente soddisfatta dalla risposta fornita dal sottosegretario Dassù, anche in vista dell'imminente ricorrenza della festa internazionale delle donne. Ritiene assai significativo che il Governo collochi la questione della lotta contro la violenza nei confronti delle donne tra le priorità del proprio indirizzo politico. Ricordando le oltre 120 donne uccise nel nostro Paese nel solo 2010 e i recenti accadimenti a Brescia e Piacenza, fa presente le difficoltà connesse all'attuazione di leggi fondamentali per la tutela delle donne, ad esempio in tema di *stalking*. Ribadisce l'importanza di provvedere con sollecitudine alla firma e alla ratifica della Convenzione, che sulla materia costituisce il primo strumento giuridicamente vincolante a livello europeo e

che è essenziale per contrastare un fenomeno caratterizzato da una matrice culturale arretrata, che nel nostro Paese ha prodotto l'anomalia giuridica del delitto passionale. Richiamando, infine, i dati allarmanti diffusi di recente anche dall'ISTAT, auspica che il Governo voglia proseguire nel procedimento finalizzato alla firma, dando un segnale di forte determinazione e senza indulgere in toni retorici.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00671 Vernetti: Sulla violazione dei diritti umani dei popoli della Papua Occidentale.

(Rinvio della discussione).

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che il presentatore della risoluzione in titolo, onorevole Vernetti, essendo impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ha richiesto il rinvio dell'avvio della discussione della risoluzione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06164 Melis: Sul fermo di un cittadino italiano all'aeroporto di Boston.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione dell'arresto e della successiva espulsione dagli Stati Uniti del Signor Salaris è ben nota alla Farnesina, che l'ha attentamente seguita tramite il Consolato Generale d'Italia a Boston e l'Ambasciata d'Italia a Washington.

Lo scorso 12 gennaio, il Consolato Generale a Boston è stato infatti informato dall'US Department of Homeland Security dell'espulsione dal territorio americano del cittadino italiano Stefano Salaris, il quale era arrivato all'aeroporto Logan di Boston il giorno precedente. Le competenti Autorità americane, contattate dal Console Generale per richieste di approfondimento, informavano inoltre che il Signor Salaris era stato fermato il giorno precedente e tradotto nel carcere della Contea di Suffolk.

Lo stesso 12 gennaio, il fratello del Salaris, Gianluca, prontamente ricevuto in Consolato Generale, ha riferito di aver appreso la notizia del trattenimento del fratello, Stefano, dalla Polizia aeroportuale mentre era in attesa del famigliare all'arrivo passeggeri dell'aeroporto di Boston. In quella stessa circostanza, la Polizia americana aveva anche contestato al Signor Gianluca Salaris di risiedere illegalmente, da 10 anni, in territorio americano, intimandogli di conseguenza di lasciare il Paese entro e non oltre il 9 febbraio 2012.

Il 13 gennaio 2012 veniva stabilito un contatto diretto tra il Consolato Generale ed Signor Stefano Salaris, il quale lamentava il trattamento ricevuto dalla Polizia americana nonostante fosse arrivato in territorio americano provvisto di ESTA (*Electronic System for Travel Authorization*). In tale occasione il Consolato Gene-

rale era quindi in grado di informare il signor Salaris che, dai contatti avuti con le autorità locali, si era appreso che egli sarebbe stato rimpatriato in Italia nella giornata di sabato, 14 gennaio 2012. Le medesime informazioni venivano date il 14 gennaio 2012 al fratello signor Stefano Salaris, Gianluca.

In merito agli specifici quesiti sollevati dagli Onorevoli Interroganti, appare opportuno, precisare che l'ESTA (*Electronic System for Travel Authorization*) – come anche specificato sul relativo sito web delle autorità americane competenti, tra cui l'Ambasciata a Roma – non garantisce al viaggiatore l'ingresso negli Stati Uniti all'arrivo all'aeroporto di entrata. L'approvazione ESTA autorizza soltanto il viaggiatore a salire a bordo del mezzo di trasporto in rotta per gli Stati Uniti, nell'ambito del Programma Viaggio senza Visto. L'ESTA non assicura l'ammissione al territorio americano, poiché le Autorità aeroportuali mantengono la piena facoltà di negarla. Al momento dell'arrivo negli Stati Uniti, il viaggiatore viene infatti intervistato da un funzionario dell'Ufficio delle Dogane e della Protezione delle Frontiere (Customs and Border Protection) dell'aeroporto di entrata, che può dichiarare il viaggiatore non ammissibile all'ingresso.

Nel caso specifico del Signor Salaris, l'intervista non ha dato esito positivo per forte rischio migratorio. Secondo quanto appreso dai contatti avuti dal Console Generale a Boston con le Autorità americane competenti – la Polizia di frontiera aveva infatti verificato che il fratello di

Stefano Salaris, Gianluca, risiedeva illegalmente negli Stati Uniti, con la consorte, da oltre dieci anni.

Non appena appreso del caso, il Consolato Generale a Boston ha tempestivamente agito in favore del Signor Salaris, prendendo immediatamente contatto con le autorità locali per conoscere il luogo di detenzione e accertarsi delle condizioni del connazionale e delle motivazioni della sua espulsione, nonché mantenendo un costante contatto con il fratello Gianluca.

Il Console Generale non ha mancato di lamentare – anche successivamente, in un incontro avuto con la responsabile dell'Ufficio delle Dogane e della Protezione delle Frontiere dell'aeroporto Logan di Boston – come il trattamento riservato al connazionale non rifletta gli eccellenti rapporti esistenti fra Italia ed USA. Le Autorità locali hanno tenuto a sottolineare come nessuna pratica discriminatoria era stata condotta nei confronti di nostri connazionali e come il loro comportamento nel caso del Signor Salaris non sia mai andato al di là di quello adottato in casi analoghi. Per quanto riguarda la vicenda del respingimento alla frontiera del Signor Salaris è stato nuovamente ribadito il motivo dell'alto rischio migratorio, anche a causa della posizione illegale del fratello negli Stati Uniti. Le Autorità bostoniane hanno

inoltre affermato di non aver negato un contatto del Signor Salaris con le Autorità consolari, di avergli procurato un interprete e di averlo imbarcato sul primo volo utile per l'Italia.

La stessa Ambasciata a Washington ha preso contatto con le autorità americane, effettuando un passo presso l'ufficio dell'Executive Director, Admissibility and Passengers Programs dello US Customs and Borders Protection, Agenzia federale competente per i controlli alle frontiere. L'Ambasciata ha, infatti, espresso preoccupazione per il modo in cui i cittadini italiani respinti vengono talvolta trattati, sottolineando come non gli sia spesso consentito di chiamare le proprie autorità consolari; vengano frequentemente ammanettati e posti in stato di detenzione; non gli venga data la possibilità, quando non parlano l'inglese, di disporre di un interprete. In tale contesto è stato sollevato anche il caso del signor Stefano Salaris, sottolineandone tutte le specificità. Le Autorità americane hanno preso nota delle preoccupazioni italiane, ribadendo come non vi sia alcun intento discriminatorio nei confronti dei cittadini italiani. Hanno assicurato che avrebbero esaminato più approfonditamente il caso del connazionale Salaris, così come quelli di altri connazionali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06315 Villecco Calipari: Sull'adesione dell'Italia alla Convenzione europea per la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti e la Commissione per l'opportunità di approfondire ulteriormente l'importanza di questa Convenzione del Consiglio d'Europa alla vigilia della giornata dell'8 marzo dedicata alle donne.

La lotta al vile fenomeno della violenza contro le donne è un tema prioritario per il Governo. La promozione dei diritti delle donne, anche attraverso un'attiva partecipazione alle molteplici iniziative internazionali sul tema, rappresenta un caposaldo dell'azione di politica estera del nostro Paese. Un obiettivo che la Farnesina persegue con forza tanto sul piano bilaterale che su quello multilaterale, nel quadro della promozione e protezione dei diritti umani a livello globale.

Vorrei ricordare a tale riguardo la battaglia di civiltà promossa in ambito ONU dall'Italia per porre fine alla barbara pratica delle mutilazioni genitali femminili così come le iniziative intraprese per sostenere il ruolo delle donne nei processi di pace e di transizione democratica, tra cui il Piano d'Azione nazionale su « Donne, Pace e Sicurezza ». È questa un'iniziativa adottata nel 2010 in linea con la risoluzione 1325 delle Nazioni Unite.

La tutela delle donne riveste ovviamente rilevanza centrale anche sul piano interno. Per contribuire al miglioramento della condizione femminile, nel 2008 è stato costituito l'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Un organo che ha il compito di porre in essere campagne di sensibilizzazione pubblica e

di monitoraggio sulle attività di tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella lotta contro la violenza alle donne.

In questo quadro, il Governo annette grande importanza alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul contrasto e la prevenzione della violenza sulle donne e la violenza domestica. Essa rappresenta uno strumento di notevole rilievo per contribuire ad affrontare in maniera organica e giuridicamente onnicomprensiva queste tematiche e proteggere le donne contro ogni forma di violenza.

La Convenzione prevede, infatti, misure volte a prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire gli autori dei reati. Riconosce inoltre che è responsabilità dello Stato agire contro ogni forma di violenza sulle donne e assicurare i responsabili alla giustizia.

Vorrei ricordare che per l'effettiva entrata in vigore della Convenzione sono necessarie 10 ratifiche, almeno 8 delle quali devono provenire da Stati membri del Consiglio d'Europa. Allo stato attuale la Convenzione è stata firmata da 18 Stati membri del Consiglio d'Europa, di cui 11 Paesi UE. Nessuno di questi Stati ha tuttavia ancora proceduto alla sua ratifica. Dobbiamo quindi tenere presente che occorrerà ancora del tempo per la sua efficacia a livello internazionale.

Per quanto riguarda l'Italia, il Governo è convinto del valore aggiunto che l'adesione ad un quadro normativo comune, quale la Convenzione, potrà assicurare per elevare ulteriormente il livello di protezione delle donne e delle vittime di violenza domestica.

Posso, quindi, confermare che il Governo intende sottoscrivere la Convenzione quanto prima, in linea con gli auspici espressi dal Parlamento, di recente anche con l'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Camera dei Deputati lo scorso 2 febbraio. A tal fine sono in corso, d'intesa

con le altre Amministrazioni interessate, gli approfondimenti necessari per completare le previste procedure interne. Dopo la firma, è prevista come di consueto la fase propedeutica alla presentazione del relativo disegno di legge di ratifica da sottoporre all'esame del Parlamento.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Seguito audizione di rappresentanti del COCER-Interforze (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Seguito audizione di rappresentanti del COCER-Interforze.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e svolgere osservazioni, i deputati

Filippo ASCIERTO (PdL), Francesco Saverio GAROFANI (PD), Antonio RUGGHIA (PD), Giuseppe MOLES (PdL), Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, e Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD).

Domenico ROSSI, *presidente del COCER-Interforze*, Guido BOTTACCHIARI, *presidente della sezione COCER-Aeronautica Militare*, Pasquale FICO, *sezione COCER-Esercito*, Antonio TOSIANI, *sezione COCER-Aeronautica Miliare*, Leonardo BITTI, *membro Comitato di Presidenza COCER-Interforze*, Sergio Saverio BELVISO, *sezione COCER-Marina Militare* e Antonio CIAVARELLI, *membro Comitato di Presidenza COCER-Interforze*, replicano ai deputati intervenuti.

Interviene, quindi, per un'ulteriore considerazione, il deputato Roberto SPECIALE (PdL), cui risponde Domenico ROSSI, *presidente del COCER-Interforze*.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, dopo una breve riflessione, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere all'Assemblea – Rinvio dell'esame) | 97 |
| Sui lavori della Commissione | 97 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo). | |
| Audizione del Presidente di Mediaset Spa, Fedele Confalonieri (Svolgimento e conclusione) . | 98 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (Riesame articoli 1, 3, 31-bis, 47-bis, 47-sexies e 50-bis – Esame emendamenti – Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sugli articoli 1, 3 e 31-bis – Parere contrario, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sul comma 2 dell'articolo 47-bis e sugli articoli 47-sexies e 50-bis – Parere su emendamenti) | 98 |
| ALLEGATO (Proposta di parere presentata dall'onorevole Brunetta) | 106 |
| ERRATA CORRIGE | 105 |
| AVVERTENZA | 105 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza
del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 10.10.

**DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di sem-
plificazione e di sviluppo.**

C. 4940 Governo.

(Parere all'Assemblea – Rinvio dell'esame).

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ri-
corda che la Commissione è convocata per
esprimere il parere all'Assemblea sul nuovo
testo del disegno di legge C. 4940, di conver-

sione del decreto-legge n. 5 del 2012, re-
cante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo. Fa tuttavia
presente che le Commissioni I e X non
hanno concluso nella serata di ieri i propri
lavori e il presidente della I Commissione
ha inviato una lettera al Presidente della
Camera per chiedere il differimento del-
l'inizio dell'esame in Assemblea del disegno
di legge n. 4940 al pomeriggio di oggi. Poi-
ché le Commissioni di merito dovrebbero
apportare ulteriori modificazioni al testo
già trasmesso, anche per recepire i pareri
delle altre Commissioni, avverte che la
Commissione potrebbe riunirsi intorno alle
ore 12, mentre l'esame in Assemblea è pre-
visto a partire dalle ore 16.

La seduta termina alle 10.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del Presidente di Mediaset Spa, Fedele Confalonieri.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Fedele CONFALONIERI, *Presidente di Mediaset Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Renato CAMBUR-SANO (Misto), Claudio D'AMICO (LNP), Paola DE MICHELI (PD), Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) e Roberto SIMONETTI (LNP), ai quali replicano Fedele CONFALONIERI, *Presidente di Mediaset Spa*, Gina NIERI, *Direttore degli affari istituzionali di Mediaset Spa* e Marco GIORDANI, *Chief financial officer di Mediaset Spa*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente Confalonieri e i suoi collaboratori per l'importante contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.10

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).

(*Riesame articoli 1, 3, 31-bis, 47-bis, 47-sexies e 50-bis – Esame emendamenti – Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sugli articoli 1, 3 e 31-bis – Parere contrario, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sul comma 2 dell'articolo 47-bis e sugli articoli 47-sexies e 50-bis – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia il riesame degli articoli 1, 3, 31-bis, 47-bis, 47-sexies e 50-bis del provvedimento, nonché degli emendamenti 14.100, 24.16, 24.24, 24.31, 24.100, 24.101, 32.100 e 50.100, trasmessi dalle Commissioni riunite I e X.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) *relatore*, fa presente che i presidenti delle Commissioni I e X hanno richiesto il riesame del parere espresso nella seduta di ieri dalla Commissione bilancio sugli articoli 1, 3, 31-bis, 47-bis, 47-sexies e 50-bis. Sugli articoli 1 e 3 chiede al Governo se vi siano elementi ulteriori in mancanza dei quali non si può che confermare la posizione espressa nella seduta di ieri. In merito all'articolo 31-bis, alla luce della relazione tecnica trasmessa dal Governo, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello

Stato e delle modifiche proposte dalla stessa relazione tecnica al suddetto articolo 31-*bis*, fa presente che il relatore aveva ritenuto di modificare il testo delle Commissioni proponendo, quindi alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione che recepivano le indicazioni della relazione tecnica. In particolare, nel parere proposto dal relatore, il periodo di sperimentazione della Scuola è stato ridotto da quattro a tre anni, è stato previsto il concerto del Ministro dell'economia dell'adozione del decreto di cui al comma 4, e l'onere era stato quantificato in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Ai relativi oneri si provvedeva, per 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, e per 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate all'Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 48. Ricorda che, nel corso della medesima seduta del 6 marzo 2012, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha richiesto una modifica delle condizioni contenute nella proposta di parere del relatore al fine di ridurre gli oneri a 8 milioni di euro e di porre gli stessi esclusivamente a carico delle risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione per la regione Abruzzo. Considerato che le modifiche proposte dal relatore recepivano le indicazioni della relazione tecnica, in particolare per quanto riguarda la quantificazione dell'onere e le modalità di copertura, ritiene non sembrano sussistere ragioni di carattere finanziario ostative ad una modifica del testo dell'articolo 31-*bis*, volta ad incrementare l'onere a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni 2013, 2014 e 2015 e a prevedere che ai relativi oneri si provveda, per 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, e per 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate al-

l'Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 48. Fa presente che, in merito a tale articolo, appare opportuno introdurre alcune modifiche formali che esplicherà nella proposta di parere. Per quanto riguarda le ulteriori richieste di riesame, propone di confermare le condizioni contenute nel parere reso nella seduta di ieri. Fa presente, altresì, che le Commissioni hanno trasmesso gli emendamenti 14.100, 24.101, 24.100, 32.100 e 50.100 dei relatori, nonché gli identici emendamenti Lulli 24.31, Vignali 24.16 e Bratti 24.24. Tali proposte emendative, salvo quanto dirà in merito all'emendamento 50.100, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario e possono quindi essere valutate favorevolmente. Per quanto riguarda l'emendamento 50.100, occorre precisare che la rideterminazione degli organici ivi prevista potrà avvenire solo nei limiti dei risparmi di spesa accertati ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come la nuova formulazione dell'articolo 50 proposta dall'emendamento 50.100 dei relatori superi gran parte delle criticità evidenziate con riferimento alla precedente formulazione dell'articolo 50, sulla quale la Commissione aveva deciso di non esprimersi nella seduta di ieri. Segnala, tuttavia, l'opportunità di riformulare il comma 2-*bis* del medesimo articolo, al fine di meglio chiarire la portata dell'emendamento ed escludere che dalla proposta emendativa derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene alle restanti disposizioni del provvedimento in esame, segnala la necessità che la Commissione riconsideri il parere espresso nella seduta di ieri con riferimento alla Tabella A di cui all'articolo 62 del decreto, al fine di prevedere che la condizione relativa alla soppressione della voce 12-*bis* richiami espressamente la necessità di garantire il

rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ribadendo le considerazioni già svolte nella seduta di ieri, sottolinea come la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale abbia determinato la necessità di rivedere completamente il meccanismo di finanziamento delle emergenze, in quanto sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni allo scopo previste nel decreto-legge n. 225 del 2010. Nel richiamare il meccanismo previsto dalla normativa dichiarata incostituzionale, sottolinea come l'incremento dell'imposizione a livello territoriale consentisse di ripristinare le dotazioni del Fondo di riserva di cui all'articolo 28 della legge di contabilità e finanza pubblica e, pertanto, la richiamata dichiarazione di incostituzionalità determina un'interruzione del meccanismo di ripristino delle dotazioni finanziarie, che pone a rischio le disponibilità del medesimo fondo di riserva. Alla luce di questa considerazione, osserva come il mancato reintegro delle risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste priva in sostanza il Governo di un essenziale strumento per provvedere al finanziamento degli interventi per le calamità naturali e ritiene, pertanto, che la soppressione del comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 creerebbe conseguenze finanziarie particolarmente gravi. In questo contesto, sottolinea come anche l'eventuale presentazione di un decreto-legge volto a stanziare le risorse per far fronte ad una situazione di emergenza, in assenza di risorse immediatamente spendibili, rischierebbe di rivelarsi un intervento tardivo, in quanto il verificarsi di una calamità richiede interventi da finanziare nell'immediatezza. Ritiene, pertanto, che la soppressione del comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 determini il rischio di un depauperamento delle risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste e possa comportare conseguenze assai gravi per il finanziamento delle emergenze. Ribadisce, pertanto, la necessità di sopprimere la voce 12-*bis* nella tabella A, segnalando che la mancata

soppressione di tale voce potrebbe determinare conseguenze, anche gravi, sull'ulteriore iter del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che la Commissione potrebbe, essendosi già espressa sul punto da ultimo richiamato dal sottosegretario, richiamare le Commissioni di merito all'opportunità di recepire la condizione semplice contenuta nel parere approvato nella seduta di ieri.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, anche alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

vista la richiesta dei Presidenti della I e della X Commissione di riesaminare il parere reso il 6 marzo 2012 con riferimento agli articoli 1, 3, 31-*bis*, 47-*bis*, 47-*sexies* e 50-*bis*, di esaminare gli emendamenti 14.100, 24.16, 24.24, 24.31, 24.100, 24.101, 32.100 e 50.100 del nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo);

rilevata l'opportunità che le Commissioni di merito recepiscano la condizione relativa alla soppressione della voce 12-*bis* della tabella A dell'articolo 62, contenuta nel parere reso sul provvedimento nella seduta di ieri;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli 1, 3 e 31-*bis*, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti

tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

All'articolo 3, comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

All'articolo 31-bis, comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:

a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.;

b) al comma 4, terzo periodo sostituire le parole: a carico dell'amministrazione con le seguenti: per la finanza pubblica.;

c) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto

di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

d) Aggiungere in fine il seguente comma:

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE CONTRARIO

sul comma 2 dell'articolo 47-bis e sugli articoli 47-sexies e 50-bis, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 14.100, 24.16, 24.24, 24.31, 24.100, 24.101, 32.100.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 50.100, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad

applicarsi il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.

Al comma 2-ter sostituire le parole: allo Stato con le seguenti: allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. ».

Renato BRUNETTA (PdL), pur ringraziando il relatore per la relazione svolta, osserva come non vi sia stato, a suo avviso, un adeguato approfondimento con riferimento alla richiesta di riesaminare il parere espresso sugli articoli 1 e 3. In proposito, osserva come non possa condividersi la scelta di avere espresso una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione con riferimento alle modifiche apportate dalle Commissioni rispetto al testo originario dei richiamati articoli. Precisa che le Commissioni di merito avevano inteso, su sua proposta, con un atteggiamento di rimessione alle Commissioni medesime del Governo, includere anche l'amministrazione fiscale e i procedimenti tributari nei principi generali in materia di semplificazioni recati dal decreto-legge in esame. Sottolinea come la semplificazione, che di per sé comporta minori costi, è idonea a contrastare meglio l'evasione fiscale, lungi dal costituire un limite per tale attività di controllo. Osserva che l'esclusione dell'amministrazione fiscale dall'ambito di applicazione delle richiamate disposizioni riporterebbe indietro di 20 anni i rapporti tra cittadino e amministrazione.

Alberto GIORGETTI (PdL), prendendo atto delle valutazioni del rappresentante del Governo sull'emendamento 50.100 dei relatori, ritiene che andrebbero approfondite le implicazioni delle disposizioni del comma 2-ter dell'articolo 50, come sostituito

dalla medesima proposta emendativa. A suo avviso, infatti, dovrebbe chiarirsi la portata delle disposizioni che prevedono l'adozione di misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate da realizzare attraverso un intervento su rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ritiene, infatti, che debbano valutarsi attentamente gli effetti di una disposizione che potrebbe determinare consistenti dubbi interpretativi e, conseguentemente, l'insorgenza di un rilevante contenzioso con i titolari di rapporti negoziali in essere.

Paola PELINO (PdL) osserva come nulla sia cambiato in relazione alla posizione del Governo sull'articolo 50-bis, malgrado, sulla base di documentazione in suo possesso, sarebbe chiaramente dimostrata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea come si tratti di una questione di equità nei confronti dei dirigenti scolastici che attendono da molto tempo una soluzione adeguata alle loro giuste istanze. Ritiene che la soluzione che si va profilando sulla base della relazione svolta dal relatore e dell'intervento del Governo non possa essere considerata soddisfacente.

Rolando NANNICINI (PD), pur esprimendo la propria soddisfazione per l'individuazione di una soluzione alle problematiche emerse nel dibattito svoltosi nella seduta di ieri con riferimento alle disposizioni in materia di autonomia scolastica di cui all'articolo 50 del decreto-legge, ritiene che dovrebbe essere approfondita la portata dell'ultimo periodo del comma 2-ter dell'articolo 50, come sostituito dall'emendamento 50.100 dei relatori. Osserva, infatti, che tale disposizione prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2-ter siano accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per essere successivamente riassegnate alle finalità di cui all'articolo 50. Ritiene, in proposito,

che dovrebbe chiarirsi a quale esercizio si riferisca l'accertamento effettuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e quali saranno le modalità concrete di applicazione della procedura individuata dall'ultimo periodo del citato comma 2-ter. Giudica, pertanto, necessario che in fase applicativa si individuino in modo puntuale le modalità di applicazione delle disposizioni in esame, al fine di garantire che siano effettivamente assegnate nuove risorse alle finalità di cui all'articolo 50. Per quanto attiene alle considerazioni svolte dall'onorevole Pelino con riferimento all'articolo 50-bis del provvedimento, ritiene che la Commissione dovrebbe garantire parità di trattamento tra le norme di iniziativa parlamentare e quelle proposte dal Governo. Rileva, infatti, che nel decreto-legge n. 1 del 2012, recante interventi in materia di liberalizzazioni, attualmente all'esame della Camera, esiste una norma di contenuto sostanzialmente analogo, l'articolo 35, comma 6, relativo alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed auspica, pertanto, che la Commissione, quando esaminerà in sede consultiva il decreto-legge n. 1 del 2012, applichi il medesimo metro di giudizio. Per quanto attiene, infine, alle considerazioni del sottosegretario Polillo relative alla voce 12-bis della tabella A, osserva come in materia sussistano diverse interpretazioni. Ritiene, tuttavia, che si potrebbe ipotizzare una soppressione di tale voce solo a fronte di un preciso impegno del Governo ad individuare in termini brevissimi una nuova modalità di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle calamità naturali, in quanto, a seguito della più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, attualmente non esiste più una procedura per la copertura finanziaria di tali oneri. Considerata la delicatezza della materia, giudica pertanto necessario che il Governo faccia uno sforzo per individuare una soluzione al problema che si è creato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), con riferimento alla nuova formulazione che si proporrebbe dell'articolo 50, richiama le considerazioni già espresse dai colleghi Alberto Giorgetti e Nannicini. Rileva come sia opportuna in proposito una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione per meglio precisarne la portata finanziaria. Rileva comunque come tale disposizione appaia in contrasto con la linea politica fin qui seguita dal Governo. Esprime quindi insoddisfazione per le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, che, a suo avviso, sono idonee a provocare effetti negativi sulla finanza pubblica e comunque si muovono nella direzione opposta rispetto ad un efficace contrasto contro la mafia.

Maino MARCHI (PD) osserva che la Commissione bilancio non può in questa sede esprimersi nuovamente sulla tabella A allegata al decreto in esame, dal momento che su di essa si è già espressa con il parere approvato nella seduta di ieri e non risulta formulata alcuna richiesta di riesame da parte della Presidenza delle Commissioni I e X. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'emendamento 50.100 dei relatori, chiede al Governo di chiarire se la riformulazione che intende proporre del comma 2-bis non determini il sostanziale svuotamento di contenuto della medesima disposizione, sulla quale il vice Ministro dell'economia e delle finanze non ha espresso rilievi al riguardo nel corso dell'esame in sede referente, al quale ha preso parte. Con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Marinello, osserva che l'eventuale attribuzione delle concessioni dei beni confiscati alla criminalità organizzata a titolo oneroso a cooperative di giovani di età inferiore a 35 anni risulterebbe assai problematica, anche in considerazione del fatto che tali cooperative, oltre ai canoni di concessione, dovrebbero sobbarcarsi le spese per la gestione ed il mantenimento dei medesimi beni.

Massimo BITONCI (LNP) ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva deliberato di non esprimere il proprio parere sull'articolo 50 invitando ad individuare una formulazione del medesimo articolo che superasse le criticità finanziarie evidenziate dal rappresentante del Governo. Osserva, in proposito, come la soluzione individuata dai relatori con la presentazione dell'emendamento 50.100 non abbia superato integralmente i rilievi mossi, come dimostra il fatto che si prefigura una sua ulteriore modifica. Nel sottolineare come le risorse derivanti dall'incremento del gettito dei giochi pubblici abbiano un carattere aleatorio, esprime perplessità sulla neutralità finanziaria dell'emendamento 50.100 dei relatori, ed evidenzia la necessità di acquisire una relazione tecnica sulla medesima proposta emendativa.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene sconcertante l'andamento dei lavori parlamentari sul provvedimento in esame, sia in questa sede che presso le Commissioni di merito. Pur comprendendo la necessità di rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea, rileva come si sarebbe dovuto garantire lo svolgimento di un dibattito serio sul provvedimento. Osserva che le modifiche apportate dalle Commissioni di merito appaiono rilevanti e quindi occorrerebbe approfondirne la portata finanziaria. Chiede pertanto un ulteriore slittamento rispetto al termine delle 16 per l'avvio della discussione in Assemblea. Sottolinea come permangano, anche nella documentazione predisposta dal Servizio del bilancio talune criticità con riferimento all'articolo 31-bis e soprattutto con riferimento alla nuova stesura dell'articolo 50. Esprime quindi la preoccupazione che il provvedimento rechi diverse norme ampiamente scoperte e che si possano verificare consistenti oneri a carico della finanza pubblica. Stigmatizza quindi la sicurezza con la quale il presidente della I Commissione avrebbe dato per certo un parere favorevole della Commissione bilancio sulle modifiche proposte, sottolineando come le decisioni della Commis-

sione possono essere assunte solo in sede di discussione e che la Commissione non può limitarsi ad un ruolo notarile di decisioni prese altrove.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, in relazione alla convocazione dell'Assemblea, tra pochi minuti dovrà comunque porre in votazione la proposta di parere formulata dal relatore ed invita pertanto l'onorevole D'Amico a concludere il suo intervento.

Claudio D'AMICO (LNP), proseguendo il suo intervento, rileva come non si possa procedere nelle attuali condizioni ad esprimere un parere. Con riferimento all'articolo 50, sottolinea come si coprano spese strutturali con entrate aleatorie. In particolare osserva, richiamando la citata nota predisposta dal Servizio del bilancio, come andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la compatibilità dei nuovi obiettivi collegati all'offerta scolastica, previsti dal comma 1, rispetto al vincolo dell'osservanza dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha ascritto alla riorganizzazione del sistema scolastico consistenti risparmi di carattere permanente.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come le disposizioni dell'articolo 50, comma 1, anche a seguito delle riformulazioni operate dall'emendamento 50.100 dei relatori, presentano un contenuto estremamente vago, determinando di fatto il conferimento di una delega in bianco al Governo, con un intervento che evidentemente non può essere contenuto in un decreto-legge.

Renato BRUNETTA (PdL) illustra una proposta di parere alternativa rispetto a quella del relatore (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osservando come le legittime istanze rappresentate dai deputati del gruppo della Lega Nord potranno essere fatte valere ancora nelle Commissioni di merito ed in

Assemblea, mette in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di reiezione della medesima, si procederà alla votazione della proposta di parere alternativo formulata dall'onorevole Brunetta.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 616 del 6 marzo

2012, a pagina 113, seconda colonna, quarantacinquesima riga, le parole: « allegato 2 » sono sostituite dalle seguenti « allegato 1 ».

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940-A Governo ed emendamenti, subordinatamente all'effettiva trasmissione.

ALLEGATO

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALL'ONOREVOLE
BRUNETTA**

« La V Commissione,

vista la richiesta dei Presidenti della I e della X Commissione di riesaminare il parere reso il 6 marzo 2012 con riferimento agli articoli 1, 3, 31-*bis*, 47-*bis*, 47-*sexies* e 50-*bis*, di esaminare gli emendamenti 14.100, 24.16, 24.24, 24.31, 24.100, 24.101, 32.100 e 50.100 del nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo);

rilevata l'opportunità che le Commissioni di merito recepiscano la condizione relativa alla soppressione della voce 12-*bis* della tabella A dell'articolo 62, contenuta nel parere reso sul provvedimento nella seduta di ieri;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli 1, 3 e 31-*bis*, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

All'articolo 3, comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:

2-*septies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di giochi pubblici.

All'articolo 31-bis, comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:

a) *al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.*

b) *al comma 4, terzo periodo sostituire le parole: a carico dell'amministrazione con le seguenti: per la finanza pubblica.*

c) *sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.;

d) aggiungere in fine il seguente comma:

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE CONTRARIO

sul comma 2 dell'articolo 47-*bis* e sugli articoli 47-*sexies* e 50-*bis*, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 14.100, 24.16, 24.24, 24.31, 24.100, 24.101, 32.100;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 50.100, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.

Al comma 2-ter sostituire le parole: allo Stato con le seguenti: allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 108 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 111 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione dell'Amministratore delegato di SACE S.p.A., Alessandro Castellano, sulle tematiche relative ai meccanismi di garanzia per l'erogazione del credito alle imprese | 109 |
|--|-----|

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|-----|
| 5-06335 Fluvi e Mosca: Applicazione della legge n. 120 del 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, nelle società controllate da pubbliche amministrazioni | 109 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 114 |
| 5-06336 Barbato e Messina: Attuazione delle modifiche alla disciplina delle concessioni dei giochi pubblici recate dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012 | 110 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 116 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 10.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 marzo scorso.

Alessandro PAGANO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale riprende le considerazioni già espresse nella sua relazione, in particolare relativamente all'esigenza che le istituzioni italiane seguano con particolare attenzione la fase di formazione della normativa europea, che ha ormai sostituito in molti ambiti la normativa domestica, in modo da favorire la massima tutela degli interessi fondamentali del Paese ed evitare che le decisioni assunte dal legislatore comunitario possano determinare svantaggi competitivi per gli operatori nazionali.

Le osservazioni contenute nella proposta di parere contengono inoltre una serie di rilievi di carattere tecnico circa taluni aspetti del testo che considera opportuno prospettare al Governo, al fine di chiarire tutti i profili del provvedimento, in specie per quanto riguarda la disciplina, recata dal nuovo articolo 50-ter del TUF, relativa al procedimento di fusione e scissione degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), per quanto attiene la data di entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria previste dallo schema di decreto legislativo, nonché in merito al regime IVA delle commissioni percepite dalle banche per l'effettuazione dei servizi di banca depositaria prestati a favore di fondi comuni di investimento.

Antonio PEPE (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 marzo 2012.

Audizione dell'Amministratore delegato di SACE S.p.A., Alessandro Castellano, sulle tematiche relative ai meccanismi di garanzia per l'erogazione del credito alle imprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06335 Fluvi e Mosca: Applicazione della legge n. 120 del 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

Alessia Maria MOSCA (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessia Maria MOSCA (PD) rileva come la risposta fornita dal sottosegretario risulti tranquillizzante per la parte in cui si rende noto che è stato predisposto lo schema di regolamento governativo necessario per l'applicazione della legge n. 120 del 2011 alle società controllate da pubbliche amministrazioni.

Evidenza, tuttavia, come l'interrogazione chiedesse anche di sapere quando tale regolamento, i cui termini di emanazione sono già ampiamente scaduti, sarà effettivamente adottato, ritenendo a tale riguardo opportuno che la Commissione possa disporre del predetto schema.

Si dichiara invece insoddisfatta per il fatto che la risposta non fornisce alcuna indicazione circa l'eventuale intenzione del Governo di dare indicazione, alle sei società partecipate pubbliche che rinnovano i propri organi di amministrazione e controllo nei prossimi mesi, di recepire, anche solo in maniera parziale, il dettato della predetta legge n. 120 prima ancora della sua applicazione, la quale è prevista a decorrere dal primo

rinnovo dei predetti organi successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5-06336 Barbato e Messina: Attuazione delle modifiche alla disciplina delle concessioni dei giochi pubblici recate dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara soddisfatto della risposta fornita, la quale dimostra l'attenzione del Governo nei confronti delle problematiche concernenti il delicatissimo comparto dei giochi pubblici, valutando opportunamente la scelta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato di non procedere al rilascio delle concessioni in materia prima di aver completato gli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla do-

cumentazione antimafia concernente le partecipazioni azionarie nelle società partecipanti alle gare per l'assegnazione delle predette concessioni, anche alla luce delle modifiche apportate a tale disciplina dal decreto-legge n. 16 del 2012.

Coglie quindi l'occasione rappresentata dallo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo per evidenziare al Sottosegretario l'esigenza di attuare quanto prima il decreto ministeriale per la trasformazione dell'AAMS in agenzia fiscale dei Monopoli di Stato, emanando in tempi brevissimi il provvedimento formale di istituzione dell'Agenzia, la quale costituisce un presidio fondamentale per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, per assicurare la piena legalità e trasparenza di tale comparto, nonché per contrastare la *lobby* dei concessionari, che ha finora fatto prevalere i propri interessi rispetto alle esigenze dell'Erario ed ai diritti dei cittadini.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Atto n. 440).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Atto n. 440);

sottolineato come l'applicazione, anche in questo campo, del principio del cosiddetto « passaporto comunitario », sebbene risponda ad alcuni dei principi fondanti dell'ordinamento dell'Unione europea, rappresentati dalla libertà di stabilimento, di circolazione dei capitali e di prestazione dei servizi, possa determinare seri problemi applicativi sotto il profilo della tutela dei diritti degli investitori e dei risparmiatori e dell'adeguatezza della vigilanza, in particolare per quanto riguarda la difficoltà, per le autorità di vigilanza competenti dello Stato membro d'accoglienza, di adottare misure interdittive rispetto all'operatività delle società di gestione degli OICVM autorizzati in un altro Stato membro, nonché la difficoltà, per le autorità di vigilanza competenti dello Stato membro di origine, ad esercitare un'effettiva vigilanza sugli OICVM operanti in altro Stato membro;

rilevato positivamente come le modifiche previste dalla direttiva circa il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni fornite agli investitori, in

particolare attraverso l'introduzione del *key investor informations document* (« KIID »: « informazioni chiave per gli investitori »), il quale deve fornire, in termini brevi e chiari, le informazioni essenziali ai potenziali investitori prima della sottoscrizione di un OICVM, consentirà di migliorare la trasparenza e la consapevolezza nelle decisioni di investimento dei risparmiatori, in particolare di quelli a più basso tasso di educazione finanziaria, consentendo un agevole confronto tra i prodotti finanziari, soprattutto per quanto riguarda costi e profili di rischio;

evidenziata altresì positivamente l'introduzione dell'obbligo, per le società di investimento e le società di gestione, di pubblicare un prospetto, una relazione semestrale e una relazione annuale per ciascuno dei fondi comuni di investimento da esse gestiti;

rilevata l'esigenza di operare quanto prima il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/65/CE, il cui termine è scaduto il 30 giugno 2011, anche in considerazione del fatto che il 18 luglio 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia per tale ritardo;

ribadita, in linea generale, l'esigenza che il Governo e gli organi parlamentari dedichino ancora maggiori attenzioni alla fase di formazione della normativa europea, che ha ormai sostituito in molti ambiti la legislazione nazionale, al fine di

assicurare una migliore tutela degli interessi fondamentali del Paese ed evitare che altri Stati membri, più attenti a tale problematica e più efficaci nell'attività di *lobbying*, possano orientare a proprio vantaggio le scelte del legislatore comunitario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo, il quale integra l'articolo 1, comma 1, lettera n), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), inserendo tra le attività di gestione collettiva del risparmio la commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se tale precisazione sia volta ad escludere la possibilità, per le società di gestione armonizzate, di istituire in Italia fondi non armonizzati, mantenendo invece ferma la possibilità, per le società di gestione armonizzate, di svolgere l'attività di gestione (e, alla luce delle modifiche apportate dallo schema di decreto, anche di commercializzazione di fondi propri) tanto di fondi armonizzati quanto di fondi non armonizzati;

b) con riferimento alla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 42 del TUF, recata dall'articolo 1, comma 10, dello schema di decreto, il quale prevede che l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati sia preceduta da una comunicazione, notificata alla CONSOB, da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine del fondo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, che la predetta notifica sia il più dettagliata possibile, al fine di assicurare la maggiore tutela dei risparmiatori e la massima trasparenza dei meccanismi di vigilanza;

c) con riferimento al nuovo articolo 50-ter del TUF, in materia di fusione e scissione di Oicr, introdotto dall'articolo 1, comma 14, dello schema di decreto, il quale prevede, al comma 1, che l'attestazione della banca depositaria o del revisore è indispensabile per l'autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, dell'operazione di fusione o di scissione di Oicr, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, conformemente al dettato degli articoli 41 e 42 della direttiva 2009/65/CE, due distinte attestazioni, una relativa al progetto di fusione, da allegarsi alla richiesta di autorizzazione all'operazione di fusione o di scissione, e l'altra concernente i criteri contabili, il concambio e l'eventuale regolamento *cash* dei differenziali, rilasciata dal revisore o da una delle banche depositarie, la quale deve essere rilasciata in data successiva alla predetta autorizzazione;

d) con riferimento al comma 6-bis dell'articolo 57 del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 17, lettera b), dello schema di decreto, il quale disciplina le ipotesi di incapacità del fondo comune di investimento a soddisfare le proprie obbligazioni, prevedendo in tal caso che i creditori o la società di gestione del fondo possano chiedere la liquidazione del fondo stesso, gestita da liquidatori nominati dalla Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare la nuova disposizione nel senso di circoscrivere l'applicazione ai fondi quotati, prevedendo invece, per i fondi non quotati, che, in caso di rischio di mancata soddisfazione dei creditori, la società di gestione del risparmio sia tenuta a convocare l'assemblea dei quotisti per approvare un piano di risanamento, stabilendosi, in caso di mancata approvazione del predetto piano, la liquidazione del fondo a cura della stessa SGR, nonché prevedendosi che in nessun caso il risultato della liquidazione possa essere distribuito ai portatori di quote del fondo finché non siano stati integralmente soddisfatti i creditori del fondo stesso, salvo che non siano state presentate idonee garanzie;

e) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni tributarie di cui agli articoli da 2 a 6 dello schema di decreto, chiarendo se risulti confermato il regime di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per quanto riguarda le commissioni percepite dalle banche per l'effettuazione

dei servizi di banca depositaria prestati a favore di fondi comuni di investimento;

f) valuti il Governo l'opportunità di fissare esplicitamente la data di entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al TUF previste dallo schema di decreto legislativo.

ALLEGATO 2

5-06335 Fluvi e Mosca: Applicazione della legge n. 120 del 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli Onorevoli Fluvi e Mosca chiedono notizie in ordine allo stato di attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 120, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e non in mercati regolamentati.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, per gli aspetti di propria competenza, ha comunicato che, in attuazione dei nuovi commi 1-ter dell'articolo 147-ter e 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) introdotti dalla citata legge n. 120 del 12 luglio 2011, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2012 ed entrata in vigore il 18 febbraio 2012, ha proceduto ad emendare il Regolamento Emittenti mediante l'inserimento di un apposito articolo (l'articolo 144-undecies) volto a garantire il rispetto di un equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.

Nello specifico, le disposizioni in materia di « quote rosa » adottate dalla Consob, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di riparto tra generi, demandano ad apposite previsioni statutarie delle società quotate la disciplina delle modalità di formazione delle liste per l'elezione dei componenti degli organi sociali, la prescrizione del criterio di arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso il riparto non dia luogo a un numero intero e

indica i termini e le modalità per l'applicazione, in caso di inottemperanza, delle sanzioni da parte della Consob.

Con particolare riguardo alla nomina, la citata delibera prevede che gli statuti delle società quotate definiscano le modalità con cui il rispetto delle quote di genere si coordini con le quote di lista, con l'unico limite di non poter imporre il rispetto di criteri di riparto tra generi a liste che contengano meno di tre candidati; ciò al fine di non rendere eccessivamente onerosa per i soci la selezione dei candidati al ruolo di amministratori di minoranza.

Per quanto concerne, infine, l'emanazione del Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 120 del 2011, per le società non quotate, la cui disciplina di attuazione è demandata ad un Regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha effettuato la relativa istruttoria, con il coinvolgimento anche degli Uffici del Dipartimento per le Pari Opportunità, competente per materia.

È stato, pertanto, predisposto uno schema di Regolamento, che prevede, in coerenza con il disposto normativo, un sistema di monitoraggio sull'attuazione della normativa presso le società a controllo pubblico, oltre ad un meccanismo sanzionatorio, in caso di inosservanza, al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per garantire la coerenza di tale disciplina attuativa con quella prevista per le società quotate, sottoporrà in via preventiva il suddetto Regolamento anche alla Consob, per acquisire un ulteriore parere.

Per quanto concerne, infine, i termini di attuazione della disciplina in questione, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 120 del 2011, l'applicazione avrà luogo con i rinnovi degli Organi successivi a luglio 2012.

ALLEGATO 3

5-06336 Barbato e Messina: Attuazione delle modifiche alla disciplina delle concessioni dei giochi pubblici recate dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato abbia avviato l'*iter* di attuazione delle disposizioni introdotte, in materia di concessioni di giochi pubblici, dall'articolo 10, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento », che modificano, tra l'altro, l'articolo 24, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Al riguardo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato riferisce quanto segue.

L'Amministrazione ha dato puntuale ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 in sede di predisposizione dei documenti relativi alla procedura di selezione aperta per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito tramite gli apparecchi da divertimento e intrattenimento – procedura che è stata indetta nell'immediatezza dell'entrata in vigore della richiamata normativa con bando di gara dell'8 agosto 2011.

Conseguentemente, nel capitolato d'onori della procedura selettiva in questione sono stati, da un lato, imposti ai candidati gli obblighi dichiarativi previsti dal legislatore in merito agli assetti socie-

tari e, dall'altro, sono state riprodotte le specifiche cause di esclusione riguardanti le concessioni di giochi pubblici, in aggiunta alle generiche cause di esclusione dalle gare già previste dalla normativa antimafia.

In coerenza a tali previsioni, dopo l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di selezione in favore dei tredici soggetti che hanno partecipato alla gara (dieci società di capitali, già titolari di concessione, e tre raggruppamenti temporanei di impresa), una volta acquisita dalla Commissione la disponibilità della documentazione da questi ultimi presentata, sono state avviate le attività di verifica dell'eventuale assenza delle condizioni ostative al rilascio delle concessioni, individuando, in tale contesto, le persone fisiche nei confronti delle quali svolgere le verifiche e sono state contattate le Istituzioni competenti a fornire le informazioni necessarie.

In esito alle nuove disposizioni introdotte dal citato articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, pertanto, nel proseguire le attività già avviate in relazione all'affidamento delle concessioni in parola e prima di stipulare i relativi atti, provvederà ad estendere le verifiche di competenza sia nei confronti degli ulteriori soggetti individuati nel predetto decreto legge, sia per quanto concernente le ulteriori specifiche fattispecie di reato cui il medesimo decreto ha attribuito rilevanza.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini 117

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Atto n. 436 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 117

Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Atto n. 437 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 137

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, dottor Piero Gnudi, sulle linee programmatiche per i profili di competenza della Commissione (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 148

AVVERTENZA 148

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 marzo 2012.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.

C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Elena Ugolini.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

Atto n. 436.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l'11 novembre 2011,

è predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei criteri direttivi di cui ai commi 3, lettera *f)*, e 6, nell'ambito degli interventi volti ad incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Lo schema è diviso in sei Capi. Il Capo I (articoli 1 e 2) reca i principi generali. Il Capo II (articoli 3-12) riguarda attuazione e destinatari del diritto allo studio, strumenti e servizi per il successo formativo, raccordi e accordi fra le istituzioni. Il Capo III (articoli 13-17) riguarda strutture residenziali e collegi universitari legalmente riconosciuti. Il Capo IV (articoli 18 e 19) riguarda il sistema di finanziamento e la copertura finanziaria. Il Capo V (articoli 20-22) riguarda il monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio. Il Capo VI (articoli 23 e 24) reca disposizioni finali. Ricorda quindi che l'articolo 1 fornisce le definizioni dei termini ricorrenti nel testo. In particolare, chiarisce che per « università », si intendono le istituzioni universitarie statali e le università non statali legalmente riconosciute. A differenza di altri schemi di decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 240 del 2010, segnala che non sono esplicitamente citati gli istituti universitari ad ordinamento speciale, cui peraltro si dovrebbero applicare anche le disposizioni recate dallo schema in esame, considerato che le stesse derivano da una delega che, come si è detto, è intesa a riformare « il sistema universitario ».

Precisa che per « istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si intendono le istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999 (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati-AFAM). Per « corsi » si intendono: i corsi attivati dalle università ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 270 del 2004 (corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca, perfezionamento scientifico e alta formazione

permanente e ricorrente); i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università; i corsi attivati dalle istituzioni AFAM ai sensi dell'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 212 del 2005 – corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento. Ritiene che l'inclusione nello schema in esame delle istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle Scuole superiori per mediatori linguistici deve essere oggetto di attenta valutazione, poiché le stesse non sono considerate nella delega conferita dall'articolo 5 della legge n. 240 del 2010. Suggestivo, pertanto, di estrapolare i riferimenti relativi alle istituzioni AFAM dal testo dello schema e di procedere con distinto provvedimento. Per quanto concerne le Scuole superiori per mediatori linguistici – parimenti non considerate nella delega – poiché l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 38 del 2002 fa riferimento alle « norme vigenti in materia di diritto allo studio » non sembra esserci dubbio che alle stesse Scuole si applicheranno le nuove disposizioni. Fra l'altro, segnala che negli articoli successivi dello schema di decreto, mentre si fa sempre riferimento alle università e alle istituzioni AFAM, non si fa quasi mai riferimento alle Scuole superiori per mediatori linguistici. Dal punto di vista della formulazione del testo, segnalo che, in base alla legge n. 508 del 1999, la formulazione corretta è « Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale ». Dal punto di vista della correttezza dei riferimenti normativi, segnalo che il riferimento corretto è all'articolo 2, comma 9 (e non all'articolo 9, comma 2), del decreto ministeriale del 38 2002. Ricorda che l'articolo 2 indica le finalità e i principi dello schema di decreto, sostanzialmente sintetizzando il perché dell'intervento – quale derivante dall'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 240 del 2010 – l'obiettivo dello stesso e gli strumenti attraverso i quali conseguirlo. In particolare, lo schema di de-

creto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Si tratta dell'obiettivo già enunciato dall'articolo 1 della legge n. 390 del 1991. Le disposizioni dello schema di decreto costituiscono anche attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio — che la Repubblica deve promuovere in un sistema integrato — e i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, nonché i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni (commi 1 e 2). Le finalità indicate nel comma 1, in base al comma 5, si perseguono attraverso la valorizzazione del merito degli studenti, il potenziamento dei servizi per i soggetti diversamente abili, l'individuazione degli strumenti e dei servizi finalizzati a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi, la predisposizione di interventi per favorire la mobilità verso le sedi universitarie più adatte ai bisogni dello studente, la valorizzazione e la diffusione delle opportunità offerte, soprattutto dall'UE, per favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico. Invita quindi a valutare l'opportunità di sostituire l'espressione « studente non impegnato a tempo pieno negli studi » con l'espressione « studente impegnato in attività lavorative », mutuata dall'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. In base al comma 4, Stato, regioni e province autonome, università e istituzioni AFAM sviluppano, diversificano, conseguono l'efficienza, l'efficacia e la coerenza degli strumenti e degli istituti, avvalendosi della collaborazione dei soggetti competenti in materia di diritto allo studio e in armonia con le strategie UE. Segnala che l'espressione corretta sembrerebbe « collaborazione

dei ». Infine, enuncia gli ulteriori obiettivi dello schema, ossia la definizione delle tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari — che, comunque, rappresenta uno dei criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di diritto allo studio — e la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti e dei collegi storici (comma 3).

Aggiunge che l'articolo 3 ridefinisce la ripartizione delle competenze in materia di diritto allo studio — aspetto che nella legge n. 390 del 1991 è trattato agli articoli 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 — e introduce una nuova disciplina del prestito d'onore, di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991. Preliminarmente evidenzia che un comma dell'articolo risulta barrato. Il comma 1, ribadendo un concetto già espresso nell'articolo 2, comma 1, dispone che all'attuazione delle disposizioni previste dal decreto si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali, università, istituzioni AFAM, nonché altre istituzioni, pubbliche e private, che offrono servizi relativi al diritto allo studio. Ritiene opportuno, peraltro, specificare che si tratta delle disposizioni previste dal decreto « in materia di diritto allo studio » (poiché, come si è visto, lo schema disciplina anche altre questioni). Osserva, inoltre, che l'espressione « servizi di diritto allo studio » dovrebbe essere sostituita con l'espressione « servizi relativi al diritto allo studio ». In base ai commi da 2 a 4, il sistema delle competenze è articolato nei seguenti termini: lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale; le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio dello stesso. Inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 dello schema; le regioni a

Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, tenendo conto dei LEP; le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci: organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e tutorato, in modo da garantire il successo negli studi; promuovono i servizi di orientamento e tutorato delle associazioni, delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti; agevolano la frequenza dei corsi e lo studio individuale anche mediante l'apertura serale e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio; promuovono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, anche in collaborazione con le regioni e le province autonome, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio da queste svolte; curano l'informazione sulle possibilità offerte per lo studio e la formazione, in particolare con riferimento ai programmi internazionali e dell'UE, e pubblicizzano gli interventi in materia di diritto allo studio; promuovono scambi di studenti con altre università italiane e straniere, in conformità alle disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli; sostengono le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da disposizioni legislative. Al riguardo, ricorda che si tratta della previsione recata dall'articolo 12, comma 1, lettera g), della legge n. 390 del 1991 che, al riguardo, richiama l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 341 del 1990. Quest'ultimo dispone che gli statuti delle università debbono prevedere, fra l'altro, attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. Alla lettera g) del comma 4, sembrerebbe opportuno mantenere il riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge

n. 341 del 1990 e chiarire il riferimento alle attività formative autogestite dagli studenti « disciplinate da apposite disposizioni legislative ». I commi da 5 a 7 riguardano i prestiti d'onore, recando una disciplina nuova rispetto a quella derivante dall'articolo 16 della legge n. 390 del 1991, con particolare riferimento: all'attribuzione della competenza a disciplinare la concessione degli stessi, oltre che alle regioni, anche alle province autonome, alle università e alle istituzioni AFAM; alla previsione che i prestiti sono concessi esclusivamente « nei limiti delle disponibilità di bilancio » dei soggetti indicati. Infatti, le risorse dell'attuale Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio relative al 2012 sono destinate al Fondo integrativo per le borse di studio istituito dall'articolo 18; alla ridefinizione della platea dei destinatari. In particolare, il comma 5 dispone che, sulla base di criteri definiti con decreto, per la cui emanazione non è indicato un termine, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio disciplinano le modalità per la concessione di prestiti d'onore agli studenti che possiedono i requisiti di merito; concedono garanzie sussidiarie sugli stessi e corrispondono le quote degli interessi.

Al riguardo, ricordato che l'articolo 5, comma 5, lettera c), della legge n. 240 del 2010 ha disposto la definizione di criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 390 del 1991, che ora è abrogato, evidenzia che lo schema di decreto nell'articolo in esame prevede che i prestiti d'onore sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio delle istituzioni citate (peraltro, dal punto di vista della formulazione del testo, le parole « nei limiti delle proprie disponibilità di bilan-

cio» dovrebbero essere collocate prime della parole «provvedono alla concessione di...»); nell'articolo 18, comma 6, dispone la confluenza delle risorse del nuovo Fondo integrativo statale per le borse di studio in fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni. Ai sensi del comma 6, gli stessi soggetti indicati nel comma 5 possono concedere agli studenti che hanno i requisiti per il conseguimento della borsa di studio, di cui all'articolo 8, iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, ovvero agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, un prestito d'onore aggiuntivo rispetto alla borsa di studio, a condizioni agevolate, in misura massima pari all'importo della borsa, disciplinando le modalità agevolate di restituzione. Segnala inoltre che mentre il comma 6 prevede la «possibilità» di concedere il prestito d'onore, il comma 5 dispone in termini prescrittivi la concessione di garanzie sussidiarie e la corresponsione delle quote degli interessi. Infine, il comma 7 dispone che gli studenti iscritti ai corsi di master universitario o di perfezionamento e alle scuole di specializzazione possono accedere al prestito d'onore con le modalità «di cui alle disposizioni del presente articolo».

Dal punto di vista della formulazione del testo, suggerisce, per una più agevole comprensione della nuova disciplina, di riportare nel comma 6 le categorie di studenti indicate nel comma 7 e, al comma 5, di inserire, dopo le parole «agli studenti» le parole: «di cui al comma 6», sopprimendo le parole: «in possesso dei requisiti di merito», poiché il comma 6 fa riferimento ai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, che attengono, oltre che al merito, alla condizione economica. Occorrerebbe, inoltre, che già nella rubrica dell'articolo risultasse il riferimento alla disciplina dei prestiti d'onore. Aggiunge che, ai sensi dell'articolo 4, destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o nella provincia autonoma in cui ha sede legale l'università o l'istituzione AFAM (comma 1). Destinatari dei LEP sono gli studenti

iscritti ai corsi di istruzione superiore di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) – quindi, gli studenti iscritti ai corsi universitari, ai corsi delle istituzioni AFAM e ai corsi delle Scuole superiori per mediatori linguistici – che rispondono ai requisiti di eleggibilità disciplinati dall'articolo 8, dunque ai requisiti per l'accesso alla borsa di studio. Nell'erogazione dei LEP è garantita parità di trattamento, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza (commi 2 e 3). Evidenzia che per i LEP si fa riferimento alle tre tipologie di corsi considerate nell'articolo 1, comma 1, lettera d), mentre per gli strumenti e i servizi in materia di diritto allo studio si fa riferimento solo agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM. Per quanto concerne gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici, si dispone che essi usufruiscono degli strumenti e dei servizi previsti dal decreto secondo le vigenti disposizioni legislative (comma 4). L'articolo 5, declinando il principio direttivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010, dispone che, in attuazione del principio di sussidiarietà, ai destinatari è garantita libertà di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio, sulla base delle modalità organizzative definite da regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM per gli interventi di rispettiva competenza (comma 1). Gli strumenti possono essere erogati anche in forma di *voucher* (comma 2). L'articolo 6 indica gli strumenti e i servizi per il conseguimento del successo formativo degli studenti – si tratta di trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico – e affida a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, università, istituzioni AFAM, la definizione di altri servizi. Specifica, inoltre, che per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che possiedono i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, il conseguimento del pieno successo formativo è garantito attraverso l'erogazione della

borsa di studio. L'articolo 7 definisce i LEP con riferimento alla borsa di studio e all'assistenza sanitaria, disponendo, peraltro, per la definizione dell'importo della borsa di studio, l'intervento di decreti ministeriali. Sull'argomento ricorda che l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha affidato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di effettuare una ricognizione dei LEP nel settore, fra gli altri, dell'istruzione. Alla borsa di studio sono dedicati i commi 1-5, nonché 7 e 8, all'assistenza sanitaria il comma 6. Al riguardo evidenzia che, mentre l'articolo 5, comma 6, lettera a), della legge n. 240 del 2010 fa riferimento alla definizione dei LEP citando strumenti e servizi «quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi», lo schema di decreto prende in considerazione trasporti, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi (oltre che materiale didattico) quali voci di costo da considerare ai fini della determinazione dell'importo standard della borsa di studio (strumento nel quale, unitamente all'assistenza sanitaria garantita a tutti gli studenti, sembra concretizzare l'obiettivo di determinazione dei LEP). Poiché, peraltro, l'articolo 2, comma 2, dello schema, nello spirito della legge n. 240 del 2010, riferisce l'individuazione dei LEP agli strumenti e ai servizi per il diritto allo studio, utilizzando la locuzione «i relativi», sembrerebbe necessario un chiarimento.

Sottolinea quindi che il comma 1 ribadisce che la concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti che hanno i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 ma, a fronte della garanzia (senza vincoli) prevista dall'articolo 6, comma 2, qui si fa riferimento ai limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del MIUR. Sull'argomento, si veda anche l'articolo 18, comma 1, e l'articolo 19. Dispone, dunque, al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, che la determinazione dell'importo *standard* della borsa di studio tiene in considerazione le differenze territoriali

correlate ai costi di mantenimento agli studi. Il concetto è specificato nel comma 2, laddove si dispone che i costi di mantenimento agli studi sono valutati, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, con riferimento alle voci di costo individuate. Osserva che sembrerebbe opportuno chiarire se con l'espressione «modo distinto per condizione abitativa dello studente» si intenda fare riferimento agli studenti in sede, fuori sede e pendolari. Al riguardo segnala, peraltro, che mentre l'AIR segnala fra le criticità che si risolverebbero con l'intervento normativo anche quella del superamento della difformità nell'identificazione dello studente fuori sede da parte delle regioni, i concetti di studente fuori sede, in sede e pendolare non sono esplicitati nello schema. Occorre chiarire se saranno esplicitati nel decreto interministeriale che, ai sensi del comma 7 – e, prima, del comma 8 –, definirà l'importo standard della borsa di studio. Le voci di costo sono così individuate: a) materiale didattico: la voce comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Questi ultimi non sono, però, individuati, salvo specificare che non è compresa la spesa per l'acquisto di PC e altri strumenti o attrezzature tecniche o informatiche. Occorrerebbe chiarire che cosa si intenda con l'espressione «strumenti didattici indispensabili per lo studio», vista l'esplicita esclusione delle spese per le attrezzature informatiche e tecniche; b) Trasporto: la voce comprende la spesa effettuata per gli spostamenti dall'abitazione alla sede di studio, in area urbana (quindi, studente in sede) ed extraurbana (quindi, studente pendolare), nonché, per gli studenti fuori sede, il costo per raggiungere la sede di origine due volte l'anno, in entrambi i casi con riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del servizio pubblico – invita a valutare l'opportunità di chiarire il concetto di «sede di origine» e di chiarire se, per gli studenti fuori sede, si intende fare riferimento al costo di andata e di ritorno; c) Ristorazione: la voce comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa per due pasti giornalieri

erogati dalle mense universitarie o da strutture convenzionate o «la spesa per mangiare in casa»; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero – al riguardo segnala che con riferimento alla «spesa per mangiare in casa», prevista per gli studenti fuori sede – dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l'utilizzo dell'espressione in una norma primaria, non sono chiari i parametri di riferimento relativi a misura e tipologie di pasti o di prodotti acquistabili. Per gli studenti in sede o pendolari non è chiaro il parametro di riferimento relativo alle strutture presso cui fruire di un pasto giornaliero; *d)* Alloggio: la voce riguarda gli studenti fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in camera doppia o in una residenza universitaria e le relative spese accessorie per il condominio, le utenze (ad eccezione del telefono) e la tassa sui rifiuti. In tal caso, si tiene conto dei canoni di locazione mediamente praticati nei diversi comuni sede dei corsi; *e)* Accesso alla cultura: la voce include la «spesa essenziale» effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo. Dunque, l'evento culturale deve essere «funzionale» al completamento del percorso formativo.

Rileva che non è chiaro come la funzionalità indicata possa essere valutata. Inoltre, occorrerebbe esplicitare il concetto di «spesa essenziale». Il comma 3 dispone che la spesa riferita alle voci di costo indicate al comma 2 verrà stimata in un valore standard con riferimento, come specificato dalla relazione illustrativa, alla situazione economica degli studenti: in particolare, il riferimento saranno gli studenti il cui nucleo familiare ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) sino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, computato su 11 mesi. Segnala il refuso «computata» invece che «computato». I commi 7 e 8 riguardano l'importo della borsa di studio, il primo per la definizione a regime, il secondo per la definizione in

via transitoria. In particolare, il comma 7 stabilisce che l'importo della borsa di studio – sembrerebbe, l'importo *standard* – è determinato, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Il decreto, che è aggiornato ogni tre anni, definisce anche i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio – istituito ai sensi dell'articolo 18 dello schema – il cui comma 4, peraltro, ripete lo stesso concetto – nonché, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio, con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti. Il comma 8 dispone che l'importo della borsa di studio per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del decreto è determinato, con decreto emanato, con le modalità previste dal comma 7, entro 90 giorni dalla medesima data, «in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente». La previsione sembrerebbe doversi leggere nel senso che vi saranno importi differenziati a seconda, oltre che della condizione economica dello studente (per la quale, come si è visto, continueranno ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001), anche del fatto che lo stesso sia studente in sede, fuori sede, o pendolare. Rileva che appare necessario chiarire perché il comma 8 non faccia riferimento alla definizione dei criteri di ripartizione del Fondo integrativo. Inoltre, al comma 7 segnalo la presenza del refuso «sentiti» (invece che «sentito») e suggerisco di inserire le parole «di cui all'articolo 18, comma 1», dopo le parole «fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio». Al comma 8, considerato che il decreto interministeriale da emanare entro 90 giorni riguarda comunque i primi tre anni accademici, occorre valutare se è necessario anche il

riferimento alle « more della definizione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 ». I commi 4 e 5 dispongono sui destinatari delle borse di studio. In particolare, il comma 4 dispone che la borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono ai corsi entro il termine previsto dal bando e che risultano idonei al conseguimento della stessa borsa in quanto possiedono i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente. Rispetto alla previsione recata, in materia, dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 – in quel caso con riferimento a tutti i servizi e gli interventi previsti dall'articolo 2, dunque, borse di studio, prestiti d'onore, servizi abitativi, contributi per la mobilità internazionale degli studenti –, ora si supera l'eccezione là disposta per gli studenti dei corsi di specializzazione dell'area medica. Dal punto di vista della formulazione del testo, le parole « al loro » devono essere sostituite con le parole « al suo », poiché il riferimento è solo alla borsa di studio. Il comma 5 dispone che la borsa di studio è destinata anche agli studenti iscritti ai corsi universitari nelle scienze della difesa e della sicurezza, mentre non riguarda gli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza e degli altri Istituti militari di istruzione superiore. La disposizione è analoga a quella recata dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001.

Segnala che, con riferimento al decreto legislativo n. 464 del 1997 il riferimento corretto è all'articolo 2, comma 3 (e non all'articolo 3, comma 2). Si valuti, inoltre, l'opportunità di sostituire le parole « corsi di istruzione superiore » con le parole « corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale ». Infine, segnalo che la previsione di attribuzione della borsa di studio indipendentemente dal numero di anni trascorso dal conseguimento del titolo precedente era riferita, nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, anche

alla fattispecie disciplinata nel comma 5 dello schema in esame, che ora ne rimane esclusa. Invito a valutare se sia effettivamente questa l'intenzione. Il comma 6 riguarda, come ante indicato, i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria e dispone che gli stessi sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente su tutto il territorio nazionale. In particolare, gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome nell'ambito delle procedure che disciplinano la mobilità sanitaria. Al riguardo, rileva che sembrerebbe opportuno chiarire se il comma 6 intenda introdurre l'obbligo per gli studenti universitari di fruire dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma sede del corso di studio. Inoltre, il suo contenuto dovrebbe essere ricollocato in maniera tale da non interrompere la sequenza delle disposizioni che riguardano la borsa di studio. Infine, mentre si utilizza l'espressione « corsi » – che, in base all'articolo 1, riguarda i corsi universitari, quelli delle istituzioni AFAM e quelli attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici – con riferimento alla sede si fa riferimento solo a quella dell'università o dell'istituzione AFAM. L'articolo 8 dispone non solo in materia di requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, ma anche in materia di requisiti per la fruizione degli altri strumenti e servizi relativi al diritto allo studio, assegnando la competenza relativa al primo aspetto ad un decreto interministeriale e la competenza relativa al secondo aspetto a regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM.

Rileva che appare, dunque, necessaria una integrazione della rubrica. Dal punto di vista terminologico, invita a valutare, inoltre, l'eliminazione della locuzione « di eleggibilità ». I requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio, relativamente al merito e alla condizione economica degli studenti, sono definiti con il

decreto interministeriale che determina a regime anche l'importo della borsa di studio e i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale (comma 1). Se ne deduce, pertanto, che anche i requisiti in questione sono aggiornati con cadenza triennale. Ai sensi del comma 5, fino all'emanazione dello stesso decreto rimangono in vigore le disposizioni sui requisiti di merito e sulla condizione economica recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001. Il comma 2 riguarda i requisiti di merito per l'accesso ai LEP, stabilendo che, per quanto riguarda i corsi di studio universitari, essi sono definiti altresì al fine di garantire il completamento dei corsi di studio entro la durata normale, anche con riferimento ai valori mediani della classe del corso di studi. In relazione ai corsi delle istituzioni AFAM, invece, il riferimento alla durata ordinaria dei corsi afferenti alle scuole, anche relativamente ai valori mediani, riguarda l'accertamento dei requisiti di merito. Letteralmente, cioè, la finalità di « sprone » è indicata solo con riferimento ai corsi universitari. Occorre riflettere se l'intenzione sia effettivamente questa. Precisa che la mediana di una variabile è il valore dell'unità che si trova a metà della distribuzione, in modo che il 50 per cento del collettivo abbia un valore della variabile uguale o inferiore a esso e il restante 50 per cento un valore superiore. Pertanto, sembrerebbe opportuno un chiarimento circa le modalità applicative della norma, poiché il concetto di « durata normale » non appare conciliabile con quello di « valore mediano ». Infatti, mentre la « durata normale » di un corso di studi è univocamente definita dall'ordinamento, il concetto di « valore mediano » dipende dal tempo impiegato dagli studenti iscritti a quel corso – nel periodo preso a riferimento (peraltro, qui non specificato) – per conseguire il titolo di studio. In ogni caso, al comma 2 è almeno necessario sostituire le parole « valori mediani » con le parole « valori mediani della durata ». Evidenzia, inoltre, che anche in

questo articolo non si fa riferimento ai corsi presso le Scuole superiori per mediatori linguistici.

Sottolinea che il comma 3 del medesimo articolo riguarda le condizioni economiche dello studente iscritto o che intenda iscriversi a corsi di istruzione superiore, stabilendo che le stesse sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Dispone, inoltre, che sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente. Al riguardo, richiama l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998. La disposizione citata stabilisce che gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione sociale agevolata, possono prevedere, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Su questa base è intervenuto, da ultimo, l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001. Rileva inoltre che occorre chiarire se il riferimento all'Indicatore della situazione economica all'estero e all'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente escluda ogni altra modalità integrativa (come sicuramente è nella formulazione del DPCM 9 aprile 2001), ovvero se si pensi alla possibilità di altre modalità integrative di selezione, come lascerebbe pensare l'utilizzo della locuzione « quali ». Il comma 4 dispone che per gli altri servizi relativi al diritto allo studio enunciati nell'articolo 6, nonché per gli eventuali altri strumenti previsti dalle regioni, l'entità e le modalità delle erogazioni, nonché i requisiti di eleggibilità, sono stabiliti dalle stesse regioni, dalle province autonome, dalle università e dagli istituti AFAM per gli interventi di rispettiva competenza, E, però, richiesta « coerenza con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3 ». Conseguentemente, l'articolo 18, comma 8, dispone che l'erogazione degli altri stru-

menti e servizi per il diritto allo studio, diversi da quelli relativi alla garanzia dei LEP, è finanziata dalle risorse proprie degli stessi soggetti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla formulazione dell'articolo 18, comma 8, segnala l'opportunità di sopprimere l'aggettivo « essenziali », anche per non ingenerare confusione con i livelli essenziali delle prestazioni. Il comma 6, infine, dispone che gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università (in questo caso non sono citate le istituzioni AFAM) sono realizzati in modo da garantire che le persone con disabilità possano mantenere il controllo di ogni aspetto della propria vita, senza subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Stabilisce, inoltre, che gli interventi di tutorato possono essere affidati ai « consiglieri alla pari », cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili. L'articolo 9 disciplina in maniera diretta alcune situazioni di esonero totale dal pagamento di tasse e contributi, e affida alle università e alle istituzioni AFAM la possibilità di prevedere ulteriori esoneri, nei limiti delle proprie possibilità di bilancio, nonché la valutazione della condizione economica degli iscritti ai fini della graduazione dei contributi. Segnala che si è in presenza di una rilegificazione di argomenti finora disciplinati con norme di rango secondario (articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001). In alcuni casi le disposizioni sono riferite a « le università », in altri a « le università statali ». Il comma 1 dell'articolo in commento dispone che, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza dei corsi, le università statali e le istituzioni AFAM valutano la condizione economica degli iscritti con le modalità indicate dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari. Segnala che non vi è una parallela previsione per le università non statali legalmente riconosciute. Nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 9 aprile 2001, all'argomento è dedicato l'articolo 7, che, riferendosi alle sole università statali, dispone che esse valutano autonomamente la situazione economica degli iscritti, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 3, coma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997. Questi ultimi dispongono che le università graduano l'importo dei contributi universitari secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica. Ai fini della graduazione e della valutazione della condizione economica degli iscritti, dall'anno accademico 1998-1999 sono diventate vincolanti le previsioni dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, al quale è stata anche rimessa la determinazione degli esoneri totali o parziali.

Segnala che poiché all'articolo 1 si specifica che cosa si intende con il termine « corsi », nel comma 1 dell'articolo 9 non sembra necessario utilizzare la locuzione « di livello universitario ». I commi da 2 a 4 riguardano la definizione diretta di situazioni di esonero totale. In particolare, il comma 2 dispone che le università (in questo caso non si specifica che si tratta delle università statali, ma si veda poi il comma 8) e le istituzioni AFAM esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento. Per questi casi il comma 6, specificando che si tratta degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello, dispone il rimborso della prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; in particolare, nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non sono pubblicate al momento

della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla stessa pubblicazione. Rileva che è necessario chiarire perché nel comma. 6 dell'articolo 9 si faccia riferimento solo agli studenti di alcuni corsi di studio, mentre l'articolo 4, comma 2, con specifico riferimento ai LEP – che, come si è visto, sono declinati nell'articolo 7 dello schema con riferimento alla borsa di studio – cita gli studenti « iscritti ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d » (si veda la scheda relativa). È altresì necessario chiarire se l'intenzione sia quella di far comunque versare la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi (per comprendere meglio la questione, si operi il raffronto testuale con l'articolo 7, comma. 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001). In base al comma 3, lo stesso esonero totale è concesso dalle università e dalle istituzioni AFAM agli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università o istituzione AFAM allo stesso MAE. In base al comma 4, sono altresì esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, per il periodo di infermità. Si è in presenza di una restrizione degli esoneri rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001. Il comma 5 disciplina la possibilità per le università statali e le istituzioni AFAM di disporre ulteriori esoneri. In particolare, esse, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono prevedere autonomamente, e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di

iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a: studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66 per cento; studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi; studenti che svolgono una documentata attività lavorativa. Il comma 7 dispone che gli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono ad un anno successivo di corso, non devono pagare la tassa di iscrizione e i contributi fino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio. Segnala quindi la presenza del refuso « e dei contributi » (invece che « e i contributi »). Il comma 8 dispone che le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale di cui alla legge n. 243 del 1991 concedendo gli esoneri totali di cui al comma 2 (relativi, cioè, agli studenti con i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e agli studenti con un grado di invalidità superiore al 66 per cento – non viene, quindi, fatto riferimento agli esoneri di cui ai commi 3 e 4) ed ulteriori esoneri stabiliti autonomamente, tenendo conto dei criteri di cui al comma 5. Al fine di garantire alle stesse università una adeguata copertura degli oneri finanziari, il comma 10 dispone che, nel riparto dei contributi di cui alla citata legge n. 243 del 1991, il Ministro definisce specifici incentivi che tengono conto dell'impegno nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, rispetto all'anno accademico 2000-2001, degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio. Il comma 9 dispone che le università e le istituzioni AFAM comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero degli studenti esonerati totalmente o par-

zionalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

Sottolinea che l'articolo 10, raffrontabile con gli articoli 22 e 23 della legge n. 390 del 1991, conferisce a regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM, nonché agli enti erogatori dei servizi concernenti il diritto allo studio, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010), la potestà di procedere al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Al fine indicato, le università, le istituzioni AFAM e gli enti erogatori dei servizi possono accedere direttamente al sistema SIATEL, ovvero al sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti Locali dell'Agenzia delle Entrate, previa stipula di apposita convenzione. Si tratta, dunque, di una disciplina transitoria. Infatti, i commi da 1 a 3 dell'articolo 38 citato dispongono lo svolgimento di appositi controlli sulle prestazioni sociali agevolate – comprese quelle sul diritto allo studio universitario – erogate ai cittadini richiedenti, in base all'indicatore della situazione economica equivalente e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In particolare, il comma 2 affida a una convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie ai fini degli accertamenti sulla sussistenza o meno – in relazione al reddito – del diritto alle prestazioni sociali godute. Il comma 2 reca le modalità di interscambio dei dati. In particolare, spetta agli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio l'invio degli elenchi dei beneficiari all'Amministrazione finanziaria, con potere di richiedere all'Amministrazione finanziaria l'effettuazione di controlli e verifiche. Lo schema

prevede inoltre che i titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi siano inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli. Osserva che la formulazione della disposizione – peraltro testualmente ripresa dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 390 del 1991 – appare alquanto generica: sembra a tal fine opportuno precisare in che modo la locuzione « massimi controlli » connoti l'attività svolta dall'Amministrazione finanziaria (se essa debba prendere in considerazione specifici elementi reddituali, ovvero se si intenda far riferimento alla frequenza dei controlli da effettuare, ovvero ancora se in tal modo si richieda la predisposizione di specifica attività ispettiva). Il comma 3 del medesimo articolo dispone una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché la sanzione accessoria della perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, nei confronti dei soggetti che, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presentino dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire degli interventi. Viene fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, irrogata dall'INPS, in caso di illegittima fruizione delle prestazioni sociali agevolate, in relazione al maggior reddito accertato o anche alla discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica (richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010), nonché delle norme penali, ove i fatti costituiscano reato.

Ricorda ancora che l'articolo 11 introduce una nuova disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti, sostitutiva di quella recata dall'articolo 13 della legge n. 390 del 1991. Il comma 1 dispone che le università e le istituzioni AFAM, nonché gli enti delle regioni e delle province autonome che erogano servizi per il diritto

allo studio, sentiti gli organismi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi (resi anche dai collegi universitari non statali legalmente riconosciuti), escluse quelle relative alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative. In base al comma 4, i regolamenti sono emanati rispettando i criteri specificamente indicati, relativi a: selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi; prestazioni per un numero massimo di ore non superiore a 200 per ogni anno accademico; a parità di curriculum formativo, precedenza agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate. Al comma 4, lettera *b*), suggerisco di sostituire le parole « prestazioni lavorative » con la parola « collaborazione » (in considerazione del fatto che il comma 3 dispone che la collaborazione non configura un rapporto di lavoro). In base al comma 2, le collaborazioni sono assegnate nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'università e delle istituzioni AFAM, con esclusione di ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica. Invita a valutare l'opportunità di inserire, alla fine del comma 2, le parole « nel rispetto di quanto disposto alle lettere *a*) e *c*) del comma 4 » (che, letteralmente, riguardano solo i regolamenti e non anche le graduatorie). Il successivo articolo 12 declina i criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 6, lettere *d*) ed *e*), della legge n. 240 del 2010. Il comma 1, parzialmente raffrontabile con gli articoli 9 e 10 della legge n. 390 del 1991, dispone, infatti, che il ministero dell'istruzione, università e ricerca, sentito il ministero dell'economia e finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intese, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, per favorire il raccordo tra tutte le strutture che concorrono al successo formativo degli studenti e per potenziare la gamma di

servizi e interventi posti in essere dalle stesse. Rispetto al quadro vigente, dunque, si prevede un ruolo di impulso centrale. Segnala che alla fine del comma 1 si apre un secondo periodo costituito, però, solo dalla preposizione « Sul ». I commi dal 2 al 4 riguardano la possibilità di sperimentare nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario; la formulazione lascerebbe pensare ad un ambito più vasto di quello relativo al diritto allo studio, riterrebbe quindi opportuno un chiarimento. In particolare, in base al comma 2, al fine sopra indicato, il Ministro può stipulare protocolli e intese sperimentali con le regioni e le province autonome, sentiti il CNSU, il CNAM e la CRUI, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Il comma 3 dispone che i risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del ministero dell'istruzione, università e ricerca. A tal fine, i soggetti gestori predispongono ogni anno una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici derivanti dalle novità, sulle eventuali linee correttive. Il comma 4, infine, dispone che i risultati delle sperimentazioni sono pubblicati sul sito del ministero dell'istruzione, università e ricerca e precisa che essi sono consultabili da tutti i soggetti che concorrono all'attuazione del diritto allo studio. Sull'argomento ricorda che l'articolo 4 del decreto legge n. 212 del 2002 (legge n. 268 del 2002) modificando l'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 370 del 1999, ha inserito fra le finalità del Fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari anche quella relativa a progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il ministero dell'istruzione, università e ricerca. La finalità è stata esplicitamente fatta salva dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2003. Al comma 3 riterrebbe necessario inserire un riferimento ai protocolli ed accordi « di cui al comma 2 » (poiché accordi e protocolli

sono previsti anche dal comma 1). Al comma 4 segnala la presenza di un refuso (« pubblicate » invece che « pubblicati »). Inoltre, poiché i risultati sono pubblicati sul sito del Ministero, non sembrerebbe necessaria la specifica successiva. Né sembrerebbe necessario l'utilizzo dell'aggettivo « istituzionale ».

Ricorda che l'articolo 13 declina il criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 6, lettera f), della legge n. 240 del 2010, disponendo in materia di tipologie e caratteristiche delle strutture residenziali destinate agli studenti universitari, mentre l'articolo 14 individua gli utenti delle stesse strutture. Il comma 1 dispone la collaborazione fra Stato, regioni, province autonome, enti locali, università, istituzioni AFAM e altre istituzioni pubbliche e private che offrono servizi per il diritto allo studio, per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale. Gli stessi soggetti sono chiamati, inoltre, a favorire la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 296 del 2006. I commi da 2 a 4 individuano le caratteristiche e le tipologie delle strutture, sembrando intervenire su ambiti già trattati dalla legge 388 del 2000 (in particolare, sui commi 3 e 4 dell'articolo 1, di cui però, non si dispone l'abrogazione). In particolare, il comma 2 dispone che una struttura ricettiva è qualificata « struttura residenziale universitaria » se dispone di adeguate dotazioni di spazi e servizi ed è in grado di garantire agli studenti di permanere nella sede universitaria per la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto. Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala la necessità di correggere il verbo « consentirgli », sostituendolo con « consentire loro ». I commi 3 e 4 riguardano la differenziazione delle strutture residenziali universitarie. Da questo punto di vista, il comma 3 fa riferimento alla differenziazione derivante dalle funzioni ospitate, dai servizi erogati e dalle moda-

lità organizzative e gestionali adottate, ribadendo il concetto, già espresso al comma 1, che rientrano in tale tipologia le strutture ricettive che prevedono la presenza di spazi per lo svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione. Il comma 4 fa riferimento alla differenziazione fra collegi universitari e residenze universitarie. In entrambi i casi si parla di « strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali ». Inoltre, per i collegi sono previsti servizi alberghieri connessi e funzioni formative, culturali e ricreative. Per le residenze universitarie le funzioni residenziali possono essere assicurate « anche con servizi alberghieri ». Esse devono essere strutturate in modo che siano ottemperate le esigenze di individualità e di socialità e possono svolgere funzioni di carattere formativo e ricreativo, mentre non si fa riferimento alle funzioni di carattere culturale, previste per i collegi. In base al comma 7, le caratteristiche tecniche peculiari dei collegi universitari e delle residenze universitarie, nonché le specifiche relative allo svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione, sono definite entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Al comma 4 invita a valutare l'opportunità di chiarire meglio la distinzione fra « servizi alberghieri connessi » (previsti per i collegi) e « anche con servizi alberghieri » (previsti per le residenze). Inoltre, non appare chiara la previsione in base alla quale, da un lato, le residenze devono ottemperare alle esigenze di socialità, dall'altro « possono » avere funzioni di carattere ricreativo. Infine, in relazione alle disposizioni recate dal complesso dei commi 3, 4 e 7, occorre valutare la necessità di abrogare alcune disposizioni della legge n. 388 del 2000. Il successivo comma 5 dispone che, nel caso di strutture residenziali universitarie private, il rapporto che intercorre tra il gestore e l'uti-

lizzatore è disciplinato da un contratto di ospitalità di carattere alberghiero, redatto in forma scritta e in base alle modalità definite dallo stesso decreto di cui al comma 7; il comma 6 prevede che le strutture residenziali universitarie realizzate con i contributi di cui alla legge n. 338 del 2000 possono essere trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2009. Rimane in ogni caso fermo il finanziamento ministeriale e i connessi obblighi derivanti dallo stesso.

Aggiunge che l'articolo 14, comma 1, primo periodo, individua i soggetti che accedono alle strutture residenziali universitarie, stabilendo che essi sono gli studenti universitari cui è destinata la prevalenza delle giornate di presenza su base annua. Il comma 2 specifica, peraltro, che, al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, è consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca. Inoltre, in base al secondo periodo del comma 1, e al comma 3, è facoltà del gestore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca, e le attività culturali e ricreative delle medesime strutture, anche a studenti non residenti nella struttura stessa, nonché, al fine di un utilizzo più efficiente delle strutture, destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei periodi di chiusura estiva. La relazione illustrativa, riferendosi agli studenti «cui sono destinate la prevalenza delle giornate di presenza su base annua», evidenzia che sono inclusi gli studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale, ma questa specifica non è presente nel testo (a differenza dell'articolo 15, comma 3, lettera f). Al riguardo, riterrebbe opportuno chiarire il concetto di «prevalenza» citato ai commi 1 e 3, in particolare esplicitando se per studenti «cui sono destinate la prevalenza

delle giornate di presenza su base annua» si intende «presenza degli studenti universitari per oltre la metà delle giornate annue». In ogni caso, andrebbe modificata la formulazione del testo, sostituendo le parole «sono destinate» con le parole «è destinata». Gli articoli da 15 a 17 declinano l'aspetto della delega recata dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge n. 240 del 2010, per la quale, si ricorda, i principi e criteri direttivi sono recati dal comma 3, lettera f). L'obiettivo è la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti e la necessità dell'accreditamento – ottenibile dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dal riconoscimento – per l'accesso al finanziamento statale. In particolare, l'articolo 15 detta norme per la definizione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Il comma 1 riprende la definizione recata dall'articolo 5, comma 3, lettera f), della legge n. 240 del 2010, con alcune variazioni: in particolare, si specifica che i collegi – già definiti dalla legge strutture a carattere residenziale – sono aperti a studenti di atenei italiani o stranieri. Di essi si specifica, altresì, l'elevata qualificazione formativa, che si aggiunge all'elevata qualificazione culturale già prevista dalla legge. Si specifica, inoltre, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi (laddove, con riferimento all'ultimo passaggio, la legge parla di «integrazione dell'offerta formativa degli atenei»).

Segnala che non appare ripreso dalla legge il carattere di «rilevanza nazionale» dei collegi. Si dispone, infine, che i collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro. Il comma 2 dispone che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, i collegi legalmente riconosciuti sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi. Ribadisce, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 240 del 2010, l'ammissione presso gli stessi collegi, a seguito del relativo bando

di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito. Ricorda che la finalità del Fondo per il merito, istituito presso il ministero dell'istruzione, università e ricerca all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010, è la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Il Fondo eroga buoni studio e premi di studio e fornisce la garanzia sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito. L'articolo 9, commi 3-16, del decreto legge n. 70 del 2011 (legge n. 106 del 2011) ne ha affidato la gestione alla Fondazione per il merito. Con riferimento alla parte del comma 2 che fa riferimento all'ammissione ai collegi quale titolo valutabile per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito, osservo che la disposizione dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 240 del 2010 risulta immediatamente precettiva (non essendoci, dunque, bisogno di ripeterla nel presente schema di decreto), e si estende, peraltro, ai collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge finanziaria per il 2007, qui non citati. Il comma 3 individua le categorie nelle quali, di norma (e, dunque, si intende, senza preclusione per altre categorie), devono rientrare gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti, specificando che si tratta di studenti universitari dotati di comprovate capacità e meriti curriculari. Considerato che l'articolo 1 dello schema in esame, per la definizione di « corsi », fa riferimento a quelli attivati ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 (nonché dell'articolo 2, comma 9, del decreto ministeriale n. 38 del 2002), invito a valutare se l'elenco derivante dalle lettere *a)*, *d)* ed *f)* (che, correttamente, sono *a)*, *c)* ed *d)*) è necessario. Inoltre, nell'alinea dovrebbe essere eliminato l'aggettivo « universitari », considerato il riferimento anche agli iscritti a corsi delle Istituzioni AFAM. Segnala che, secondo quanto risulta dai dati contenuti nel Rapporto dei collegi universitari

legalmente riconosciuti relativo all'anno accademico 2008-2009, gli studenti ospitati nelle 45 strutture collegiali presenti in Italia sono stati 2.552, di cui 272 stranieri, iscritti a corsi universitari, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e master. L'articolo 16 stabilisce la procedura per la richiesta, da parte dei collegi universitari, del riconoscimento della qualifica di « collegio universitario di merito ». In particolare, il comma 1 prevede che, con proprio decreto, il ministero dell'istruzione, università e ricerca concede il riconoscimento alle strutture residenziali che ne fanno richiesta, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda avanzata dalle stesse strutture. Dal punto di vista della formulazione del testo, rileva che sembrerebbe preferibile uniformare la terminologia utilizzata nel comma 1 a quella utilizzata al comma 2, che fa riferimento al « collegio universitario » (mentre il comma 1 utilizza l'espressione « strutture residenziali »). Inoltre, è necessario inserire una virgola dopo la parola « richiesta ». In base al comma 2, ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge n. 338 del 2000. In particolare: *a)* lo statuto deve prevedere uno scopo formativo, svolto in maniera sistematica e continuativa. Inoltre, il collegio deve fornire adeguata dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni e strutture organizzative necessarie alla sua realizzazione; *b)* il collegio deve disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti *standard* qualitativi. Si tratta dei requisiti già previsti dall'articolo 13, comma 4, lettera *a)*, dello schema; *c)* il collegio deve disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti italiani, provenienti da più regioni sul territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti da paesi dell'Unione Europea, anche

in una prospettiva di sviluppo interculturale. Rileva che sembrerebbe opportuno chiarire la specifica recata dalla lettera *c*), rispetto alla previsione recata dalla lettera *b*). Il comma 3 prevede che il decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *f*), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010 sono indicate le modalità di dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*), del comma 2, nonché le modalità di verifica della loro permanenza, è emanato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala che l'espressione corretta è « pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio universitario acquisisce la qualifica di « collegio universitario di merito » (comma 4). Infine, il comma 5 dispone che restano ferme restando le disposizioni vigenti in materia di collegi universitari legalmente riconosciuti. Rileva che la disposizione sembra sovrapporsi a quella recata dal comma 2 dell'articolo 23, nella parte in cui la stessa prevede che restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso comma 2 dispone, inoltre, che tali collegi si considerano già riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 e, in ogni caso, grava sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 3. Dunque, si dispone una procedura particolare per i collegi universitari legalmente riconosciuti già esistenti, che dovrebbero essere i collegi storici previsti dalla legge n. 240 del 2010. Ritiene pertanto necessario chiarire se si sia in presenza, nell'articolo 16, comma 5, e nell'articolo 23, comma 2, di una duplicazione dello stesso concetto. Inoltre, è opportuno esplicitare a quali disposizioni si intenda fare riferimento, considerato che la prosecuzione dell'accesso ai finanziamenti previsti dalla n. legge 338 del 2000 sembrerebbe già essere garantito dal comma 2 dell'articolo 16.

Rileva quindi che l'articolo 17 detta la disciplina per l'accreditamento, disponendo, al comma 1, che il Ministro, con proprio decreto, concede lo stesso accreditamento su domanda avanzata dai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni. Ai sensi del comma 4, il decreto è emanato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, ove sussistano i requisiti richiesti. Al comma 1, suggerisce di inserire le parole « di cui all'articolo 16 », dopo le parole « il riconoscimento ». Suggerisce, inoltre, di riportare il contenuto del comma 4 nel comma 1, anche per eliminare la discrasia fra il riferimento al « Ministro » nel comma 1 e al « Ministero » nel comma 4. Il comma 2 stabilisce che per la concessione dell'accreditamento di cui al comma 1 il collegio universitario di merito deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. Le modalità di dimostrazione ed attestazione dei predetti requisiti e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi sono indicate nel decreto di accreditamento (comma 3). Il comma 5 ribadisce quanto già indicato nell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, della legge n. 240 del 2010, in merito all'accreditamento quale condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale, specificando, tuttavia, che ciò avviene compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Come dispone l'articolo 5, comma 3, lettera *f*), della legge n. 240 del 2010, le modalità e le condizioni di accesso sono definite con decreto del Ministro; il successivo comma 6, peraltro, attribuisce al decreto di accreditamento la definizione delle modalità di accesso ai finanziamenti statali. Rileva che si rende quindi necessario chiarire se si pensa ad un unico decreto ministeriale che definisca le modalità e le condizioni di accesso al finanziamento (in tal senso sembrerebbe doversi leggere il comma 5), oppure se si pensa alla definizione delle stesse modalità e condizioni in ciascun decreto di accreditamento (come si legge nel comma 6). L'articolo 18 individua invece il sistema di

finanziamento delle borse di studio – nelle quali, come si è visto nella scheda di lettura relativa agli articoli 6 e 7, si concretizza la declinazione dei LEP –, disponendo, altresì, sul finanziamento degli altri strumenti e servizi relativi al diritto allo studio. Preliminarmente rileva che un comma dell'articolo (l'originario comma 5 – a cui peraltro continua a fare in parte riferimento la relazione tecnica –) è barrato. Lo stesso non sarà, pertanto, oggetto di commento. Segnala la conseguente necessità di rinumerare tutti i commi dell'articolo. Inoltre, si potrebbe valutare l'idea di riorganizzare la sequenza dei commi in modo tale che i concetti risultino più accorpatisi. In tal modo procederà nel commento a seguire. Per coprire il fabbisogno finanziario necessario per garantire le borse di studio a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, il comma 1 detta una disciplina transitoria, nelle more dell'attuazione delle disposizioni della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Per la copertura del fabbisogno indicato, il comma 1 fa riferimento al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (che sembrerebbe essere un nuovo Fondo, poiché si parla di « istituzione » e perché si differenzia, nella denominazione e nelle finalizzazioni, dal Fondo esistente) e al gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio. In particolare, la lettera a) specifica che il Fondo è istituito ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione nello stato di previsione del ministero dell'istruzione, università e ricerca (senza, peraltro, indicare se il meccanismo di rifinanziamento resterà uguale a quello attualmente previsto per il Fondo di intervento integrativo per i prestiti d'onore e le borse di studio) e assegnato in misura proporzionale al fabbisogno finanziario relativo ai LEP, tenuto conto di quanto previsto ai commi 2 e 3. Ai sensi del comma 2, infatti, le regioni e le province autonome assicurano, nell'ambito delle risorse proprie, la definizione dei requisiti di eleggibilità riferiti alla condi-

zione economica dello studente in misura superiore almeno del 10 per cento rispetto a quelli assicurati dallo Stato a garanzia dei livelli delle prestazioni (si veda anche il comma 5-bis).

Sul punto segnala, peraltro, che la relazione illustrativa dispone in termini di « possibilità » per le regioni e le province autonome di prevedere forme di garanzia del diritto allo studio più favorevoli di quelle determinate dallo Stato con riferimento ai LEP, mentre il testo dispone in termini di obbligo, indicando anche la misura minima di tale obbligo. Considerata la ripartizione di competenze in materia di diritto allo studio – nonché la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, dello schema per le regioni a statuto speciale e le province autonome – la questione deve essere attentamente valutata. Il comma 3 dispone che l'impegno delle regioni è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del Fondo integrativo statale e del FFO alle università statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale. Sul Fondo integrativo statale intervengono anche i commi 1-bis, 4, 5 e 6. In particolare, il comma 1-bis stabilisce che, a decorrere dal 2012, nel Fondo confluiscono le risorse previste a legislazione vigente per il Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991. Il comma 5, peraltro, dispone, sempre a decorrere dal 2012, un incremento dell'autorizzazione di spesa per il Fondo, pari a 500.000 euro, a valere su una corrispondente riduzione di spesa delle risorse stanziare in base all'articolo 4, comma 1, della legge n. 370 del 1999; il successivo comma 4 ripete, come già evidenziato, un concetto già presente nell'articolo 7, comma 7. Sul rinvio al decreto di cui all'articolo 7, comma 7, ritiene peraltro necessario un chiarimento, considerato che, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 7 – che prevede un ulteriore decreto per la determinazione dell'importo delle borse di studio per i primi tre anni accademici – lo stesso decreto non dovrebbe intervenire prima di 3 anni accademici dall'entrata in

vigore del decreto legislativo. Il comma 6 dispone sulla natura delle risorse del Fondo integrativo statale. In particolare, il primo periodo dispone che tali risorse confluiscono dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009. La seconda parte del comma dispone che le medesime risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010), a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario. Fanno eccezione le riduzioni già concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Segnala che il riferimento al solo articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, fa sì che l'esclusione sia esplicita solo in relazione al taglio di 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2012 e non anche all'ulteriore riduzione di risorse, determinata, come detto, dai decreti legge nn. 98 e 138 del 2011 e pari a ulteriori 1.600 milioni di euro per il comparto delle regioni a statuto ordinario. Dal momento che sugli obiettivi di finanza pubblica è basata l'applicazione del patto di stabilità, non risulta chiaro, inoltre, se l'esclusione delle risorse del Fondo dai tagli significhi anche l'esclusione delle spese sostenute dalle regioni per l'utilizzo di tali fondi, dal computo delle spese considerate ai fini del patto di stabilità. Con riferimento alla formulazione del testo del comma 6, appare necessario indicare che il « Fondo integrativo statale » è quello di cui al comma 1, lett. a); in proposito, la finalizzazione del Fondo recata nel medesimo comma 6 andrebbe più correttamente collocata nell'ambito del predetto comma 1, lett. a). Appare altresì necessario precisare la lettera relativa al principio direttivo richiamato (lett. b)) del comma 1 all'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009). Ritiene infine opportuno modificare l'ultimo periodo del comma 6 sostituendo le parole « sono fatte salve », con le parole « ad eccezione », considerato che la norma in

esame non appare a favore delle autonomie territoriali indicate. La seconda modalità di copertura del fabbisogno finanziario necessario per garantire, attraverso la borsa di studio, i LEP, è costituita dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio (comma 1, lett. b). Si conferma, dunque, la destinazione della tassa già prevista a legislazione vigente. Rispetto al quadro così descritto, il comma 7 modifica la disciplina in materia di determinazione dell'importo della tassa, che è articolato in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa è stabilita in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP. I valori della tassa minima per le altre due fasce sono fissati in 140 euro e 160 euro e riguardano coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente superiore, rispettivamente, al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, il livello massimo della tassa è fissato in 200 euro. Qualora le regioni e le province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2012, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per gli anni accademici successivi, il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato. Ritiene quindi necessario chiarire il riferimento all'applicazione della misura minima della fascia più bassa della tassa a coloro che presentano una situazione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, in relazione al fatto che il comma 22 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 – che non è oggetto di modifica – dispone che « Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio.... ». Inoltre, per la seconda fascia occorre precisare (quantificandolo) il rife-

rimento all'ISEE « superiore al livello minimo », considerato che la terza fascia riguarda « il doppio del livello minimo ». Dal punto di vista della formulazione del testo, al quinto periodo sembrerebbe opportuno sostituire le parole « 2012 e degli anni successivi » con le parole « di ciascun anno ». Si valuti, inoltre, se sia necessario l'intervento di una legge regionale annuale. Sotto lo stesso profilo della formulazione del testo, l'alinnea del comma 7 deve essere così riformulato: « Il comma 21 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: ». I commi 5-*bis*, 8 e 9 recano disposizioni riguardanti ulteriori profili. Il comma 5-*bis*, al fine di razionalizzare l'uso delle risorse disponibili, autorizza le regioni e le province autonome a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge n. 350 del 2003, relative all'attivazione del prestito fiduciario. Il comma 9, infine, prevede che le Università e le Istituzioni AFAM, nell'ambito della propria autonomia, possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi per il diritto allo studio. L'articolo 19 dispone che all'attuazione delle disposizioni del decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, stanziare negli appositi programmi dello stato di previsione del ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi. La relazione tecnica esplicita che per il 2012 le risorse disponibili ammontano a circa 175 milioni di euro (che, come si è visto ante, corrispondono allo stanziamento previsto per il Fondo di intervento integrativo per le borse di studio e i prestiti d'onore). Dal punto di vista della formulazione del testo, poiché le risorse relative al Diritto allo studio nell'istruzione universitaria sono allocate nel programma 2.1, omonimo, rileva che l'espressione « negli appositi programmi » non appare la più appropriata.

Rileva quindi l'articolo 20 apre il Capo V dello schema decreto, che disciplina il monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio, disponendo l'istituzione con

decreto del Ministro, presso la Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario. Al comma 2, ricorda che nell'assetto attuale il riferimento corretto è al Dipartimento della gioventù. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministero una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale (comma 4). Il successivo articolo 21 dispone che ogni 3 anni il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca presenta al Parlamento un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati trasmessi all'Osservatorio da parte di regioni, province autonome, università e Istituzioni AFAM; l'articolo 22 dispone l'acquisizione dei dati raccolti ed elaborati in attuazione del decreto alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 196/2009, e successive modificazioni. Ricorda ancora che il comma 1 dell'articolo 23 dispone che per l'Università della Calabria sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442. Rileva che sembrerebbe opportuno puntualizzare il riferimento alla legge n. 442 del 1968. In base al comma 3, come già indicato in premessa, le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013. Il comma 4 dispone che per le province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma. 109, della legge n. 191 del 2009, che ha sancito la soppressione di ogni erogazione, prevista da leggi di settore, a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome medesime. Aggiunge che l'articolo 24 dispone le abrogazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Non si tratta di un elenco esaustivo, poiché si utilizza l'espressione « in particolare ». La prima abrogazione riguarda la legge n. 390 del 1991, ad eccezione dell'articolo 21. La seconda abrogazione riguarda l'articolo 20, comma 10, della legge n. 59 del 1997, il cui attuale contenuto non ha alcuna pertinenza con l'oggetto dello

schema di decreto. Infatti, il testo vigente dell'articolo 20, comma 10, della legge n. 59 del 1997 prevede l'individuazione, da parte degli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva, di forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione. Al riguardo, evidenzia che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 229 del 2003, prevedendo l'intera sostituzione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, ha già di fatto abrogato l'originaria disposizione del comma 10, che aveva consentito l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri applicativo dell'articolo 4 della legge n. 390 del 1991 anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. Occorre, dunque, sopprimere la previsione di abrogazione disposta. Con riguardo alla terza abrogazione, relativa all'articolo 4, comma 99 e 100, della legge n. 350 del 2003, segnalo solo che i commi 101 e 102 dello stesso articolo 4 dovrebbero essere parimenti abrogati, in quanto richiamano il comma 100. Dovrebbe, altresì, essere abrogato il comma 103 – che abrogava i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 390 del 1991 e che era stato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza n. 308 del 2004 – vista la prevista abrogazione, recata dallo schema in esame, dell'intera legge 390/1991, ad eccezione dell'articolo 21. Infine, occorre disporre anche l'abrogazione dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 35 del 2005, che riguarda la ripartizione del prestito fiduciario, ora abrogato. Confida che le audizioni informali che saranno svolte porteranno utili elementi di valutazione, ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che gli atti in esame completano il percorso di riforma già avviato dal precedente Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei.

Atto n. 437.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2012, è predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei criteri direttivi di cui ai commi 4, lettere b), c), d), e), f), e 5 del medesimo articolo, nell'ambito degli interventi volti ad incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Tali norme di delega prevedono che il Governo debba adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema universitario, tra cui: la « revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei » (articolo 5, comma 1, lettera b)); l'« introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante » (articolo 5, comma 1, lettera c)).

L'articolo 1 fornisce le definizioni dei termini più ricorrenti nel testo, mentre l'articolo 2 definisce l'oggetto dello schema di decreto. In particolare, per « univer-

sità », « ateneo » o « atenei » si intendono le istituzioni universitarie italiane statali, inclusi gli istituti universitari ad ordinamento speciale, che sono i soggetti cui si applica il provvedimento. L'articolo 3, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, introduce l'obbligo dell'adozione di un piano economico finanziario triennale che, come evidenzia l'analisi di impatto della regolazione, è propedeutico alla programmazione triennale del personale. La finalità è quella di garantire la sostenibilità nel medio periodo di tutte le attività. In particolare, il comma 1 dispone che il piano – che qui viene definito bilancio unico d'ateneo di previsione triennale – è composto da budget economico e budget degli investimenti ed è predisposto in conformità con quanto disposto con il già citato decreto legislativo recante l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (Atto n. 395). Al riguardo, ricorda che l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010 dispone che la revisione del sistema di contabilità delle università è finalizzata, fra l'altro, a garantirne la coerenza con la programmazione triennale di ateneo. A questa finalità, peraltro, l'Atto n. 395 non faceva cenno. Alla luce dell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni sulla contabilità universitaria, riterrei opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame, che non ricomprende le università non statali. Inoltre, nel comma 1 dell'articolo in esame, e ovunque ricorra nello schema, riterrebbe opportuno utilizzare l'espressione « piano economico-finanziario triennale », che è quella utilizzata dalla legge delega. In base al comma 2, le università predispongono i documenti di bilancio di cui al comma 1 tenendo conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale (articolo 4 dello schema) e dei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito dalla legge n. 43 del 2005, nel rispetto dei limiti

massimi fissati per le spese per il personale e per le spese per l'indebitamento (articoli 5 e 6 dello schema). Riterrebbe opportuno chiarire se il piano economico-finanziario triennale deve essere approvato ogni tre anni, oppure ogni anno con riferimento al successivo triennio di programmazione, nonché, in ogni caso, il mese di approvazione, anche alla luce di quanto dispone l'articolo 4, comma 4. Dal punto di vista della formulazione del testo, osserva che le parole « piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale » dovrebbero essere sostituite con le parole (utilizzate nell'articolo 4, comma 1) « piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale ».

Osserva, poi, che l'articolo 4, declinando il primo periodo del criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *d*), della legge n. 240 del 2010, individua i principi di riferimento per la predisposizione di piani triennali per la programmazione dei reclutamenti da parte delle università, nell'ambito della loro autonomia didattica, di ricerca e organizzativa. L'articolo 5, declinando il criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *e*), della legge n. 240 del 2010 per la parte relativa alle spese per il personale individua un nuovo limite massimo alle medesime spese. La nuova disciplina è destinata a sostituire quella recata dall'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004, dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito dalla legge n. 1 del 2009, che sono abrogati dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), *b*) e *c*), dello schema. In relazione alla ricostruzione normativa effettuata, e alla nuova disciplina recata dallo schema in esame, riterrebbe opportuno valutare se, nell'ambito delle abrogazioni, non si debbano sopprimere anche, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2005, la lettera *e*) e, al comma 2 del medesimo articolo, le parole da « fatta salva » fino a « scientifico-disciplinari ». Inoltre, a seguito della disposta abrogazione dell'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004, rileva che occorre modificare l'arti-

colo 18, comma 2, della legge n. 240 del 2010, che fa riferimento esplicito alla norma in questione. I commi da 1 a 3 dell'articolo 4 individuano l'oggetto dei piani, i criteri per la programmazione, la non applicabilità di parte degli stessi criteri ad alcuni atenei. Il comma 4 riguarda aspetti procedurali, ma esplicita anche la valenza dei piani. In base alla nuova disciplina, i piani triennali per la programmazione del personale riguardano il personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato (comma 1). I principi generali sono individuabili nella previsione che i piani sono predisposti tenendo conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il miglior funzionamento della struttura universitaria, ma assicurando la sostenibilità della spesa di personale nell'ambito del piano economico-finanziario triennale di cui all'articolo 3 e il rispetto del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 5 (commi 1 e 2, alinea). Quanto ai principi specifici, alcuni sono declinati nella loro interezza, mentre per altri si prevede l'intervento di un successivo decreto ministeriale. L'obiettivo complessivo è il riequilibrio nella composizione dell'organico. In base al comma 2, lettera da *a)* a *c)*, si tratta di realizzare un equilibrio nella composizione dell'organico « del personale docente e ricercatore », in modo che, sul totale dei docenti delle due fasce, la percentuale di professori di prima fascia sia contenuta entro il 40 per cento, ovvero entro il 50 per cento per i dipartimenti che si posizionano nel primo decile della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) . In tal caso, dunque, osserva che il criterio di riferimento è interamente definito dallo schema in esame. In considerazione del fatto che l'ultima parte della disposizione, laddove si prevede la percentuale del 50 per cento, fa riferimento ai dipartimenti, riterrebbe opportuno specificare se anche nella prima parte, laddove si prevede la percentuale del 40 per cento, il riferimento è ai singoli dipartimenti, ovvero all'ateneo nel suo complesso. Inoltre, poiché la let-

tera *a)* riguarda esclusivamente l'equilibrio nella composizione dell'organico di professori di I e di II fascia, occorre sopprimere le parole « e ricercatore ». Osserva che si tratta poi di mantenere il rapporto fra l'organico del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro valori di riferimento definiti con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la cui emanazione non è previsto un termine, tenendo conto di dimensioni, andamento del *turn-over* e peculiarità scientifiche e organizzative dell'ateneo. Si tratta, infine, di conferire contratti triennali non rinnovabili a ricercatori, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010, in base a criteri, definiti ogni triennio con decreto del Ministro, tali da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori, anche in relazione a quanto previsto alla lettera *a)*. In ogni caso, fermi restando i limiti alle assunzioni disposti dall'articolo 7, comma 1, dello schema, per gli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero di contratti di ricerca in questione non può essere inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nello stesso periodo. Il comma 3 dispone che i criteri di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 non si applicano agli istituti universitari ad ordinamento speciale, in considerazione delle loro peculiarità scientifiche e organizzative. In tal senso, dunque, osserva che sembra sostanzialmente confermare la scelta fatta con l'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008. Infine, il comma 4 dispone che i piani di reclutamento sono « adottati annualmente » dal consiglio di amministrazione con riferimento al successivo triennio e sono aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale. Il programma triennale è comunicato al Ministero per via telematica entro il successivo mese di febbraio e, fermo restando il limite massimo dell'indicatore

delle spese di personale, pari all'80 per cento dei contributi statali per il funzionamento e di tasse e contributi universitari riscossi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dello schema, è condizione necessaria per indire procedure concorsuali, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e conferire contratti a ricercatori a tempo determinato. Osserva quindi che la programmazione non condiziona, dunque, l'assegnazione di contratti per attività di insegnamento o il conferimento di altri incarichi a tempo determinato.

Con riferimento ai termini della delega, rileva quindi che l'articolo 5, comma 4, lettera *d*), della legge n. 240 del 2010 non fa riferimento al personale dirigente. Viceversa, dispone che la predisposizione del piano triennale per il personale è « diretto a riequilibrare (...) i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni ». Osserva che il riferimento alla chiamata diretta non risulta, invece, presente nell'articolo in commento. Dal punto di vista della formulazione del testo, al comma 2, lettera *a*), poiché la valutazione della qualità della ricerca è effettuata periodicamente, invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole « primo decile della VQR » con le parole « primo decile dell'ultima relazione finale della VQR ». Al comma 2, lettera *c*), riterrebbe opportuno sostituire la parola « reclutamento di un numero di ricercatori » con le parole « conferimento a ricercatori di un numero di contratti », nonché le parole « ricercatori reclutati » con le parole « ricercatori titolari di contratti », in conformità alla terminologia utilizzata dall'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010. Per lo stesso motivo riterrebbe opportuno, al comma 4, sostituire le parole « e di ricercatori » con le parole « e al conferimento di contratti per ricercatori ». Infine, al medesimo comma, invita a va-

lutare se non si debba parlare di « adozione triennale » e di « aggiornamento annuale » del piano.

Ricorda, poi, l'articolo 5 definisce l'indicatore per la determinazione del nuovo limite massimo all'incidenza delle spese per il personale delle università, che finora è stato determinato dal rapporto fra spese fisse ed FFO. Nella nuova definizione, invece, si tiene conto sia di altre entrate, sia di altre voci di spesa, ad esempio, le spese del personale a tempo determinato: in particolare, l'indicatore è calcolato rapportando le spese di personale sostenute dall'ateneo nell'anno di riferimento alla « somma algebrica » dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari, rispettivamente, assegnati o riscossi nello stesso anno. Il comma 6 fissa il limite massimo di tale indicatore nella misura dell'80 per cento a fronte dell'attuale 90 per cento rapportato al solo FFO. Con riferimento alla formulazione del testo, osserva che al comma 1 non è necessario utilizzare la parola « algebrica », dal momento che la somma alla quale si fa riferimento non ricomprende importi di segno diverso. Inoltre, data la natura percentuale del limite fissato, invita a valutare la possibilità di aggiungere, al comma 1, dopo la parola « rapportando » la specifica « percentualmente ». I commi da 2 a 4 specificano che cosa si intende per ciascuna delle grandezze utilizzate per la definizione dell'indicatore. L'ammontare delle spese, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, è considerato al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati, destinati al finanziamento di spese per il personale, le cui caratteristiche sono definite al comma 5. Per omogeneità con i commi 3 e 4, invita a valutare l'opportunità di aggiungere, dopo le parole « spese sostenute dall'ateneo », le parole « nell'anno di riferimento, ». Il comma 3 definisce contributi statali per il funzionamento la « somma algebrica » delle assegnazioni, nell'anno di riferimento, del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), del Fondo per la programmazione

del sistema universitario, « per la quota non vincolata nella destinazione », e di eventuali ulteriori assegnazioni statali a carattere stabile destinate alle spese per il personale.

Ricorda che la legge n. 240 del 2010 dispone che la determinazione del limite massimo all'incidenza complessiva delle spese di personale, oltre che delle spese di indebitamento, è calcolata sulle entrate complessive dell'ateneo. Inoltre, riferisce la « quota non vincolata nella destinazione » a tutte le assegnazioni all'ateneo e non, come risulta dalla lettera della norma, al solo Fondo per la programmazione del sistema universitario nel quale, peraltro, allo stato, non ci sono quote vincolate. Il comma 4 dispone che per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo. Il comma 5 stabilisce che le entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato ed indeterminato, compresi i contratti di insegnamento, devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni – approvati dal consiglio di amministrazione – che assicurino: per i posti di professore di ruolo e i contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale, e osserva che non vi è riferimento alla durata dell'accordo o della convenzione, che è presente, invece, nella seconda fattispecie; per gli altri contratti di ricercatore, per i contratti di insegnamento, nonché per i posti di personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato, un importo e una durata non inferiore a quella del contratto. Osserva, al riguardo, che si tratta di una estensione di quanto già

prevede l'articolo 18, comma 3, della legge n. 240 del 2010 con riferimento agli oneri derivanti dalla chiamata dei professori e dall'attribuzione dei contratti per ricercatore a tempo determinato. L'estensione riguarda gli oneri relativi ai contratti di insegnamento e al personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo determinato. Sull'argomento ricorda, peraltro, che l'articolo 49, lettera *h*), punto 3), del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la norma illustrata disponendo che l'importo della convenzione relativa alla chiamata di professori e all'attribuzione del secondo contratto di ricercatore a tempo determinato non può essere inferiore al costo quindicennale per gli stessi posti, facendo scomparire, quindi, il riferimento alla durata della convenzione, presente nella formulazione originaria, e che l'importo e la durata della convenzione per l'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), non può essere inferiore all'importo e alla durata degli stessi contratti.

Osserva quindi che, poiché le disposizioni dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 240 del 2010, come modificate dall'articolo 49, lettera *h*), punto 3), del decreto-legge n. 5 del 2012, si sovrappongono, in parte, con le disposizioni recate dal comma 5 in esame, riterrebbe necessario un coordinamento che semplifichi il quadro normativo. Inoltre, osserva che, benché nella prima parte del comma 5 si faccia riferimento alle spese sia per il personale a tempo determinato sia per quello a tempo indeterminato, nella seconda parte, per il personale dirigente e tecnico amministrativo, si fa riferimento solo a quello a tempo determinato. Sotto il profilo della formulazione del testo, sempre al comma 5, riterrebbe opportuno sostituire le parole « posti di personale ricercatore » con « posti di ricercatore ». I commi 7 e 8 dispongono, infine, in materia di verifiche e vigilanza. In particolare, il comma 7 affida al MIUR, che vi procede entro il mese di febbraio di ciascun anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, la verifica

del rispetto del limite massimo dell'indicatore. L'esito della verifica è comunicato alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo ricorda che, in base all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. n. 306 del 1997, le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio di ogni anno, tra l'altro, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente. In relazione al termine del 31 maggio previsto dall'articolo 5, comma 4, per la comunicazione al MIUR del gettito dei contributi pagati dagli studenti invita quindi a riflettere sul termine del mese di febbraio previsto dal comma 7 dell'articolo in esame. Allo stesso comma 7, inoltre, ritiene necessario aggiungere una virgola dopo la parola « precedente ».

Ai sensi del comma 8, il collegio dei revisori dei conti vigila, all'interno dello stesso ateneo, sul rispetto della disciplina relativa ai finanziamenti esterni destinati a spese per il personale di cui al comma 5 e sul rispetto del limite massimo dell'indicatore.

Ricorda quindi che l'articolo 6, declinando la rimanente parte del criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge n. 240 del 2010, individua un nuovo limite massimo alle spese per l'indebitamento. Conseguentemente l'articolo 11, comma 1, lettera d) ed e), dello schema abroga l'articolo 7, comma 5, della legge n. 168 del 1989 e l'articolo 3, comma 3, della legge n. 430 del 1991, concernenti limitazioni all'onere complessivo di ammortamento annuo per i mutui contratti dalle università. Al riguardo, riterrebbe necessario disporre anche l'abrogazione del decreto interministeriale n. 90 del 2009 che è intervenuto definendo nuovi limiti all'indebitamento degli atenei. In relazione all'abrogazione dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 168 del 1989, ricorda che il secondo periodo dello stesso comma 5 è stato novellato dall'articolo 11, comma 2, del già citato schema di decreto legislativo concernente la disciplina contabile delle università (Atto n. 395), in attesa di definire il nuovo indicatore previsto dall'articolo 5, comma

4, lettera e), della legge n. 240 del 2010. Riterrebbe, dunque, necessario coordinare le due disposizioni. Il comma 1 dell'articolo 6 stabilisce preliminarmente che le università statali possono contrarre mutui ed altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento definite dall'articolo 3, comma 18, della legge finanziaria 2004. Il comma 3 dispone che l'indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo e la « somma algebrica » dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi statali per investimento ed edilizia e delle tasse, soprattasse e contributi universitari rispettivamente, assegnati o riscossi nell'anno di riferimento, al netto delle spese di personale e delle spese per fitti passivi. Inoltre, ai sensi del comma 2, ai fini del calcolo dell'indicatore di indebitamento, non sono considerate le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano acquisizione di risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Le stesse sono comunque comunicate al Ministero, illustrandone le effettive ragioni di necessità, entro 15 giorni dalla loro effettuazione. Con riferimento al comma 3, data la natura del limite fissato, invita a valutare l'opportunità di aggiungere, dopo la parola « rapportando », la specifica « percentualmente ». Riterrebbe opportuno, inoltre, sostituire le parole da « soprattasse e contributi universitari » fino alla fine del comma con le seguenti « soprattasse e contributi universitari, assegnati o riscossi nell'anno di riferimento, al netto delle spese di personale, così come definite all'articolo 5, comma 2, e delle spese per fitti passivi, sostenute dall'ateneo nel medesimo anno ». Il comma 4 reca la definizione delle grandezze utilizzate per la determinazione dell'indicatore diverse da quelle già indicate nell'articolo 5, alle quali, pertanto, il comma 5 rinvia. Al riguardo, non riterrebbe necessario richiamare il comma 5 dell'articolo 5, dal mo-

mento che lo stesso riguarda il finanziamento di spese per il personale con entrate esterne, esplicitamente escluse dal calcolo dell'indicatore di indebitamento di cui al comma 3 dell'articolo in esame. In particolare, il comma 4 precisa che per onere complessivo di ammortamento annuo si intende l'onere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo; che per contributi statali per investimento ed edilizia si intende il valore delle somme assegnate dallo Stato per l'edilizia universitaria e per investimento, nell'anno di riferimento; che per spese per fitti passivi si intende l'onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell'ateneo. Al riguardo, riterrebbe opportuno chiarire il motivo per cui dalla definizione dell'indicatore di indebitamento sono espunte le spese per contratti passivi per locazione di immobili, dal momento che esse non rientrano nel computo di altri indicatori. Il comma 6 fissa il limite massimo dell'indicatore nella misura del 15 per cento. Ai sensi del comma 7, il Ministero procede annualmente al calcolo dell'indicatore dell'indebitamento (con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente) e, entro il mese di febbraio, ne comunica gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito dello stesso ateneo, la vigilanza sul rispetto del limite massimo così determinato spetta al collegio dei revisori dei conti (comma 8). Quindi, a differenza di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 5, la vigilanza sul rispetto del limite massimo di indebitamento da parte di ciascun ateneo spetta esclusivamente al collegio dei revisori, mentre il Ministero procede al calcolo dell'indicatore, evidentemente distinto per ogni ateneo. Come nel caso dell'articolo 5, comma 7, riterrebbe opportuno valutare la congruità del termine indicato per la verifica del rispetto del limite in rapporto al termine del 31 maggio previsto per la comunicazione al Ministero del gettito derivato dai contributi degli studenti.

Osserva, poi, che l'articolo 7 individua le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, nonché per la possibilità di contrarre nuovi mutui o altre forme di indebitamento. Ai sensi del comma 1, le nuove disposizioni si applicheranno alle università a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, «ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale». Poiché il provvedimento non reca l'indicazione esplicita della data di entrata in vigore, si applica l'articolo 73 della Costituzione, in base al quale le leggi entrano in vigore il 15 giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che esse non stabiliscano un termine diverso. Da questo punto di vista, riterrebbe opportuno occorre chiarire il riferimento «ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni [...] previste dalla legislazione vigente» — che sono recate, oltre che da disposizioni abrogate dal presente schema, dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008 e riguardano il quadriennio 2009-2012 —, a fronte di un regime di assunzioni del tutto nuovo recato dall'articolo in commento, che riguarderebbe, presumibilmente, lo stesso anno 2012. Al riguardo, fa comunque presente che le possibilità di assunzione disciplinate dall'articolo 7 riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, mentre, con riferimento al tempo determinato, riguardano solo i ricercatori: da questo punto di vista, ricorda, a titolo esemplificativo, che l'articolo 54 del decreto-legge n. 5 del 2012 dispone la possibilità, per le università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato relativi a tecnologi, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e

amministrativo alle attività di ricerca. Riterrebbe dunque opportuno un chiarimento. Segnala che le combinazioni dei livelli di spesa di personale e di spese per indebitamento individuate sono sei. Anzitutto, rileva che mentre per le casistiche descritte alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* – relative alla possibilità di assunzioni – è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente il termine di riferimento per la valutazione degli indicatori, per le fattispecie richiamate alle lettere *e)* ed *f)* – relative alla possibilità di contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento – non è fissato un termine di riferimento. Riterrebbe, quindi, opportuno un chiarimento. In particolare, le lettere da *a)* a *d)* stabiliscono i requisiti per procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e al conferimento di contratti per ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio. Con riguardo alle somme utilizzabili per assunzioni o stipula di contratti dalla fattispecie individuata alla lettera *d)*, riterrebbe opportuno chiarire, da un lato, se con la locuzione «spese di personale complessivamente sostenute» si intenda ricomprendere anche le spese coperte da finanziamenti esterni escluse dalla definizione di «spese di personale» di cui all'articolo 5, comma 2, dello schema, dall'altro, se con il termine «margine» si intenda la differenza fra le «spese di personale complessivamente sostenute» e il 70 per cento delle entrate derivanti da finanziamenti esterni; in tal caso, suggerisce di utilizzare il termine «differenza» e di invertire l'ordine di presentazione dei due fattori. Inoltre, alla medesima lettera, riterrebbe necessario eliminare la virgola dopo la parola «maggiorata». Sotto il profilo della formulazione del testo per gli stessi motivi esposti a commento dell'articolo 4 dello schema, riterrebbe opportuno, altresì, sostituire – ove ricorrano nelle lettere da *a)* a *d)* del comma – le parole «e di ricercatori» con le parole «e al conferimento di contratti per ricercatori». Infine, a maggior chiarezza e per uniformità con le altre fattispecie, riterrebbe opportuno sostituire, alla lettera *a)*, le parole «possono procedere» con le

parole «possono procedere nell'anno successivo». Il comma 2, lettera *a)*, fa comunque salve le assunzioni di personale riservate alle categorie protette, nonché le assunzioni di personale docente e ricercatore con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni all'ateneo. La relazione illustrativa non limita le «assunzioni» integralmente finanziate da soggetti esterni a quelle dei docenti e dei ricercatori. Riterrebbe pertanto necessario chiarire se la possibilità prevista dal comma 2, lettera *a)*, debba essere limitata esclusivamente ai docenti e ai ricercatori, anche considerato il richiamo testuale all'articolo 5, comma 5, dello schema, che include altre categorie. In ogni caso, riterrebbe opportuno sostituire le parole «e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte» con le parole «, le assunzioni di personale docente e il conferimento di contratti per ricercatore coperti». Segnala poi che alla lettera *f)* si prevede solo la possibilità di contrarre «ulteriori forme di indebitamento», mentre non si cita esplicitamente (a differenza della lettera *e)*), la possibilità di contrarre nuovi mutui. Osserva, quindi, che il piano di sostenibilità finanziaria è redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero, per la cui emanazione non è indicato un termine, ed è inviato al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla delibera, per l'approvazione. È il comma 3 a chiarire che il piano è approvato dal consiglio di amministrazione e deve essere corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate. La relazione illustrativa chiarisce ulteriormente che, per essere deliberato dal Consiglio di amministrazione, il piano necessita della preliminare verifica del collegio dei revisori dei conti, che predisponde un'apposita relazione.

Invita, quindi, a valutare l'opportunità di riunire in un'unica disposizione le norme relative al piano di sostenibilità

finanziaria. Al comma 1, lettera *f*), inoltre, segnala che occorre sostituire le parole « decreto del Ministero » con le parole « decreto del Ministro ». Il comma 2, lettera *b*), dispone – parallelamente a quanto già disposto dalla lettera *a*) per le assunzioni di personale – che è in ogni caso consentita la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni. Invita a valutare la possibilità di chiarire se nell'espressione « forme di indebitamento » siano ricompresi anche i mutui. Il comma 4 prevede che le procedure concorsuali e le assunzioni di personale nonché la contrazione di forme di indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1 determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte, nonché penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quello in cui si verificano. Osserva, dunque, che rispetto al criterio direttivo individuato dall'articolo 5, comma 4, lettera *d*), della legge n. 240 del 2010 – in base al quale la penalizzazione interviene in caso di mancata adozione del piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale e consiste nella non erogazione delle quote del finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti – in base al comma 4 dell'articolo in esame la penalizzazione interviene nel caso di procedure e di assunzioni, nonché di contrazione di spese per indebitamento, in difformità dalle disposizioni previste dal comma 1. Al riguardo, la relazione illustrativa recita testualmente: « Al comma 4 sono previste le 'sanzioni' da applicare in caso di assunzioni o di contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto dal presente decreto ». Alla luce del disposto del criterio direttivo, riterrrebbe opportuno valutare se al comma 4, alinea, il riferimento debba essere « a quanto previsto dal comma 1 », che non fa riferimento alla mancata adozione del piano triennale, oppure « a quanto previsto dal presente decreto ». Segnala che

occorrerebbe, inoltre, valutare se non debba essere meglio precisata la disciplina ovvero, i criteri, delle penalizzazioni da corrispondere agli atenei inadempienti. Alla lettera *b*) segnala, infine, il refuso « quelle » invece di « quello ».

Ricorda, quindi, che l'articolo 8, declinando parzialmente il criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *f*), della legge 240/2010, definisce il costo standard unitario di formazione per studente in corso come il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio. La norma rimette ad un decreto interministeriale la determinazione del costo standard per studente, limitandosi ad aggiungere ai parametri di riferimento individuati dalla legge delega – ossia tipologia di corso di studi e differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università – quello relativo alle dimensioni dell'ateneo. Rileva che non individua, tuttavia, concretamente gli indici, evidentemente rimettendo questo passaggio al decreto interministeriale. Rileva che la questione deve essere valutata alla luce del rispetto del criterio di delega. Sotto il profilo della redazione del testo, ritiene necessario sostituire le parole « Ministero dell'economia e delle finanze » con le parole « Ministro dell'economia e delle finanze », ed eliminare una delle due locuzioni dal medesimo significato: « sentita l'ANVUR » e « acquisito il parere dell'ANVUR ».

Osserva che l'articolo 9 concerne l'introduzione di un sistema di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, secondo quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, lettera *c*), e 5, della legge n. 240 del 2010. Il comma 1, riprendendo, con qualche puntualizzazione, i criteri fissati dall'articolo 5, comma 5, della legge per l'elaborazione da parte dell'ANVUR dei meccanismi di valutazione, precisa che la valutazione delle politiche di reclutamento del personale è finalizzata a « misurare » annualmente: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio

a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenendo conto della specificità delle aree disciplinari – in coerenza con gli indicatori utilizzati per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale – nonché dei risultati, ove disponibili, della Valutazione della qualità della ricerca (VQR). Invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole «gli indicatori» con le parole «i criteri e i parametri» nonché le parole «della VQR» con le parole «dell'ultima relazione finale della VQR». la valutazione delle politiche di reclutamento del personale è finalizzata a «misurare» annualmente la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non ha trascorso nella medesima università in cui sono stati reclutati come ricercatori l'intero percorso di dottorato, di post-dottorato o, limitatamente al caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione. Osserva che il criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 5, della legge fa riferimento, invece, per le scuole di specializzazione, alle facoltà di medicina e chirurgia. In materia, evidenzia che il decreto ministeriale 1° agosto 2005 ha adeguato gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria alla riforma generale degli studi universitari di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004. Il decreto ministeriale del 2005, in particolare, ha suddiviso le diverse scuole in tre grandi aree – area medica, area chirurgica e area dei servizi clinici – riaffermando, altresì, che le medesime hanno sede presso le università e, in particolare, afferiscono alle facoltà di medicina e chirurgia, fatta salva la classe delle specializzazioni in farmaceutica che afferisce alle facoltà di farmacia. Circa l'utilizzo del termine «facoltà», ricorda che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 240 del 2010 ha previsto l'attribuzione ai dipartimenti sia delle funzioni di didattica che di quelle di ricerca, disponendo che gli atenei possono istituire fra più dipartimenti strutture di raccordo, «comunque denominate». Riterrebbe, dunque, corretto non utilizzare la locuzione «facoltà di medicina e chirurgia». Tuttavia, riterrebbe necessario sostituire le pa-

role «area medica» con le parole «area sanitaria» al fine di ricomprendere nella disposizione anche le scuole di specializzazione afferenti all'area chirurgia e all'area dei servizi clinici.

La valutazione delle politiche di reclutamento del personale è poi finalizzata a «misurare» annualmente, poi, la percentuale di professori reclutati da altri atenei; la percentuale di professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali; il grado di internazionalizzazione del corpo docente. In aggiunta a quanto disposto dal criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 5, della legge, la norma in commento specifica che tale parametro è valutato in termini di numerosità di «docenti provenienti dall'estero e chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea». Al riguardo, ricorda che l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, come da ultimo modificato dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, prevede che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta, tra l'altro, di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministero, sentiti ANVUR e CUN, finanziati dall'Unione europea o dallo stesso Ministero. In attuazione di quanto disposto è intervenuto il decreto ministeriale 1° luglio 2011, il cui articolo 4 ha stabilito che i programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione europea, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta, sono – nell'ambito del VII programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – il programma «Cooperazione» e il programma «Idee». Peraltro, in base al medesimo articolo 1, comma 9, legge n. 230 del 2005, rientrano tra i possibili destinatari di chiamata diretta: gli studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o

insegnamento universitario, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere; gli studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero, nell'ambito del « programma di rientro dei cervelli » un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata; gli studiosi di chiara fama. Al riguardo, riterrebbe opportuno chiarire se, ai fini della valutazione del grado di internazionalizzazione, siano da considerare i docenti provenienti dall'estero, purché chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea, ovvero tutti i docenti provenienti dall'estero assunti per chiamata diretta e non, nonché quelli chiamati in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea indipendentemente dalla provenienza. In ogni caso, invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole « vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea » con le parole « vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione Europea, identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni ». Il comma 2 prevede che la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 è stabilita con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministero, sentita l'ANVUR, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il decreto ha validità almeno triennale. Con riferimento al « decreto non avente natura regolamentare », ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato lo stesso come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica ». Ritiene che la questione deve essere valutata anche alla luce del rispetto del criterio di delega, che appare affidare al decreto legislativo l'individuazione dei meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR.

Osserva, quindi, che l'articolo 10 individua « le linee guida della programmazione triennale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispetto alle modalità di assegnazione dei finanziamenti ministeriali in modo da consentire una pianificazione coerente e coordinata delle scelte di politica universitaria che ciascun ateneo è chiamato a compiere ». Il comma 2, declinando il criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera c), della legge n. 240 del 2010, stabilisce che il Ministero, con cadenza annuale, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli esiti della programmazione triennale del sistema universitario. La finalità, meglio chiarita dalla relazione illustrativa, è quella del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. Pertanto, riterrebbe opportuno sostituire, anche in accordo con quanto previsto dal criterio direttivo sopra indicato, le parole « relativi agli articoli di cui al presente decreto concernenti il monitoraggio » con le parole « , di cui al presente decreto, ai fini del monitoraggio ». Rileva che nella rubrica, inoltre, dovrebbe farsi riferimento anche al monitoraggio della programmazione triennale del sistema universitario.

Ricorda, infine, che l'articolo 12 prevede che all'attuazione del provvedimento si provvede, per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene necessario che le audizioni già programmate per la seduta di domani siano svolte nel corso della prossima settimana, ove non siano svolte in considerazione dei lavori parlamentari dell'Assemblea.

Valentina APREA, *presidente*, assicura l'onorevole Ghizzoni in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, dottor Piero Gnudi.

La seduta comincia alle 15.35.

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, dottor Piero Gnudi, sulle linee programmatiche per i profili di competenza della Commissione.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande e osservazioni, i deputati Claudio BARBARO (FLpTP), Manuela DI CENTA (PdL), Giovanni LOLLI (PD), Sabina ROSSA (PD), Anna Paola CONCIA (PD), Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), Erica RIVOLTA (LNP), Giuseppe SCALERA (PdL) e Giovanna MELANDRI (PD).

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| 7-00706 Zamparutti e 7-00722 Margiotta: Sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00167</i>) | 149 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>) | 158 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 150 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 150 |
| ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti del relatore</i>) | 160 |

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 9.35.

7-00706 Zamparutti e 7-00722 Margiotta: Sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi.

(*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00167*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 29 febbraio 2012.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) fa presente che, insieme al collega Margiotta, anche sulla base dell'auspicio formulato

nella precedente seduta dal rappresentante del Governo, è stata predisposta una proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo (*vedi allegato 1*), che tiene conto delle risultanze delle audizioni svolte e che sottolinea, in modo particolare, l'importanza di un'indagine epidemiologica da svolgere nell'area interessata dai fenomeni di inquinamento in questione.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nell'associarsi a quanto detto dalla collega Zamparutti, esprime compiacimento per i contenuti e l'esito delle audizioni che sono state svolte. Formula altresì l'auspicio che il Governo si faccia parte attiva affinché sia svolta al più presto quell'indagine epidemiologica di cui ha parlato la collega Zamparutti che consentirebbe di fare definitivamente chiarezza sulla portata dei fenomeni di inquinamento verificatisi nell'area.

Il sottosegretario Tullio FANELLI ringrazia anzitutto i deputati Zamparutti e Margiotta per aver voluto accogliere l'in-

vito a verificare la possibilità di predisporre un testo unificato delle risoluzioni in discussione. Esprime, inoltre, parere favorevole sulla proposta di testo unificata presentata nella seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione Nessun approva la proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo predisposta dai presentatori, che assume il numero 8-00167.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.05.

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 marzo 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che erano stati presentati ulteriori emendamenti del relatore (*vedi allegato 2*), in relazione ai quali il termine per la formulazione di subemendamenti era fissato alle 15. Comunica quindi che non è stato presentato alcun subemendamento.

Ricorda poi che nella seduta di ieri era stata avanzata la richiesta di riesame, ai fini del giudizio di ammissibilità, degli

emendamenti Iannuzzi 1.13 e Bonavitacola 1.20. Al riguardo fa presente che la Presidenza, valutati nuovamente gli emendamenti richiamati, alla luce dei criteri di ammissibilità esposti nella seduta di ieri, ritiene di dover confermare il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti Iannuzzi 1.13 e Bonavitacola 1.20, in quanto – incidendo, rispettivamente, sulle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e sulle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA nella fase transitoria in tale regione – si riferiscono ad un ambito materiale, quale quello delle competenze degli enti territoriali campani in materia di rifiuti, che non è oggetto degli specifici interventi normativi sui rifiuti in Campania recati dal decreto né è strettamente connesso o consequenziale a tali interventi.

Tommaso FOTI (Pdl), *relatore*, con riferimento agli emendamenti presentati (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 marzo 2012) relativi all'articolo 1, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per gli emendamenti Bonavitacola 1.4, Lanzarin 1.2, Zamparutti 1.15 e 1.16 per i quali invita i presentatori al ritiro, nonché per il proprio emendamento 1.200 di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforma a quello del relatore.

Renato Walter TOGNI (LNP) annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 presentati dai deputati della Lega Nord.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Barbato 1.2 e 1.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbato 1.2 e 1.3.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), con riferimento alla questione evidenziata dal-

l'emendamento Bonavitacola 1.4, giudica particolarmente deludente l'atteggiamento del Governo e della presidenza della Commissione. A suo giudizio, infatti, il combinato disposto della pronuncia sull'inammissibilità degli emendamenti e dei pareri resi sugli emendamenti dichiarati ammissibili si è risolto, di fatto, in una totale indisponibilità a trovare soluzioni per superare le gestioni subcommissariali, per incrementare i livelli della raccolta differenziata e per restituire ai comuni campani tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti. Proprio su questo ultimo tema, ricorda che il Governo, oltre ad avere disatteso tutti gli impegni assunti in Parlamento e in sede comunitaria, non ha ancora risposto ad una precisa richiesta di chiarimenti avanzata dall'ANCI in ragione della fortissima preoccupazione degli amministratori locali campani che oggi sono nella più grande incertezza su quali siano le loro competenze in materia di rifiuti e sulla stessa sussistenza delle condizioni giuridiche per la regolare approvazione dei bilanci comunali.

Il sottosegretario Tullio FANELLI ribadisce l'impegno del Governo ad operare affinché siano restituite in tempi brevi ai comuni campani le competenze in materia di gestione dei rifiuti che spettano ai comuni di tutte le altre regioni. Al tempo stesso, ribadisce la propria valutazione circa l'opportunità di individuare una sede diversa da quella del decreto-legge in esame per approntare le necessarie norme di legge, come potrebbe essere, ad esempio, quella della discussione al Senato del disegno di legge in materia di ambiente recentemente licenziato dalla Camera dei deputati.

Tommaso FOTI (Pdl), *relatore*, richiama l'attenzione della Commissione sulla delicatezza dell'equilibrio politico raggiunto nelle ore precedenti in ordine alle modifiche da apportare al decreto in esame, ivi comprese le soppressioni di quelle parti ancora presenti nel testo che, se pure approvate dal Senato della Repubblica, occorre espungere alla luce della

sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012. Auspica, per questo, che il collega Bonavitacola voglia ritirare il suo emendamento 1.4 in discussione, anche per scongiurare il rischio che, fatta eccezione per la soppressione di diverse parti del decreto necessaria per garantire il rispetto della pronuncia della Consulta, un intervento incisivo sul restante testo licenziato dal Senato finisca per apparire come un giudizio negativo sull'operato dell'altro ramo del Parlamento.

Raffaella MARIANI (PD) da atto al relatore dello sforzo compiuto in questi giorni e nelle ultime ore per contribuire ad individuare un punto di equilibrio che consenta, come ha già avuto modo di dire nella seduta di ieri, di addivenire alla formulazione di un testo che sia espressione di un corretto esercizio della funzione legislativa e, insieme, della capacità di dare risposta concreta alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle comunità locali. Ritene, tuttavia, che sulla questione sollevata dall'emendamento Bonavitacola 1.4 sia necessario che il Governo assuma in questa sede un impegno più chiaro di quanto testé fatto dal sottosegretario Fanelli, tale da rassicurare le forze politiche, e soprattutto i cittadini, sulla reale volontà di addivenire in tempi rapidi al superamento delle attuali gestioni subcommissariali e alla restituzione ai comuni delle competenze loro spettanti in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Osserva, infatti, che il riferimento alla possibilità di discutere di tale questione nel corso dell'esame al Senato del recente provvedimento in materia ambientale approvato dalla Camera non può essere considerato totalmente rassicurante, atteso che, senza nulla togliere alla piena e totale autonomia e libertà dell'altro ramo del Parlamento, proprio al Senato, in occasione dell'esame dell'ultimo decreto-legge « milleproroghe » è stata adottata una decisione che va nella direzione opposta a quella auspicata dai presentatori dell'emendamento 1.4 per quanto riguarda le competenze relative alla riscossione dei tributi per la raccolta dei rifiuti urbani.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur esprimendo rammarico per il voto contrario sui propri emendamenti che vertevano sulle questioni che adesso sono in discussione, ritiene condivisibili le osservazioni svolte dalla collega Mariani, annunciando il voto favorevole del gruppo di Italia dei Valori sull'emendamento Bonavitacola 1.4 che dichiara di voler sottoscrivere.

Agostino GHIGLIA (PdL), alla luce del dibattito fin qui svolto, ritiene indispensabile chiarire che lo sforzo fatto nel corso della mattinata di portare a sintesi le diverse sensibilità sui temi oggetto del decreto non può essere rimesso in discussione, se non correndo il rischio di rendere estremamente difficile l'esito positivo del procedimento di conversione del decreto legge. Richiama, per questo, tutti i deputati e lo stesso Governo alla necessità di esercitare con il massimo equilibrio e senso di responsabilità i propri compiti e le proprie legittime prerogative.

Ermete REALACCI (PD), preso atto del dibattito svolto, propone di accantonare l'emendamento Bonavitacola 1.4.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, giudica non praticabile la proposta del collega Realacci, anche perché essa apre la strada a nuove richieste di accantonamento su altri aspetti del decreto oggetto di diverse sensibilità.

Ermete REALACCI (PD), nel precisare che la sua proposta non ha alcun intento dilatorio, fa presente che l'accantonamento non può che essere considerato come un strumento dell'attività parlamentare volto, al contrario, a superare proprio quelle momentanee difficoltà che possono presentarsi in sede di discussione e di deliberazione sulle proposte emendative.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), con riferimento alla discussione in corso sull'emendamento Bonavitacola 1.4, ritiene che, se la questione è quella di un impegno del Governo ad operare per una revisione della legislazione vigente in tema di com-

petenze dei comuni campani in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, ivi comprese le competenze sulla riscossione dei tributi per la raccolta dei rifiuti medesimi, allora tale impegno deve ritenersi chiaramente espresso dal sottosegretario Fanelli nel corso del suo intervento. Se, invece, la questione supera tale tema, allora non può che esprimere condivisione per quanto detto a più riprese dal relatore circa la necessità di tenere nella dovuta considerazione la delicatezza dell'equilibrio politico raggiunto nelle ore precedenti in ordine alle modifiche da apportare al testo del provvedimento in esame, ferma restando la necessità della soppressione di quelle parti del decreto estranee alla luce dei criteri indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012.

Renato Walter TOGNI (LNP) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Bonavitacola 1.4.

Roberto TORTOLI (PdL) ritiene che quanto affermato dal sottosegretario Fanelli possa senz'altro essere valutato come un impegno chiaro del Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel dibattito testè svolto sull'emendamento Bonavitacola 1.4, propone di accantonare tale emendamento, e conseguentemente i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 1-*quarter* che incide sempre sulla tematica dei rifiuti in Campania.

La Commissione concorda

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, dopo avere dichiarato di ritirare i suoi emendamenti 2.1, 2.2 e 2.37 e aver raccomandato l'approvazione dei suoi emendamenti 2.200, 2.201 e 2.202, invita i presentatori al ritiro di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Renato Walter TOGNI (LNP) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 presentati dai deputati della Lega Nord.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mario Pepe 2.3: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) ritira l'emendamento 2.5 di cui è cofirmatario.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira l'emendamento a sua firma 2.6.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paolo Russo 2.8 , 2.10 e 2.11, nonché Di Caterina 2.12: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Carmen MOTTA (PD) ritira l'emendamento 2.13 di cui è primo firmatario.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.14.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 2.15: s'intende che vi abbia rinunciato.

Agostino GHIGLIA (PdL) ritira l'emendamento a sua firma 2.17.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), con riferimento all'emendamento 2.18, fa presente che esso cerca di porre rimedio ad una norma, come è quella recata dall'articolo 2, i cui effetti negativi rischiano di espellere dal mercato numerosissime aziende – con gravi conseguenze economiche e sociali – e di definire per via normativa un monopolio produttivo ugualmente inaccettabile. Conclude, quindi, auspicando che il relatore e il Governo vogliano ancora riflettere sulle implicazioni negative derivanti dall'approvazione dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, al tempo stesso raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 2.18.

Tommaso FOTI (PdL) dichiara di apprezzare il valore delle argomentazioni e delle preoccupazioni che sono alla base dell'intervento dell'onorevole Piffari. Rileva, tuttavia, che, trovandosi la Commissione nella necessità politica di non dovere stravolgere, soprattutto in tale parte del decreto che non appare risentire delle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, quanto deliberato dall'altro ramo del Parlamento, è stato convenuto di apportare solo piccole modifiche capaci tuttavia di offrire un ragionevole orizzonte agli operatori del mercato che oggi si trovano in grande difficoltà. Aggiunge, inoltre, che anche a suo avviso tale soluzione – la quale si è tradotta nella presentazione di alcuni specifici emendamenti del relatore – non appare la migliore possibile e che, proprio per questo, la Commissione dovrà interrogarsi nel corso delle prossime settimane sull'opportunità, ad esempio, di avviare una specifica indagine conoscitiva diretta a verificare ulteriormente l'efficacia e gli effetti della normativa in questione.

Carmen MOTTA (PD) esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dal relatore che, a suo avviso, forniscono un'esatta rappresentazione della situazione attuale, ferma restando la possibilità e l'opportunità, che anche lei condivide, di tornare sul tema nelle prossime settimane per verificare la bontà delle scelte normative oggi in discussione e la loro eventuale modifica. Conclude, quindi, esortando il collega Piffari a ritirare il suo emendamento 2.18.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.18.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Piffari 2.18.

Roberto TORTOLI (PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.19.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emenda-

damento Di Caterina 2.20: s'intende che vi abbia rinunciato.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira l'emendamento Di Biagio 2.21.

Agostino GHIGLIA (PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.22.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Scilipoti 2.23 e Paolo Russo 2.25: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Piffari 2.26.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Paolo Russo 2.27: s'intende che vi abbia rinunciato.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), con riferimento all'emendamento Piffari 2.28, ritiene che la modifica proposta con l'emendamento in esame non sia da considerare irrilevante, anche perché interviene sulla questione della corretta indicazione dei compiti degli organi parlamentari. Insiste, quindi, per la votazione del proprio emendamento 2.28.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Piffari 2.28; approva quindi gli emendamenti 2.200 e 2.201 del relatore. Respinge poi l'emendamento Piffari 2.30.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Scilipoti 2.32 e Di Caterina 2.33: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira l'emendamento a sua firma 2.35.

Agostino GHIGLIA (PdL) ritira l'emendamento a sua firma 2.36.

Paolo RUSSO (PdL) ritira l'emendamento a sua firma 2.38.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.39 che porta un elemento di chiarezza testuale circa la cadenza con la quale il Governo è tenuto a presentare al Parlamento la relazione prevista nella disposizione cui l'emendamento in esame si riferisce.

Tommaso FOTI (PdL) comprende le ragioni che sono alla base della proposta emendativa in esame. Per questo, nel ribadire la richiesta di invito al ritiro, fa presente che il ritiro potrebbe essere strumentale alla presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che invita il Governo a assumere l'impegno a presentare annualmente la prescritta relazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.39.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Piffari 2.39.

Paolo RUSSO (PdL) ritira l'emendamento a sua firma 2.40.

Ermete REALACCI (PD) ritiene essenziale, prima di procedere alla votazione dell'emendamento 2.202 del relatore, fare chiarezza su un punto politico importante. In tal senso, ricorda che la legge da cui traggono origine le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge in esame risalgono al dicembre 2006 e che anche in questo caso, come avviene da decenni in Italia, di fronte a leggi dirette ad aumentare il livello di tutela dell'ambiente, gli interessi coinvolti agiscono puntualmente per chiedere il rinvio dell'entrata in vigore delle norme di legge, la proroga e il mantenimento dello *status quo ante*. Sotto questo profilo, mentre considera accettabile la proroga del termine di emanazione del decreto ministeriale ed apprezzabili le norme aggiuntive dirette a favorire la riconversione degli stabilimenti esistenti, giudica, invece, inaccettabile la proroga del termine di entrata in vigore delle sanzioni che rischia di essere inteso come una

conferma della possibilità di continuare a fare come si è sempre fatto, svolendo, non solo l'efficacia, ma anche il significato dei provvedimenti legislativi.

Tommaso FOTI (PdL), nell'evidenziare che gli emendamenti presentati dal relatore sono frutto di accordo raggiunto tra i diversi gruppi, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.202.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 2.202 del relatore: respinge quindi l'emendamento Piffari 2.43.

Renato Walter TOGNI (LNP), nel fare presente che sono ripresi i lavori dell'Assemblea, chiede di sospendere la seduta in modo da consentire, a chi lo desidera, di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, prendendo spunto da quanto appena detto dall'onorevole Togni, chiede una breve sospensione della seduta al fine di individuare un accordo sulle parti del decreto ancora oggetto di controversia.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, nel dichiararsi disponibile ad una breve sospensione per dirimere le controversie ancora pendenti, precisa al collega Togni che i lavori della Commissione potranno continuare a svolgersi pur in pendenza dei lavori dell'Aula, essendo prevista in quella sede discussioni senza votazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce delle richieste testè avanzate, propone di sospendere la seduta fino alle ore 16.50.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 16.20, è ripresa alle 16.50.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, dopo aver raccomandato l'approvazione dei suoi emendamenti 3.300, 3.100, 3.101 e 3.102, invita i presentatori al ritiro di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Alessandro BRATTI (PD) ritira i propri emendamenti 3.1 e 3.2. Aggiunge, con riferimento al complesso delle problematiche dell'articolo 3, che occorre distinguere fra il giusto obiettivo della semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative e la necessità di mantenere alto il livello dei controlli ambientali, allo scopo di salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini e di scongiurare ogni rischio di pratiche imprenditoriali scorrette o, peggio, di aumento delle attività criminali legate al traffico illecito di rifiuti. Riconosce che l'emendamento 3.300 del relatore sembra escludere i citati rischi oltre a scongiurare il pericolo dell'impatto della nuova disciplina sulle matrici materiali di riporto su inchieste giudiziarie in corso.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, nel condividere quanto detto dal collega Bratti, precisa che nella predisposizione del suo emendamento 3.300 egli ha inteso proprio trasfondere la unanime volontà dei gruppi di accogliere le numerose richieste provenienti dal territorio di rendere possibile, in attesa dell'ormai prossima emanazione dell'indispensabile provvedimento regolamentare da parte del Governo, il riavvio di numerosi cantieri oggi « fermi », senza abbassare il livello di tutela dell'ambiente o la capacità di contrastare pratiche industriali scorrette o vere e proprie attività criminali.

Ermete REALACCI (PD), nell'esprimere condivisione per quanto detto dal collega Bratti e dal relatore, annuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea per rafforzare il senso e le ragioni che hanno portato alla definizione della proposta emendativa che sta per essere votata dalla Commissione. Conclude, quindi, esprimendo apprezzamento per la disponibilità mostrata nella circostanza dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Piffari 3.3; approva, quindi, l'emendamento 3.300 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara precluso, dalla votazione testé svolta, l'emendamento Piffari 3.4.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.100 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara preclusi, dalla votazione testé svolta, gli emendamenti Bratti 3.7 e Di Biagio 3.8.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.101 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara preclusi, dalla votazione testé svolta, gli emendamenti Osvaldo Napoli 3.11, 3.12 e 3.13.

Alessandro BRATTI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.14.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.102 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che erano stati accantonati l'emendamento Bonavitacola 1.4 e i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché quelli riferiti all'articolo 1-*quater*.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) esprime il proprio compiacimento per il fatto che la sospensione della seduta sia stata proficuamente utilizzata per giungere ad un più avanzato punto di equilibrio, che tiene conto di tutte le esigenze in campo. In tal senso, nell'annunciare il ritiro dell'emendamento a sua prima firma 1.4, salva la sua eventuale ripresentazione in Assemblea, chiede che il Governo si impegni formalmente in questa sede a presentare in sede di esame in Assemblea una proposta emendativa di natura interpretativa che faccia chiarezza sulla spettanza ai comuni campani delle competenze in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle relative alla riscossione dei tributi per la raccolta dei rifiuti.

Renato Walter TOGNI (LNP) fa proprio l'emendamento Bonavitacola 1.4, da lui già sottoscritto, e insiste per la sua votazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), si associa alla richiesta del collega Togni di procedere alla votazione dell'emendamento 1.4.

Tommaso FOTI (PdL) giudica inaccettabile l'intenzione testé manifestata dal collega Bonavitacola di ritirare il proprio emendamento per poi ripresentarlo in Assemblea. In ogni caso, ricorda, fin d'ora, che, nel caso dell'eventuale ripresentazione dell'emendamento in Assemblea, esso sarà comunque sottoposto al vaglio del relatore e del Comitato dei nove.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), nel precisare che, al di là del caso di specie, il ritiro di un emendamento non può mai comportare il venir meno della sua ripresentazione in Assemblea, sottolinea l'importanza che il Governo si pronunci in questa sede sulla sua richiesta.

Il sottosegretario Tullio FANELLI fa presente che il Governo si impegna a presentare in Assemblea una proposta emendativa diretta a restituire ai comuni campani le competenze spettanti a tutti gli altri comuni italiani in materia di gestione dei rifiuti.

Tommaso FOTI (PdL) richiama tutti ad un indispensabile atteggiamento di serietà e di responsabilità, se davvero si vuole operare per un esito positivo dell'*iter* del provvedimento.

Ermete REALACCI (PD) invita il relatore a ricondurre nei giusti termini la questione in discussione, evidenziando come sia più importante l'impegno assunto dal Governo che la effettiva possibilità di tradurre in atti tale impegno, anche in considerazione della oggettiva difficoltà di superare, nelle attuali condizioni, il necessario vaglio di ammissibilità degli emendamenti.

Agostino GHIGLIA (PdL), nel ritenere che bene abbia fatto il relatore a richiamare tutti ad un doveroso atteggiamento di serietà, annuncia che l'atteggiamento e il comportamento dei deputati del suo gruppo, anche nel corso della discussione in Assemblea, dipenderà in misura non irrilevante dal senso di responsabilità che tutti gli altri gruppi sapranno dimostrare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Togni 1.4.

Alessandro BRATTI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.6.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Piffari 1.11; approva, quindi, l'emendamento 1.200 del relatore.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) ritira i propri emendamenti 1.15 e 1.16, preannunciando la loro trasformazione in ordini del giorno in Assemblea.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Lan-

zarin 1-*quater*.1 e 1-*quater*.2, nonché sull'emendamento Piffari 1-*quater*.3. Invita, quindi, il presentatore al ritiro dell'articolo aggiuntivo 1-*quater*.07.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lanzarin 1-*quater*.1 e 1-*quater*.2, nonché l'emendamento Piffari 1-*quater*.3.

Simeone DI CAGNO ABBRESCIA (PdL) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 1-*quater*.07.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative testé approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.40.

ALLEGATO 1

7-00706 Zamparutti e 7-00722 Margiotta: Sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

premesso che:

l'inceneritore Fenice di Melfi smaltisce circa 65.000 tonnellate annue di cui 30.000 di rifiuti solidi assimilati agli urbani e 35.000 di rifiuti industriali;

l'Arpa Basilicata ha messo a disposizione i dati relativi al monitoraggio dei metalli pesanti prodotti dall'inceneritore Fenice di Melfi, per il periodo 2002-2007, sabato 17 settembre 2011: in base a questi dati emerge che, dal 2002 al 2007, vi sono stati sforamenti continui da parte dell'inceneritore Fenice di tutta una serie di sostanze inquinanti la falda acquifera;

l'inceneritore « Fenice » di Melfi è al centro di indagini giudiziarie da parte della procura della Repubblica di Potenza, che ipotizza il reato di disastro ambientale, per il quale risultano indagati tra l'altro dirigenti ed ex dirigenti dell'ARPAB, Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata, nei confronti dei quali, l'11 ottobre 2011, sono state emesse ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari;

l'impianto opera in base ad un'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla provincia di Potenza nelle more del rilascio dell'AIA da parte della regione, fatto che ha contribuito a far condannare l'Italia dalla Corte europea per violazione della direttiva 2008/1/CE (sentenza del 31 marzo 2011 causa C-50/10);

la regione Basilicata ha istituito una commissione consiliare di inchiesta sulla vicenda, nonché un tavolo della tra-

sparenza, per analizzare quanto accaduto negli anni precedenti, e valutare l'entità dell'inquinamento prodotto, in particolare nella falda acquifera, a causa del superamento dei valori limite di concentrazione di mercurio;

la provincia di Potenza, con ordinanza del 14 ottobre 2011, ha disposto la sospensione delle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali dell'impianto « Fenice » al fine di eliminare le fonti di inquinamento, ed EDF, soggetto gestore dell'impianto, ha prodotto ricorso al TAR avverso tale ordinanza ottenendo ragione;

secondo quanto emerge dalle indagini della magistratura, la società che gestisce l'inceneritore « Fenice » era a conoscenza del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione già dal febbraio 2000, seppur sulla base di pochi parametri e ARPAB non avrebbe indagato gli effetti dell'inquinamento in falda sulla salute umana fino al 2009;

dal ciclo di audizioni svoltesi presso la VIII Commissione, è emerso, inoltre, che il monitoraggio della matrice ambientale aria è risultato sostanzialmente assente, fatto salvo uno studio autonomamente realizzato dall'Istituto Superiore della Sanità;

il « Principio di precauzione » sancito dal trattato di Maastricht è stato tradotto nella normativa italiana con l'approvazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), il cui articolo 301 recita: « In applicazione del prin-

cipio di precauzione del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione». Tale concetto è stato ulteriormente precisato con l'introduzione nel Codice ambientale dell'articolo 3-ter, aggiunto dal decreto legislativo n. 4 del 2008 (cosiddetto «decreto correttivo» del Codice ambientale), il quale prescrive che: «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva...»,

impegna il Governo:

a verificare la fattibilità di una indagine epidemiologica e biologica per conoscere lo stato della salute pubblica e dell'ambiente in tutta la zona del Vulture Alto Bradano;

ad operare, per quanto di competenza, perché sia effettuato un adeguato

monitoraggio di tutte le matrici ambientali ad iniziare dall'aria ed in particolare dalle diossine;

a contribuire, per quanto di propria competenza, a fare chiarezza sulla reale quantità di rifiuti pericolosi bruciati dall'inceneritore «Fenice», che sembra essere ben diversa rispetto ai dati diffusi di recente dalla trasmissione televisiva «Striscia la notizia», nonché sulla dimensione dell'impianto «Fenice» rispetto al contesto nazionale e sulle ragioni che hanno determinato la necessità di bruciare «rifiuti tal quale» presso gli impianti Fenice/EDF di San Nicola di Melfi (PZ);

ad adottare tutte le iniziative di competenza dirette a limitare il danno ambientale provocato nonché ad ordinare, ai sensi dell'articolo 305 del Codice ambientale, al soggetto gestore dell'inceneritore «Fenice» che ha cagionato danni ambientali di assumere le necessarie misure di ripristino.

(8-00167) «Zamparutti, Margiotta, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Realacci, Maurizio Turco».

ALLEGATO 2

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (C. 4999 Governo, approvato dal Senato)

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010 n. 196 convertito, con modificazioni, con legge 24 gennaio 2011, n. 1, *le parole:* Il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. *sono sostituite con le seguenti:* Lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata.

1. 200. Il relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012;.

2. 200. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: commercializzazione *aggiungere le seguenti:* , anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti.

2. 201. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2013.

2. 202. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185,

comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. 300. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 19, capoverso 5, sostituire il quarto, quinto e sesto periodo con il se-

guente: Nelle more dell'emanazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'istituto superiore per la ricerca ambientale, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

3. 102. Il Relatore.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-05878 Iannuzzi: Gravi disagi per l'utenza conseguenti al mancato obbligo di apposizione dei timbri di partenza e di recapito della corrispondenza ordinaria | 162 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 172 |
| 5-06196 Mancuso: Obbligo del pagamento del canone speciale di abbonamento alla Rai per le strutture veterinarie che posseggono computer | 163 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 173 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri (<i>Esame e rinvio</i>) | 163 |
| Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. C. 4989, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 169 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 171 |

INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 9.05.

5-05878 Iannuzzi: Gravi disagi per l'utenza conseguenti al mancato obbligo di apposizione dei timbri di partenza e di recapito della corrispondenza ordinaria.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), nel ringraziare il sottosegretario, prende atto della risposta e dell'impegno finale del Governo in essa contenuto, che appare ispirato a buon senso. A questo riguardo, ritiene che l'obiettivo della velocizzazione della corrispondenza sia un obiettivo da perseguire con determinazione, senza creare però nocimento al principio della certezza della data di invio e di quella di recapito, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta posta massiva, rappresentata principalmente dalle bollette inviate dai gestori di servizi pubblici. Infatti, come segnalato da numerose associazioni di consumatori, spesso il recapito di tali bollette avviene oltre i termini indicati per il pagamento, con conseguente addebito a carico degli utenti di ingiuste sanzioni per ritardato

pagamento. Quindi, se da un lato è necessario velocizzare la corrispondenza, dall'altro bisogna fornire agli utenti adeguate garanzie riguardo alla certezza dei tempi di recapito, per ragioni di giustizia e di trasparenza. In conclusione, auspica pertanto che il Governo riesca a porre rimedio a tale situazione nel più breve tempo possibile.

5-06196 Mancuso: Obbligo del pagamento del canone speciale di abbonamento alla Rai per le strutture veterinarie che posseggono computer.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianni MANCUSO (PdL), nel dichiararsi assolutamente insoddisfatto per la risposta del Governo, ricorda che su 6.500 strutture veterinarie circa il 2-3 per cento dispone di televisori a circuito chiuso, funzionali allo svolgimento dell'attività professionale, per i quali è assolutamente ingiustificata la richiesta del canone Rai. Inoltre, in merito al 97 per cento delle strutture veterinarie che dispone soltanto di computer, la risposta del Governo non ha chiarito fino in fondo se queste ultime siano tenute o meno al pagamento del canone Rai. Pertanto, alla luce della risposta del Governo, dichiara che suggerirà ai veterinari interessati di adire le vie legali nei confronti della Rai.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in oggetto reca disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

In particolare, l'articolo 1 fissa i principi generali della presente proposta di legge, stabilendo che lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, favorisce l'alfabetizzazione informatica nonché la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Inoltre, l'articolo in esame individua un nuovo strumento legislativo al quale viene affidato il perseguimento dei suddetti obiettivi: la legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali. Riguardo a tale nuovo strumento, l'iniziativa legislativa è riservata al Governo che adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, il relativo disegno di legge su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il citato disegno di legge deve contenere:

disposizioni per rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali e per promuovere in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;

una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge annuale;

l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;

disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono esercitare le proprie competenze negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla citata legge annuale;

norme modificative di disposizioni contenute in leggi previgenti che disciplinano l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, in attuazione delle finalità della presente legge e con esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare.

Viene disciplinato anche l'apparato di informazioni che correda il predetto disegno di legge annuale. Si prevede, in particolare, che il Governo debba presentare anche una relazione di accompagnamento che evidenzia:

lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi dell'Unione europea in materia di servizi della società dell'informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, di interoperabilità e standard, di sicurezza delle reti, di rete *internet* ultraveloce, di ricerca ed innovazione nonché di alfabetizzazione tecnologica;

lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con l'indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito.

L'articolo 2 interviene sul tema del processo di informatizzazione dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione. In particolare, al comma 1, si stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ai fini

della fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo, sono tenute a dotarsi, entro il 30 settembre 2012, delle regole di protezione e sicurezza previste dalla vigente disciplina, di cui al decreto ministeriale del 9 dicembre 2004. Tale disciplina si riferisce alla diffusione della carta nazionale dei servizi, il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. In attesa della carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. La carta contiene un certificato di autenticazione, consistente nell'attestato elettronico che assicura l'autenticità delle informazioni necessarie per l'identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi. In sede di prima applicazione la carta nazionale dei servizi ha una validità temporale che viene determinata dall'amministrazione emittente ma che, ad ogni modo, non può superare i sei anni. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio. Il comma 2, obbliga le pubbliche amministrazioni a rendere disponibile, entro il 31 gennaio 2014, l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale che, nei casi in cui sia tecnicamente possibile, sarà integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Si prevede, inoltre, che, a partire dal 2013, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, predispona un piano di *switch off* dei servizi digitali, per singole aree territoriali. Ai sensi del comma 3, del medesimo articolo 2, le pubbliche amministrazioni sono tenute a realizzare, entro il 31 gennaio 2014, in proporzione all'utenza potenziale dell'ente, un numero di postazioni gratuite e assistite di accesso alla rete *internet* per la richiesta e per la fornitura di servizi digitali con facoltà di

collocarle, oltreché in luoghi privati, in spazi pubblici e aperti al pubblico. Il comma 4 prescrive che, entro i novanta giorni precedenti il termine di cui al comma 1 (vale a dire il 2 luglio 2012), ciascuna pubblica amministrazione renda noto sul proprio sito *web*, in formato standard, l'elenco e le modalità di fruizione dei servizi digitali disponibili, con l'indicazione di quelli gratuiti e di quelli per i quali è previsto l'accesso mediante pagamento di imposte, bolli o diritti a qualunque titolo; eventuali limitazioni e ogni altra informazione utile ad assicurare l'accesso e la fruibilità dei medesimi servizi. Il comma 5 del medesimo articolo afferma, infine, che le predette disposizioni costituiscono principi fondamentali nel rispetto dei quali regioni e province autonome esercitano le proprie competenze al fine di assicurare l'adempimento delle disposizioni ivi contenute da parte delle pubbliche amministrazioni locali.

L'articolo 3 interviene invece nel settore della sanità digitale. In particolare, il comma 1, prevede che a partire dal 1° gennaio 2013, la compilazione delle ricette mediche da parte dei medici di base e dei pediatri del Servizio sanitario nazionale è effettuata solo con modalità telematica, fatto salvo il diritto dei pazienti di ottenere, a richiesta, copia cartacea della prescrizione e, comunque, il rilascio di una ricevuta che riporta il contenuto della prescrizione. Le ricette mediche così compilate debbono essere trasmesse telematicamente al portale *web* del Ministero della salute. Il successivo comma 2 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2013, le farmacie rilascino i farmaci prescritti anche dietro presentazione della tessera sanitaria, previa acquisizione della prescrizione digitale dal portale *web* del Ministero della salute. Il comma 3 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2014, è fatto obbligo alle strutture sanitarie di rilasciare la cartella clinica elettronica ai cittadini che la richiedano. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno precisare che con l'espressione « cartella clinica elettronica » debba intendersi la descrizione degli eventi sanitari relativi all'interazione di un

dato paziente con un determinato soggetto o struttura sanitaria oppure la cartella clinica costruita dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS). Tale precisazione, a suo avviso, sarebbe inoltre importante per raccordare tale disposizione con quanto recentemente definito in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Infine, il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisca, entro il 30 giugno 2012, le regole di funzionamento del servizio telematico in ambito sanitario di cui al presente articolo adottando, in quanto compatibili, le regole tecniche di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010. Al riguardo segnala come il riferimento normativo all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010 appaia superato dall'allegato 1 del decreto 2 novembre 2011 che reca il Disciplinare Tecnico per la trasmissione telematica delle ricette mediche. Pertanto, ritiene necessario che le previsioni in esame siano aggiornate alla luce del quadro normativo di riferimento.

L'articolo 4, a decorrere dal 1° gennaio 2013, concede un contributo *una tantum* di 50 euro per la stipula di un contratto di accesso a una connessione base alla rete *internet* a banda larga. Possono ottenere il contributo le persone fisiche titolari di utenza telefonica fissa alla quale non sia mai stata associata una connessione *internet*, il cui reddito familiare sia inferiore a 20 mila euro e nel cui stato di famiglia sia presente un minorenni che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

L'articolo 5, introduce alcune misure di agevolazione fiscale relative all'imposta sul valore aggiunto. Il comma 1 dispone l'applicazione dell'IVA in misura agevolata sulle transazioni commerciali effettuate attraverso la rete *internet*, assoggettandole a imposta con aliquota del 10 per cento, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione proposta intende applicare un'aliquota uniforme, agevolata, alle predette transazioni, in virtù del fatto che esse sono perfezionate

con specifiche modalità telematiche; l'imposizione indiretta viene dunque svincolata dalla natura e dalle caratteristiche dei beni e dei servizi che formano l'oggetto della transazione. Sono escluse da tale applicazione le transazioni concernenti prodotti pornografici, le transazioni concernenti prodotti il cui uso è comunque vietato ai minori di diciotto anni e le transazioni concernenti bevande contenenti alcool. Il comma 2 mantiene ferma l'aliquota del 4 per cento sulle cessioni aventi ad oggetto i prodotti editoriali richiamati dalla Tabella A, parte II, numero 18), allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ancorché effettuate attraverso la rete *internet* e anche ove tali beni siano ceduti in formato elettronico (ad esempio gli *e-book*), indicati nel medesimo numero 18). Tale ultima norma sembrerebbe volta ad eliminare la disparità di trattamento oggi vigente tra i prodotti editoriali venduti presso la rete fisica – che godono dell'IVA agevolata al 4 per cento – e i medesimi prodotti venduti attraverso la rete *internet* che, ove ceduti in formato elettronico, sono soggetti ad aliquote più elevate. Il comma 3 estende il trattamento fiscale agevolato riservato al settore editoriale dall'articolo 74, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche alle cessioni effettuate attraverso la rete *internet* dei prodotti editoriali come definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche in formato elettronico: si tratta di prodotti realizzati su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Naturalmente un intervento agevolativo così incisivo sul regime IVA pone un significativo problema di verifica della compatibilità della nuova disciplina con la normativa comunitaria in materia, la quale definisce analiticamente le fattispecie per le quali è consentita un'aliquota

ridotta. Proprio per tale motivo, il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni introdotte alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Il successivo articolo 6 reca misure di agevolazione in favore dei giovani imprenditori. Il comma 1 riguarda la promozione dei progetti presentati dalle piccole e medie imprese costituite da giovani imprenditori, finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività nel settore delle nuove tecnologie. Tale azione si iscrive coerentemente nel quadro dell'agenda digitale europea, che mette in luce come in Europa gli investimenti in questa direzione continuano a essere insufficienti e frammentati. Il comma 2 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2012, la definizione delle modalità della promozione di tali progetti tramite un credito d'imposta commisurato agli investimenti effettuati. Il comma 3 riguarda i seguenti requisiti per l'accesso al credito d'imposta (anche se, probabilmente a causa di un refuso, il testo dello stampato riporta invece le parole « reddito d'imposta »):

gli aspiranti giovani imprenditori devono avere età inferiore a trentacinque anni (in caso di attività d'impresa esercitata in forma societaria, tutti i soci dell'impresa devono avere un'età inferiore a trentacinque anni);

la registrazione dell'attività d'impresa presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve essere avvenuta nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

Il comma 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo di garanzia per la fornitura di una garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche funzionali alla realizzazione di tali progetti. Il comma 5 vincola le pubbliche amministrazioni a riservare una quota non inferiore al 5 per cento della propria spesa in prodotti e servizi digitali a bene-

ficio di tali progetti. In pratica – come chiarisce la relazione illustrativa – le pubbliche amministrazioni devono riservare alle imprese di giovani imprenditori una quota non inferiore al 5 per cento della propria spesa in prodotti e servizi digitali (acquisto o noleggio, in qualsiasi forma, di forniture *software* e *hardware*; spese di assistenza tecnica e di manutenzione di dotazioni tecnologiche; spese per la formazione professionale del personale, di svolgimento di servizi di *hosting*, di consulenze nel campo delle nuove tecnologie, eccetera).

L'articolo 7 è volto a incentivare la diffusione di dispositivi di POS per i pagamenti con modalità informatiche mediante l'attribuzione di agevolazioni fiscali. In primo luogo, il comma 1 consente ai titolari degli esercizi commerciali che si dotano di dispositivi di punti vendita (POS) abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche (senza contatto) di detrarre dall'imposta dovuta i costi degli investimenti sostenuti a tale fine. Al riguardo osserva che il testo della proposta non specifica da quale imposta o quali imposte è possibile effettuare la detrazione; anche se presumibilmente la detrazione deve essere applicata all'imposta sui redditi. A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno definire le indicazioni in ordine alle modalità applicative della detrazione, eventualmente demandandole a provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria. Il comma 2 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni assicurano l'effettuazione dei pagamenti ad esse dovuti a qualsiasi titolo nel territorio nazionale anche tramite dispositivi di POS abilitati a ricevere e ad autenticare pagamenti con modalità informatiche. Il comma 3 affida le modalità di attuazione delle norme in materia di POS a un decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA. Il comma 4 pre-

vede che le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alla disposizione in materia di pagamenti con POS di cui al comma 2.

L'articolo 8 interviene sul tema dell'aggiornamento ed il rinnovo delle dotazioni informatiche familiari. A tale scopo, prevede per l'anno 2013 un contributo *una tantum* di 100 euro per l'acquisto di un computer fisso o di un tablet di ultima generazione, a condizione che si proceda contestualmente alla rottamazione di un vecchio apparato. In proposito, ritiene che, stando alla formulazione della norma, sembrerebbero esclusi dall'agevolazione i computer portatili. Possono ottenere il contributo le persone fisiche titolari di utenza telefonica fissa alla quale non sia mai stata associata una connessione *internet*, il cui reddito familiare sia inferiore a 20.000 euro e nel cui stato di famiglia sia presente un minorenni che ha compiuto il quattordicesimo anno di età. Le modalità per l'attuazione della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il 30 settembre 2012.

L'articolo 9 riguarda invece lo sviluppo delle infrastrutture informatiche. Il comma 1 intende esentare dall'applicazione di alcune imposte e canoni comunali e provinciali l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, per effetto di tali disposizioni non troverebbero applicazione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo II), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e l'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie. In proposito, ricorda che l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale ha previsto dal 2014 l'introduzione, con

deliberazione del consiglio comunale, dell'imposta municipale secondaria volta a sostituire alcune forme di prelievo, tra cui la TOSAP e il COSAP. Sono esonerate altresì dai predetti oneri i tratti di reti metalliche che sono conferiti o comunque interessati da progetti, da piani o da altre operazioni comunque denominate che ne prevedono la dismissione e la sostituzione con nuove infrastrutture in fibra ottica. In ogni caso, viene fatto salvo l'obbligo di realizzare gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il comma 2 prevede che i comuni istituiscano il catasto delle infrastrutture civili esistenti. A tal fine, i titolari o i concessionari di dette infrastrutture devono comunicare ai comuni l'ubicazione e il dimensionamento delle infrastrutture esistenti. Al riguardo, ritiene che si dovrebbe chiarire se la norma si applichi solo alle reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, alle quali si riferisce il comma 1, o a tutte le reti di comunicazione elettronica, comprese quindi le reti in rame.

L'articolo 10 reca norme volte a promuovere l'uso, da parte delle pubbliche amministrazioni, di soluzioni basate su *software* libero e su protocolli e formati aperti. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contenere e di razionalizzare la spesa pubblica e favorire interoperabilità dei componenti, utilizzino soluzioni basate su *software* libero e adottino soluzioni informatiche basate su protocolli e su formati aperti di generale accettazione. Al riguardo, segnala che, con riferimento alla razionalizzazione dei costi, l'utilizzo di *software* libero, sebbene sia, nella maggior parte dei casi, distribuito gratuitamente, non è di per sé privo costi, dal momento che occorre considerare anche altri oneri quali i costi di manutenzione del programma, solitamente maggiori del prezzo di acquisto. Ai sensi del comma 2, le istituzioni pubbliche e il Governo sono tenute a fornire qualsiasi

informazione contenuta nelle proprie banche dati in modalità aperta e accessibile a tutti i cittadini. In virtù del comma 3, lo Stato promuove l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni attraverso l'individuazione, da parte del Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione, di soluzioni applicative standard, replicabili ed utilizzabili da parte di ogni pubblica amministrazione, allo scopo di assicurare l'economicità, l'efficienza e l'armonizzazione degli interventi. Il comma 4 impone, poi, alle pubbliche amministrazioni di indicare i motivi che impediscono l'adozione di soluzioni basate su *software* libero. Il comma 5 prevede che le pubbliche amministrazioni, oltre a promuovere l'utilizzo di *software* libero e di formati aperti nelle procedure ad evidenza pubblica, possano assegnare punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano tali strumenti nei bandi di gara aventi ad oggetto l'acquisto di dotazioni tecnologiche.

L'articolo 11 introduce disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma pubblico di alfabetizzazione informatica. A questo riguardo, ricorda che il tema dell'alfabetizzazione informatica è al centro dell'Agenda digitale europea. L'Europa infatti soffre di analfabetismo digitale e di una crescente carenza di competenze professionali nel settore delle ITC (*Information and Communication Technology*), che determinano l'esclusione di molti cittadini dalla società e dall'economia digitale e una limitazione del forte effetto moltiplicatore che l'azione dell'ITC esercita sull'aumento della produttività. Il comma 1 detta la disposizione di principio in base alla quale lo Stato, al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi. Tali percorsi sono destinati, in particolare, alle categorie a rischio di esclusione, nonché ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche. Il comma 2 di-

sponde che, in attuazione del comma 1, con decreto del MIUR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla realizzazione dei predetti percorsi formativi. Il comma 3 prevede che i percorsi formativi di cui al comma precedente devono svolgersi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato. Il comma 4 prevede che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del comma 1 e coordinare la propria attività con il MIUR ai fini della realizzazione, sul territorio di competenza, dei predetti percorsi formativi. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, inoltre, ai sensi del comma 5, è chiamato a garantire, secondo quanto disposto dall'articolo 45, comma 2, lettera b), del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, la predisposizione di un'offerta di contenuti organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica nonché a una corretta educazione ai nuovi media audiovisivi. Per l'attuazione dei predetti obiettivi, il comma 6 rinvia ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con il compito di stabilire l'ambito soggettivo ed i criteri e le modalità di estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 ad altri fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, e successive modificazioni.

L'articolo 12, reca infine, la copertura finanziaria. Il comma 1 si riferisce agli

oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, il quale prevede la concessione di un contributo *una tantum* per la stipula di un contratto di accesso a una connessione *internet*, pari a 50 euro, a favore delle famiglie in possesso di specifici requisiti. A tal fine, il comma 1 dispone che alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale viene a tale fine incrementato di 15 milioni di euro. Il comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, fatta eccezione per l'articolo 4, si provvede a valere sulle risorse assegnate al progetto « PC alle famiglie », ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 3 del 2001, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge in esame. Al riguardo ritiene che l'articolo sulla copertura finanziaria dovrebbe essere integrato con un'adeguata quantificazione degli oneri da coprire in quanto, solo alla luce di una corretta quantificazione, appare possibile valutare l'adeguatezza e l'idoneità della copertura finanziaria.

Il sottosegretario Massimo VARI si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 4989, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, ricorda che il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 causò trentadue morti e quattro feriti gravi. Il Parlamento, a un anno di distanza dal disastro, approvò la legge 7 luglio 2010, n. 106, che assegnava al commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010, per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore di coloro che a causa del disastro avessero riportato lesioni gravi e gravissime. Per ciascuna vittima doveva essere attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che avessero riportato lesioni gravi e gravissime la legge stabiliva fosse attribuita una somma, determinata nell'ambito dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. Le elargizioni spettanti ai familiari delle vittime, come risulta dalla relazione illustrativa all'atto Senato n. 2750, sono state assegnate e corrisposte secondo l'ordine previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 106 del 2010, che individua, in successione, diverse categorie di beneficiari (dal coniuge fino al convivente *more uxorio*). In sostanza, la presenza di ciascuna categoria esclude dall'attribuzione dei benefici le categorie successive, come risulta dall'allegato A dell'ordinanza sindacale n. 62 del 25 novembre 2010, recante i criteri generali e le modalità applicative della citata legge n. 106. Ad esempio la presenza del coniuge e dei figli a carico esclude dall'attribuzione dei benefici i figli non a carico, i genitori, i fratelli e sorelle conviventi a carico, i conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento e il convivente *more uxorio*.

Rileva che, tuttavia, tale declaratoria degli aventi diritto, pur prevedendo che le elargizioni possano essere attribuite anche al convivente *more uxorio*, non ha previsto il caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata

sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tal caso, l'elargizione andrebbe esclusivamente al coniuge anche se non più convivente. Nel contempo non sono stati contemplati i parenti entro il terzo grado in caso di assenza dei familiari di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 106 del 2010.

Il presente disegno di legge apporta pertanto alcune modifiche alla legge 7 luglio 2010, n. 106.

In primo luogo, si prevede che la somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, attribuita ai familiari per ciascuna vittima, sia destinata al convivente *more uxorio* anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tal caso, entrambi hanno diritto alle elargizioni previste dalla legge. In particolare, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 attribuita ai familiari per ciascuna vittima, viene aumentata di una quota parte pari alla somma spettante al predetto coniuge, al fine di devolvere tale quota al convivente *more uxorio*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In secondo luogo, si stabilisce che, in assenza dei familiari di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 106 del 2010, la predetta somma sia attribuita ai parenti entro il terzo grado.

Infine, si prevede che qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni per i familiari delle vittime del disastro di Viareggio sia ultimata, il mandato sia prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. Tale proroga, tuttavia, non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.

In merito alla posizione del convivente *more uxorio* quale definita dalla proposta di legge in esame, evidenzia alcuni profili problematici che dovrebbero essere chiariti dal Governo. Infatti, la proposta di legge prevede una sostanziale equipara-

zione del convivente *more uxorio* al coniuge non convivente nei confronti del quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In altri termini, in tal caso, pur non modificandosi la posizione del convivente *more uxorio* nell'ordine indicato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 106, si dispone una sorta di sostanziale attrazione della categoria del convivente *more uxorio* di cui alla lettera *f*) del predetto comma 1 all'interno della categoria del coniuge di cui alla precedente lettera *a*), nel senso che al convivente *more uxorio* devono essere attribuiti i medesimi benefici spettanti al coniuge, pur in presenza degli altri potenziali beneficiari previsti dalla legge (figli non a carico, genitori, eccetera). Tale « attrazione », invece, non si verifica nel caso, apparentemente più favorevole per il convivente *more uxorio*, della presenza di un coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tal caso, infatti, al convivente *more uxorio*, dovrebbero spettare i benefici di legge solo in mancanza degli altri beneficiari previsti dalle lettere da *a*) ad *e*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 106

(figli a carico, figli non a carico, genitori eccetera), posto che la posizione del convivente *more uxorio* nell'ordine indicato dal predetto comma 1, come detto, non viene modificata dalla proposta di legge in esame.

Osserva, infine, che la precisazione contenuta alla nuova lettera *f*-bis) secondo cui i benefici sono attribuiti ai parenti entro il terzo grado « in assenza dei familiari di cui alle lettere da *a*) ad *f*) » appare ultronea dal momento che, come detto, in mancanza di un'espressa disposizione contraria, la presenza di ciascuna categoria di beneficiari automaticamente esclude dall'attribuzione dei benefici le categorie successive.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.

ALLEGATO 1

5-05878 Iannuzzi: Gravi disagi per l'utenza conseguenti al mancato obbligo di apposizione dei timbri di partenza e di recapito della corrispondenza ordinaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'atto in esame sulla base degli elementi informativi acquisiti presso la società Poste Italiane che ha rappresentato quanto segue.

Fino al mese di marzo 2002, la società effettuava di propria iniziativa, la bollatura di tutta la corrispondenza, pur non esistendo alcun vincolo di natura normativa e regolamentare al riguardo.

Dal 2002 con l'avvio del processo di meccanizzazione delle lavorazioni della corrispondenza, Poste Italiane applica la bollatura con l'indicazione della data obbligatoriamente ed esclusivamente sulla posta cosiddetta « registrata », vale a dire la posta raccomandata, gli atti giudiziari e la posta assicurata.

A tal riguardo, Poste Italiane evidenzia come lo sviluppo della rete logistica integrata (articolata nelle fasi di accettazione, trasporto, smistamento e recapito) sia finalizzato al raggiungimento di obiettivi sempre più competitivi, nel rispetto dei crescenti *standard* di qualità del recapito imposti dall'Autorità di regolamentazione. La bollatura della corrispondenza non registrata determinerebbe un generale rallentamento di tutte le operazioni, vanificando l'abbattimento dei tempi ottenuto attraverso la meccanizzazione delle fasi del processo di lavorazione della posta.

La decisione, quindi, della società di eliminare l'apposizione della bollatura sulla corrispondenza non registrata, si inserisce in un più ampio contesto di velocizzazione e razionalizzazione dei processi lavorativi.

Poste Italiane precisa, inoltre, che per quanto concerne la corrispondenza non registrata (comunemente detta posta prioritaria), a tutt'oggi il timbro viene apposto sola-

mente al fine di annullare il francobollo. Se la suddetta corrispondenza viene direttamente consegnata agli uffici postali su questa viene apposta una speciale etichetta adesiva che riporta l'indicazione della tipologia di prodotto, l'importo, il CAP, la data, l'orario della spedizione, nonché l'indicazione dell'ufficio postale accettante.

Non sono invece soggetti alla bollatura gli invii che rientrano nella categoria della cosiddetta « posta massiva », prodotto completamente aperto alla concorrenza, dedicato alla clientela business (gestori servizi pubblici, banche eccetera) che utilizza su larga scala il servizio postale, effettuando spedizioni di ingenti quantità di corrispondenza generalmente composti da fatture commerciali o estratti conto.

Si fa presente, inoltre, che la società Poste Italiane, per tutti gli invii di corrispondenza inclusa la posta massiva, è tenuta al raggiungimento di obiettivi di qualità determinati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Il mancato raggiungimento di tali obiettivi determina controlli ed eventuali sanzioni da parte dell'Autorità, nonché l'effetto di limitare il meccanismo di adeguamento delle tariffe postali previsto dalla delibera CIPE n. 77 del 29 settembre 2003, recante linee guida sulla regolazione del settore postale.

Comunque, il Ministero dello sviluppo economico non mancherà di porre attenzione alla questione valutando nell'ambito delle proprie competenze istituzionali se e in quale misura sia possibile trovare una soluzione alla questione stessa, anche con la collaborazione della società Poste Italiane.

ALLEGATO 2

5-06196 Mancuso: Obbligo del pagamento del canone speciale di abbonamento alla Rai per le strutture veterinarie che posseggono computer.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti nell'atto in esame fanno presente che anche le strutture veterinarie private stanno ricevendo una lettera della Direzione amministrazione abbonamenti Rai per il pagamento dell'abbonamento speciale alla televisione per la detenzione di *personal computer*.

Al riguardo preme ricordare che risale all'articolo 1 del regio-decreto n. 246 del 1938 l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento per tutti gli « apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni ».

La questione degli apparecchi soggetti al pagamento dei canoni della Rai ha reso necessario recentemente un celere chiarimento, inducendo il Ministero dello sviluppo economico a fornire all'Agenzia delle entrate elementi esplicativi.

La questione sta in questi termini.

La vigente normativa porta a riferire il pagamento del canone solo al servizio di radiodiffusione. Pertanto, non è possibile includere altre forme di distribuzione del segnale audio/video (per esempio *Web Radio*, *Web Tv*) che sono basate, come dicono i tecnici, su portanti fisici diversi.

In linea generale sono, quindi, esclusi i *personal computer*, fissi o portatili, i *tablet* (come gli *iPad*) e gli *smartphone*, cioè gli strumenti suscettibili, di per sé, di connessione alla rete *internet*.

È però necessario, per essere più chiari, qualche ulteriore specificazione tecnica. In altre parole, dobbiamo circoscrivere il campo degli apparecchi soggetti al pagamento del canone a quelli utili alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma

terrestre e piattaforma satellitare. Tali apparecchi sono quelli caratterizzati da un sintonizzatore, che ha la funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione e la capacità autonoma di erogare il servizio di radiodiffusione (o come veniva chiamato nel regio-decreto di radioaudizione).

La Rai è già in linea con questa interpretazione, tanto che si è impegnata a svolgere tutte le necessarie azioni di chiarimento in questo senso.

Quanto all'applicazione dell'articolo 17 del cosiddetto decreto « salva Italia », con il quale è stato introdotto l'obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero dell'abbonamento speciale alla radio e alla televisione e la categoria di appartenenza, va da sé che tale obbligo ricorre nella misura in cui sussiste il correlativo obbligo di pagare il canone speciale, nei limiti sopra accennati.

Ciò detto, per quanto riguarda gli ulteriori quesiti posti dagli onorevoli interroganti sull'obbligo di pagamento del canone speciale per le strutture veterinarie autorizzate, si evidenzia che tale obbligo discende dalle disposizioni contenute negli articoli 1 e 27 del citato regio decreto n. 246/1938. In tali articoli, infatti, è previsto il pagamento del canone di abbonamento speciale per coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al

pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare.

Si evidenzia, infine, che le strutture veterinarie private non rientrano tra i casi di esenzione dal pagamento del canone, in quanto la normativa vigente esclude da tale onere solo le scuole, per gli apparecchi installati nelle aule ad uso degli alunni (articolo 1 della legge 1571 del 1951, come

modificato dall'articolo 1 della legge 421/1980), e gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché gli enti culturali dipendenti da Stato e province aventi finalità non a scopo di lucro (articolo 37 regio decreto 2295/1928 e articoli 2, 3 e 4 decreto ministeriale 54/1998).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 175

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, illustra il decreto-legge in titolo, come risultante dalle modifiche approvate dal Senato, che si compone di 12 articoli.

L'articolo 1, come modificato dal Senato, si compone di 5 commi. I commi da 1 a 3 recano misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania e riguardano la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in altre aree confinanti (co. 1); l'ampliamento

dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali (co. 2) e il differimento al 31 dicembre 2013 del termine fino al quale è autorizzato l'aumento fino all'8 per cento della capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali (co. 3). Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e prevede, a decorrere dal 2013, la presentazione al Parlamento di una relazione circa i risultati raggiunti con tale Programma. Il comma 3-*ter* dell'articolo 1 prevede, invece, la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sulla gestione dei rifiuti.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni di interesse della X Commissione in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali volte, in primo luogo, a modificare gli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) modificando le definizioni nonché le fattispecie escluse dalla disciplina dei rifiuti recata dalla parte IV del Codice, al fine di agevolare il riutilizzo di tali materiali (comma 1). Il comma 2 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli con una serie di disposizioni volte a sem-

plificare gli adempimenti per tali operatori. Il comma 3 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 4, di interesse per la X Commissione, consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia, o per il riutilizzo a fini agricoli, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, a determinate condizioni.

L'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esclude le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell'ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (comma 1), prevedendo che la realizzazione e l'esercizio di tali impianti siano soggetti a denuncia di inizio attività (comma 2).

L'articolo 1-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni concernenti taluni impianti della regione Campania.

L'articolo 2, recante disposizioni di interesse della X Commissione, prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci o per la spesa non biodegradabili (cd. shopper), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione – entro il 31 luglio 2012 – di un apposito decreto interministeriale, che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. A decorrere dalla citata data si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo in esame.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di materiali di riporto e ulteriori norme, che riguardano in prevalenza la materia di rifiuti. In particolare, i commi da 13 a 16 modificano la disciplina riguardante, per un verso, il raggruppamento dei rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta e, per l'altro, la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi e presentano profili di interesse per la X Commissione.

L'articolo 3-bis reca modifiche agli articoli 183 e 195 del Codice dell'ambiente in materia di gestione del compost, novellando la definizione di compost di qualità e introducendo una norma transitoria che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more dell'adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi.

L'articolo 3-ter, recante disposizioni di interesse per la X Commissione, novella gli articoli 195 e 206 del Codice ambientale, al fine di agevolare i cosiddetti « acquisti verdi », e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero. Le finalità che l'articolo si prefigge vengono perseguite, per un verso, attraverso la previsione di direttive statali per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali per le opere pubbliche e, per l'altro, attraverso la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che prevedano l'impiego di materiali provenienti dal riciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell'acquisto di beni.

L'articolo 3-quater, che pure investe la competenza della X Commissione, è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero.

L'articolo 3-quinquies dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realiz-

zazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario e, in caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che verrà versata al bilancio dello Stato.

L'articolo 3-*sexies* prevede che il Ministero dell'ambiente pubblici sul proprio sito web, con un aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che, in base alla normativa vigente, sono riassegnate a capitoli dello stato di previsione del mede-

simo Ministero o a fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali. Si prevede, inoltre, che il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione riguardo all'andamento e alla quantificazione dei fondi effettivamente riassegnati.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 178 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli (<i>Esame e rinvio</i>) | 178 |
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>) | 179 |
| ALLEGATO (<i>Nuovo testo unificato delle proposte di legge elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base</i>) | 185 |
| Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4988 Di Giuseppe (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4988</i>) | 180 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 4859 (Poli ed altri) detta norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.

Fa presente che il provvedimento è volto a uniformare la disciplina delle modalità di versamento delle ritenute previdenziali a carico dei datori di lavoro agricoli a quella prevista per la generalità dei datori di lavoro, attraverso la soppressione degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli e la mensilizzazione degli adempimenti contributivi.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, il provvedimento è volto, in particolare, a consentire la riduzione del lasso di tempo intercorrente tra l'adempimento contributivo e la riscossione, con conseguente incremento di efficacia, per la brevità dei tempi, delle

attività di recupero coattivo dell'eventuale credito; una maggiore tempestività nella segnalazione di comportamenti illeciti (quali il mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori); la costituzione del titolo per il pagamento delle prestazioni non più sulla base di elenchi compilati a un anno di distanza, ma sulla base di flussi contributivi e assicurativi inviati dai datori di lavoro ogni mese; l'aggiornamento in tempo reale del conto assicurativo dei lavoratori (con maggiore efficacia nella correzione di errori e di anomalie, nonché una maggiore tempestività nell'erogazione delle prestazioni); la disponibilità simultanea e non sfasata nel tempo di un quadro di informazioni relative sia alla posizione contributiva del datore di lavoro che a quella assicurativa dei suoi dipendenti (con la possibilità di predisporre azioni di verifica più sollecite e mirate).

Fa presente che il provvedimento si compone di un solo articolo, suddiviso in 4 commi.

Sottolinea che il comma 1 prevede, a decorrere dal periodo di paga in corso al 10 gennaio 2012, per i datori di lavoro agricoli, l'assoggettamento, per la manodopera occupata, alla disciplina generale concernente il sistema di denuncia e di versamento dei contributi dovuti all'INPS dai datori di lavoro. Fa notare che la disposizione prevede, poi, la trasmissione mensile per via telematica all'INPS (direttamente o tramite gli incaricati individuati dalla normativa vigente, ossia gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, i periti ed esperti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e i CAF) dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi relativi alle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni nei riguardi dei lavoratori.

Infine, osserva che la disposizione introduce il calcolo trimestrale dei contributi dovuti sulla base delle denunce mensili, con termini di pagamento che riman-

gono fissati alle scadenze previste dalla normativa vigente (ossia 10 settembre, 10 dicembre, 10 marzo e 10 giugno).

Mette in evidenza che il comma 2 prevede, sempre a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2012, la soppressione degli elenchi nominativi annuali dei lavoratori dell'agricoltura, tenuti e compilati dai Comuni, di cui all'articolo 12 del R.D. 1949/1940 (con la contestuale abrogazione delle norme che a tali elenchi rinviano a vario titolo).

Rileva che il comma 3 chiarisce che i riferimenti agli elenchi nominativi annuali contenuti in disposizioni vigenti si intendono effettuati alle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché alle domande di integrazione delle giornate di lavoro per i piccoli coltivatori diretti.

Osserva che il comma 4, infine, stabilisce che sempre a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2012, i datori di lavoro agricolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli a tempo determinato trattamenti economici per malattia e per congedi di maternità o di paternità a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 14 febbraio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, avverte che – in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame – è stata elaborata una nuova proposta di testo unificato (*vedi allegato*).

Fa presente che il nuovo testo unificato è frutto di un approfondimento effettuato dal Comitato ristretto, il quale ha valutato il precedente testo unificato, anche alla luce dei numerosi emendamenti ad esso presentati; in esito a tale lavoro, il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno, in primo luogo, semplificare il precedente testo, mantenendo nel suo contenuto esclusivamente le disposizioni che si ritengono non onerose, che sono state modificate e integrate alla luce degli emendamenti presentati, nonché inserendo – all'interno dell'articolo 2 – una delega al Governo per l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Segnala, infatti, che il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno – anche in ragione della complessità tecnica dell'intervento normativo in questione e dell'esigenza di rimettere all'Esecutivo una valutazione sulle più idonee modalità di copertura degli oneri che dovessero eventualmente derivarne – delegare l'attuazione delle relative misure al Governo, che dovrà esercitare la delega in tempi piuttosto rapidi: sarà poi compito del parere parlamentare, espressamente previsto dal medesimo articolo 2, effettuare le necessarie valutazioni sul decreto delegato.

Lucia CODURELLI (PD), dopo aver giudicato importante la presenza del rappresentante del Governo in Commissione in occasione dell'esame di un provvedimento così delicato, ritiene opportuno che l'Esecutivo – al quale il testo in discussione, peraltro, conferisce una importante delega – manifesti quanto prima il proprio orientamento sulla materia, affinché fornisca alla Commissione elementi di conoscenza utili allo svolgimento dell'iter parlamentare, di cui auspica una rapida e positiva conclusione. Ritiene necessario, infatti, individuare con sollecitudine misure normative adeguate che diano al Paese il segnale

di una forte attenzione del Parlamento al tema della tutela delle donne lavoratrici.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti sul contenuto del testo in esame, dichiara che il Governo è seriamente intenzionato a collaborare con il Parlamento al fine di elaborare interventi normativi condivisi sulla materia.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, propone, pertanto, di adottare il predetto nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 2618, 3023, 15, 2413, 2672, 2829, 2993, 3534, 3815 e 4838, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, facendo seguito a quanto convenuto nell'ultima riunione del Comitato ristretto, propone quindi che il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato, testé adottato come testo base, sia fissato alle ore 11 di martedì 13 marzo 2012.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4988 Di Giuseppe.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4988).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica preliminarmente che – secondo quanto preannunciato dai proponenti – è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 4988 Di Giuseppe e Paladini: vertendo tale proposta su materia analoga a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame, la presidenza ne ha, pertanto, disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, chiede ai presentatori se intendano illustrare brevemente le novità.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il progetto di legge in esame, di cui è cofirmatario, facendo notare che esso si pone in una linea di continuità rispetto agli altri provvedimenti ai quali è stato testé abbinato, mirando a contrastare con forza il fenomeno odioso delle dimissioni in bianco. Dopo essersi soffermato ad illustrare le modalità di sottoscrizione delle dimissioni volontarie, sottolinea che il provvedimento in questione reca importanti disposizioni in materia di recesso del prestatore d'opera e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In particolare, osserva che l'articolo 1 inserisce nell'articolo 2118 del codice civile tre nuovi commi, con i quali si stabilisce che il recesso del prestatore di lavoro e la risoluzione consensuale sono nulli in mancanza di forma scritta. Osserva, inoltre, che l'articolo stabilisce che tanto le dimissioni volontarie, quanto la risoluzione consensuale sono revocabili entro tre giorni dalla loro comunicazione o stipulazione. Soffermandosi poi sull'articolo 2, rileva che esso introduce l'articolo 2118-*bis* del codice civile, per estendere la forma richiesta dall'articolo 2118 per le dimissioni o il recesso consensuale nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche a tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche. In conclusione, auspica una convergenza di tutti i gruppi sull'argomento in discus-

sione, in prospettiva dell'elaborazione di un testo unificato condiviso.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nello svolgimento di talune considerazioni a titolo personale, dichiara di non potersi definire pentito rispetto all'abrogazione della legge sulle dimissioni in bianco, che ritiene sia stata disposta dal precedente Governo di centrodestra non per un capriccio, ma a seguito dell'accertamento di taluni elementi di criticità – manifestati a più riprese dagli stessi organismi di rappresentanza degli imprenditori – che ne caratterizzarono la prima concreta applicazione normativa. Fa notare, peraltro, che il Governo di centrodestra, pur procedendo a tale abrogazione, non si è mai sottratto al compito di affrontare il fenomeno in questione, dal momento che ha continuato, finché è stato in carica, ad adottare le opportune misure di contrasto sul piano amministrativo, a cui hanno fatto seguito evidenti risultati positivi. Osserva, inoltre, che – come è stato riconosciuto dallo stesso deputato Bellanova nel suo intervento introduttivo – il fenomeno in questione, che definisce aberrante ed iniquo, appare di dimensioni incerte, dal momento che i dati diffusi a livello statistico non sembrano del tutto chiari ed omogenei. Ritiene necessario, quindi, acquisire maggiori informazioni su tale delicato argomento, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali con i soggetti interessati, proprio in vista dell'individuazione di soluzioni condivise al problema che sappiano salvaguardare tutti gli interessi in gioco. Dichiara, inoltre, di confidare nel ruolo propositivo del Governo – la cui presenza in Commissione nella giornata odierna ritiene che testimoni una costante attenzione al tema – auspicando che esso possa collaborare con il Parlamento, ferme restando le conclusioni a cui lo stesso Esecutivo riterrà di giungere in sede di concertazione con le parti sociali, nell'ambito della discussione sulla riforma del mercato del lavoro.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, ritiene che – a prescindere dal reale

dimensionamento del fenomeno in questione, che definisce infame nei confronti dei lavoratori – tutti i gruppi convergono sull'esigenza di intervenire con sollecitudine per affrontarlo, svolgendo un *iter* di discussione serio ed approfondito attraverso il quale individuare strumenti adeguati di contrasto. In tale prospettiva, giudica fondamentale il ruolo del Parlamento e rivendica le sue importanti prerogative soprattutto in materie nelle quali si tratta di intervenire a tutela dei cittadini più indifesi, osservando, peraltro, che al Governo attualmente in carica – sostenuto da un'ampia maggioranza parlamentare, ma non eletto direttamente dai cittadini – è stato conferito un compito prevalentemente di natura tecnica ed economica, più che altro connesso al raggiungimento di determinati obiettivi di finanza pubblica. Dopo aver ringraziato il presidente Moffa per il suo intervento in Assemblea svolto nella giornata di ieri, proprio a garanzia del ruolo della Commissione, si dichiara convinta che il Parlamento rappresenti la sede ideale per affrontare la materia in discussione, anche attraverso lo svolgimento di un'ampia istruttoria che approfondisca i termini della questione e acquisisca i punti di vista di tutti i soggetti interessati. Riservandosi, in conclusione, di approfondire i contenuti della proposta di legge a prima firma del deputato Di Giuseppe testé abbinata e di valutare qualsiasi altra proposta che nel frattempo sarà presentata, auspica che il dibattito possa proseguire secondo modalità che garantiscano, oltre che seri approfondimenti, una rapida conclusione dell'*iter*.

Ivano MIGLIOLI (PD) ricorda di avere assunto sull'argomento in discussione una posizione chiara e coerente, sia quando si trattò di condividere la scelta assunta dal Governo di sinistra, nel corso della XV legislatura, di intervenire con un atto legislativo a reprimere il triste fenomeno in esame, sia quando si trattò di schierarsi contro le decisioni del successivo Governo di centrodestra di abrogare tale importante strumento legislativo di contrasto. Non manifestando, pertanto, alcun penti-

mento di fronte a tali scelte – al pari di quanto manifestato dal deputato Cazzola rispetto a scelte di carattere contrapposto – ritiene necessario tornare ad affrontare il problema con serietà ed attenzione, a prescindere dalla sua reale dimensione, in vista dell'elaborazione di misure incisive di contrasto. Invita, pertanto, ad evitare sterili argomentazioni di natura ideologica, concentrandosi sull'obiettivo finale, per il quale ritiene possa rivelarsi fondamentale sia il contributo del Governo che quello del Parlamento, nel rispetto della dignità dei rispettivi e specifici ruoli.

Maria Grazia GATTI (PD) si chiede, innanzitutto, come sia stato possibile esprimere un giudizio critico sulla legge sulle dimissioni in bianco, approvata nel corso XV legislatura, dal momento che essa ha dispiegato i suoi effetti per un periodo di tempo troppo breve, durante il quale non sarebbe stato possibile rilevare eventuali difficoltà di applicazione. Non comprendendo, pertanto, le motivazioni che sono state adottate dal Governo di centrodestra in occasione dell'abrogazione di tale provvedimento, fa notare che il medesimo Esecutivo, in risposta a taluni atti di sindacato ispettivo, nel corso della corrente legislatura, ha peraltro ammesso implicitamente che quella legge aveva cominciato a funzionare con efficacia. Fa presente, inoltre, che il precedente Governo di centrodestra era ben consapevole della necessità di colmare il vuoto legislativo determinato da quella abrogazione, atteso che istituì un organismo con il compito di monitorare il fenomeno delle dimissioni in bianco a livello nazionale. Ritiene, pertanto, che il problema vada affrontato con forza e decisione – a prescindere dalla sua effettiva diffusione, che ritiene sia in ogni caso estesa – dal momento che la tutela delle donne lavoratrici rappresenta una questione di civiltà, che investe aspetti sociali ed economici del vivere comune. Dichiarandosi sorpresa per le dichiarazioni rese dal Ministro Fornero sull'argomento nella giornata di ieri, che giudica in controtendenza rispetto a quanto dichiarato dal rappre-

sentante del Governo, in occasione dell'inizio del presente *iter* di esame, auspica che Parlamento e Governo possano collaborare insieme in vista dell'elaborazione di misure condivise ed efficaci, attraverso un ampio dibattito pubblico nel quale sia possibile assicurare adeguata rappresentanza politica agli inderogabili ed inviolabili diritti delle donne.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene opportuno che i gruppi abbandonino inutili schematismi ideologici e collaborino in vista del raggiungimento di un unico obiettivo comune, rappresentato dal contrasto ad un fenomeno che definisce aberrante. Ricorda, quindi, che la stessa legge sulle dimissioni in bianco, approvata con una larga maggioranza nella XV legislatura, fu l'espressione di tutti i gruppi parlamentari e venne sostenuta con spirito *bipartisan* anche da autorevoli donne esponenti del centrodestra – tra le quali cita Gelmini, Prestigiaco e Carfagna – poi entrate a far parte del successivo Governo di centrodestra, che decise di abrogarla. Sottolineato che la pur legittima esigenza di semplificazione degli oneri burocratici a carico delle imprese non possa andare a scapito della salvaguardia di fondamentali diritti dei cittadini, osserva che il precedente Governo Berlusconi si è limitato ad abrogare la legge sulle dimissioni in bianco senza individuare una soluzione alternativa al problema, che rimane di dimensioni rilevanti. Per tali ragioni, ritiene necessario proseguire con speditezza nell'*iter* di esame parlamentare, del quale rivendica la pari dignità rispetto a qualsiasi altra forma di concertazione sociale intrapresa dal Governo, agli esiti della quale, peraltro, si dichiara eventualmente disponibile a rimettersi, in nome dell'interesse generale, qualora da quella sede dovessero derivare proposte immediatamente efficaci nel contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco.

Lucia CODURELLI (PD) osserva che l'abrogazione della legge sulle dimissioni in bianco ha determinato un vuoto normativo che richiede di essere colmato,

affinché venga assicurata un'adeguata tutela dei diritti delle lavoratrici – a prescindere dalla reale consistenza del fenomeno in questione – soprattutto in un periodo di crisi economica come quello attuale. Ricordato che il suo gruppo si è lungamente battuto per il ripristino di tale importante normativa, anche con la presentazione di atti di sindacato ispettivo, giudica inaccettabile qualsiasi azione di semplificazione burocratica portata avanti secondo modalità suscettibili di pregiudicare diritti fondamentali dei cittadini garantiti dalla Costituzione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce il forte interesse del Governo alla tematica in discussione, manifestando l'intenzione di valutare con serietà ed attenzione il lavoro svolto in sede parlamentare, anche al fine di acquisire elementi di conoscenza utili all'individuazione delle misure di contrasto al fenomeno. Ricorda che sulla materia in questione è in corso anche una consultazione con le parti sociali, in esito alla quale il Governo si riserva di elaborare proprie proposte, sulle quali sarà in ogni caso possibile avviare un confronto con la Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur confidando nella capacità del Governo di approfondire la problematica in oggetto nell'ambito del tavolo di confronto con le parti sociali, ritiene doveroso ricordare, in qualità di presidente di Commissione, che il ruolo del Parlamento su tematiche di tale portata appare sovrano e richiede il massimo rispetto da parte dell'Esecutivo. Ritiene opportuno, pertanto, che la Commissione prosegua celermente nel proprio *iter* di esame, a prescindere dagli esiti della richiamata consultazione avviata dal Governo, affinché, anche in collaborazione con quest'ultimo, si giunga alla predisposizione di adeguate misure di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco.

Teresa BELLANOVA (PD), *relatore*, ritiene innanzitutto irrilevante interrogarsi sulla precisa quantificazione della diffusione delle dimissioni in bianco, dal mo-

mento che è la gravità del fenomeno – una vera e propria estorsione ai danni del lavoratore – a richiedere un intervento immediato e forte, che prescinda dall'accertamento del numero dei soggetti coinvolti. Ritiene, pertanto, che, così come avviene per tutti i reati penali più gravi (tra cui cita, ad esempio, quelli di mafia), sia fondamentale intervenire con strumenti legislativi efficaci, non limitandosi ad invocare generiche riforme di tipo culturale, che peraltro appaiono di difficile attuazione. Dopo essersi dichiarata sorpresa per le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Fornero agli organi di stampa, con le quali ha manifestato una posizione non favorevole ad un ripristino della legge sulle dimissioni in bianco (sulla base di presunti elementi di criticità inerenti alla sua precedente attuazione), ricorda che il rappresentante dell'Esecutivo, in occasione dell'inizio dell'esame del presente provvedimento, assunse un orientamento diverso, esprimendo l'intenzione di collaborare seriamente con il Parlamento. Auspica, dunque, che, prima di avviare il ciclo di audizioni informali con i soggetti interessati, il Ministro possa venire a riferire in Commissione per chiarire la sua posizione, indicando quali difficoltà di applicazione avrebbero caratterizzato il breve periodo di vigenza della legge richiamata. Si augura, quindi, una valorizzazione del lavoro del Parlamento, diversamente da quanto avvenuto in altre occasioni, nelle quali l'orientamento contrario del Governo, al termine dell'*iter*, vanificò gli sforzi compiuti dalla Commissione (come durante l'esame del provvedimento sull'allungamento della durata della CIG). Ritiene in ogni caso necessario che – a prescindere dalla sede nella quale si riterrà opportuno svolgere i necessari approfondimenti – sia individuata al più presto la modalità migliore di intervento per contrastare una forma di barbarie che lede i fondamentali diritti delle donne lavoratrici.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non aver compreso la posizione del Governo in ordine alle modalità di pro-

cessione dell'*iter* di esame, dal momento che non appare chiaro se l'Esecutivo intenda seguire i lavori della Commissione, riservandosi di presentare nella sede parlamentare eventuali proposte di modifica, o se, al contrario, abbia in mente di procedere unilateralmente, approfondendo le relative questioni nell'ambito della trattativa in corso con le parti sociali sulle riforme del mercato del lavoro. Osserva che, in questo secondo caso, si sarebbe di fronte ad un comportamento del Governo gravemente lesivo delle prerogative del Parlamento, facendo notare che lo stesso Esecutivo ha preferito finora interloquire con organi di stampa piuttosto che avviare un leale rapporto con le istituzioni (basti pensare, ad esempio, a quanto avvenuto in occasione dell'esame sul provvedimento « Salva Italia » con riferimento alle misure previdenziali). In conclusione, auspica che il Governo possa avere maggiore rispetto del Parlamento, evitando di porre in essere un atteggiamento « autoreferenziale » che lo induce a guardare ai problemi della gente dall'alto verso il basso, in spregio delle competenze del massimo organo di rappresentanza dei cittadini.

Silvano MOFFA, *presidente*, secondo quanto convenuto nella precedente seduta, ricorda che l'esame preliminare si concluderà nella prossima settimana, facendo presente che l'ulteriore istruttoria dei provvedimenti e lo svolgimento di audizioni informali sulla materia proseguiranno comunque a partire dalla settimana successiva – anche in assenza dell'assegnazione delle ulteriori proposte di legge preannunziate – secondo modalità che saranno definite nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Auspica, quindi, che l'*iter* di esame possa proseguire secondo modalità che garantiscano una proficua collaborazione tra Parlamento e Governo.

Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino).

**NUOVO TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO
COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici).

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 17-bis.

(Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici).

1. Nel periodo di congedo di maternità e nel periodo di congedo parentale, le lavoratrici possono partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, previa presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.

2. La lavoratrice in stato di gravidanza interessata da un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 17, conserva il diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive di cui al

comma 1 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove non sia rinviabile l'inizio dei concorsi, dei corsi o delle procedure selettive, provvedono ad ammettere le lavoratrici impossibilitate a partecipare a causa della gravidanza a una seconda sessione, previo accantonamento del numero di posti necessario. I posti accantonati, ove le interessate non superino utilmente le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione. Nel caso in cui le interessate superino utilmente le prove finali, esse sono inserite nella graduatoria della prima sessione e la loro nomina ha la medesima decorrenza giuridica di quella degli altri candidati.

3. La lavoratrice che interrompe un corso di formazione professionale ovvero un concorso pubblico ai sensi dei commi 1 e 2, per il congedo di maternità e il congedo parentale ha diritto di sospendere il corso iniziato e di proseguirlo dopo il congedo medesimo ».

ART. 2.

(Congedo di paternità e delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio).

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela

e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni e nei medesimi casi ivi previsti, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70 ».

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a introdurre nell'ordinamento il congedo di paternità obbligatorio, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento al padre lavoratore dell'obbligo di astenersi dal lavoro per un determinato periodo di giorni continuativi, non inferiore a tre giorni, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;

b) individuazione del numero di giorni continuativi per i quali il padre lavoratore è tenuto ad astenersi anche in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

c) previsione della previa comunicazione al datore di lavoro, da rendere in forma scritta, almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di astensione dal lavoro, da parte del lavoratore padre che si avvale del congedo obbligatorio;

d) posizione a carico del sistema previdenziale di appartenenza dell'indennità prevista per il periodo di congedo obbligatorio del lavoratore padre;

e) applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 per l'eventuale sostituzione dei lavoratori assenti dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria.

4. Qualora dal decreto legislativo di cui al comma 2 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto legislativo delegato, il Governo è autorizzato ad utilizzare parzialmente, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

5. Lo schema del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 2, che deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, ed è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione del medesimo schema.

ART. 3.

(Congedo parentale).

1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni allo stesso. In tale caso è esclusa la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi »;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Previo accordo con i rispettivi datori di lavoro, il padre lavoratore e la

madre lavoratrice, fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.

4-ter. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano usufruire del congedo parentale con le modalità di cui al comma 4-bis allegano, alla richiesta di congedo, il certificato di nascita del figlio, ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

ART. 4.

(Adozioni e affidamenti).

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « entro il primo anno di vita del bambino » sono sostituite dalle seguenti: « entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia ».

ART. 5.

(Divieto di licenziamento).

1. All'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela

e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole da: « o del reparto » fino a: « autonomia funzionale » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'ufficio o reparto autonomo cui essa è addetta »;

b) al comma 7 , dopo le parole: « di cui all'articolo 28, » sono inserite le seguenti: « comma 1, »;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento; in entrambi i casi le predette disposizioni sono applicabili fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

Audizione di rappresentanti del Codacons, di ALEA (Associazione per lo studio dei giochi d'azzardo e dei comportamenti a rischio), di AND (Azzardo e nuove dipendenze) e dell'Associazione giocatori anonimi. *(Svolgimento e conclusione)* 188

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A *(Seguito dell'esame e rinvio)* 189

ALLEGATO 1 *(Subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 8.050 del relatore)* 194

Sui lavori della Commissione 192

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 193

ALLEGATO 2 *(Parere approvato dalla Commissione)* 202

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 193

AVVERTENZA 193

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 10.15.

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

Audizione di rappresentanti del Codacons, di ALEA (Associazione per lo studio dei giochi d'azzardo e dei comportamenti a rischio), di AND (Azzardo e nuove dipendenze) e dell'Associazione giocatori anonimi.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nella seduta odierna è previsto lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti del Codacons, di ALEA (Associazione per lo studio dei giochi d'azzardo e dei comportamenti a rischio), di AND (Azzardo e nuove dipendenze) e dell'Associazione giocatori anonimi.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando per il Codacons il *presidente*, avvocato professor Carlo RIENZI, il professor Matteo TEMPORIN, *consulente del Codacons e docente presso l'Università Cat-*

tolica del Sacro Cuore di Milano, l'avvocato Pietro VALENTINO, *avvocato dell'ufficio legale nazionale Codacons* e la dott.ssa Daniela BRICCA, *consulente alla comunicazione e giornalista professionista*; per l'ALEA il presidente, dottor Graziano BELLIO, per AND la presidente, dottoressa Daniela CAPITANUCCI, ed, infine, i rappresentanti dell'Associazione giocatori anonimi.

L'avvocato professor Carlo RIENZI, *presidente del Codacons*, il prof. Matteo TEMPORIN *consulente del Codacons e docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*, il dottor Graziano BELLIO, *presidente di ALEA*, la dottoressa Daniela CAPITANUCCI, *presidente di AND*, e Gabriele *dell'Associazione giocatori anonimi*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Luciana PEDOTO (PD), Ileana ARGENTIN (PD), Andrea SARUBBI (PD), Carmelo PORCU (PdL), Vittoria D'INCECCO (PD), Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), Luisa BOSSA (PD), Daniela SBROLLINI (PD), Carmine Santo PATARINO (FLpTP), Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA), e Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), formulando quesiti e osservazioni.

Intervengono in replica l'avvocato professor Carlo RIENZI, *presidente del Codacons*, il dottor Graziano BELLIO, *presidente di ALEA*, la dottoressa Daniela CAPITANUCCI, *presidente di AND* e Fausto *dell'Associazione giocatori anonimi*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 12.20.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 8.050 del relatore (*vedi allegato 1*). Da, quindi, la parola al ministro, per acquisire il punto di vista del Governo sulla questione dell'attività libero-professionale dei medici, oggetto dell'articolo aggiuntivo 8.050 del relatore.

Il ministro Renato BALDUZZI ricorda che il decreto-legge n. 216 del 2011 (C. 4865), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nella sua versione originaria fissava al 31 dicembre 2012 la cessazione della facoltà per i medici di utilizzare il proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata). Il Governo aveva stabilito questo termine partendo dall'idea per cui, per quanto riguarda gli interventi nel settore sanitario, i primi mesi dell'anno sarebbero stati dedicati alla definizione del nuovo « Patto della salute » e dei contenuti della « manovra estiva », mentre nella seconda parte dell'anno avrebbe affrontato il tema dell'intramoenia. Tuttavia, a seguito dell'esame parlamentare, il sud-

detto termine è stato anticipato al 30 giugno 2012, ciò che ha comportato la necessità per il Governo di modificare l'ordine di priorità, per evitare il rischio che si venga a creare un vuoto normativo.

Preannuncia, pertanto, l'imminente presentazione di una proposta in materia di attività libero-professionale dei medici, nella forma di un disegno di legge – sul quale chiedere la cosiddetta corsia preferenziale – o, eventualmente, di un decreto-legge.

Ritiene opportuno che, prima ancora della presentazione formale di tale proposta, a partire dal corrente mese di marzo si apra un tavolo di consultazioni informali tra il Governo e le competenti Commissioni di entrambe le Camere, in modo tale da addivenire ad un testo condiviso, che possa avere un *iter* parlamentare celere.

Per quanto riguarda i contenuti, anticipa che la preannunciata proposta governativa dovrebbe rappresentare una sorta di soluzione intermedia tra le due posizioni estreme, di coloro i quali interpretano l'intramoenia in senso assolutamente restrittivo conformemente alla normativa vigente e di coloro che, invece, sono favorevoli all'intramoenia completamente « libera » più che « allargata ».

Data l'imminente presentazione di una proposta governativa in materia invita, dunque, il relatore a ritirare il proprio articolo aggiuntivo 8.050, in modo che il provvedimento sul governo clinico possa procedere speditamente verso la sua conclusione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rileva come, a seguito dell'annuncio testé fatto dal ministro, si apra uno scenario nuovo, molto importante, sul quale è necessario acquisire il parere dei rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda di avere già espresso in altra seduta la contrarietà, a nome del gruppo da lei rappresentato in Commissione, alla reintroduzione, nella proposta di legge sul governo clinico, di disposizioni concer-

nenti l'attività libero-professionale dei medici, che erano già state espunte dal testo del provvedimento.

Per quanto riguarda l'annuncio fatto dal ministro, dubita che possa essere effettivamente approvata una nuova normativa entro il 30 giugno 2012.

Rileva come, nei tredici anni intercorsi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 1999 – che ha disciplinato l'esercizio della libera professione intramuraria – ad oggi, si sia venuta a creare una situazione di « anestesia », che ha portato a numerosi episodi di malaffare e di malasania.

Evidenzia, infine, come dalla Relazione sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria per l'anno 2010, risulti che quasi tutte le regioni hanno completato gli interventi di ristrutturazione edilizia, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria, e che solo cinque regioni, in primo luogo il Lazio, sono inadempienti.

Lucio BARANI (PdL) condivide la proposta avanzata dal ministro. In particolare, esprime il proprio favore verso l'idea di aprire un confronto con il Senato, al fine di individuare i contenuti di un testo recante la disciplina dell'attività libero-professionale dei medici entro la fine del mese di marzo.

Sulla base di tali condizioni, ritiene che sia accettabile il ritiro dell'articolo aggiuntivo del relatore al provvedimento sul governo clinico, il cui esame in Commissione potrebbe così concludersi in tempi rapidi.

Chiede, infine, al ministro di impegnarsi al fine di ottenere un'accelerazione dell'*iter* al Senato del disegno di legge in materia di sperimentazione clinica, già approvata dalla Camera (C. 4274).

Giuseppe FIORONI (PD) esprime qualche preoccupazione verso la proposta fatta dal ministro.

Infatti, pur apprezzando l'idea di coinvolgere preventivamente i due rami del Parlamento sul testo che si intende adottare, teme che il 30 giugno rappresenti una

data troppo ravvicinata per poter approvare una normativa su una materia così complessa, considerata anche la necessità di acquisire il parere delle regioni.

In particolare, ritiene che si corra concretamente il pericolo di rendersi conto dell'impossibilità di predisporre una normativa completa in materia solo nell'immediata prossimità della scadenza, senza che, nel frattempo, sia stato prorogato il termine per l'esercizio dell'intramoenia allargata.

Francesca MARTINI (LNP) richiama i recenti scandali verificatisi nel settore della sanità, con particolare riferimento a ciò che è avvenuto ieri al Cardarelli di Napoli, dove è stato arrestato un noto primario di ortopedia con l'accusa di concussione, truffa e falso, in quanto da numerose intercettazioni telefoniche e ambientali è emersa l'esistenza di un meccanismo per cui i pazienti, ricoverati presso il reparto di ortopedia dell'ospedale, venivano « dirottati » presso una lussuosa clinica privata di proprietà dello stesso primario.

Ricorda, poi, come la gestione della sanità sia materia di competenza regionale e che le regioni, come risulta dai dati forniti dal ministero della salute, si trovino, a livello generale, in una situazione non disastrosa per quanto concerne il profilo dell'adeguamento delle strutture, per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Per quanto riguarda, specificamente, la proposta del ministro, si domanda se, attraverso la preannunciata proposta governativa, si intenda modificare l'attuale normativa sull'intramoenia, visto che una disciplina in materia esiste già. Su questo tema, chiede, infine, che si svolga con tempestività un'audizione dei rappresentanti delle regioni.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA) chiede al ministro di chiarire quale sia lo strumento normativo che il Governo ha in mente per predisporre con urgenza una normativa in materia di intramoenia e se sia disponibile

eventualmente ad approvare il provvedimento in sede legislativa.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) concorda con la proposta del ministro di rivedere l'attuale normativa sull'intramoenia. Si domanda, tuttavia, cosa accadrebbe se – come è probabile – tale riforma non venga approvata in tempo utile, considerato che il termine ultimo è fissato al 30 giugno 2012. Pertanto, ritiene che sarebbe preferibile prorogare tale termine al 31 dicembre 2012, in modo da avere maggior tempo a disposizione per addivenire all'approvazione di una normativa organica della materia.

Riconosce, infine, il merito del relatore il quale, attraverso la presentazione dell'articolo aggiuntivo 8.050 ha aperto la via al dibattito sulla disciplina dell'attività libero-professionale dei medici, che altrimenti non avrebbe avuto luogo.

Paola BINETTI (UdCpTP) rileva che i problemi legati all'applicazione dell'intramoenia sussistono nonostante sia intervenuta, nel 2007, la legge n. 120, alcune norme della quale, peraltro, sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale.

Ricorda come la questione dell'intramoenia fosse stata inizialmente inclusa nel provvedimento sul governo clinico; in un secondo momento era stata espunta, per poi essere riproposta dal relatore a seguito della fissazione – ai sensi del decreto mille proroghe – al 30 giugno 2012 del termine ultimo per l'esercizio della cosiddetta intramoenia allargata. Con riferimento a quest'ultima, fa presente che sono stati compiuti una serie di abusi, così come riportato da tutti i giornali nella giornata odierna.

Pur apprezzando la proposta del ministro di coinvolgere preventivamente le Commissioni di Camera e Senato nella definizione dei contenuti del testo del provvedimento da presentare, dubita che si possa addivenire all'approvazione di una legge entro il termine del 30 giugno.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), dichiara di non avere ben compreso

a quale tipo di intervento si riferisca il ministro e, in particolare, se su questo tema il Governo intenda « congelare » l'iniziativa del Parlamento.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che non ci siano più possibilità di proroga per l'esercizio dell'intramoenia allargata, essendo stata fissata la scadenza al 30 giugno 2012, ed essendo stato accolto un ordine del giorno della Lega Nord al decreto-legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che impegna il Governo a non ricorrere ad ulteriori proroghe in questa materia.

Rileva che tredici anni di inadempienza costituiscono una vergogna che non può più essere reiterata.

Fa presente, inoltre, che il testo del provvedimento sul governo clinico, così come emendato, deve essere inviato alle regioni, affinché possano esprimersi in merito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, mostra apprezzamento per la proposta formulata dal ministro, in particolare per l'idea di coinvolgere sul merito del provvedimento da adottare le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Chiede un'ulteriore assicurazione circa i tempi di presentazione della nuova proposta tesa a disciplinare l'attività libero-professionale dei medici, a seguito della quale ritirerà il proprio articolo aggiuntivo 8.050.

Per quanto riguarda, infine, l'osservazione fatta dall'onorevole Molteni a proposito del provvedimento sul governo clinico, fa presente che il testo deve essere inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, prima che alla Conferenza delle regioni.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde alla sollecitazione pervenutagli circa i tempi previsti per la presentazione della proposta, specificando che il tavolo informale si aprirà già la prossima settimana. Per il resto, il Governo di adopererà al fine di rispettare la scadenza fissata dal decreto-legge recante proroga di termine.

Ove ciò non fosse concretamente realizzabile, saranno presi in considerazione altri strumenti urgenti.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, annuncia il ritiro del proprio articolo aggiuntivo 8.050, ribadendo l'impegno a predisporre in tempo utile una normativa della materia. Solo in casi estremi, sarà presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere ad un'ulteriore proroga del termine.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, in conclusione avverte che in conseguenza del ritiro dell'articolo aggiuntivo 8.050 del relatore i subemendamenti ad esso riferiti si intendono decaduti.

Sui lavori della Commissione.

Donata LENZI (PD), intervenendo su riporta un articolo pubblicato sulla rivista « Vita », molto diffusa nel mondo delle associazioni, dal quale risulta che la Commissione Affari sociali della Camera lavorerebbe poco ed approverebbe poche leggi. Rileva, al riguardo, l'opportunità di intervenire, oltre che per stigmatizzare l'atteggiamento di chi misura il lavoro parlamentare in termini di numeri di leggi approvate, anche per far presente che in questa legislatura la Commissione è stata impegnata per oltre un anno sul provvedimento concernente il cosiddetto testamento biologico e che molte delle proposte concluse dalla Commissioni si sono poi arenate a causa della mancanza di risorse finanziarie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, prende atto di quanto riportato dall'onorevole Lenzi e condivide l'esigenza di chiarire alcuni aspetti concernenti l'attività della Commissione.

Infine, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 marzo 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la VIII Commissione non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti. Pertanto, propone alla Commissione di esprimersi sul testo originario, salvo riconvocarsi ove fossero approvate modifiche sostanziali alle norme che incidono su materie di competenza della Commissione.

La Commissione concorda.

Andrea SARUBBI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica.

C. 4083 Laura Molteni.

ALLEGATO 1

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

**SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
8.050 DEL RELATORE**

All'articolo aggiuntivo 8.050, sopprimere il capoverso: ART. 8-bis.

0. 8. 050. 44. Miotto.

All'articolo aggiuntivo 8. 050, sostituire il capoverso ART. 8-bis con il seguente:

1. Le regioni disciplinano l'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. L'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e del ruolo sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dall'orario di lavoro, all'interno delle strutture sanitarie ove si svolge il rapporto d'impiego o all'esterno di tali strutture, con esclusione delle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

3. Per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale all'esterno delle strutture aziendali, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, è prevista l'acquisizione

di spazi ambulatoriali esterni, che corrispondano a criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite acquisto o locazione dei locali necessari ovvero stipula di convenzioni, previo parere del Collegio di direzione.

0. 8. 050. 11. Binetti.

All'articolo aggiuntivo 8. 050, capoverso « Art. 8-bis », comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.

0. 8. 050. 3. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 1, dopo le parole: livello nazionale, aggiungere le seguenti: compresa una rappresentanza del personale medico,.

0. 8. 050. 1. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 1, lettera a), dopo le parole: natura convenzionale, aggiungere le seguenti: fatti salvi i rapporti tra dipartimenti universitari e Strutture del Servizio sanitario nazionale dedicati alla formazione, perfezionamento e tutoring,.

0. 8. 050. 4. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: o all'esterno delle stesse fino alla fine del periodo.

0. 8. 050. 26. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 0. 8. 050. 5.** Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 1, sopprimere lettera c).

*** 0. 8. 050. 27.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso ART. 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.

0. 8. 050. 6. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », al comma 1, sopprimere lettera d).

0. 8. 050. 28. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 1, lettera d), sopprimere le parole: con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, di seguito denominati « intramuraria allargata ».

0. 8. 050. 7. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », al comma 1, sopprimere lettera e).

0. 8. 050. 29. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 0.8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto esclusivo con attività intramuraria allargata può essere svolto unicamente in assenza delle disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120.

0. 8. 050. 8. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », al comma 1, lettera f), e ovunque ricorrono nel testo, sostituire le parole: azienda sanitaria locale o ospedaliera, con le parole: azienda sanitaria locale o ospedaliera ovvero ospedaliero-universitaria.

0. 8. 050. 2. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È fatto espresso divieto al dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale l'esercizio dell'attività libero professionale svolta in regime di intramoenia allargata ovvero all'esterno delle strutture-aziende sanitarie in studi professionali privati.

0. 8. 050. 30. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.

0. 8. 050. 9. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

*** 0. 8. 050. 12.** Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

* **0. 8. 050. 31.** Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera b), dopo le parole: per l'attività libero-professionale aggiungere la seguente: intramuraria.

0. 8. 050. 32. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in misura tale da coprire tutti i costi, diretti e indiretti, dell'attività medesima. Le tariffe devono essere comprensive di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dall'*equipe* e del personale di supporto nonché i costi pro quota per l'ammortamento e per la manutenzione delle apparecchiature,.

0. 8. 050. 13. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, sopprimere lettera c).

0. 8. 050. 33. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nei casi di intramoenia allargata deve essere garantita l'idoneità dello studio privato, che deve garantire i requisiti minimi strutturali, tecnologici e orga-

nizzativi vigenti, specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,.

0. 8. 050. 10. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera d), dopo le parole: Le regioni aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e le province autonome.

0. 8. 050. 14. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2 lettera d) dopo le parole: sullo svolgimento della libera professione aggiungere la seguente: intramuraria.

0. 8. 050. 34. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera d), dopo le parole: dai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo sopprimere le seguenti: e non esclusivo.

0. 8. 050. 35. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera d), dopo le parole: dedicato all'attività libero-professionale sopprimere la seguente: laddove,.

0. 8. 050. 36. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera d), dopo le parole: svolta in regime di intramoenia sopprimere le seguenti: ovvero di intramoenia allargata.

0. 8. 050. 37. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera d), dopo le parole: liste di attesa aggiungere le seguenti: per l'attività pubblica e per quella relativa alla libera professione, distinte tra loro,.

0. 8. 050. 15. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera e), dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.

0. 8. 050. 16. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera f), dopo le parole: tale indennità non è revocabile sopprimere le seguenti: , se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo,.

0. 8. 050. 38. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto di lavoro non esclusivo è incompatibile con l'incarico di dirigente di struttura complessa.

0. 8. 050. 17. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente lettera:

f-bis) l'attività libero-professionale intramuraria è gestita dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;

0. 8. 050. 39. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:

f-bis) i redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera e) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

0. 8. 050. 40. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera g), dopo le parole: alle linee guida regionali sopprimere le seguenti: di cui alla lettera c).

0. 8. 050. 41. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di intesa con le OOSS Mediche aziendali.

0. 8. 050. 18. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta l'obbligo, nella programmazione dell'attività libero-professionale svolta con utilizzo delle sale operatorie dell'Azienda di appartenenza, che le liste di prenotazione degli interventi per l'attività istituzionale siano rigorosamente separate da quelle per l'attività libero-professionale.

0. 8. 050. 19. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

h) è facoltà dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera non attivare, o attivare

solo parzialmente, la libera professione intramuraria. In caso di attivazione, la stessa è gestita dall'azienda mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;

i) nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

0. 8. 050. 20. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, sopprimere il capoverso « Art. 8-ter ».

0. 8. 050. 21. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-ter », comma 1, sostituire dalle parole: Ai fini di un'efficace organizzazione fino alla fine del periodo con: Fatti salvi specifici accordi locali tra le regioni e le aziende, gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche non possono esercitare attività libero-professionale intramuraria.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 ed il comma 3.

0. 8. 050. 42. Martini, Laura Molteni, Fabi, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-ter », comma 2, alinea, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.

0. 8. 050. 23. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-ter », comma 2, sopprimere la lettera d).

0. 8. 050. 45. Miotto.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-ter », comma 2, lettera d), dopo le parole: studi professionali privati aggiungere le seguenti: autorizzati dalla regione.

0. 8. 050. 22. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-bis », comma 2, lettera e), dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.

0. 8. 050. 24. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-ter », comma 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il professionista interessato all'attività di intramoenia allargata comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi di tale del diritto di cui al comma 1 e fornisce, contestualmente, le informazioni concernenti i tempi e le modalità di esercizio dell'attività che intende svolgere.

2-ter. Congiuntamente all'invio della comunicazione di cui al comma precedente, il professionista, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-*quater*, trasmette alla struttura pubblica di cui è dipendente idonea autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività libero-professionale che intende svolgere e le attività istituzionali che caratterizzano il rapporto di lavoro in essere con la struttura pubblica.

*2-*quater*.* Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono individuate le tipologie di attività libero-professionale suscettibili di dare luogo a conflitto di interessi con il rapporto di lavoro dipendente presso le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie del Servizio sanitario nazionale e di altre amministrazioni pubbliche.

2-quinquies. Il personale sanitario che opera in regime di libera professione ai sensi del presente articolo garantisce l'esercizio professionale nel rispetto delle disposizioni contenute nelle rispettive fonti di regolamentazione, applicando le tariffe di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo.

0. 8. 050. 25. Palagianò.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso « Art. 8-ter », comma 3, ultimo capoverso, dopo le parole: attività libero-professionale aggiungere la seguente: intramuraria.

0. 8. 050. 43. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

ART. 8-bis.

(Attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).

1. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale intrattiene con lo stesso un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

b) l'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

c) l'attività libero-professionale intramuraria del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale potrà essere svolta nelle strutture private convenzionate ed accreditate con le regioni solo per le branche di medicina specialistica non convenzionate;

d) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, di seguito denominata « intramuraria allargata »;

e) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale esercita il suo diritto allo svolgimento dell'attività libero-professionale in una delle forme di cui alle lettere *c)* e *d)*;

f) il ruolo istituzionale del servizio svolto dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta è salvaguardato secondo i principi di universalità ed equità che regolano il Servizio sanitario nazionale;

2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione

regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali;

b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera;

c) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né in modo diretto né in modo indiretto. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

d) le regioni, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), svolgono attività di monitoraggio e di controllo sullo svolgimento della libera professione in termini di tempi e di prestazioni per garantire il rispetto dei principi di cui alla lettera a); in particolare, le regioni disciplinano le modalità di controllo, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, dell'attività svolta dai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, al fine di rilevare il volume delle prestazioni erogate da ciascun dirigente nell'orario di lavoro dedicato all'attività istituzionale, nonché in quello dedicato all'attività libero-professionale, laddove svolta in regime di intramoenia ovvero di intramoenia allargata; le regioni, inoltre, verificano l'andamento delle liste di attesa nei servizi ove è autorizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale, al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali;

e) le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'esercizio dell'attività libero-professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo;

f) ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è attribuita un'indennità di esclusività nella misura prevista dai contratti collettivi di settore; tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle aziende sanitarie locali o ospedaliere ad altre funzioni;

g) le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale sono stabilite dal direttore generale con regolamento aziendale, in conformità alle linee guida regionali di cui alla lettera c) e alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

3. I risultati conseguiti nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2, lettera e), sono inviati trimestralmente dalle regioni al Ministero della salute. In caso di perdurante inerzia della regione nell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate ai sensi del citato comma 2, lettere e) ed f), il Ministero della salute, fissato un congruo termine per adempiere alla regione inadempiente, adotta, anche avvalendosi dell'AGENAS e sentita la regione interessata, gli opportuni provvedimenti sostitutivi.

ART. 8-ter.

(Libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251).

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla

legge 10 agosto 2000, n. 251, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche; hanno diritto di esercitare attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.

2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali, e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo operatore, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera;

c) la libera professione intramuraria è gestita dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati

e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;

d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più operatori sanitari non medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

e) le regioni, anche avvalendosi dell'AGENAS, svolgono attività di monitoraggio e di controllo sui tempi e sulle prestazioni dell'attività libero-professionale per garantire il rispetto dei principi di cui alla lettera *a*).

3. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al titolo aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari.

8. 050. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
C. 4999 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 4999 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale », esprime:

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare all'articolo 3 del decreto-legge, contenente disposizioni in materia di « matrici materiali di riporto », che tali matrici non devono avere caratteristiche tali da mettere in pericolo la salute umana, escludendo che all'interno di tali matrici possano trovarsi materiali o altri residui pericolosi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|-----|
| 5-06329 Rainieri: Erogazione dei contributi spettanti agli armatori per l'arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca disposto nel 2011 | 204 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 209 |
| 5-06330 Di Giuseppe: Misure per il sostegno al settore agricolo in relazione alla crisi economica e ai danni causati dal maltempo | 204 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 210 |
| 5-06331 Delfino: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo | 204 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 212 |
| 5-06332 Paolo Russo: Sulla gestione della società Unirelab Srl | 205 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 213 |
| 5-06333 Ruvolo: Sul pagamento dei debiti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nei confronti della Federconsorzi | 205 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 214 |
| 5-06334 Oliverio: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo, con particolare riferimento ai territori svantaggiati | 205 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> | 215 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>) | 206 |
|--|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) | 206 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base)</i> | 216 |
| Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza. C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 207 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 208 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche

agricole alimentari e forestali Franco Braga.

La seduta comincia alle 11.20

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del

Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

5-06329 Rainieri: Erogazione dei contributi spettanti agli armatori per l'arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca disposto nel 2011.

Fabio RAINIERI (LNP) ricorda che, con l'interrogazione in titolo, chiede al Governo se intenda intervenire con urgenza per porre riparo alla situazione di crisi nel settore della pesca, provvedendo all'adozione delle misure conseguenti al fermo pesca biologico, attivato nel 2011. Infatti, a differenza di quanto avvenuto per i pescatori, nulla è stato ancora erogato in favore degli armatori che hanno parimenti aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dal decreto ministeriale del 14 luglio 2011.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*)

Fabio RAINIERI (LNP), nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo, invita lo stesso ad accelerare le procedure necessarie all'erogazione dei contributi spettanti agli armatori che ne abbiano fatto istanza, anche in considerazione della grave crisi in cui versa l'intero settore ittico italiano.

5-06330 Di Giuseppe: Misure per il sostegno al settore agricolo in relazione alla crisi economica e ai danni causati dal maltempo.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, riservandosi di intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*)

Anita DI GIUSEPPE (IdV), premesso che ritiene che dovrebbero essere gli operatori del settore a dichiararsi soddisfatti o meno della risposta del Governo, si dichiara parzialmente soddisfatta. Infatti, il Governo non ha tenuto presente, con riferimento alla possibilità degli agricoltori di stipulare polizze assicurative con contributo statale, della difficoltà che le imprese agricole hanno nello stipulare tali polizze, operando in un settore che è già in forte difficoltà, aggravate dalle recenti avversità climatiche. Si dichiara però parzialmente soddisfatta per l'interesse che il Ministero ha manifestato con riferimento alle agevolazioni sui carburanti agricoli, nel permanere delle limitazioni agli aiuti alle imprese dettate dalla normativa europea. Ritiene infine importante la convocazione di un tavolo di confronto con le associazioni degli agricoltori per affrontare gli effetti della crisi economica sulle imprese agricole.

5-06331 Delfino: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, fa presente lo stato di gravissima difficoltà in cui verseranno delle imprese agricole a causa della forte penalizzazione causata dalla nuova imposta IMU, che costringerà il comparto agricolo a sopportare un aggravio pari a circa tre volte quello ordinario, finora pagato dai produttori delle aziende agricole.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*)

Teresio DELFINO (UdCpTP) prende atto positivamente dell'attivazione del tavolo di lavoro annunciato dal Sottosegretario, perché ritiene che il metodo del confronto e dell'approfondimento tra i due Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze con le organizzazioni professionali possa consentire di fare chiarezza in or-

dine all'impatto di questa imposta per il mondo agricolo. Si tratta infatti di un aggravio molto pesante che metterà in grande difficoltà le aziende agricole. Pertanto, si dichiara soddisfatto per la procedura che si sta seguendo e parzialmente soddisfatto dei risultati, confidando che in una prossima occasione si potrà dichiarare pienamente soddisfatto.

5-06332 Paolo Russo: Sulla gestione della società Unirelab Srl.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*)

Paolo RUSSO, *presidente*, replicando, esprime apprezzamento e soddisfazione per la risposta del Governo. Vi è infatti attesa nell'intera Commissione rispetto al testo normativo di ristrutturazione preannunciato dal Governo, nel quale auspica sarà seguito un modello di efficienza degli organismi pubblici, confidando che, in tal modo, si possano evitare sprechi e dare risposte ad un mondo da tempo abbandonato a se stesso e al quale sono state date speranze spesso poi disilluse.

5-06333 Ruvolo: Sul pagamento dei debiti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei confronti della Federconsorzi.

Giuseppe RUVOLO (PT) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*)

Giuseppe RUVOLO (PT) manifesta sorpresa, poiché si attendeva una diversa risposta da parte del Governo. Ritiene infatti che la questione non possa essere ancora rinviata per decenni, così come fa presagire la mancata definizione sul piano

giudiziario del credito vantato dalla Federconsorzi nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ritiene inoltre che il Governo debba impegnarsi di più per rilanciare l'agricoltura italiana e ciò passa attraverso la Federconsorzi, che è parte della sua storia.

5-06334 Oliverio: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo, con particolare riferimento ai territori svantaggiati.

Massimo FIORIO (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario, evidenzia l'impatto diseguale che la nuova IMU provoca sul settore agricolo e sulle diverse aree territoriali, ricordando le dichiarazioni rese dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la scorsa settimana in audizione relative ad interventi correttivi.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*)

Massimo FIORIO (PD), replicando, esprime apprezzamento per la presa d'atto del Governo in merito all'impatto della nuova normativa sul territorio nazionale e soprattutto sulle aree svantaggiate. Tra l'altro, a questo riguardo, segnala fortissime sperequazioni nell'aggravio che le aziende agricole sono chiamate ad affrontare, in condizioni omogenee, a seconda della zona di insediamento, con effetti pesantissimi soprattutto nelle aree svantaggiate. È quindi necessario adottare correttivi in tempi rapidi perché l'impatto dell'IMU, per molte imprese agricole, potrebbe essere letale. È dunque positivo che il Governo abbia riconosciuto tale necessità, anche se forse non ha ancora certezze sul gettito dell'IMU, in relazione alla proroga dell'accatastamento.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.45

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la Commissione Ambiente sta esaminando gli emendamenti al decreto-legge e potrebbe trasmettere in giornata un nuovo testo. Inoltre, la stessa Commissione ha già approvato ieri alcuni emendamenti del relatore diretti ad espungere le disposizioni che appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto-legge.

Ritiene pertanto opportuno rinviare l'esame, in attesa che la Commissione Ambiente trasmetta il nuovo testo risultante dall'esame degli emendamenti.

Basilio CATANOSO (PdL), *relatore*, ricorda, sottolineando che tra le disposizioni soppresse vi sono quelle che investono la competenza della Commissione Agricoltura.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia pertanto l'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà stabilita in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 11.50

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 dicembre 2010 la Commissione ha proceduto alla nomina di un Comitato ristretto, al quale è stata demandata l'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge. Nella riunione del 29 febbraio scorso, il Comitato ristretto ha licenziato un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione.

Avverte inoltre che l'argomento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea da lunedì 26 marzo prossimo.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, illustrando il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, fa presente che tale testo è suscettibile di miglioramenti, anche dal punto di vista tecnico, per eliminare ripetizioni e affinare la terminologia e le definizioni utilizzate, anche con riferimento alla nozione di biodiversità. Si riserva pertanto di presentare proposte di modifica, annunciando sin d'ora, per esempio, che la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 9 può ritenersi ricompresa nell'articolo 10.

Da un punto di vista generale, non nascondendo che alcune questioni sulle quali si registrano diverse valutazioni dei gruppi non sono state risolte, auspica che la Commissione possa definire per l'Assemblea un testo condiviso da tutti i gruppi. Al riguardo, nel sottolineare che i tempi a disposizione appaiono piuttosto ristretti, ritiene che debba essere subito fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Invita infine a prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti che non sono di competenza esclusivamente agricola.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che è interesse della Commissione portare all'esame dell'Assemblea un testo condiviso e che si cercherà di perseguire questo risultato attraverso un attento esame degli emendamenti. Preannuncia a tale proposito che il termine per la loro presentazione potrebbe essere fissato per la prossima settimana, così che si possa esaminarli nella settimana successiva.

Susanna CENNI (PD) si dichiara favorevole ad avviare la fase di esame degli emendamenti. Tiene tuttavia a precisare che esistono diverse nozioni di biodiversità, che hanno presupposti diversi e che si fondano, in particolare, su diversi trattati internazionali.

Angelo ZUCCHI (PD), ritenendo che il percorso indicato dal Presidente sia l'unico possibile, segnala in ogni caso la necessità di acquisire le valutazioni del Governo, che sinora non si è espresso. In particolare, si potrebbe prevedere una seduta dedicata al dibattito di carattere generale prima della presentazione degli emendamenti.

Paolo RUSSO, *presidente*, giudica condivisibile il suggerimento del deputato Zucchi.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, ricorda che il Comitato ristretto aveva valutato l'ipotesi di coinvolgere preliminarmente il Governo, convenendo infine di svolgere tale interlocuzione in sede di esame in Commissione.

Con riferimento all'intervento del deputato Cenni, precisa di aver voluto solo sottolineare la necessità di usare definizioni omogenee, salvi i casi di diversità delle fattispecie.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) prende atto dei tempi di esame in Assemblea stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo, esprimendo tuttavia rammarico per la conseguente necessità di definire il testo in tempi molto ristretti. Giudica inoltre di buon senso la proposta del collega Zucchi,

anche per evitare difficoltà nella fase di esame degli emendamenti.

Corrado CALLEGARI (LNP), nel ricordare che il Comitato ristretto ha lavorato a lungo, osserva che il testo oggi presentato può non essere condiviso da tutti i gruppi in tutte le sue parti, pur nella generale condivisione degli obiettivi da perseguire. Ritiene in ogni caso importante arrivare all'esame dell'Assemblea con un testo ampiamente condiviso. Apprezza infine la decisione di calendarizzare il provvedimento per l'Aula, anche per evitare l'ulteriore protrarsi dell'esame.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ribadire l'opportunità di definire un testo condiviso, in Commissione e con il Governo, preannuncia che proporrà all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di fissare al prossimo giovedì 15 marzo, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Propone pertanto di adottare tale testo come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza.

C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviata nella seduta del 18 gennaio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 gennaio scorso il relatore Dima ha svolto la relazione introduttiva.

Basilio CATANOSO (PdL) sottolinea l'opportunità che la Commissione proceda all'audizione delle associazioni ambientaliste e animaliste, che ne hanno fatto richiesta.

Susanna CENNI (PD), pur ritenendo che si possa procedere ad audizioni, tiene a precisare che il provvedimento consiste in una sorta di condono, che mira a sanare una vicenda che coinvolge alcuni cacciatori e che può costituire un negativo precedente, incidendo su un aspetto particolarmente delicato della legge n. 157 del 1992, ovvero il rapporto tra cacciatore e territorio.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) giudica negativamente il provvedimento in esame, perché attraverso una norma di interpretazione autentica cerca di favorire un piccolo numero di cacciatori che sono incorsi in sanzioni. Aderisce in ogni caso

alla proposta del deputato Catanoso di procedere ad audizioni, fermo restando che la legge n. 157 del 1992 va applicata e non interpretata.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, ritiene che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà definire il programma delle audizioni da svolgere, al termine delle quali la Commissione valuterà le questioni poste dal provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, concordando con il relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06329 Rainieri: Erogazione dei contributi spettanti agli armatori per l'arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca disposto nel 2011.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda le procedure necessarie per l'erogazione dei contributi spettanti, a seguito del fermo temporaneo della pesca predisposto per il 2011, agli armatori che ne abbiano fatto richiesta.

Al riguardo, ricordo che il 4 agosto 2011 è stato emanato il decreto direttoriale n. 8, concernente le modalità attuative del decreto ministeriale 15 luglio 2011, sui criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria.

Il 27 ottobre scorso, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, (convertito in legge n. 111 del 2011), abbiamo chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – di rendere disponibile sul sistema IGRUE 9 milioni di euro per indennizzare le imprese di pesca che operano in compartimenti marittimi ricadenti nelle aree delle regioni dell'obiettivo non di convergenza.

Al momento, l'importo richiesto non è ancora fruibile a livello di cassa. Tuttavia, è in corso di completamento l'attività istruttoria relativa alle istanze presentate ai sensi del citato decreto direttoriale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06330 Di Giuseppe: Misure per il sostegno al settore agricolo in relazione alla crisi economica e ai danni causati dal maltempo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda l'opportunità di individuare talune misure a sostegno del settore agricolo danneggiato dagli eventi climatici dello scorso mese di febbraio, nonché di intraprendere iniziative normative per ripristinare le agevolazioni inerenti le accise sul gasolio per le coltivazioni in serra e per i carburanti agricoli.

Al riguardo, vorrei anzitutto evidenziare che, in accordo con le regioni, ci siamo immediatamente attivati per quantificare l'entità dei danni subiti e verificare le condizioni per l'attivazione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Infatti, gli interventi compensativi *ex post* (previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali) possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità e le colture danneggiate non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Il decreto legislativo n. 102 del 2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008, stabilisce infatti che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi di natura compensativa, per i quali gli agricoltori avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative, agevolate con contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta.

Pertanto, è necessario completare il censimento puntuale dei danni, tutt'ora in corso, per verificare anche la presenza o

meno di offerte di mercato sufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni.

Terminata questa fase, alle aziende agricole danneggiate potranno essere concessi una serie di aiuti. Mi riferisco, in particolare, ai contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; ai prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; alla proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso nonché ai contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Peraltro, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Non appena perverranno da parte delle regioni interessate le richieste nei termini e nelle modalità previste dalla normativa in materia, l'Amministrazione che rappresento provvederà all'istruttoria di competenza e, riscontrati i requisiti di legge, adotterà i provvedimenti necessari per l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale o, in alternativa, delle misure volte al ripristino

del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, di cui ai programmi di sviluppo rurale cofinanziati dalla Commissione europea.

In merito alle agevolazioni sui carburanti agricoli, vorrei ricordare che quelli di origine fossile godono già di una riduzione dell'accisa al 22 per cento rispetto all'aliquota ordinaria mentre, per il gasolio da utilizzare per le colture in serra, l'esenzione totale dall'accisa è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune dalla Commissione europea.

Pertanto, ulteriori riduzioni dell'accisa, ferma restando la preventiva notifica alla Commissione europea per la valutazione della compatibilità con il mercato comune, appaiono proponibili nella misura in cui sarà possibile individuare le relative fonti di finanziamento.

Del resto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha più volte proposto una riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre (a condizione che le imprese agricole, all'atto di assegnazione del gasolio, si impegnino a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali). Tuttavia, per finanziare tale agevolazione occorre una dotazione finanziaria annua pari a 17,1 milioni di euro, al momento ancora non reperita.

Per quanto concerne, infine, la convocazione di un tavolo di confronto con le associazioni di agricoltori per affrontare gli effetti della crisi economica sulle imprese agricole, assicuro la massima disponibilità ad individuare le soluzioni più idonee e adeguate per affrontare l'attuale congiuntura.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06331 Delfino: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda l'impatto della nuova imposta IMU sul settore agricolo e le iniziative da intraprendere al fine di renderla più equa possibile.

Al riguardo, vorrei evidenziare l'avvenuta attivazione di un apposito tavolo di lavoro, coordinato dal sottosegretario all'economia e alle finanze, Vieri Ceriani, cui partecipano, accanto alla Amministrazione che rappresento anche le organizzazioni agricole.

In tale contesto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sostanzialmente, propone di lavorare su due livelli.

Il primo, per rendere meno impattante l'IMU per coloro che si dedicano all'agricoltura come attività prevalente, pre-

miando così la professionalizzazione. Benché si tratti di un concetto già presente nella normativa recente, necessita tuttavia di essere rafforzato prevedendo un'ulteriore distanza tra imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti e meri proprietari di terreni.

L'altro livello in esame è, invece, diretto a limitare l'impatto dell'IMU sugli immobili strumentali in uso all'azienda agricola

Al riguardo, fermo restando che un primo risultato è già stato raggiunto con l'aliquota del 2 per 1000, evidenzio che sono tuttavia in corso confronti con il Ministero dell'economia e delle finanze proprio per verificare la possibilità che l'aliquota possa scendere ulteriormente.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06332 Paolo Russo: Sulla gestione della società Unirelab Srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in titolo riguarda la gestione dell'UNIRE, ora ASSI, e della società UNIRELAB, interamente posseduta da ASSI, nonché sulle iniziative da intraprendere per aumentare l'efficienza dell'ente.

Il rilancio del settore ippico passa anche per una nuova efficienza della gestione dell'ente preposto al settore: molte sono state, in passato, le voci anche parlamentari che hanno sottolineato la necessità di ricondurre all'ente funzioni affidate all'esterno.

In queste settimane è stato elaborato un primo testo normativo di ristrutturazione dell'ente, che ne semplifichi la struttura e faccia chiarezza sulla *governance*. La previsione dell'eliminazione della figura del Segretario generale, sostituita dal Direttore generale, la semplificazione del funzionamento della Consulta tecnica, composta dai rappresentanti delle catego-

rie ippiche, degli ippodromi e dei lavoratori, è pronta a diventare un reale punto di confronto tra Governo e categorie.

La riconduzione di funzioni proprie dell'ente alla gestione diretta dell'ente stesso va nel senso della trasparenza e dell'economicità.

Per quanto riguarda UNIRELAB, se da un lato la sua configurazione societaria può agevolare lo svolgimento di compiti che in modo più complesso potrebbero essere svolti direttamente dall'ente, dall'altro è indispensabile che la società abbia comportamenti contabili e finanziari compatibili con gli indirizzi di rigore e trasparenza fissati dal Governo per le società controllate da enti pubblici.

L'auspicio è che in sede di conversione del decreto-legge fiscale (n. 16 del 2012) il Parlamento e il Governo possano dare segnali nel senso delle considerazioni sopra svolte.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06333 Ruvolo: Sul pagamento dei debiti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nei confronti della Federconsorzi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo concerne le iniziative che occorre intraprendere per definire le modalità per la soddisfazione del credito vantato da Federconsorzi nei confronti del Ministero che rappresento.

La questione, tuttavia, non è ancora definita sul piano giudiziario in quanto, d'accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, assistiti dall'Avvocatura dello Stato, abbiamo deciso di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4699/10 della Corte d'appello di Roma, emessa in sede di rinvio dopo la pronuncia n. 26159 della Corte di cassazione.

Esistono, infatti, elementi della sentenza della Corte d'appello citata che appaiono meritevoli di riforma, verso una riduzione dell'onere previsto a carico dell'erario, soprattutto per quanto riguarda, le modalità di calcolo degli interessi che, come noto, incidono fortemente sul *quantum* vantato da Federconsorzi.

Ovviamente, una dettagliata memoria difensiva verrà depositata nei tempi previsti e, successivamente, potrà essere messa a disposizione del Parlamento.

Appare quindi necessario attendere l'iter processuale prima di definire, come chiede l'interrogante, « in tempi rapidi e

certi », le modalità per la corresponsione di quanto sarà accertato come dovuto.

Peraltro, devo segnalare che sulla questione è recentemente intervenuto il disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012 (semplificazione fiscale), attraverso cui si è inteso uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio (svolte dai consorzi agrari, ai sensi del decreto legislativo n. 169 del 1948 e della legge n. 129 del 1957, in regime di separazione contabile e come tali non conteggiabili nella cessione dei beni), con gli altri crediti vantati dai consorzi agrari alla data di entrata in vigore della legge n. 410 del 1999.

Questi ultimi, infatti, vennero estinti (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 410 del 1999) sulla base di un tasso di interesse pari al TUS + 4,40 per cento con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 e interessi legali per gli anni successivi.

È fatta, comunque, espressa salvezza degli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura civile.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06334 Oliverio: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo, con particolare riferimento ai territori svantaggiati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in titolo riguarda l'impatto della nuova imposta IMU sul comparto primario, con particolare riferimento ai territori svantaggiati e le iniziative da intraprendere per alleggerire l'impatto sulle imprese agricole.

Al riguardo, vorrei evidenziare che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato creato un apposito tavolo di lavoro, coordinato dal Sottosegretario Vieri Ceriani, cui partecipano, accanto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali anche le organizzazioni agricole.

In tale contesto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sostanzialmente, propone di lavorare su due ipotesi.

La prima, per rendere meno impattante l'IMU per coloro che si dedicano all'agricoltura come attività prevalente, premiando così la professionalizzazione. Benché si tratti di un concetto già presente

nella normativa recente, necessita tuttavia di essere rafforzato prevedendo un'ulteriore distanza tra imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti e meri proprietari di terreni.

L'altra ipotesi in esame è, invece, diretta a limitare l'impatto dell'IMU sugli immobili strumentali in uso all'azienda agricola.

Quanto alla possibile riduzione delle aliquote IMU nelle aree svantaggiate per i terreni e/o per i fabbricati rurali, è di tutta evidenza che il tema è particolarmente delicato per i suoi impatti finanziari, dal momento che le aree svantaggiate coprono due terzi del territorio italiano. Anche in questo caso il confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze è in corso per cercare di contemperare le esigenze di bilancio con la minor penalizzazione possibile delle aree montane e particolarmente svantaggiate.

ALLEGATO 7

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. (C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari).**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE****DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA, NATURALE E MICROBICA**

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di dare piena attuazione al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, alla Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, la presente legge stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica allo scopo di:

a) tutelare le specie, le varietà e le razze locali autoctone dal rischio di estinzione;

b) preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico;

c) tutelare la diversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e DOP e salvaguardare le tecniche tradizionali di produzione agroalimentare;

d) diffondere informazioni sull'agro-biodiversità, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado;

e) integrare l'agro-biodiversità nella politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo.

ART. 2.

(Oggetto).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria e naturale costituito da:

a) l'Anagrafe unica dell'agro-biodiversità di cui all'articolo 14;

b) la rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 9;

c) i repertori regionali delle razze e delle varietà locali di cui all'articolo 7;

d) i registri regionali delle specie vegetali spontanee e i centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone di cui all'articolo 10.

2. Per le finalità di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, istituiscono i centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP, di cui all'articolo 13.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « specie vegetali autoctone », le specie vegetali naturalmente presenti in una

determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

b) «specie vegetali spontanee», le specie vegetali che si riproducono e diffondono senza l'intervento diretto dell'uomo;

c) «habitat delle specie vegetali spontanee autoctone», l'ambiente caratterizzato da fattori biotici e abiotici in cui ciascuna specie svolge il suo ciclo vitale.

2. Ai fini della presente legge sono considerate come locali:

a) razze, varietà, cultivar, ecotipi e cloni originari di uno specifico territorio;

b) razze, varietà, cultivar, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, siano introdotti da lungo tempo nel territorio ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e zootecnia;

c) razze, varietà, cultivar ed ecotipi derivanti dalle precedenti preselezione massale;

d) razze, cultivar ed ecotipi originari di uno specifico territorio attualmente scomparsi e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o nazioni.

3. Ai fini della presente legge si definiscono «agricoltori custodi»:

a) i coltivatori che provvedono alla conservazione in situ delle varietà locali iscritte nei repertori regionali;

b) gli allevatori che provvedono alla conservazione on farm delle razze locali iscritte nei repertori regionali.

ART. 4.

(Principi generali in materia di tutela della biodiversità agraria e naturale).

1. Lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano, per le parti di propria com-

petenza, le azioni di tutela delle risorse genetiche minacciate di erosione ed estinzione, con particolare attenzione alle misure previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle iniziative degli agricoltori custodi, nonché ai progetti di trasmissione ai giovani agricoltori, agli studenti ed ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto e d'intesa con il Comitato di cui al comma 3, le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria ed alimentare su tutto il territorio nazionale.

3. Per l'attuazione delle linee guida di cui al comma 2 è istituito il Comitato permanente per la biodiversità agraria ed alimentare, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

4. Costituiscono principi generali per la tutela della biodiversità agraria e naturale:

a) l'individuazione della risorsa genetica, razza o varietà locale;

b) la caratterizzazione;

c) l'iscrizione nei repertori regionali delle razze e delle varietà locali;

d) la costituzione di registri regionali delle specie vegetali spontanee autoctone del territorio di ciascuna regione, soggette a vari gradi di minaccia;

e) la costituzione di registri regionali di aree agricole di alto valore naturalistico e di aree naturali e seminaturali di alto valore botanico, in relazione alla presenza, al loro interno, delle specie di cui alla lettera d) e/o dei relativi habitat;

f) la conservazione;

g) la valorizzazione.

ART. 5.

(Agricoltori custodi).

1. I coltivatori di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), provvedono:

a) alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) alla diffusione della conoscenza e alla coltivazione delle risorse genetiche di cui sono custodi, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;

c) alla selezione conservativa e al rinnovo dei semi di specie erbacee ed arboree conservati nella banca regionale del germoplasma.

2. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

3. In casi particolari, le commissioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 7, possono autorizzare la riproduzione e la conservazione delle risorse genetiche presso specifici centri di conservazione o didattici.

4. Gli allevatori di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), provvedono:

a) alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) alla realizzazione di azioni di recupero, conservazione e difesa delle razze e delle popolazioni autoctone a rischio di estinzione;

c) alla identificazione e al recupero delle razze e delle popolazioni autoctone a rischio di estinzione presenti nelle aree marginali;

d) alla valorizzazione naturale ed ecologica di aree di allevamento altrimenti destinate all'abbandono, quali terreni marginali montani e sub montani;

e) ad attività di conservazione, collezione, documentazione, caratterizzazione, valutazione d'utilizzazione delle risorse genetiche vegetali necessarie per la conservazione delle aree di cui alla lettera d);

f) all'applicazione di modelli di valorizzazione delle produzioni derivanti dalle razze e dalle popolazioni autoctone a rischio di estinzione.

5. L'incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali preposti alla gestione del territorio.

6. Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione.

ART. 6.

(Individuazione della risorsa genetica della razza e delle varietà locali).

1. Le risorse genetiche, razze o varietà locali sono individuate dagli enti regionali, dalle associazioni di agricoltori, dai singoli cittadini, dalle università, dai centri di ricerca pubblici e privati e dai liberi professionisti.

ART. 7.

(Repertorio regionale delle razze e delle varietà locali).

1. Le regioni istituiscono il repertorio regionale delle razze e varietà locali, di seguito denominato «repertorio regionale».

2. La regione, con deliberazione di giunta, nomina una commissione tecnica incaricata di valutare, sulla base della presentazione di una documentazione tecnico-scientifica e dei risultati di una ricerca storico-documentale, la risorsa genetica ai fini della sua iscrizione nel repertorio regionale.

3. Alla commissione di cui al comma 2 è inoltre demandato il compito di aggiornare il repertorio regionale e di stabilire, per specie e specifico ambito territoriale, i termini atti a definire come locali le razze, varietà, cultivar, ecotipi e cloni di cui al comma 2 dell'articolo 3.

ART. 8.

(Caratterizzazione).

1. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la risorsa genetica, razza o varietà locale, deve caratterizzarsi per un profilo genetico e fenotipico specifico ed essere conservata presso l'area di origine, di seguito denominata « *in situ* », presso specifici centri di conservazione o didattici, di seguito denominati « *ex situ* » o in fattoria, di seguito denominata « on farm ».

2. Ai fini dell'iscrizione nel repertorio regionale, deve inoltre essere fornita l'indicazione corretta del sito di conservazione della risorsa genetica, nonché la possibilità o meno di potersi riprodurre o di generare materiale di propagazione.

3. Ulteriori elementi di caratterizzazione della risorsa genetica, razza o varietà locale, sono individuati con riferimento alla cultura rurale locale e alla tradizione agraria del territorio identificato in base all'area in cui la risorsa si è differenziata, conservata e valorizzata nel tempo.

ART. 9.

(Rete di conservazione e sicurezza).

1. La protezione delle risorse genetiche autoctone di interesse regionale iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione *in situ*, on farm ed *ex situ* nelle banche regionali del germoplasma delle razze e delle varietà locali.

2. Le banche regionali del germoplasma e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata « rete », cui possono ade-

rire, nel rispetto dei criteri definiti dalle regioni, enti pubblici e privati e produttori singoli e associati.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete attraverso la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni relative al materiale genetico conservato nelle banche regionali del germoplasma anche al fine di agevolare l'eventuale moltiplicazione di tale materiale tramite la messa a disposizione, per gli operatori agricoli che ne facciano richiesta, dei dati utili all'individuazione dei siti di conservazione.

4. Relativamente alle risorse particolarmente esposte al rischio di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi e degli animali da loro prodotti stabiliti per ogni singola entità all'atto dell'iscrizione nel repertorio regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

5. Al fine di stabilire il grado di minaccia cui sono sottoposti le specie vegetali autoctone e i relativi *habitat* vitali, le regioni predispongono, avvalendosi del supporto di enti regionali, università e centri di ricerca pubblici, liste di riferimento per la conservazione di specie sia comuni sia rare, particolarmente esposte al pericolo di estinzione.

ART. 10.

(Conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone).

1. Le regioni possono istituire, anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche, i centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone al fine di incentivare lo studio dello *status* delle stesse e dei relativi *habitat*, di conservare e diffondere il germoplasma e di fornire

un supporto tecnico alle politiche regionali in materia.

2. Al fine di stabilire il grado di minaccia cui sono sottoposte le specie vegetali spontanee autoctone e i relativi *habitat*, le regioni predispongono, avvalendosi del supporto dei centri di cui al comma 1 e di università ed istituti di ricerca, i registri regionali delle specie vegetali spontanee autoctone del territorio di ciascuna regione, soggette a vari gradi di minaccia, ed i registri regionali di aree agricole di alto valore naturalistico e di aree naturali e seminaturali di alto valore botanico, in relazione alla presenza, al loro interno, delle specie di cui sopra e/o dei relativi *habitat*.

3. I centri di cui al comma 1 provvedono, in particolare:

a) a fornire supporto tecnico-scientifico alle istituzioni regionali relativamente agli adempimenti di cui al comma 2 e di cui all'articolo 11, commi 3 e 4;

b) alla stesura di protocolli di conservazione *ex situ* delle specie contenute nei registri di cui al comma 2;

c) alla conservazione *ex situ*, anche mediante apposite banche del germoplasma, delle specie contenute nei registri di cui al comma 2 e alla messa a disposizione di germoplasma, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di *habitat*, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;

d) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;

e) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;

f) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e al contenimento della diffusione di specie vegetali alloctone invasive.

ART. 11.

(Conservazione degli habitat e delle specie a rischio).

1. Al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari di fondi nella conservazione della biodiversità naturale, le regioni emanano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio.

2. In particolare, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di enti regionali, università, centri di ricerca pubblici e privati e dei centri di cui all'articolo 10, le aree agricole di alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali di alto valore botanico da designare come micro-riserve botaniche.

3. Ai fini della designazione delle micro-riserve botaniche di cui al comma 2, la regione, anche avvalendosi dei centri di cui all'articolo 9, predispone:

a) il registro regionale delle micro-riserve botaniche con indicazione dei proprietari dei fondi ricompresi nelle micro-riserve;

b) i protocolli di gestione delle micro-riserve botaniche;

c) il registro regionale delle praterie di valore naturalistico da utilizzare come fonti di seme e di fiorume al fine del reperimento di materiale utile al ripristino ambientale;

d) l'elenco regionale degli esemplari arborei di specie autoctone di notevoli dimensione ed età, presenti in ambiente agrario e forestale.

4. Le regioni promuovono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro-riserve botaniche di cui al comma 3, lettera a), delle praterie di cui al comma 3, lettera c), e alla conservazione degli esemplari arborei notevoli di cui al comma 3, lettera d).

ART. 12.

(Inquinamento genetico).

1. Al fine di contenere l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, le regioni, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione di origine locale.

ART. 13.

(Centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP).

1. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, istituiscono i centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP.

2. I centri di cui al comma 1 provvedono, in particolare:

a) all'individuazione delle specie e dei biotipi microbici tipici dei prodotti e delle aree di produzione e alla stesura di liste di riferimento;

b) alla stesura di protocolli di isolamento, caratterizzazione e conservazione ex situ delle specie e dei biotipi;

c) alla eventuale produzione e messa a disposizione del materiale biologico agli operatori di settore.

ART. 14.

(Anagrafe unica dell'agrobiodiversità).

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, l'Anagrafe unica dell'agrobiodiversità, di seguito denominata « Anagrafe » al fine di:

a) costituire una banca dati unica delle varietà e delle razze locali indivi-

duate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale e delle iniziative locali e non, ad esse legate;

b) consentire la divulgazione, anche a scopo di ricerca scientifica, delle informazioni sulle razze e varietà locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;

c) monitorare lo stato di conservazione dell'agrobiodiversità in Italia.

2. L'iscrizione all'Anagrafe delle risorse genetiche di cui alla lettera *a)* del comma 1 avviene su proposta delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le risorse genetiche iscritte nei repertori regionali già istituiti sono inserite di diritto nell'Anagrafe.

4. Le varietà e le razze iscritte nell'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce le modalità di istituzione e funzionamento dell'Anagrafe.

ART. 15.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe unica dell'agrobiodiversità).

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, e successive modificazioni, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe unica dell'agrobiodiversità, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionale garantita ».

ART. 16.

(Rapporto sullo stato dell'agrobiodiversità).

1. Ai fini di cui alla presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta al Governo e alle Camere un rapporto annuale sullo stato dell'agrobiodiversità in Italia.

ART. 17.

(Conferenza nazionale sull'agrobiodiversità).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 2012, organizza annualmente la Conferenza nazionale sull'agrobiodiversità, prevedendo l'assegnazione di un premio ai migliori interventi realizzati nell'anno precedente per la tutela e la valorizzazione dell'agrobiodiversità in Italia.

2. La Conferenza è tenuta ogni anno in una regione diversa, al fine di garantire la valorizzazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge da parte di ciascuna regione.

ART. 18.

(Contrassegno regionale su prodotti costituiti, contenenti o derivanti da materiale iscritto nei repertori regionali).

1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini sui prodotti ottenuti da razze e varietà locali a rischio di estinzione, la regione può istituire un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori regionali.

2. L'uso del contrassegno regionale è facoltativo ed è concesso dalla regione ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28

giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, o secondo il metodo della produzione integrata.

3. Ai fini della concessione del contrassegno l'azienda produttrice è tenuta a produrre un'idonea certificazione rilasciata da un organismo di controllo autorizzato per la produzione biologica o integrata di cui al comma 2, attestante la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla presente legge.

ART. 19.

(Istituzione della giornata dell'agrobiodiversità).

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 20 maggio quale «giornata dell'agrobiodiversità». Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

2. In occasione della giornata dell'agrobiodiversità sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

ART. 20.

(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare, accessibili mediante un apposito sito *web* recante le mappe nazionali delle varietà e delle razze locali iscritte all'Anagrafe e dei punti di vendita diretta nonché dei centri di conservazione o didattici.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a realizzare periodiche campagne

promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e microbica, nonché di informazione e di promozione degli itinerari di cui al comma 1, anche con riferimento alla commercializzazione dei prodotti e, eventualmente, prevedendo l'istituzione di appositi marchi.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare periodiche campagne promozionali atte ad evidenziare la stretta relazione tra biodiversità agricola e biodiversità microbica nella tutela della salute dei consumatori e dei cittadini.

ART. 21.

(Azioni positive per la biodiversità).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e microbica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, adottano azioni positive specifiche per la tutela del cibo e della biodiversità agraria e microbica, anche al fine di costituire banche della memoria per la conservazione del sapere, della cultura e delle tradizioni.

2. Le azioni positive sono concordate tra agricoltori locali e gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e microbica, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di

trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici. Il comune è l'istituzione locale responsabile della verifica delle attività e dei programmi realizzati, nonché del controllo della vendita e della presenza, presso gli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale, dei prodotti ottenuti con specie vegetali e animali inserite nei repertori regionali e nell'Anagrafe unica dell'agrobiodiversità.

3. Le azioni positive possono avere, altresì, come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze locali;

b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di luoghi ove produrre alimenti secondo tecniche e con l'impiego di strumenti tradizionali, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;

d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi ed alle preparazioni alimentari utili a conservare l'impiego di tali colture per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;

e) lo studio, anche in forme partecipative, del ruolo e del recupero della biodiversità agricola nella prevenzione di patologie degenerative, di intolleranze e allergie alimentari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 224 |
| DL 2/12: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) | 224 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 229 |
| Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Testo unificato S. 2997 e S. 2794 (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>) | 226 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 230 |
| Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. S. 2515, approvato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 227 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 231 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 8.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PEPE, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera, in data 24 febbraio 2012, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Marco Cal-

garo, in sostituzione del deputato Anna Teresa Formisano, dimissionaria.

DL 2/12: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (CN:GS-SI-PID-IB), *relatore*, riferisce sul

provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la commissione ha espresso parere alla 13^a Commissione del Senato in data 1^o febbraio 2012. Rileva che l'articolo 1, nei commi da 1 a 3, reca misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti Stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio dei rifiuti; l'ampliamento dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali. Evidenzia che il comma 3-*bis* anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, mentre il comma 3-*ter* prevede la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sulla gestione dei rifiuti. Sottolinea che l'articolo 1-*bis* reca disposizioni in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali volte a modificare il Codice dell'ambiente in materia di definizioni e di fattispecie escluse. Osserva che il comma 2 semplifica gli adempimenti cui sono tenuti gli imprenditori agricoli in materia di trasporto di rifiuti; il comma 3 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature. Rileva che l'articolo 1-*ter* esclude le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell'ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, prevedendo che la realizzazione e l'esercizio di tali impianti siano soggetti a denuncia di inizio attività. Segnala che l'articolo 1-*quater* reca disposizioni concernenti taluni impianti della regione Campania: il termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa; il termovalorizzatore di Acerra, di cui viene differito il termine per il trasferimento della proprietà; l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano, di cui si prevede la

realizzazione. Si sofferma sull'articolo 2, che prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci o per la spesa non biodegradabili, limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione di un apposito decreto interministeriale che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. Riferisce che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di materiali di riporto e rifiuti: in particolare: i commi 5 e 6 novellano il Codice dell'ambiente in ordine alla disciplina della raccolta dei rifiuti organici, modificando la definizione di rifiuti organici e autocompostaggio; i commi da 7 a 9, novellando il Codice dell'ambiente, recano misure tese a prorogare gli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali; permettere la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti indicati; consentire la raccolta di materiali usati ceduti da privati e da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata; il comma 12 novella il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, estendendo la portata della norma recante la facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sarà operativo dal 2013; il comma 17 novella i commi 27 e 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di elevare la quota di gettito da destinare alle regioni per interventi principalmente connessi a rifiuti e bonifiche. Osserva che l'articolo 3-*bis* reca modifiche agli articoli 183 e 195 del Codice dell'ambiente in materia di gestione del compost, introducendo una norma transitoria che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more dell'adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti. Segnala che l'articolo

3-ter novella gli articoli 195 e 206 del Codice ambientale, al fine di agevolare i cosiddetti « acquisti verdi », e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero: si prevede l'emanazione di direttive statali per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali per le opere pubbliche e la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che contemplino l'impiego di materiali provenienti dal riciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell'acquisto di beni. Evidenzia che l'articolo 3-*quater* è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero, mentre l'articolo 3-*quinquies* dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario. Rileva che l'articolo 3-*sexies* prevede che il Ministero dell'ambiente pubblici sul proprio sito web l'andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che sono riassegnate per l'attuazione di politiche ambientali. Ritiene che le disposizioni recate dal testo debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali e, all'articolo 3-*bis*, osserva che i decreti ministeriali che disciplineranno la gestione del compost, materia regolata dalle disposizioni regolamentari e tecniche delle regioni e delle province autonome, dovrebbero essere adottati sentita la Conferenza unificata.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel rilevare la complessità dei contenuti dell'articolato del testo in esame rispetto all'originaria formulazione del decreto-legge, dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) reputa necessario precisare, all'articolo

3-*bis*, che i decreti ministeriali che disciplineranno la gestione del compost, materia regolata dalle disposizioni regolamentari e tecniche delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano adottati previa intesa della Conferenza unificata.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (CN:GS-SI-PID-IB), *relatore*, nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Vaccari, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Testo unificato S. 2997 e S. 2794.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante la modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Riferisce che l'articolo 1 modifica i commi da 1 a 1-*quinquies* dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Osserva che il novellato comma 1 dispone che, in via transitoria, entro il 31 dicembre 2014, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Rileva che il comma 1-*bis* prevede che la qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita,

in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza. Ai sensi del comma 1-ter, segnala, la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nell'attribuzione dei punteggi, indicati nell'Allegato B del provvedimento. Fa notare che il comma 1-quater elenca le tipologie di attività utili ai fini dell'attribuzione dei menzionati punteggi, mentre il comma 1-quinquies dispone che può acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali sulla base della procedura di cui ai commi 1-sexies e 1-septies. Evidenza che il comma 1-octies dispone che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Osserva che il comma 2 prevede che al predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, è aggiunto infine l'Allegato B annesso al provvedimento, che elenca i titoli e i punteggi.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità che sia stabilito, all'articolo 1, che possano essere predisposti elenchi anche di carattere regionale in aggiunta all'elenco richiamato dal comma 1-bis novellato dell'articolo 182 del codice dei beni culturali del paesaggio.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente l'osservazione formulata dal senatore Vaccari.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.

S. 2515, approvato dalla Camera.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, diretto ad introdurre disposizioni più severe a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti. Rileva che l'articolo 1 abilita, rispettivamente, il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad istituire il Registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica. Segnala che vengono definite le finalità dell'istituzione dei registri, gli obiettivi della raccolta e del trattamento dei dati, i soggetti aventi diritto all'accesso e al trattamento di questi ultimi e viene rimessa ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la disciplina della raccolta dei vari aspetti della raccolta dei dati. Osserva che l'articolo 2 consente l'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età, mentre l'articolo 3 stabilisce che l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o a chi ha svolto attività chirurgica equipol-

lente nei precedenti cinque anni o è in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia o chirurgia toracica. Sottolinea che l'articolo 4 dispone che i registri regionali sono custoditi presso le unità organizzative delle regioni e delle province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali. Fa notare che la disposizione disciplina altresì le modalità di custodia e di accesso ai registri definendo le strutture presso le quali vengono conservati, le modalità di comunicazione dei dati e i soggetti abilitati, gli obblighi delle strutture sanitarie; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per la compilazione della scheda informativa e per lo svolgimento delle verifiche ivi richiamate. Rileva che l'articolo 5 prevede che ogni due anni il Ministro della salute trasmette al Parlamento una relazione sui dati rac-

colti nel registro nazionale e nei registri regionali, relativamente alle finalità di monitoraggio epidemiologico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), nel condividere la proposta di parere del relatore, segnala l'esigenza di definire una specifica regolamentazione in ordine alle tipologie di protesi da utilizzare, al fine di assicurare più elevati *standard* di sicurezza per la salute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO 1

**DL 2/12: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
(C. 4999 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, approvato dal Senato, recante « Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale », in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 13^a Commissione del Senato in data 1^o febbraio 2012;

considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il « governo del territorio » è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento risponde a puntuali rilievi mossi dai competenti organismi del-

l'Unione europea in sede di procedura d'infrazione verso l'Italia per inadempimenti in materia ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione e sia definito il graduale rientro delle competenze in materia agli enti locali titolari delle medesime;

2) sia precisato, all'articolo 3-*bis*, che i decreti ministeriali che disciplineranno la gestione del compost, materia regolata dalle disposizioni regolamentari e tecniche delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata.

ALLEGATO 2

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (Testo unificato S. 2997 e S. 2794).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato dei disegni di legge S. 2997 e S. 2794, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recante la modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame disciplina materie afferenti alla competenza legislativa regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato, all'articolo 1, che i decreti ministeriali di cui ai richiamati commi 1-*quinquies* e 1-*octies*, che definiscono requisiti e modalità per acquisire le qualifiche, rispettivamente, di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, che possano essere predisposti anche elenchi di carattere regionale in aggiunta all'elenco richiamato dal comma 1-*bis* novellato dell'articolo 182 del codice dei beni culturali del paesaggio.

ALLEGATO 3

**Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori
(S. 2515, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 2515 Governo, approvato dalla Camera, recante « Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori », in corso di esame presso la 12^a Commissione del Senato e su cui la commissione ha espresso parere alla XII della Camera in data 24 novembre 2010;

valutati i contenuti del testo in esame che, nel prescrivere disposizioni a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti, valorizzano il ruolo delle regioni, in un settore che afferisce all'ambito della « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 232 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 236 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 febbraio 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi i rilievi della I Commissione della Camera.

Comunica quindi che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in risposta alla propria lettera del 29 febbraio scorso, ha confermato, con lettera del 5 marzo, la disponibilità del

Governo a non procedere all'approvazione definitiva del decreto legislativo in esame prima che la Commissione si sia pronunciata sul parere di propria competenza.

Fa altresì presente che il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Ceriani, ha dato la propria disponibilità ad approfondire i profili economico-finanziari delle integrazioni allo schema di decreto legislativo contenute nella proposta di parere, anche attraverso un incontro informale con i relatori e altri membri della Commissione.

Per quanto concerne il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di parere dei relatori e di eventuali proposte di parere alternative, propone di fissarlo per venerdì 16 marzo alle ore 12.

Comunica infine che, a seguito della richiesta avanzata nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza dal senatore Vitali, è stato acquisito l'atto della Conferenza unificata con cui, in data 19 gennaio 2012, sono stati designati i membri della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI. Osserva che, una volta effettuate tali designazioni, spetta al Presidente del Con-

siglio dei ministri o al Ministro da lui delegato presiedere la Conferenza e, in conformità con quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 68 del 2011, convocare la riunione di insediamento della Conferenza stessa.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce il disagio del proprio gruppo in considerazione dell'illegittimità dell'espressione di un parere da parte della Commissione oltre i termini previsti dalla legge delega. Sotto questo profilo, a suo avviso, il Governo non ha alcun titolo per consentire alla Commissione di procedere ad esprimere il parere. Più in generale osserva che la dilatazione dei tempi nei lavori della Commissione è conseguenza della predisposizione da parte dei relatori di una proposta di parere che amplia notevolmente i contenuti dello schema di decreto, introducendo previsioni che devono ritenersi in contrasto con la legge delega, con i vincoli finanziari e con lo stesso assetto costituzionale. A differenza di quanto accaduto in passato, la proroga dei termini per l'espressione del parere non deriva dall'esigenza di precisarne la formulazione, ma di acquisire le valutazioni del Governo su misure, proposte nel parere stesso, che sono del tutto nuove rispetto allo schema di decreto legislativo sottoposto alla Commissione.

Con riferimento all'atto della Conferenza unificata di designazione dei membri della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rileva che tra tali membri non sono compresi né il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, né il presidente dell'ANCI. Osserva che tali assenze destano stupore in considerazione della rilevanza che il tema del federalismo fiscale dovrebbe assumere per gli enti territoriali e del ruolo che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica dovrebbe rivestire.

Infine, in relazione all'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene che la Commissione stessa possa procedere ad assumere le proprie deliberazioni anche a

prescindere dalle valutazioni del Governo. Per questo invita il Presidente a fissare il termine per gli emendamenti già per venerdì 9 marzo.

Il senatore Walter VITALI (PD), nel concordare con la proposta di organizzazione dei lavori del Presidente, evidenzia come sia opportuno attivare tutti gli strumenti utili per sollecitare il Governo a convocare la riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in modo da dare avvio all'attività della Conferenza stessa che, nell'ambito dell'assetto definito dalla legge n. 42 del 2009, è chiamata ad esercitare un ruolo essenziale di raccordo tra il Governo e le autonomie territoriali.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), dopo aver espresso il proprio assenso alla proposta di organizzazione dei lavori del Presidente, nel passare al merito del provvedimento e alla proposta di parere presentata dai relatori, ritiene opportuno formulare alcune osservazioni, pur riconoscendo ai relatori stessi il merito di aver svolto un importante lavoro di approfondimento.

La prima obiezione di fondo riguarda, a suo giudizio, la coerenza del provvedimento in esame, in relazione al sistema delle fonti disegnato dalla Costituzione, che attribuisce alla legge dello Stato il compito di definire l'ordinamento di Roma capitale. In relazione all'esercizio delle funzioni amministrative, il Titolo quinto della Costituzione prevede un sistema di fonti, in cui le competenze legislative sono separate da quelle amministrative, per cui gli enti locali sono titolari di funzioni proprie, senza la necessità che vi sia un legge regionale che le abbia conferite. In tale assetto si inserisce la legge delega, che demanda ai decreti legislativi il compito di conferire le funzioni amministrative a Roma capitale, indipendentemente dagli ambiti di competenza legislativa degli enti interessati. Pertanto, a suo avviso, la distinzione operata dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, tra legge statale e legge regionale presenta profili di criticità

sia sotto il piano costituzionale, sia in termini di compatibilità con i criteri della legge delega. Il risultato di una tale previsione sarebbe quello di riservare a Roma capitale un trattamento meno favorevole rispetto agli altri enti locali. Preannuncia al riguardo la presentazione di una proposta emendativa con la quale si stabilisce che le funzioni amministrative siano conferite con legge statale previa intesa con la regione Lazio, prevenendo altresì che qualora l'intesa non si raggiunga, siano attivati gli strumenti previsti dalla legge n. 131 del 2003.

Un secondo profilo da approfondire è, a suo giudizio, la questione delle risorse da assegnare a Roma capitale, rispetto alla quale le misure contenute nella proposta di parere appaiono per alcuni aspetti eccessivamente favorevoli e per altri indubbiamente insufficienti. Evidenzia, in primo luogo, che a fronte della disposizione con la quale si definisce un percorso diretto alla determinazione dei costi delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, non è previsto alcun meccanismo di finanziamento dei citati costi. Al riguardo, prospetta l'inserimento, nella proposta di parere dei relatori, di un principio, in base al quale una quota dell'IVA riscossa dallo Stato e dalla regione Lazio sia utilizzata per garantire il finanziamento dei maggiori oneri connessi al ruolo di capitale. Precisa inoltre che l'operatività di questo principio, mediante una precisa quantificazione della quota di gettito IVA da utilizzare, potrebbe essere demandata alla legge di stabilità annuale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Sempre in relazione ai profili di carattere finanziario della proposta di parere, ritiene per altro verso eccessiva la previsione di esonerare Roma dall'obbligo di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno. Ritiene al contrario che Roma dovrebbe assicurare ancora per lungo tempo una gestione particolarmente rigorosa, anche in considerazione della viggenza del piano di rientro dal debito.

Non ritiene altresì opportuna l'assegnazione di ulteriori risorse, a carico del

bilancio dello Stato, per il finanziamento dei servizi di trasporto e mobilità, fino a quando la gestione di tali servizi non sia assegnata in conformità con la normativa comunitaria e secondo le regole prescritte dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire mediante procedure competitive. L'attribuzione di risorse aggiuntive è destinata infatti a finanziare, gravando sui contribuenti, l'inefficienza della gestione.

Con riferimento al Teatro dell'Opera di Roma, reputa inappropriato il conferimento a Roma capitale delle funzioni di vigilanza sull'ente, finora esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali. In questo modo infatti il Teatro dell'Opera di Roma, anziché essere valorizzato, assumerebbe, a suo giudizio, una configurazione analoga a quella di un teatro di provincia, con l'ulteriore conseguenza di rendere più difficile la gestione delle dinamiche sindacali e di provocare possibili riflessi negativi sul piano dell'equilibrio economico.

Esprime inoltre forti perplessità in ordine alla disposizione che prevede il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale nel capitale sociale dell'EUR SpA, dal momento che questa società costituisce un *asset* del patrimonio dello Stato. Ritiene, pertanto, che sull'attività della società EUR SpA si possa immaginare l'esercizio di una funzione di indirizzo del comune di Roma in termini di programmazione urbanistica e riqualificazione dei territori, funzione che peraltro il comune già, almeno in parte, può esercitare attraverso la presenza negli organi sociali connessa alla partecipazione azionaria detenuta. Ricorda, a tale proposito, gli esiti non positivi di analoghe operazioni effettuate in passato, tra cui in particolare cita la più recente, vale a dire la cessione a titolo gratuito della partecipazione statale nella società di gestione dell'acquedotto pugliese.

Con riguardo al tema dei beni culturali ritiene soddisfacenti gli approfondimenti svolti dai relatori, anche con riferimento alle criticità emerse nel corso dell'attività conoscitiva, segnalando peraltro come, in

relazione ai beni paesaggistici, la tutela del patrimonio sia riservata, dalla Costituzione, alla competenza esclusiva statale.

Reputa infine equilibrata la soluzione proposta in tema di beni storici, artistici e architettonici in base alla quale si assiste ad una riaffermazione del ruolo dello Stato, per quanto riguarda la tutela, mentre si è adottato un modello di cogestione tra Stato e Roma capitale in relazione alla funzione di valorizzazione.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) dichiara di non condividere per molti aspetti le valutazioni espresse dalla collega Lanzillotta. In particolare considera corretta la disposizione di cui all'articolo 1 dello schema in esame, che attribuisce ad una legge della regione Lazio il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, in quanto espressamente prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera g), della legge delega. Ritiene, al contrario, in contrasto con il dettato costituzionale il testo proposto dai relatori. A suo avviso devono inoltre ritenersi non riconducibili ai criteri di delega le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* della proposta di parere dei relatori, che, con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno, prevedono che Roma capitale concordi ogni anno le modalità e l'entità del proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica e, contestualmente escludono dalla determinazione del saldo finanziario non soltanto le spese connesse al ruolo di capitale della Repubblica, ma anche tutte le altre spese attinenti alla gestione ordinaria dell'ente.

Analogamente ritiene non conformi ai contenuti della delega le disposizioni relative al finanziamento degli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale, in quanto l'articolo 24 fa riferimento solo allo sviluppo urbano e alla pianificazione territoriale, ma non alla realizzazione delle infrastrutture. Osserva quindi che, per quanto concerne la determinazione dei costi specificamente riferiti al ruolo di capitale, di cui all'articolo 1-*bis* della proposta di parere, dovrebbe essere

eliminato il riferimento alla spesa storica quale parametro rilevante per la determinazione dei suddetti costi. Considera che tale riferimento sia in contrasto con l'impostazione complessiva della legge delega, che è finalizzata proprio a sostituire il parametro della spesa storica con quello dei fabbisogni *standard*.

Più in generale, osserva che, se l'esercizio del ruolo di capitale deve ritenersi un onere piuttosto che un vantaggio, potrebbe essere adottata la soluzione della capitale « reticolare », attraverso la ripartizione tra le principali città italiane dei vari compiti, come la Lega Nord aveva già proposto con una diversa distribuzione territoriale dei ministeri. Qualora, invece, dal ruolo di capitale derivino per la città effetti positivi in termini economici e finanziari, ritiene giusto che il saldo positivo tra le risorse acquisite e gli oneri sostenuti confluisca nel fondo perequativo. Per altro verso osserva che i servizi erogati nell'esercizio delle funzioni specifiche di capitale dovrebbero essere posti a carico di coloro che ne usufruiscono, piuttosto che gravare sul bilancio comunale.

Per quanto riguarda la proposta di trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione dello Stato nella società EUR SpA, ritiene necessario che il Governo fornisca alla Commissione, oltre alla propria valutazione su tale proposta, anche una quantificazione puntuale del valore patrimoniale che verrebbe trasferito a Roma capitale.

Ritiene, inoltre, non condivisibile la previsione, contenuta all'articolo 9 dello schema in esame, per cui nelle linee guida del piano strategico nazionale per il turismo dovrebbe essere riservata una specifica sezione alla valorizzazione e allo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Tale previsione infatti determinerebbe una evidente disparità di trattamento rispetto ad altre città italiane a forte vocazione turistica.

Puntualizza, infine, che, relativamente alle disposizioni concernenti la materia dei beni culturali, deve essere mantenuta la dizione « beni storici e artistici » contenuta nella legge delega, in luogo della dizione

«beni culturali», che ha una portata più ampia. In conclusione, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di emendamenti, che permettono di superare le ragioni di perplessità da lui evidenziate.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, ribadisce la sollecitazione al Governo a fornire gli elementi di approfondimento richiesti, in particolare per quanto attiene ai profili economici e finanziari. Osserva infatti che sulla base di tali elementi, i relatori potranno anche riformulare la propria proposta di parere. Rileva infine che anche nella seduta odierna dal dibattito sono emerse proposte interessanti, di cui come relatore terrà sicuramente conto.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel demandare all'Ufficio di presidenza le decisioni in ordine all'organizzazione del se-

guito dei lavori della Commissione, rileva peraltro che, anche in relazione a quanto da ultimo osservato dal relatore Causi, appare opportuno mantenere un termine più ampio per la presentazione di emendamenti alla proposta di parere del relatore e di proposte di parere alternative. Ribadisce quindi, con riferimento alle altre osservazioni del senatore Franco, la correttezza delle decisioni assunte in merito ai tempi e alle modalità di lavoro della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Seguito dell'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro | 237 |
| Sui lavori del Comitato | 237 |

Mercoledì 7 marzo 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Seguito dell'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro.

Il Comitato procede al seguito dell'audizione, iniziata nella scorsa seduta, del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO.

Rivolgono domande e formulano osservazioni il presidente D'ALEMA (PD), il deputato CICCHITTO (PdL), il senatore PASSONI (PD), il deputato ROSATO (PD), e i senatori BELISARIO (IdV) e QUAGLIARIELLO (PdL). Replica infine il prefetto Giovanni DE GENNARO.

Sui lavori del Comitato.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati. | 238 |
| Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, geometra Fausto Amadasi e dottor Franco Minucci (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 238 |

Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, geometra Fausto Amadasi e dottor Franco Minucci.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Presidente e il Direttore generale della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, sono accompagnati dal ragioniere Renato Porcarelli, consulente della Cassa.

Fausto AMADASI, *Presidente della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (IdV), i deputati Giulio SANTAGATA (PD) e Giuliano CAZZOLA (PdL), la deputata Carmen MOTTA (PD) e il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese.

Fausto AMADASI, *Presidente della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna audizione, dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita a nome del suo Gruppo e del senatore Musi il seguito dell'audizione del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Elsa Fornero.

La deputata Carmen MOTTA (PD), si associa alla richiesta del senatore LANNUTTI.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, assicura il senatore Lannutti e la

deputata Motta che è già stata richiesta la disponibilità del Ministro.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 240 |
| Audizione di rappresentanti della società Selex Elsag (<i>Svolgimento e rinvio</i>) | 240 |
| Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 241 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 241 |

Mercoledì 7 marzo 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti della società Selex Elsag.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti della società Selex Elsag. Sono presenti l'amministratore delegato della Selex Elsag, dottor Paolo Aielli, l'amministratore delegato della Selex Management (Se.Ma), ingegner Massimiliano Veltroni, il diret-

tore delle operazioni Selex Management (Se.Ma), ingegner Stefano Carlini, e il direttore delle relazioni esterne della Selex Elsag, dottor Antonio Raiano.

Paolo AIELLI, *amministratore delegato della società Selex Elsag*, svolge una relazione. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in discussione, chiede che i lavori proseguano in seduta segreta.

Intervengono sulla richiesta di procedere in seduta segreta i deputati Alessandro BRATTI (PD), Paolo RUSSO (PdL) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Gianpiero DE TONI (IdV). La Commissione, quindi, acconsente a che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, considerati i contenuti riferiti nel corso della parte secretata dell'audizione, propone, e la Commissione acconsente, la

desecretazione degli interventi svolti. Conseguentemente autorizza la relativa pubblicazione integrale nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Paolo RUSSO (PdL), Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Gianpiero DE TONI (IdV).

Paolo AIELLI, *amministratore delegato della società Selex Eltag*, e Massimiliano VELTRONI, *amministratore delegato della società Selex Management*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso l'Assemblea del Senato, dopo aver ringraziato gli intervenuti per il contributo fornito, avverte che il seguito dell'audizione avrà luogo in altra data. Avverte inoltre che la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà luogo alle ore 13.30.

La seduta, sospesa alle 9.45, riprende alle 14.

**Audizione del Ministro dello sviluppo economico,
Corrado Passera.**

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni prelimi-

nari, introduce l'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera.

Corrado PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Candido DE ANGELIS (ApI-FLI), Gerardo D'AMBROSIO (PD) e Daniela MAZZUCONI (PD), nonché i deputati Alessandro BRATTI (PD), Susanna CENNI (PD), Paolo RUSSO (PdL) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Corrado PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il ministro Passera per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.55 e dalle 15.05 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Sui lavori della Commissione | 242 |
| Seguito dell'esame di una proposta di relazione sullo stato della sanità nella regione Liguria (Seguito dell'esame e rinvio) | 243 |

*Mercoledì 7 marzo 2012. — Presidenza
del presidente Leoluca ORLANDO.*

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Pippo Gianni, in sostituzione del deputato Fabio Gava, dimissionario.

Comunica altresì che, con lettera del 28 febbraio scorso, la dottoressa Anna Maria Catanoso, consulente della Commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di consulenza per motivi personali.

(La Commissione prende atto).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, comunica che, in data 6 marzo 2012, una delegazione della Commissione, composta dai deputati Proietti Cosimi, Laganà Fortugno e De Nichilo Rizzoli, si è recata in visita nei presidi ospedalieri di Tivoli e Subiaco, in provincia di Roma, in relazione all'inchiesta condotta sulla situazione economico-finanziaria della sanità

nella Regione Lazio, sullo stato di attuazione del relativo piano di rientro, nonché sulla rimodulazione della rete ospedaliera ed il ventilato ridimensionamento dei nosocomi oggetto di sopralluogo.

Dopo interventi dei deputati Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD) e Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP), Leoluca ORLANDO, *presidente*, preannuncia ulteriori iniziative della Commissione a seguito della predetta missione.

Comunica inoltre che il Direttore generale della ASL 1 di Massa e Carrara ha inviato, venerdì 2 marzo 2012, un documento recante osservazioni alla Relazione sul disavanzo di tale ASL, approvata dalla Commissione il 15 febbraio scorso, sul quale ritiene opportuno un adeguato approfondimento.

La Commissione concorda.

Intervengono a più riprese i deputati Pippo GIANNI (PT), Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD) e Lucio BARANI (PdL), cui replica Leoluca ORLANDO, *presidente*, che invita i colleghi a proporre iniziative inerenti il calendario dei lavori della Commissione nella sede dell'ufficio di presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato la prossima settimana.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sullo stato della sanità nella regione Liguria.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 15 febbraio scorso, è stata depositata una prima bozza di relazione sullo stato della sanità nella regione Liguria, che è stata recentemente aggiornata sulla base di ulteriore documentazione acquisita.

Ricorda altresì che, anche a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 22 febbraio, il Presidente ha

designato come correlatori della proposta di relazione i colleghi Zunino e Barani. Considerata l'assenza dell'onorevole Zunino, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dopo un intervento del deputato Lucio BARANI (PdL), che illustra brevemente gli elementi documentali recentemente acquisiti, che si riserva di approfondire compiutamente d'intesa con l'altro correlatore, Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per la prossima settimana.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 244 |
| Audizione di rappresentanti di Unioncamere (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 244 |
| AVVERTENZA | 244 |

Mercoledì 7 marzo 2012. – Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti di Unioncamere.

(Svolgimento e conclusione).

Deborah BERGAMINI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giovanni Tricca, *presidente della Camera di commercio di Arezzo* e del dottor Amedeo Del Principe, *dirigente di Unioncamere*.

Giovanni TRICCA, *presidente della Camera di commercio di Arezzo*, e Amedeo DEL PRINCIPE, *dirigente di Unioncamere*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Deborah BERGAMINI, *presidente*, Luciano ROSSI (PdL) e Fabio RAINIERI (LNP).

Giovanni TRICCA, *presidente della Camera di commercio di Arezzo*, e Amedeo DEL PRINCIPE, *dirigente di Unioncamere*, rispondono ai quesiti posti.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, ringrazia il dottor Tricca e il dottor Del Principe per il contributo fornito. Dichiarata, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3^a, 5^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 1^o e 2 marzo 2012 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e X)

SEDE REFERENTE:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo
(*Seguito dell'esame e conclusione*) 4

ALLEGATO 1 (*Emendamenti approvati*) 17

ALLEGATO 2 (*Ulteriore emendamento e subemendamento presentato*) 22

ALLEGATO 3 (*Correzioni di forma*) 23

Sull'ordine dei lavori 15

ERRATA CORRIGE 16

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività (*Esame e rinvio*) 27

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853
Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni e C. 4956
Casini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4956*) 67

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli
enti locali. C. 4998, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato (*Esame e
rinvio*) 68

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua
internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21
maggio 1997. C. 4975 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere
favorevole*) 73

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 77

| | |
|--|----|
| DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .. | 73 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 78 |
| Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) . | 76 |
| AVVERTENZA | 76 |
| II Giustizia | |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione del dott. Eugenio Selvaggi, Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini, recanti Squadre investigative comuni sovranazionali | 79 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>) | 79 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco | 89 |
| AVVERTENZA | 89 |
| III Affari esteri e comunitari | |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-06164 Melis: Sul fermo di un cittadino italiano all'aeroporto di Boston | 90 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 92 |
| 5-06315 Villecco Calipari: Sull'adesione dell'Italia alla Convenzione europea per la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne | 91 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 94 |
| RISOLUZIONI: | |
| 7-00671 Verneti: Sulla violazione dei diritti umani dei popoli della Papua Occidentale (<i>Rinvio della discussione</i>) | 91 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 91 |
| IV Difesa | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 96 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001. | |
| Seguito audizione di rappresentanti del COCER-Interforze (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>) | 96 |
| V Bilancio, tesoro e programmazione | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (<i>Parere all'Assemblea – Rinvio dell'esame</i>) | 97 |
| Sui lavori della Commissione | 97 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).
 Audizione del Presidente di Mediaset Spa, Fedele Confalonieri (*Svolgimento e conclusione*) . 98

SEDE CONSULTIVA:

- DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (*Riesame articoli 1, 3, 31-bis, 47-bis, 47-sexies e 50-bis – Esame emendamenti – Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sugli articoli 1, 3 e 31-bis – Parere contrario, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sul comma 2 dell'articolo 47-bis e sugli articoli 47-sexies e 50-bis – Parere su emendamenti*) 98
 ALLEGATO (*Proposta di parere presentata dall'onorevole Brunetta*) 106
 ERRATA CORRIGE 105
 AVVERTENZA 105

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 108
 ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 111

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione dell'Amministratore delegato di SACE S.p.A., Alessandro Castellano, sulle tematiche relative ai meccanismi di garanzia per l'erogazione del credito alle imprese 109

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

- 5-06335 Fluvi e Mosca: Applicazione della legge n. 120 del 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, nelle società controllate da pubbliche amministrazioni 109
 ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 114
 5-06336 Barbato e Messina: Attuazione delle modifiche alla disciplina delle concessioni dei giochi pubblici recate dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012 110
 ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 116

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

- Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitano Santolini 117

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti. Atto n. 436 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 117
 Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Atto n. 437 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 137

AUDIZIONI:

- Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, dottor Piero Gnudi, sulle linee programmatiche per i profili di competenza della Commissione (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 148
 AVVERTENZA 148

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| 7-00706 Zamparutti e 7-00722 Margiotta: Sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore « Fenice » di Melfi (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00167</i>) | 149 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>) | 158 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 150 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 150 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti del relatore</i>) | 160 |
|--|-----|

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-05878 Iannuzzi: Gravi disagi per l'utenza conseguenti al mancato obbligo di apposizione dei timbri di partenza e di recapito della corrispondenza ordinaria | 162 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 172 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 5-06196 Mancuso: Obbligo del pagamento del canone speciale di abbonamento alla Rai per le strutture veterinarie che posseggono computer | 163 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 173 |
|--|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri (<i>Esame e rinvio</i>) | 163 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. C. 4989, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 169 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 171 |
|---|-----|

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 175 |
|--|-----|

XI Lavoro pubblico e privato

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 178 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli (<i>Esame e rinvio</i>) | 178 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base</i>) | 179 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| ALLEGATO (<i>Nuovo testo unificato delle proposte di legge elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base</i>) | 185 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4988 Di Giuseppe (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4988</i>) | 180 |
|---|-----|

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

| | |
|--|-----|
| Audizione di rappresentanti del Codacons, di ALEA (Associazione per lo studio dei giochi d'azzardo e dei comportamenti a rischio), di AND (Azzardo e nuove dipendenze) e dell'Associazione giocatori anonimi. <i>(Svolgimento e conclusione)</i> | 188 |
|--|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> | 189 |
| ALLEGATO 1 <i>(Subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 8.050 del relatore)</i> | 194 |
| Sui lavori della Commissione | 192 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i> | 193 |
| ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i> | 202 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 193 |
| AVVERTENZA | 193 |

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|-----|
| 5-06329 Rainieri: Erogazione dei contributi spettanti agli armatori per l'arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca disposto nel 2011 | 204 |
| ALLEGATO 1 <i>(Testo della risposta)</i> | 209 |
| 5-06330 Di Giuseppe: Misure per il sostegno al settore agricolo in relazione alla crisi economica e ai danni causati dal maltempo | 204 |
| ALLEGATO 2 <i>(Testo della risposta)</i> | 210 |
| 5-06331 Delfino: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo | 204 |
| ALLEGATO 3 <i>(Testo della risposta)</i> | 212 |
| 5-06332 Paolo Russo: Sulla gestione della società Unirelab Srl | 205 |
| ALLEGATO 4 <i>(Testo della risposta)</i> | 213 |
| 5-06333 Ruvolo: Sul pagamento dei debiti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nei confronti della Federconsorzi | 205 |
| ALLEGATO 5 <i>(Testo della risposta)</i> | 214 |
| 5-06334 Oliverio: Sull'impatto dell'IMU sul settore agricolo, con particolare riferimento ai territori svantaggiati | 205 |
| ALLEGATO 6 <i>(Testo della risposta)</i> | 215 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) <i>(Rinvio dell'esame)</i> | 206 |
|--|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari <i>(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)</i> | 206 |
| ALLEGATO 7 <i>(Testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base)</i> | 216 |

| | |
|--|-----|
| Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza. C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 207 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 208 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Variazione nella composizione della Commissione | 224 |
| DL 2/12: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) | 224 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 229 |
| Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Testo unificato S. 2997 e S. 2794 (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>) | 226 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 230 |
| Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. S. 2515, approvato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 227 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 231 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 232 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 236 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | |
| Seguito dell'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro | 237 |
| Sui lavori del Comitato | 237 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | |
| Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati. | |
| Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, geometra Fausto Amadasi e dottor Franco Minucci (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 238 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 240 |
| Audizione di rappresentanti della società Selex Elsag (<i>Svolgimento e rinvio</i>) | 240 |

| | |
|---|-----|
| Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 241 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 241 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI | |
| Sui lavori della Commissione | 242 |
| Seguito dell'esame di una proposta di relazione sullo stato della sanità nella regione Liguria (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 243 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 244 |
| Audizione di rappresentanti di Unioncamere (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 244 |
| AVVERTENZA | 244 |

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA

€ 13,40



16SMC0006200